

N. 46 – Anno 2023

Rivista Italiana di Conflittologia
Culture, actors and interactions



La Rivista Italiana di Conflittologia,
dotata di comitato editoriale,
prevede per ogni testo la valutazione di almeno due referee anonimi,
esperti o studiosi dello specifico tema.
Uno dei referee può essere scelto fra esperti stranieri.

La Rivista è accreditata
dall'Associazione Italiana di Conflittologia
e dall'ANVUR,
ed è inoltre iscritta nel catalogo delle riviste scientifiche ANCE Cineca - Miur

Questo volume è stato stampato per Cuam University Press
Sede legale: Via R. Ruffilli, 36 - 82100 Benevento (Italia)
Sede spagnola: Diputació. 296, 1r 1º, 08009 Barcellona (Spagna)
Tel. +390824040190 – Fax 0230132531
www.edizionilabrys.it
info@edizionilabrys.it - P. I.V.A. 01422750628

Cuam University Press è il canale editoriale della
CUAM UNIVERSITY FOUNDATION,
Consorzio Universitario per l'Africa e il Mediterraneo.
Cuam University Press è promossa e distribuita
In Italia e all'estero.
Cuam University Press Edizioni Labrys collabora con l'ANVUR.
www.cuam.eu

I Semestre 2023

ISSN 1971-1921

La Rivista Italiana di Conflittologia accoglie studi e ricerche inerenti l'ampia tematica del conflitto. Il suo carattere è in questo senso multidisciplinare e si pone come uno strumento in grado di coagulare riflessioni, discussioni, sollecitazioni e provocazioni sul conflitto provenienti da prospettive scientifiche e culturali differenti, dalla filosofia alla sociologia, dalla psicologia alla pedagogia, dall'antropologia alla criminologia, dall'economia al diritto e alla politologia.

Direttori editoriali: Antimo Cesaro, Giovanna Palermo

Comitato scientifico

Paolo Bellini, Università degli Studi dell'Insubria
Bruno Bilotta, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
Roberta Bisi, Università degli Studi di Bologna Alma Mater
Luigi Caramiello, Università degli Studi di Napoli Federico II
Roberta Catalano, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Giuseppe Cataldi, Università degli Studi di Napoli L'Orientale
Enrico Cheli, Università degli Studi di Siena
Randall Collins, University of Pennsylvania
Salvatore Costantino, Università degli Studi di Palermo
Lucia Di Costanzo, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Giacomo Di Gennaro, Università degli Studi di Napoli Federico II
Jacques Faget, sociologo, C.N.R.S. Université de Bordeaux IV
Johan Galtung, sociologo, Freie Universität Berlin e Princeton University
Herman Gomez Gutierrez, Pontificia Universidad Javeriana di Bogotá
Donald L. Horowitz, Duke University
Michele Lanna, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Carlotta Latini, Università degli Studi di Camerino
Domenico Maddaloni, Università degli Studi di Salerno
Ian Macduff, Singapore Management University
Giacomo Marramao, Università degli Studi di Roma Tre
Gary. T. Marx, Massachusetts Institute of Technology - USA
Andrea Millefiorini, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Luigi Panarale, Università degli Studi di Bari
Pasquale Peluso, Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma
Raffaella Perrella, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Marianna Pignata, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Valerio Pocar, Università degli Studi di Milano Bicocca
Gina Pisano Robertiello, Felician College University – New Jersey
Roland Robertson, Aberdeen University, Scozia
Armando Saponaro, Università degli Studi di Bari
Livia Saporito, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Fabrizio Sciacca, Università degli Studi di Catania
Raffaella Sette, Università degli Studi di Bologna Alma Mater
Marcello Strazzeri, Università degli Studi del Salento
Massimiliano Verga, Università degli Studi di Milano Bicocca
Angelo Volpe, sociologo, Università della Campania Luigi Vanvitelli

Editor in chief: Giovanna Palermo,

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Consiglio editoriale

Giuseppe Maria Ambrosio, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Deborah De Felice, Università degli Studi di Catania

Francesca De Rosa, Università degli Studi Federico II

Marialaura Cunzio, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Elvira Falivene, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Sara Fariello, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Clara Mariconda, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Gaia Masiello, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Michelenagelo Pascali, Università degli Studi di Napoli Federico II

Cirus Rinaldi, Università degli Studi di Palermo

Ferdinando Spina, Università degli Studi del Salento

Stefano Vinci, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Maddalena Zinzi, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Redazione – War Room

Pasquale Peluso (coord.), Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma

Francesca Castaldo, Università degli Studi Sapienza

Alessandro Cenerelli, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Carolina Maestro, Università degli Studi di Foggia

Michele Olzi, Università degli Studi dell'Insubria

Rosa Schioppa, Università degli Studi di Napoli L'Orientale

Alessandra Spano, Università degli Studi di Catania

Federica Rauso, Università degli Studi dell'Insubria

Direttore responsabile: Michele Lanna

Editore

La casa editrice Cuam University Press

nasce con l'obiettivo di accogliere principalmente

la multiforme produzione culturale della Cuam University Foundation, promossa scientificamente dall'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Registrazione R.O.C. (Registro Operatori della Comunicazione) N. 15315/2007 Codice

ISSN: versione online 1971-1913, versione stampata 1971-1921

P. I.V.A. n. 01422750628

www.edizionilabrys.it, info@edizionilabrys.it

tel +390824040190 - fax +390230132531.

Sede legale: Via R. Ruffilli, s.n.c., 82100 Benevento

Sedi operative presso ogni università aderente alla Cuam University Foundation Rivista Italiana di Conflittologia, periodico semestrale - Tribunale di Benevento Registro Nazionale della Stampa.

Fornitore di Hosting-stampatore online:

Aruba S.p.A. - P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

Indice

RICERCHE

Three police tactics that lead to killing and how police training can be reformed » 7
di Randall Collins

Criminalità organizzata e green economy: l'ombra nera sull'economia verde » 19
di Giovanna Palermo

Il “Sistema mondo” tra riduzionismo socio-culturale e complessità epistemologica » 39
di Michele Lanna

Il diritto e la sua applicazione investigativo-giudiziaria nell'analisi dei fenomeni mafiosi » 51
di Michelangelo Pascali

STUDI

Prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale: il supporto degli strumenti offerti da Society 5.0 alla luce degli effetti della pandemia da Covid-19 » 90
di Pasquale Peluso

La querelle sul rapporto tra ideologia socialista e criminalità nella scuola positiva di antropologia e sociologia criminale » 107
di Riccardo Campa

Trasferimenti immobiliari per effetto di accordi di separazione e divorzio: profili problematici per la circolazione giuridica	» 150
di Roberta Catalano	
Cambiamento climatico, transizione energetica e conflittualità	» 172
di Simone Pasquazzi	
Immagini del conflitto e paranoia politica nel Leviatano di Thomas Hobbes	» 206
di Giuseppe Maria Ambrosio	
NOTE, PUBBLICAZIONI, EVENTI	
Rappresentazioni della devianza, complessità e disciplinamento sociale	» 223
di Federica Rauso	
Dalla pace armata alla Pax Augusta. Quirinus e la guerra	» 235
di Sara Lucrezi	
Note biografiche sugli autori	» 261

Three police tactics that lead to killing and how police training can be reformed

di Randall Collins

Abstract

Il pestaggio mortale di un giovane uomo di colore, Tyre Nichols, da parte di un gruppo di agenti di polizia a Memphis, negli Stati Uniti, il 7 gennaio 2023, mostra la replicazione dei medesimi schemi utilizzati dalla polizia in altre atrocità. Processi e condanne di ufficiali altamente pubblicizzati dall'omicidio di George Floyd non hanno impedito che si verificassero tali barbarie. La polizia di tutto il paese è perfettamente consapevole della pubblicità di tali eventi; eppure perché si continua a agire in tal modo? La risposta è che il comportamento della polizia in azione è soggetto a forze emotive, come quelle che descrivo in questo saggio. È nell'interesse della polizia, e di ciascuno, che vi sia chiara consapevolezza dei profili socio-psicologici in atto e della loro pericolosità.

The fatal beating of a young black man, Tyre Nichols, by a group of police officers in Memphis, USA on January 7, 2023 shows the same patterns as other police atrocities. Highly publicized trials and convictions of officers since the George Floyd killing have not stopped such atrocities from happening. Police throughout the country are acutely aware of the publicity; yet why do they keep on doing it? The answer is that the behavior of police in action is subject to emotional forces, like the ones I outline in this essay. It is in the interest of police, and everybody else, that these social-psychological dangers should be very high in their awareness.

Parole chiave: *police, violence, crowd multiplier, hangman phenomenon, police training*

Keywords: *polizia, violenza, moltiplicatore della folla, fenomeno del boia, addestramento*

The fatal beating of a young black man, Tyre Nichols, by a group of police officers in Memphis, USA on January 7, 2023 shows the same patterns as other police atrocities.

Three police tactics and procedures seen in Memphis greatly increase the risk of cops becoming so aggressive and emotional that they lose self-control. The result is prolonged violence continuing long after the suspect is incapacitated; officers making frenzied, loud, even joyous noises egging each other on; mocking the victim, joking, and bragging about the incident for almost an hour afterwards. These are all signs of collective adrenaline surge - like a group of excited sports fans - at an adrenaline level where perception, cognition, and moral restraints are impaired.

The three factors are:

- (1) Police anonymity: unmarked cars, no uniforms, wearing hoods, an ominous and threatening self-presentation.
- (2) Large numbers of officers on the scene - the crowd-multiplier of violence.
- (3) Rumor transmission among police and support personnel, amplifying false beliefs about the dangerousness of the suspect.

(1) A pair of cops driving an unmarked car stop Tyre Nichols in the dark for an unspecified traffic violation - "driving recklessly" in the initial report. It is a high-crime area in a city with a very high murder rate. The cops are part of a special unit, ominously titled SCORPION, proclaiming their intention to fight fire with fire. The officer who approaches Nichols' car (Haley) is wearing all-black clothes, a black hoody, and displays no police insignia¹.

¹ In a similar incident on January 4 (3 nights earlier in the same neighbourhood) 22-year-old Monterrious Harris while visiting a cousin «was suddenly swarmed by

Officer Haley did not have his body camera on, but he was on a phone call at the time of the stop and was overheard cursing at Nichols, without telling him why he was being stopped or that he was under arrest. Nichols initially would not leave his car. He had no police record, and was a Fedex worker on his way home from his shift.

Other officers (already on the scene, or soon arriving) pulled him from the car and beat him. After he was subdued, an officer used a Taser on him. Nichols broke free (more on this below), setting off a chase on foot. He lived just a few blocks away, and according to his cries, was trying to reach his mother to protect him from the assault.

(2) There were at least two police cars at the initial traffic stop.

This would be in keeping with SCORPION organization in 4-to-10 person teams. Officer Hemphill (the only white officer among those identified) drove with Haley, used a Taser on Nichols, and on a body camera recording is heard saying «I hope they stomp his ass». At the second scene, after Nichols is recaptured and severely beaten,

a large group of assailants wearing black ski-masks, dressed in black clothing, brandishing guns and other weapons, hurling expletives and making threats to end his life if he did not exit his car». According to his lawsuit, «Harris thought the men were trying to rob him, and tried to back up his car... He then reluctantly exited with his hands raised and was grabbed, punched, kicked and assaulted for up to two minutes». He was arrested for being a convicted felon in possession of a handgun, criminal trespass, and evading arrest; the lawsuit accuses officers of fabricating the charges» [Associated Press, Feb. 9, 2023]. Details are unverified at this time, but the incident suggests what an anonymous police stop by SCORPION looked like from the point of view of the victim.

there are at least 5 officers taking part, including Haley and several others from the traffic stop; plus further officers called to the scene.

Video shows «a number of other officers standing around after the beating». Altogether thirteen persons have been charged: including 3 emergency medical technicians who connived with the assaulting officers, acting more like a cheering section; 10 Memphis police or sheriff deputies.

Officers acted throughout as teams, pulling and restraining Nichols; egging each other on to further attacks; holding and moving him bodily into position for further beatings. Usually only two or three at a time; but the crowd-multiplier increases with the number of bystanders, providing vocal encouragement and heightening the emotional mood.

Look at the time-line: Nichols was stopped around 8 p.m. Haley pulls him from the car. Nichols says «I didn't do anything» as a group of officers begin to wrestle him to the ground. One officer yells «Tase him! Tase him!» Nichols calmly says, «OK, I'm on the ground». Video shows he is passive. «You guys are doing a lot right now. I'm just trying to go home». Shortly after, he yells «Stop, I'm not doing anything». An officer fires a Taser while the others back off temporarily; Nichols breaks free and runs off. This enrages the cops, who chase after him, calling for more backup. They catch up with him a few blocks away (within a couple of minutes). A pole camera video shows «two officers standing over Nichols and striking him as he lies on the street. As he tries to get to his feet, a third officer kicks him in the head. Nichols resists the officers, and a fourth strikes him as he is brought to his feet. One of the officers then repeatedly swings and strikes Nichols in the head with his fist while other officers hold Nichols' arms back before he falls to the ground.

Officers restrain his hands behind his back, then drag and prop him up beside a police vehicle». [WSJ, AP, NY Times, Jan. 28].

«Three officers surround Nichols as he lies in the street cornered between police cars with a fourth officer nearby. Two officers hold Nichols to the ground as he moves about, and then a third appears to kick him in the head. Nichols slumps more fully onto the pavement with all three officers surrounding him. The same officer kicks him again. The fourth officer then walks over, unfurls a baton and holds it up to shoulder level as two officers hold Nichols upright. “I’m going to baton the shit out of you”, one officer can be heard saying. His body camera shows him raise his baton while at least one other officer holds Nichols. The officer strikes Nichols on the back with the baton three times. The other officers then hoist Nichols to his feet, with him flopping like a doll, barely able to stay upright. An officer then punches him in the face, as the officer with the baton continues to menace him. Nichols stumbles and turns, still held up by two officers. The officer who punched him then walks around to Nichols’ front and punches him three more times. Then Nichols collapses.

Two officers can then be seen atop Nichols on the ground, with a third nearby for about 40 seconds. Three more officers then run up and one can be seen kicking Nichols on the ground». [Bystanders joining in at the end].

«Recording showed police beating Nichols for three minutes while screaming profanities throughout the attack».

In the aftermath, the cops are still pumped. «Videos showed officers leaving him on the pavement propped against a squad car as they fist-bumped and celebrated». A police call describing a «person who had been pepper-sprayed» led to emergency medical responders arriving about 10 minutes later (8.41pm); the EMTs did little but join in the celebration, summoning an ambulance which arrived at 8.55 and left for the hospital at 9.08. Apparently they bought the cops’

version of what happened. During this period «Haley took photos with his cell phone as [Nichols] lay propped against the police car, and sent them to other officers and a female acquaintance...Officers shouted profanities at Nichols, laughing after the beating, and bragging about their involvement». This was the same atmosphere as in the beating of Rodney King by the LAPD in 1991: 21 officers ringed the captured car, cheering while four of them did the beating. Driving back to the station, police radio traffic boasted «we really hit some home runs out there tonight, didn't we?» (Rodney King worked at Dodger stadium) [R. Collins, 2008, 88-90].

(3) Rumor transmission in the police network:

In initial police reports «at least two officers said that Nichols tried to grab an officer's gun – a claim for which there is no evidence, according to the documents, while leaving out details of the beating» [NYT, Feb. 8, 2023].

This is a standard cliché. In the telling, it is typical to exaggerate the amount of threat posed by the suspect, if there is any hitch at all at the outset. In the same way, large numbers of officers called to a potential suicide - a man threatening to jump from a freeway overpass; or holed up inside a house - gets amplified as the report goes around by radio traffic, dispatchers, and word of mouth to those called to the scene. A possible suicide attempt drops out the "maybe" and adds the cliché that the suspect may be dangerous; morphing into armed and dangerous; morphing into armed and swearing not to go out without taking someone else with him. In 1998, a drunken white man sitting on a LA freeway ramp for an hour attracted dozens of police from various jurisdictions (highway patrol, town police forces, sheriff deputies); during that time police radio dispatchers spread erroneous reports that he was firing at police helicopters and officers on the ground. They shot him 106 times, with many more bullets hit-

ting houses blocks away. [R. Collins, 2008, 113]. This is another causal path by which calling large numbers of police (and for that matter, other support personnel) to the scene promotes police violence: larger numbers are more links for rumors to be formed.

Psychological experiments on messages repeated from one person to another find the message loses all detail as it goes down the chain, turning into the most standard clichés. In a famous case in 2009 a Harvard professor, a black man, was dropped off at his home by a taxi; a «not sure if something is wrong» call-in by a passerby was transformed by the police dispatcher into two black men trying to break into a house; Prof. Gates became understandably upset and was arrested: lucky for him he didn't get shot [R. Collins, 2022, 282-284].

Whether the story that «he tried to grab an officer's gun» started from the beginning of the Nichols arrest is unclear – the police were already primed to find a murderous suspect, get angry at any lack of cooperation, and become livid if someone tries to run away – but the fact that the grab-the-gun story was stated by two or more officers suggest that it emerged as the overarching story frame by the time the police and the EMTs were jovially celebrating.

The patterns found in the Memphis killing have been widely documented in violence research.

[1] *The hangman phenomenon*: Wearing hoods, masks, and other kinds of scarey costumes are typical among mass rampage killers.

The gunman who killed 12 and wounded 70 at a Batman movie in Aurora, Colorado in 2012 wore a Joker costume and opened fire under the cover of darkness [R. Collins, 2020, 257-8]. Kids who shoot up schools often collect military equipment to wear, including shooting-range ear-plugs which create a feeling of isolation from the victims. [R. Collins, 2020, 261-69]. The underlying social psychology is that people find face-to-face contact with a victim to be disconcert-

ing; above all, it is eye contact that attackers avoid, since it humanizes the encounter. Videos and photos of beatings during riots (whether by crowd-control forces, protesters or hostile ethnic groups) show that victims are almost always turned away from their attackers; falling down in a frenzied demonstration acts like a trigger for attackers. [R. Collins, 2008, 128-132; Nassauer, 2019] Conversely, calmly facing one's potential attacker is the best way to fend off violence. Professional killers, such as the Mafia, deliberately attempt to take their victim from behind or when they are not looking. [R. Collins, 2008, 239].

This is the hangman phenomenon: executions traditionally were carried out wearing a hood. Studies of military violence show that wearing a hood is associated with higher levels of violence and deliberate cruelty. [R. Collins, 2008, 78-80]. It is a way to avoid face-to-face intersubjectivity; when one's eyes are reduced to a little slit in face-covering darkness, the mutual exchange of emotions is cut off.

The same psychological mechanism is found in the superior lethality of snipers operating through long-distance scopes – the psychological security that the human victim is not looking back at you [Ivi, 233-35]. Wearing ski masks, along with all-dark clothes, are used world-wide by "elite" police and military forces, essentially as a morale-booster, and deliberate attempt to terrify their victims. William James explained the psychology: just as running away triggers the emotion of being afraid, dressing oneself up in the paraphernalia of a frightening tough guy makes one feel arrogant and aggressive.

No doubt American cops who dress themselves in dark, frightening outfits think they are being cool (photos of FBI raids often show the same tough-cop fashion code). Cops don't want to be square; and in the antinomian youth culture of the past half-century, criminal styles, playful or otherwise, are the definition of cool. But today's po-

lice should be aware they are emulating the demeanor and the ethos of authoritarian "secret police"- secret in the sense of plain-clothed.

The Gestapo (*Geheime Staatspolizei*, literally "secret state police") liked to break in and make their arrests at night. But these are the bad guys! Not like us? The Nazis regarded themselves, from their point-of-view, as the good guys, taking necessary measures against horrible enemies, mythological as they might be. Filling in the same blanks with different details, this is the same psychological pattern as the Memphis SCORPION and similar plain-clothes special operations (i.e. violence-seeking) police.

Besides the psychological effects of hoods and scary costumes on the perpetrators, there is a psychological effect on their targets. Individuals like Tyre Nichols, stopped by thug-like men, understandably try to escape. Even after it becomes clearer that they are police, acting the thug role makes them morph into the same thing. The Memphis killing resembles one of the first such police killings to be widely publicized: Amadou Diallo, in NYC in 1999, had the misfortune to be coming out of his apartment building when four police in a special anti-rape unit drove by; stepping back into the shallow entrance corridor set off a forward rush by the cops who fired 41 shots, at a distance of 3 meters, while Diallo reached into his pocket to show his ID. [Ivi,112] The overkill--- firing went on after he was down-- is an indicator of adrenaline rush, pumping up attackers for many minutes thereafter.

Bottom line: *Police wearing masks, hoods, and gang-like clothing should be banned by law.* Respect for police does not come from looking like violent thugs. Whatever the tactical advantages police officials may think there are in these practices, more crime is pre-

vented when the community trusts the police and cooperates with them than when they are afraid of them².

[2] *The crowd multiplier*. The more police at the scene of an arrest of single suspect, the more likely prolonged and emotionally out-of-control violence [R. Collins, 2022, 278-79]. In all kinds of violence, a group against an individual produces the most vicious, prolonged, and out-of-control attacks. Photographic evidence from riots, brawls, and ethnic violence overwhelmingly shows the pattern of 4-to-6 persons beating an isolated individual, typically lying on the ground and unable to resist [R. Collins, 2008, 128-32; Nassauer, 2019]. The pattern is found all over the world, and in any combination of social identities; police and soldiers act the same way that ethnic rampagers do. A combination of psychological mechanisms are at work: attacking from all sides ensure the victim cannot maintain eye-contact; successful violence almost always comes from attacking a weak victim. Emotional contagion accelerates in groups; this is especially strong when there are supportive audiences [R. Collins, 2008, 203-4, 413-30; R. Collins, 2022, 277] and above all when the attackers are men and there are women in the audience [R. Collins, 2008, 479].

Adrenaline rush is typical in most violent confrontations; when it intensifies to higher levels (indexed by heart-rates over 170 BPM)

² A central theme of Elijah Anderson, *Code of the Street*, 1999 and *Black in White Space*, 2022 is that black ghetto communities have high crime rates because residents do not trust the police to help them, so being tough-- or at least putting on the appearance of it-- becomes the local culture of self-defence. Combined with cops' paranoia, it makes a vicious circle.

perception blurs, and trained attackers operate on auto-pilot; ignoring the victim's cries or interpreting them scornfully. The attacking group becomes an emotional cocoon, and a cognitive cocoon as well-- a state of polarization where all good and humanity is on our side, and the victim is dehumanized. This is a mini-version of what happens in genocidal massacres. [O. McDoom, 2021] Hence the bizarre spectacle (to outsiders) of laughter and ebullience that continues while the adrenaline rush takes time to subside [R. Collins, 2008, 282].

Bottom line: *Police training needs to be thoroughly revamped*. As it stands, training emphasizes that a police officer is constantly at risk; weapons drills train for "muscle memory" to maximize quick response. It would take quite a revolution to train officers to prioritize monitoring their own emotions and becoming away of how they amplify each other into a collective mood. Officers need to be thoroughly trained in the psychology of violence, above all their own³.

[3] *Transmitting stereotyped rumors*. I have already noted that psychological experiments where a message is repeated through a chain find that within very few links, the message becomes shorter and simpler, losing all nuance and context. The stereotype is in the ears-and-brain of the hearer, even when the message is repeated just a few seconds later; if more minutes intervene, the message becomes the staccato words of a cliché. The rumor-stereotyping pattern increases the more links there are in the chain; this includes both police radio dispatchers, and the police themselves, in car-to-car radio links,

³ The best report thus far on what it is like to attempt to train officers on social factors in their work is in Jennifer C. Hunt [2010], a psychoanalyst working for the NYPD Training Division. She did not feel successful in changing the scary-macho culture.

or over their computers; and it can be enhanced on-the-spot as more police backup (as well as medical support) arrives.

Bottom line: *police dispatchers need to be better trained, specifically in awareness of the rumor-stereotyping process*. Dispatchers are a low-paid, low-skilled job, which should be upgraded – again, with social psychology in the foreground.

Most importantly, *police training needs to be thoroughly investigated and reorganized*. With each highly publicized incident of police violence, there are political calls for increased punishment, including removing qualified immunity. Whether or not this politically difficult reform is carried out, it should be noted that highly publicized trials and convictions of officers since the George Floyd killing have not stopped similar police atrocities from happening. Police throughout the country are acutely aware of the publicity; yet why do they keep on doing it? The answer is that the behavior of police in action is subject to emotional forces, like the ones I have outlined. It is in the interest of police, and everybody else, that these social-psychological dangers should be very high in their awareness.

Riferimenti bibliografici:

- Anderson E. (1999), *Code of the Street*, Norton, New York.
- Anderson E. (2022), *Black in White Space*, University of Chicago Press, Chicago.
- Collins R. (2008), *Violence: A Micro-sociological Theory*, Princeton University Press, Princeton.
- Collins R. (2022), *Explosive Conflict: Time-Dynamics of Violence*. Routledge, New York.
- Hunt J. C. (2010), *Seven Shots*, University of Chicago Press, Chicago.
- McDoom O. (2021), *The Path to Genocide in Rwanda*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Nassauer A. (2019), *Situational Breakdowns: Understanding Protest Violence*. Oxford University Press, Oxford.
- News reports by Associated Press, New York Times, and Wall St. Journal, Jan. 28 - Feb. 9, 2023.

Criminalità organizzata e green economy: l'ombra nera sull'economia verde

di Giovanna Palermo

Abstract

La criminalità organizzata di stampo mafioso è sempre stata pronta a cogliere le opportunità di accrescere il suo potere. E, così, di fronte alle nuove domande provenienti dai mercati, le mafie si sono, progressivamente, trasformate da associazioni che controllano territori a grandi imprese economiche. Col tempo, pertanto, hanno allentato sempre più i vincoli ideologici e (dis)valoriali su cui erano nate, per concentrarsi sull'accumulo di capitali, attraverso attività sempre più complesse e professionali, legate non solo ai classici traffici criminali, ma al reinvestimento dei ricavi illeciti in imprese legali. Così le mafie sono entrate nel business della green economy, che rappresenta il settore che meglio ha saputo contrastare la crisi economica globale.

Mafia-style organized crime has always been quick to seize opportunities to increase its power. And thus, faced with the new demands coming from the markets, the mafias have progressively transformed themselves from associations that control territories to large economic enterprises. Over time, therefore, they have increasingly loosened the ideological and (dis)value constraints on which they were born, to focus on the accumulation of capital, through increasingly complex and professional activities, linked not only to classic criminal trafficking, but to the reinvestment of the illicit proceeds in legal enterprises. Thus the mafias have entered the business of the green economy, which represents the sector that has best known how to counter the global economic crisis.

Parole chiave: ecomafia, criminalità ambientale, rifiuti, green economy, impresa criminale.

Keywords: ecomafia, environmental crime, waste, green economy, criminal enterprise.

La criminalità organizzata si muove oramai da decenni nel panorama imprenditoriale. A partire dagli anni '70 del secolo scorso, i profondi mutamenti sociali ed economici, hanno favorito la trasformazione delle mafie da organizzazioni improduttive, con un forte potere di intermediazione, a grandi imprese.

All'origine, infatti, come osserva Sciascia [1961, 168] parlando della mafia, si tratta di «una associazione per delinquere, con fini di illecito arricchimento per i propri associati, che si pone come intermediazione parassitaria e imposta con mezzi di violenza, tra la proprietà e il lavoro, tra la produzione e il consumo, tra il cittadino e lo Stato».

A sancire questa trasformazione fu il primo grado del maxiprocesso di Palermo del 1987¹: la Mafia aveva smesso di essere parassitaria per entrare nel mondo imprenditoriale, attraverso la gestione dei lavori conto terzi e i subappalti, applicando il pizzo sul pizzo.

Col tempo l'organizzazione criminale si è fatta sempre più impresa criminale, tanto da far divenire l'espressione *organized crime* sinonimo di *enterprise crime*² [L. Paoli, 2001].

¹ La prima udienza dibattimentale fu celebrata il 14 febbraio del 1986. Dopo 349 udienze, l'11 novembre 1987, la Corte d'assise si ritirò in camera di consiglio e il 16 dicembre 1987 fu letto il dispositivo: 54 pagine, 19 ergastoli, 2665 anni di carcere e multe per 11,5 miliardi di lire, 141 assolti.

² L'espressione *enterprise crime* richiama una distinzione fondamentale elaborata da Alan Block [1980] in relazione alla criminalità newyorkese nel 1980, tra *power syndicate* ed *enterprise syndicate*. La prima dimensione investe il controllo del territorio e indica l'insieme delle attività poste in essere dai mafiosi, per affermare il loro dominio in determinate zone. Le attività di *power syndicate*, dall'intimidazione al ricatto, alla minaccia e all'uso in genere della violenza, consentono alle organizzazioni mafiose di accumulare capitali. Le mafie sono come «un imprenditore politico,

Le mafie hanno gradualmente allentato i vincoli ideologici e (dis)valoriali su cui sono nate, per concentrarsi sull'accumulo di capitali attraverso attività economiche-professionali [G., Palermo, 2012].

Accrescono i loro capitali, dunque, non solo attraverso il controllo dei traffici criminali e gli investimenti in imprese legali, ma, anche e soprattutto, attraverso l'ingerenza e il controllo delle pubbliche amministrazioni e la gestione dei fondi pubblici a favore di imprese, espressioni dirette dei sodalizi o comunque a prevalente "partecipazione" dei membri mafiosi più autorevoli.

Erogano servizi: sia quelli richiesti dal mercato nero, che quelli che, pur provenendo dal mercato legale, "necessitano" di una gestione illecita.

«Le organizzazioni camorristiche sono ormai soggetti deputati all'erogazione di servizi e, in particolare, all'erogazione dei servizi richiesti dai mercati illegali (quello degli stupefacenti, soprattutto) e, quel che più conta, di servizi legali, ma richiesti a condizioni illegali: dal trasporto e smaltimento dei rifiuti, alla fornitura di inerti con estrazioni che incidono sulla morfologia del territorio, deturpandolo;

che controlla un territorio ed esige un tributo per tutti gli affari che su di esso si svolgono» [R. Catanzaro 1998, 80] e «prendono il nome dal territorio in cui operano, [...] attraverso la protezione/estorsione finanziano la loro attività, erogano eventualmente stipendi ai soci e finanziamenti per le spese legali e per il mantenimento delle famiglie degli arrestati» [S. Lupo, 2004, 30]. L'espressione *enterprise syndicate*, invece, osserva Lupo [Ivi, 27], indica quel «reticolo degli affari che taglia trasversalmente le organizzazioni e cui gli affiliati possono partecipare, a certe condizioni di favore, ma rischiando capitali e guadagnando capitali in quanto singoli». Queste attività affaristiche sono il traffico di stupefacenti, di tabacchi, di armi, ecc.

dalla distribuzione di idrocarburi da autotrazione alla fornitura di prodotti industriali con segni distintivi contraffatti; dalla fatturazione di operazioni inesistenti alla “*semplificazione*” delle procedure amministrative. Si tratta, cioè, di una gigantesca offerta di *servizi criminali* che corrisponde ad una proporzionale domanda di abbattimento dei costi dell’impresa legale» [A. Buonajuto, 2011].

Diverse professionalità cooperano e agiscono come filtri attraverso i quali far passare enormi capitali dall’economia criminale all’economia legale.

L’impresa criminale, dunque, si insinua nell’attività economica e altera, così, i principali meccanismi di funzionamento dei mercati³.

L’intreccio tra sistema economico illegale e quello legale è spesso non identificabile né scindibile, tra loro si crea un rapporto simmetrico e complementare.

L’impresa mafiosa che agisce nell’economia legale ha un duplice carattere: è composta dal prodotto della sua attività che è lecito, mentre le strutture, i soggetti, i finanziamenti e le modalità appartengono alla sfera illegale.

Le due facce della medaglia dovranno convivere al fine di garantire il successo dell’impresa.

³ Osserva sul punto Anna Maria Tarantola, vice direttore generale della Banca d’Italia: «Si tratta di flussi di denaro illecito che assumono rilevanza anche sul piano macroeconomico e sono suscettibili di generare gravi distorsioni nell’economia legale, alterando le condizioni di concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati e i meccanismi fisiologici di allocazione delle risorse con riflessi sulla stessa stabilità e efficienza del sistema economico. [...] Il riciclaggio offre ai criminali strumenti per essere accolti e integrati nel sistema arrivando a sedere nei consigli di amministrazione e a contribuire all’assunzione di decisioni economiche, sociali e politiche rilevanti» [www.economia-finanza.net].

In quest'ambito si inserisce il cd. business dell'Ecomafia⁴, ossia i profitti derivanti da attività in danno dell'ambiente. Per le sue caratteristiche oggi si parla di "criminalità ambientale", ossia di attività illecita che «si fonda sul sistematico saccheggio delle risorse e dei beni comuni ambientali» [A. Pergolizzi, 2018, 337].

Le prime esperienze delle mafie in tale ambito hanno riguardato lo smaltimento dei rifiuti.

«Le aziende principalmente responsabili dei traffici illeciti di rifiuti ... sono solitamente iscritte alle Camere di Commercio detenendo regolare partita Iva, godono di sistemi di certificazione ISO 9001 o addirittura ambientali (Emas o altre) e partecipano anche a bandi pubblici nel settore degli appalti per la gestione dei rifiuti solidi urbani ... Queste caratteristiche complicano drammaticamente il lavoro di controllo e di repressione. Il livello di professionalità impiegato è quasi sempre alto, particolarmente disinvolto nel sapersi muovere tra le pieghe della complessa e perennemente mutevole regolamentazione ufficiale ... Basti pensare, solo per fare un esempio, alle politiche

⁴ Il termine fu coniato da un'associazione ambientalista, Legambiente, nel 1994. L'impatto delle mafie sull'ambiente è notevole al punto tale da richiedere l'emanazione della legge 68/2015, con la quale sono stati introdotti i reati di: inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; impedimento del controllo; omessa bonifica; ispezione di fondali marini. Secondo i dati dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), i rifiuti maggiormente prodotti annualmente sul territorio italiano e protagonisti dei traffici illeciti di smaltimento apparterrebbero alla categoria dei rifiuti speciali pericolosi, di cui solo nel 2019 è stata accertata una produzione nazionale di 154 milioni di tonnellate; si tratta di scarti tossici, radioattivi, elettronici e di natura industriale che costituiscono l'80 per cento dei rifiuti prodotti annualmente nel nostro Paese [www.ispra.gov.it].

legate al cosiddetto *end of waste*⁵, che se da un lato offrono nuove opportunità al riciclo e all'economia circolare, dall'altro aprono nuovi spazi per le truffe tramite il cosiddetto giro-bolla⁶» [Ivi, 339].

Pur se è stata accertata la diffusione a 'macchia di leopardo' della filiera dei rifiuti, coinvolgendo regioni quali, la Sicilia, la Calabria e la Puglia, la Campania assume ancora oggi un ruolo prevalente, più volte confermato da Legambiente nel corso delle differenti pubblicazioni annuali, e da ultimo nel Rapporto "Ecomafia 2022"⁷. Il report conferma la supremazia della Campania, della Puglia, della Calabria e della Sicilia nel ciclo dei rifiuti. In queste regioni si concentra «il 43,8% dei reati accertati dalle forze dell'ordine e dalle Capitanerie di porto, il 33,2% degli illeciti amministrativi e il 51,3% delle inchieste per corruzione ambientale sul totale nazionale» [Ecomafia, 2022], mentre al Nord è in Lombardia che emergono il maggior numero di illeciti ambientali (1.821 reati, pari al 6% del totale nazionale).

⁵ «Il termine *end of waste*, tradotto in italiano in "cessazione della qualifica di rifiuto", si riferisce ad un processo di recupero eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. Per *end of waste* si deve intendere, quindi, non il risultato finale bensì il processo che, concretamente, permette ad un rifiuto di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotto» [Ibidem].

⁶ «Termine usato dagli inquirenti per definire quel procedimento illegale attraverso il quale i trafficanti di rifiuti falsificano i documenti che accompagnano i rifiuti nei loro vari passaggi» [Ibidem].

⁷ «Nel 2021 i reati contro l'ambiente non scendono sotto il muro dei 30mila illeciti (accertati 30.590), registrando una media di quasi 84 reati al giorno, circa 3,5 ogni ora. Un dato preoccupante e che continua a restare alto, nonostante la leggera flessione del -12,3% rispetto ai dati del 2020, mentre crescono gli arresti toccando quota 368, +11,9% rispetto al 2020. Sono 59.268 gli illeciti amministrativi contestati, con una media di 162 al giorno, 6,7 ogni ora».

La stessa Direzione investigativa antimafia aveva sin dall'inizio evidenziato che l'iniziale assenza e la successiva inefficienza normativa in materia avevano contribuito all'infiltrazione della Camorra nel business dei rifiuti. Le prime norme a tutela dell'ambiente, infatti, furono introdotte a partire dal 1982, eppure la loro inosservanza e la mancanza di controlli, affiancati da una gestione dei rifiuti in costante emergenza, dal mancato avvio della raccolta indifferenza, dai continui rinvii nella realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti e di inceneritori, hanno agevolato le ecomafie.

Nonostante siano state condotte numerose inchieste e nonostante siano state ritrovate in tutta Italia discariche abusive, cave o territori agricoli in cui erano seppelliti i rifiuti, la criminalità ambientale è un capitolo che non può essere ancora chiuso e le conseguenze di tali azioni, che già si fanno vedere, emergeranno con tutta la loro gravità nel lungo periodo.

Più volte l'Italia è stata sanzionata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, a causa delle ripetute violazioni delle norme concernenti l'inquinamento atmosferico, l'impatto ambientale e la tutela dei territori, molte delle quali erano riferibili alla gestione dei rifiuti in Campania⁸.

Le scorie industriali e radioattive non sono finite solo in discariche a cielo aperto, cave, aree desertiche e campi agricoli, ma anche seppellite o, meglio, occultate a centinaia di migliaia di metri di profondità, dove nessuno può vederle né recuperarle [P. Peluso, 2021]. I rifiuti, infatti, sono stati spesso rapidamente "smaltiti", facendoli co-

⁸ La Corte di giustizia, con la sentenza del 4 marzo 2010, ha riscontrato che l'Italia non si è impegnata, nello sviluppo di un piano di smaltimento e recupero dei rifiuti, specifico per la Campania, che salvaguardasse la salute dell'uomo e l'integrità dell'ambiente.

lare a picco insieme alle imbarcazioni, con un duplice vantaggio per la criminalità: da un lato, ha ottenuto ingenti risarcimenti dalle assicurazioni, truffandole, dall'altro si è garantita l'impunità assoluta, in quanto le scorie non sono state ritrovate. [A. Pergolizzi, 2012].

Secondo i dati raccolti dalla Direzione investigativa antimafia, dal 1995 al 2000, infatti, sono scomparse nel mondo 637 navi, di cui 52 solo nel Mediterraneo. Si tratta delle cd. 'navi a perdere'⁹, vale a dire grosse imbarcazioni ricolme di scorie radioattive o rifiuti industriali, fatte affondare in acque profonde, in modo da rendere qualsiasi tipo di recupero impossibile. Il mare diventa così una sorta di zona franca, in cui sversare di tutto, rischiando poco e guadagnando il doppio.

Ogni tanto emergono tracce di queste attività, in particolare qualche fusto, relitti, strane malformazioni nei pesci o malattie cancerogene per gli uomini che vivono in quei tratti di mare [DIA, 2000].

In Campania i clan hanno messo in atto una serie di progetti audaci: costruire ponti, case e centri commerciali sopra le discariche, con il doppio vantaggio di accumulare denaro attraverso gli smaltimenti illeciti e di riciclare il proprio denaro sporco attraverso le costruzioni.

Le mafie non hanno mai conosciuto un momento di stasi, trovando e riscoprendo sempre nuovi modi per incrementare il proprio potere, al fine di agire indisturbate per il raggiungimento dei propri scopi, fino ad insediarsi ed avere il pieno controllo degli appalti pubblici in diversi settori e oramai da oltre un decennio anche nel mondo della *green economy* [Legambiente, 2021]¹⁰.

⁹ Il fenomeno delle "navi a perdere" risale agli '70 del secolo scorso.

¹⁰ La stessa pandemia non ha fermato gli ecocriminali. «Nel 2020, nonostante la flessione dei controlli effettuati (-17%) i reati ambientali toccano quota 34.867 (+0,6% rispetto al 2019), con una media di 4 ogni ora. Cresce l'impatto nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa (46,6% del totale) e aumentano sia le persone

La *Green Economy* si contraddistingue per la gestione e la regolamentazione dell'intero processo socioeconomico del settore "verde", ponendo particolare attenzione sul ciclo produttivo delle energie rinnovabili, dei trasporti a bassa emissione di sostanze inquinanti, delle tecnologie pulite, oltre alla gestione dei rifiuti.

Le energie rinnovabili, che rappresentano il settore che meglio ha saputo contrastare la crisi economica globale, a partire dagli anni '90 del secolo scorso, sono state oggetto di discussione su scala mondiale, a causa degli allarmanti sconvolgimenti climatici e sono state caricate della responsabilità di raggiungere uno sviluppo economico più sostenibile, garantendo la disponibilità di risorse, anche al fine di spezzare il legame di dipendenza da potenze straniere.

L'*European Wind Energy Association* ha riscontrato dal 1995 al 2010, una significativa crescita di installazione di impianti e consumo di energia eolica, tale crescita è stata attribuita non solo agli sviluppi tecnologici, ma soprattutto ai supporti governativi e agli incentivi comunitari. Belgio, Regno Unito e Italia sono i Paesi in cui gli incentivi sono stati notevolmente superiori ai costi di generazione, tra i tre Paesi l'Italia rappresenta il caso più singolare, in quanto presenta un livello di supporto più alto nel UE e probabilmente nel mondo. È stata osservata una particolare e frequente tendenza a concentrare gli investimenti dell'energia eolica nel Mezzogiorno. Tale propensione ha destato non poca preoccupazione in considerazione della presenza

denunciate (+12%) che gli arresti (+14,2%)» (Legambiente 2021). I reati contro l'ambiente «nel 2021 non scendono sotto il muro dei 30mila illeciti (accertati 30.590), registrando una media di quasi 84 reati al giorno, circa 3,5 ogni ora. Un dato preoccupante e che continua a restare alto, nonostante la leggera flessione del -12,3% rispetto ai dati del 2020» [Rapporto ecomafia - Legambiente 2022].

di diversi gruppi criminali sui territori meridionali, timore confermato dalle analisi condotte anche dal CNEL¹¹ un decennio fa.

Le ingenti somme di danaro stanziato per intervenire in questi settori hanno, dunque, “sollecitato” le infiltrazioni della criminalità organizzata.

Tant’è che si è parlato di *Green Crime*.

Il termine fu coniato da Lynch [1990], per indicare «i danni causati agli esseri viventi attraverso la creazione di rischi ambientali esistenti a livello locale e globale»¹². Questa tipologia di *crime* ha fatto sì che accanto alla criminologia tradizionale, che lo considera come qualsiasi attività che viola una legge che protegge l’ambiente, si affacciasse una *green criminology*, che ha incluso nel *green crime* tutti i tipi di danno ambientale, a prescindere dalle previsioni normative dei singoli Paesi. La *green criminology* rappresenta un tipo di «criminologia trasgressiva», che, superando i confini della criminologia tradizionale, si concentra maggiormente sul concetto di “danno” che sul quello di “crimine”, ricercando le origini politico-economiche di tali illeciti [M. J. Lynch, 1992].

La criminalità organizzata si è, dunque, insediata anche nel *Green Crime*. Le mafie hanno così indirizzato i loro affari verso le energie rinnovabili, su cui lo Stato e l’Unione Europea hanno investito con notevoli stanziamenti.

¹¹ CNEL, acronimo di Consiglio nazionale Economia e Lavoro.

¹² Si tratta di crimini che interessano non un singolo Paese, ma che trascendono i confini. A tal proposito Ulrich Beck nel 1992 aveva evidenziato che oramai si era in presenza di quella che chiama una “società del rischio globale”, dove i rischi trascendono i confini e il danno ambientale è una parte dei rischi creati dalla tecnologia moderna.

Gia nella relazione del 2011, la Direzione nazionale antimafia¹³ conferma «... quella tendenza che vede tali reati come frutto di una strategia criminale in cui le organizzazioni di tipo mafioso, che non necessariamente sono e devono essere presenti in occasione della loro consumazione, svolgono una funzione vicaria, seppur importantissima, per il conseguimento degli scopi illeciti che fanno capo a ben altre entità criminali che si annidano e/o interagiscono in/con centrali economico-finanziarie di alto livello, che operano al fine di far conseguire a chi svolge attività imprenditoriali di grande rilievo il maggior utile col minimo costo, a spese dell'ambiente. Ci si riferisce, cioè, a quella che è stata definita negli anni precedenti la "élite" dei traffici illeciti dei rifiuti che, per il collegamento che in ossequio alle esigenze della green economy ormai si è instaurato tra smaltimento dei rifiuti e riciclo degli stessi per trasformarli in fonti alternative di energia, rischia di trasformarsi in una vera e propria centrale di distorsione criminale della "economia verde", con la conseguente (con)fusione dei traffici illeciti dei rifiuti con le attività delittuose concernenti le dette fonti alternative. Legame agevolato dal denominatore comune rappresentato dalla presenza, sullo sfondo, del crimine organizzato. ... si susseguono ad un ritmo ormai sin troppo incalzante, dal Sud al Nord, le indagini ... su uno dei principali strumenti della Green Economy, e cioè il ricorso alle fonti alternative di produzione della energia, siano esse eoliche, o fotovoltaiche, o da biomas-

¹³ Il periodo preso in considerazione va dal 01.07.2010 al 30.06.2011 e si caratterizza per la svolta, nell'ambito della attività di contrasto dei crimini rientranti nella categoria della c.d. "ecomafia", rappresentata dalla Legge 136/2010 ("Piano contro le mafie"), che ha inserito il reato di cui all'art. 260 T.U. Ambiente nell'elenco di quelli per i quali la competenza ad indagare spetta alla Direzione Distrettuale Antimafia.

se, ecc. ... indagini in corso di svolgimento fanno intendere agevolmente come si siano stretti accordi tra gruppi imprenditoriali del Nord-Italia e casati mafiosi calabresi, allo scopo di consentire ai primi di inserirsi nelle costruende centrali per la produzione di energie alternative avvalendosi della forza dei secondi, e così entrambi spartirsi i cospicui fondi (centinaia di milioni di euro) stanziati proprio per la green economy. E lo Stato amministrazione, ancora una volta, nelle vesti di erogatore di denari, propri o della comunità internazionale, destinati sulla carta ad un nobile scopo ma, di fatto, trasformati in linfa che alimenta le già pingui casse delle cosche, nonché quelle della pleora dei pubblici ufficiali corrotti che costituiscono gli ingranaggi di un perverso sistema. E, così, gli input ... si snaturano per effetto di patti criminali che, come sempre, penalizzano la impresa virtuosa e premiano quella mafiosa. ... dando, per converso, ulteriore respiro alla seconda che, svincolata dai normali meccanismi economico-finanziari, ha campo libero ... per impadronirsi delle leve della clean economy, col paradossale effetto che gli strumenti per pulire vengono utilizzati da chi “sporca”. ...» [317, 318].

Così si è andata affermando una nuova frontiera del crimine organizzato in cui ai già diffusi traffici di rifiuti si affiancano quelli delle fonti alternative [P. Peluso, 2016]. I brokers del ciclo illegale dei rifiuti diventano, in tal modo, anche “consulenti” delle fonti rinnovabili, soggetti locali che, pur non avendo una specifica competenza, curano la pratica, per cederla poi alle imprese dei clan.

Oltre ad acquistare concessioni già ottenute da altri, le mafie sono interessate all’acquisizione delle autorizzazioni, degli appalti e dei servizi pubblici, mediante la realizzazione di impianti eolici, al movimento terra, scavi, fornitura di materiale per il cantiere delle imprese collegate all’organizzazione, alla compravendita di terreni, nonché allo spostamento o collocazione delle turbine su terreni di proprietà di soggetti affiliati o comunque vicini al gruppo criminale.

I numerosi rischi speculativi e criminali minano lo sviluppo delle energie rinnovabili (FER), le quali, soprattutto l'eolico ed il fotovoltaico, rappresentano un'opportunità economica, sociale ed ambientale, le cui vulnerabilità sistemiche hanno concesso solo nel 2011 la sottrazione di 900.000.000 di investimenti destinati alle energie rinnovabili [Progetto Green Clean Market, 2013].

Dal punto di vista criminologico, il settore delle energie rinnovabili rappresenta un peculiare punto di incontro tra affari considerati "tradizionali" e nuovi reati di natura ambientale. Ancora una volta la scelta della commissione dell'illecito sembra derivare da un'analisi costi-benefici: il reato diventa un'opportunità, quando minore è il rischio di essere identificati e condannati e, soprattutto, quando la pena non è severa.

Il modus operandi delle mafie nell'eolico e nel fotovoltaico, oltre alle pratiche criminali usuali, corruzione e frode, prevede: speculazioni in fase di acquisto dei terreni agricoli destinati ad ospitare gli impianti (generalmente quando i terreni sono acquistati da soggetti esterni al circuito criminale ricorrono alle estorsioni e intimidazioni); alleanze con funzionari bancari, al fine di garantirsi i finanziamenti necessari; utilizzo della corruzione allo scopo di beneficiare del legame tra enti pubblici e privati, favorendo l'interesse dei singoli coinvolti; violazione delle leggi relative alla protezione dei territori tutelati.

La criminalità organizzata ha, dunque, prontamente mostrato interesse per le energie rinnovabili. Mafia, Camorra e 'Ndrangheta hanno visto nello sfruttamento delle risorse pubbliche una nuova modalità di profitto ed anche un modo per incrementare le loro attività tradizionali. Il fotovoltaico, infatti, ad esempio permette di avere un maggior controllo nell'acquisizione dei terreni agricoli adibiti alla detenzione degli impianti, mentre l'eolico fornisce più possibilità di "vigi-

lanza” anche sulle forniture di cemento per la realizzazione delle infrastrutture e su eventuali attività edilizie.

La criminalità organizzata può, inoltre, accrescere il suo controllo territoriale, proponendo di bonificare mediante risorse pubbliche, proprio quei terreni che per anni sono stati la tana dei rifiuti dalla stessa smaltiti.

Uno studio pubblicato sulla rivista accademica *Crime, Law and Social Change* nel marzo del 2013, dimostra che nei territori con un’elevata presenza di criminalità organizzata aumenta la probabilità di infiltrazione mafiose nell’eolico.

Dalle analisi condotte è emerso che l’Italia detiene un potenziale di energia eolica molto scarso rispetto alle altre regioni dell’UE e che tra le regioni italiane la Puglia ha il potenziale più alto, seguita dalle altre regioni meridionali, mentre le regioni settentrionali sono caratterizzate da un basso potenziale di energia eolica. Nonostante il basso potenziale rispetto alle regioni UE, l’Italia ha conosciuto, secondo quanto riportato su EWEA, nel 2011 e ANEV, nel 2012, un forte aumento degli impianti, tanto che alla fine del 2011, l’Italia aveva raggiunto il terzo posto tra i paesi dell’Unione Europea in termini di impianti eolici installati [EWEA, 2011; ANEV, 2012]. Dunque, la maggior parte degli impianti sono collocati al sud. Al primo posto si trova la Sicilia¹⁴, seguita dalla Puglia, poi dalla Campania, Sardegna e Calabria.

¹⁴ Anche il boss Matteo Messina Denaro, come è emerso dalle intercettazioni e dai sequestri realizzati in questi anni, ha investito nell’eolico, attraverso prestanomi (in primis l’imprenditore alcamese Vito Nicastrì,) con notevoli ricavi. Lo stesso Totò Riina, intercettato in carcere, aveva affermato «Questo signor Messina si è fissato con i pali della luce. Sempre queste minchie di pali».

I risultati confermano l'ipotesi che livelli più alti di potenziale eolico siano una spinta per l'installazione degli impianti e che un'elevata presenza di gruppi criminali possa aver favorito l'aumento degli investimenti in tale settore. Proprio al fine di verificare la fondatezza di tali dati è stata calcolata la correlazione parziale tra gli impianti eolici installati, la presenza di criminalità organizzata e il potenziale di produzione di energia elettrica dagli impianti eolici. Dai risultati riportati si evidenzia una significatività che aumenta, confermando la correlazione positiva tra gli impianti installati nelle regioni italiane e la presenza di criminalità.

La stessa Commissione "Azioni dell'UE volte a migliorare la conformità e la governance ambientali", nella comunicazione del luglio 2021 al Parlamento e al Consiglio europeo, ha ribadito che la criminalità ambientale mette in pericolo l'ambiente e la salute umana, compromettendo il successo del *Green Deal* europeo, che mira a ridurre l'inquinamento, a gestire i rifiuti e a salvaguardare la biodiversità.

Per l'Interpol e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente «la criminalità ambientale rappresenta la quarta attività criminale al mondo, dopo il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e la contraffazione e registra un tasso di crescita annuo compreso tra il 5 % e il 7 %¹⁵. ...Gli effetti del degrado ambientale, inclusi i danni alla salute, si ripercuotono sugli individui e sull'intera società, influiscono negativamente sull'economia circolare, minano la concorrenza leale e riducono le entrate pubbliche, colpendo sia le generazioni future sia quelle attuali. Nonostante il danno causato, il

¹⁵UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment: "The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat To Natural Resources Peace, Development And Security", giugno 2016 [nota della Commissione].

rischio che i trasgressori siano individuati è basso e ancor più basso è il rischio che siano perseguiti penalmente e sanzionati, mentre essi traggono vantaggi finanziari dall'elusione delle salvaguardie ambientali. Tale situazione contribuisce a spiegare il coinvolgimento della criminalità organizzata» [2016, 1].

Questo quadro e i notevoli interessi in gioco, nonché la particolare attenzione delle mafie a questo business evidenziano il fallimento delle misure sinora adottate e la necessità di interventi normativi più dettagliati e un maggiore controllo, in linea con una serie di raccomandazioni, elaborate dal Consiglio europeo nel 2019 riguardanti, tra l'altro, «l'adozione di strategie nazionali, la cooperazione e il coordinamento tra le agenzie, la formazione e le statistiche¹⁶» [Ivi, 2].

Le energie rinnovabili sono una risorsa per il futuro ambientale ed economico. Tuttavia per contrastare la criminalità ambientale è necessario che tutti i Paesi europei intervengano normativamente, dando priorità a tale problematica, in modo da affrontarla non solo a livello nazionale, ma anche transfrontaliero. Il che significa che per l'Italia è necessario istituire un piano regolamentare nazionale, che possa ridurre le occasioni di infiltrazione della criminalità, anche in vista dei miliardi di euro del PNRR che verranno investiti in questo settore.

Attualmente, infatti, gli ampi poteri decisionali dei funzionari pubblici locali e l'elevato potenziale di produzione di energia eolica nelle regioni meridionali, ad elevata presenza di criminalità, continuano a fornire le condizioni ideali per l'inserimento di una crimina-

¹⁶ Relazione finale dell'ottavo ciclo di valutazioni reciproche in merito alla criminalità ambientale, doc. n. 14065/19, <https://data.consilium.europa.eu/doc/doc-cument/ST-14065-2019-INIT/it/pdf>, [nota della Commissione].

lità che si muove su più piani e che, mentre lo Stato ricerca soluzioni per fermare il suo assalto al mercato della green economy, già guarda a nuovi affari, come ad esempio al traffico di prodotti petroliferi [I relazione DIA, 2022].

Riferimenti bibliografici

- ANEV (2012), *Installed windpower capacity database in Italy*, www.anev.org.
- Arlacchi P., (2010), *La mafia imprenditrice: dalla Calabria al centro dell'inferno*, il Saggiatore, Milano.
- Beirne P., South N. (eds.) (2007), *Issues in Green Criminology. Confronting Harms against Environments, Humanity and Other Animals*, Willan Publishing, Devon.
- Beck U. (1992), *Risk Society: Towards a New Modernity*, Sage Pubns Ltd, London.
- Block A.A. (1980), *East Side West Side: organizing crime in New York 1930-1950*, University College Cardiff Press, Cardiff.
- Bonaiuti M. (2001), *La teoria bioeconomica*, Carocci, Roma.
- Campiglio E. (2013), *Green Economy: sai cos'è?*, Pearson, Milano.
- Catanzaro R. (1988), *Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia*, Rizzoli, Milano.
- CNEL (2012), *IV Commissione. Osservatorio socioeconomico sulla criminalità*, www.cnel.it.
- Commissione “Azioni dell'UE volte a migliorare la conformità e la governance ambientali”, *Comunicazione della commissione al parlamento europeo e al consiglio: Rafforzare la lotta alla criminalità ambientale, della commissione al parlamento europeo e al consiglio: Rafforzare la lotta alla criminalità ambientale*, Bruxelles, COM(2021) 814 final, 15.12.201
- De Felice D., Giuffrida G., Giura G., Zarba C. (2010), La descrizione dei reati di criminalità organizzata e di tipo mafioso nel testo delle sentenze, «Quaderni di Sociologia», 54.
- Direzione investigativa antimafia (2021), *Relazione Semestrale del Ministro dell'interno al Parlamento*, www.direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/
- Direzione investigativa antimafia (2022), *Relazione Semestrale del Ministro dell'interno al Parlamento*, www.direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/
- Direzione Nazionale Antimafia (2009), *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso*, www.camera.it.

Direzione Nazionale Antimafia (2011), *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso*, www.camera.it.

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (2019), *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso*, www.camera.it.

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (2021), *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso*, www.camera.it.

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (2022), *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso*, www.camera.it.

EIA (2008), *Environmental Crime, A treat to our future*, www.eia-international.org.

ESPON (2010), *ReRisk regions at risk of energy poverty*, www.espon.eu.

EWEA (2009), *About wind energy: the facts*, 26/10/2022, www.wind-energy-the-facts.org.

EWEA (2010), *Wind in power.2011: European Statistics*, www.ewea.org.

Frank N., Lynch M. J. (1992), *Corporate Crime, Corporate Violence*, Harrow and Heston, NY.

Georgescu-Roegen N. (1982), *Energia e miti economici*, Boringhieri, Torino.

Germani A.R., Pergolizzi A., Reganati F. (2017), *Le determinanti del traffico organizzato di rifiuti in Italia: un'analisi empirica a livello regionale*, «Rivista Economica del Mezzogiorno», 1-2.

Hall M. (2015), *Exploring Green Crime: Introducing the Legal, Social and Criminological Contexts of Environmental Harm*, Bloomsbury Publishing, New York.

Ingrascì O., Massari M. (2022), “Mafia e fonti biografiche. Lo sguardo interno all'universo mafioso”, in Ingrascì O., Massari M. (a cura di), *Come si studiano le mafie? La ricerca qualitativa, le fonti, i percorsi*, Donzelli, Roma.

Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (2018), *Rapporto Rifiuti Speciali. Edizione 2018*”, www.isprambiente.gov.it.

Legambiente, (2014). *Ecomafia 2014: Le storie e i numeri della criminalità ambientale*. Milano: Edizione ambiente.

Legambiente (2021). *Ecomafia 2021: le storie e i numeri della criminalità ambientale*. Milano: Edizione ambiente.

Legambiente (2022). *Ecomafia 2021: le storie e i numeri della criminalità ambientale*. Milano: Edizione ambiente.

-
- Lupo S. (2004, 3° ed.), *Storia Della Mafia: Dalle Origini Ai Giorni Nostri*, Donzelli, Roma.
- Lupo S. (2010), *Potere criminale. Intervista sulla storia della mafia*, Laterza, Roma-Bari.
- Lynch M. J. (1990), *The Greening of Criminology: A Perspective for the 1990s*, «The Critical Criminologist», 2,3
- Marconi P. (2007), FORUM: *L'impresa criminale chiamata 'camorra'*, in «Gnosis Rivista Italiana di intelligence», 1.
- Palermo G. (2012), *Maffie. Dinamiche ruoli e identità delle organizzazioni criminali mafiose*, EdizioniLabrys, Benevento.
- Palermo G. (2013), “La criminalità organizzata di stampo mafioso. Mafie, uomini e imprese”, in Balloni A., Bisi R., Sette R. (a cura di), *Principi di criminologia applicata. Criminalità, controllo, sicurezza*, Clueb, Bologna.
- Paoli L. (2001), “Criminal fraternities or criminal enterprises?”, in Williams P., Vlassis D. (eds) *Combatting transnational crime: Concepts, activities and responses*, Frank Cass, Londra.
- Pascali M. (2016), “Presenza e riconoscimento delle camorre sul territorio nazionale”, in Rossomando L. (a cura di), *Lo stato della città. Napoli e la sua area metropolitana*, Monitor Edizioni, Napoli.
- Pellegrini S. (2018), *L'impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'analisi sociologico-giuridica*, Ediesse, Roma, 2018.
- Peluso P. (2021), *La nebulosa circolazione e gestione dei rifiuti: prospettive di analisi e di contrasto*, Rivista Italiana di Conflittologia, 42.
- Peluso P. (2016), *Organized Crime and Illegal Waste Disposal in Campania*, in Spapens T., White R., Huisman W (eds), *Environmental Crime in Transnational Context. Global Issues in Green Enforcement and Criminology*, Routledge, London.
- Peluso P. (2015), *Dalla terra dei fuochi alle terre avvelenate: lo smaltimento illecito dei rifiuti in Italia*, «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza», IX, 26, 2.
- Pergolizzi A. (2018), *Emergenza green corruption. Come la corruzione divora l'ambiente*, Andrea Pacilli Editore, Manfredonia.
- Pergolizzi A. (2018), *L'economia avvelenata del crimine ambientale*, «Moneta e Credito», LXXI, 284, 4.
- Pergolizzi A. (2012), *Toxicitaly. Ecomafie e capitalismo: gli affari sporchi all'ombra del progresso*, Castelvevchi, Roma.
- Prina F. (2019), *Devianza e criminalità. Concetti, metodi di ricerca, cause politiche*, Carocci, Roma.
- Rey G. e Becchi A. (1994), *L'economia criminale*, Laterza, Roma-Bari.
- Ruggiero V. (1996), *Economie sporche. L'impresa criminale in Europa*, Bollati Boringhieri, Torino.

Sciascia L. (1961), *La mafia* (1957), in Sciascia L., *Pirandello e la Sicilia*, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta.

South N. (2006), "A Green Field for Criminology? A Proposal for a Perspective", in South N., Beirne P. (eds.), *Green Criminology*, Ashgate, Aldershot.

Stretesky P. B., Long M. A., Lynch M. J. (2013), *The Treadmill of Crime: Political Economy and Green Criminology*, Routledge, UK.

Stretesky, Paul B., Michael A. Long, Michael J. Lynch. (2013) *Does environmental enforcement slow the treadmill of production? The relationship between large monetary penalties, ecological disorganization and toxic releases within offending corporations*, «Journal of Crime and Justice», 36, 2.

Transparency International Italia, Progetto Green Clean Market, *Corruzione e frode nella Green Economy*, 2013, www.trasparenza.it.

Williams C. (2006), "An Environmental Victimology", in South N., Beirne P. (eds.) *Green Criminology*, Ashgate, Aldershot.

Il “Sistema mondo” tra riduzionismo socio-culturale e complessità epistemologica

di Michele Lanna

Abstract

L'articolo approfondisce il paradigma storico e politico-sociologico d'ispirazione marxista del “Sistema mondo”, affermatosi a partire dagli anni Ottanta, che costituisce uno sviluppo della “Teoria della dipendenza”, che si proponeva di studiare fenomeni come l'economia globale, la nascita e la polarizzazione geografica del capitalismo e il predominio occidentale nel mondo. L'autore evidenzia come le raffinate intuizioni, elaborate dalla “teoria della dipendenza” e da quella “sistema mondo”, abbiano preparato il campo alla riflessione economica, sociologica e politologica degli ultimi trent'anni che, soprattutto in Europa ed in Nord America, ha riguardato la “globalizzazione”. Ne consegue l'esigenza d'interpretare adeguatamente una realtà che si è intimamente trasformata, divenendo sempre più complessa e che vede una radicale alterazione della dimensione spaziale e temporale in cui i fenomeni sociali si dispiegano. L'uomo sembra, però, aver perso le chiavi di lettura degli eventi e le *password* per decodificare l'esistenza, vittima di un'estrema complessità epistemologica.

The paper explores the Marxist-inspired historical and political-sociological paradigm of the "World System", established since the 1980s, which constitutes a development of the "Theory of dependency", which aimed to study phenomena such as the global economy, the birth and geographical polarization of capitalism and Western dominance in the world. The author highlights how the refined intuitions, elaborated by the "dependency theory" and by the "world system theory", have prepared the field for the economic, sociological and political science reflection of the last thirty years which, especially in Europe and North America, concerned “globalization”. Hence the need to adequately interpret a reality that has been intimately transformed, becoming increasingly complex and which sees a radical alteration of the spatial and temporal dimension in which social phenomena unfold. However, man seems to have lost the keys to understanding events and the passwords to decode existence, a victim of extreme epistemological complexity.

Parole chiave: complessità, episteme, sistema, mondo, dipendenza.

Keywords: complexity, episteme, system, world, addiction.

1. Il Sistema mondo e la dipendenza globale

La *Teoría de la Dependencia* costituisce la risposta teorica, elaborata tra gli anni Cinquanta e Settanta, alla situazione di ristagnamento sociale ed economico latino-americano nel XX secolo.

Secondo tale modello, che utilizza il binomio sistemico e funzionalista “centro-periferia”, l’economia mondiale è portatrice di un “disegno diseguale” e pregiudizievole per i paesi non-sviluppati, a cui viene assegnato un ruolo marginale nel processo produttivo, quali fornitori di materie prime, mentre nei paesi centrali si svolge la produzione industriale e si prendono le decisioni importanti.

Tale paradigma storico e politico-sociologico ispirerà i teorici del Sistema mondo che, a partire dagli anni Ottanta e Novanta, analizzeranno l’economia globale, la nascita e la polarizzazione geografica del capitalismo e il predominio occidentale nel mondo¹.

Il capitalismo, secondo tale prospettiva, è un modello che va analizzato a livello globale, perché si configura come un sistema di parti interconnesse, in cui un “centro”, le nazioni o aree più sviluppate, domina sulle “periferie”, le nazioni o aree meno sviluppate, sfruttandone le risorse umane e materiali e imponendo “scambi ineguali” [A. G. Frank, 1993, 320]².

¹ I diversi stati del Sistema mondo possono essere distinti in Centrali, Periferici e Semi-periferici. I Paesi del Terzo Mondo rappresentano la Periferia, che fornisce al Centro materie prime e, in caso di delocalizzazione, forza lavoro a basso costo e prodotti finiti.

² Tali risorse vengono trasferite verso il Centro e, da qui, immesse nel mercato: è in questo passaggio che si realizza lo “scambio ineguale” per cui il Centro acquista dalla Periferia, a prezzi bassissimi, i materiali per la produzione di manufatturati che verranno, poi, rivenduti agli stessi paesi periferici a prezzi superiori.

È, così, è proprio questa sorta di *plusvalenza* che determina il sottosviluppo e la *dependencia* della Periferia dal Centro.

Wallerstein attinse a diversi filoni di pensiero: quello marxista³, laddove enfatizzò l'importanza dei fattori economici ed il loro predominio su quelli ideologici e le suggestioni provenienti dal pensiero di Fernand Braudel, circa le implicazioni politiche dell'estensione della rete di scambio economico nell'antichità [F. Braudel, 2021].

Il mondo contemporaneo è, così, caratterizzato dal fatto di avere un centro dominante ed enormi aree periferiche che possiedono un ridottissimo potere contrattuale in ambito politico, economico e sociale⁴.

Le raffinate intuizioni elaborate sia dalla teoria della *Dependencia* che da quella del Sistema mondo hanno aperto il campo a quella che sarà la riflessione economica, sociologica e politologica degli ultimi trent'anni che, in Europa ed in nord America, avrà ad oggetto la globalizzazione.

Tale paradigma, però, non è mai stato definito univocamente, prestandosi a molteplici interpretazioni ed accezioni, talvolta anche equivoche e contrastanti.

³ Il sociologo americano elaborò la teoria del moderno Sistema-mondo sui alcuni specifici presupposti: a) l'idea di una scala di piani di ricerca, che va dal Sistema mondo all'Economia domestica; b) l'idea di un'incorporazione dei territori esterni all'Economia-mondo capitalistica; c) il concetto di Semi-periferia, che indica una relazione tra le Economie-mondo e le periferie.

⁴ Wallerstein ipotizza l'esistenza di due tipi di Sistema-mondo: gli Imperi-mondo, centralizzati e basati sulla redistribuzione delle risorse che dalla periferia giungono al centro e le Economie-mondo; evidenziando come storicamente sono esistiti molteplici Imperi-mondo, mentre l'unica Economia-mondo è costituita dal nostro attuale Sistema-mondo.

Una narrazione mediatica, largamente diffusa, tende a presentare la globalizzazione come un processo lineare, irreversibile e prossimo a realizzare una completa integrazione culturale, politica ed economica della società globale.

Questa retorica, fatta di *slogan* come società globale e villaggio globale, tende però ad occultare o a sottovalutare che la crescente pressione omologante non implica, necessariamente, ordine e integrazione, ma può generare fenomeni di resistenza e disordine.⁵

E, così, in merito al rapporto tra globalizzazione e frammentazione, molti autori rilevano come il processo di globalizzazione divida e frammenti tanto quanto unisca [R. Robertson, 1999]⁶.

2. La globalizzazione: processo storico o *doxa* neoliberale?

Un denso ed articolato dibattito sulle caratteristiche della globalizzazione ha visto la posizione di coloro che la ritengono un “fatto”, ossia un processo storico e chi, invece, la considera una mera “doxa”, un’ideologia capace di produrre effetti reali [L. Re, 2005].

⁵ In taluni casi sembra, infatti, stimolare fenomeni di rigetto, di secessione ed isolamento da parte di stati, gruppi etnici e religiosi, che vedono minacciata la propria identità e rivendicano l’autonomia del proprio spazio “locale”.

⁶ Ian Clark concepisce, infatti, la globalizzazione come un fenomeno in tensione costante con quello della frammentazione, o localizzazione, che le si oppone, sia in termini di tendenza alla disgregazione, all’autarchia e all’isolamento, sia in termini di separatismo etnico-nazionalistico che d’integrazione regionale. In quest’ottica, quindi, secondo Robertson, si può parlare di *glocal*, recuperando la dimensione sociale e culturale della globalizzazione.

La prima di tali posizioni può essere ricondotta a teorici come Anthony Giddens, Ulrich Beck e Zygmunt Bauman, mentre la seconda a Pierre Bourdieu e agli intellettuali legati al *Le Monde Diplomatique*.

Gli autori secondo cui la globalizzazione è da considerarsi un “fatto” ritengono, evidentemente, sterile la discussione circa la sua auspicabilità, trattandosi di un processo storico ormai compiutosi, preoccupandosi, così, di come governarne gli effetti.

Secondo questa prospettiva, Anthony Giddens ritiene che la globalizzazione designi: «l'intensificazione di relazioni sociali mondiali, che collegano tra loro località distanti, facendo sì che gli eventi locali vengano modellati dagli eventi che si verificano a migliaia di chilometri di distanza e viceversa» [A. Giddens, 1994, 45].

Nonostante le numerose critiche mosse a tale definizione, riteniamo abbia il pregio di descrivere il processo di globalizzazione senza attribuire un ruolo predominante ad una sola dimensione ⁷.

Altri autori si soffermano, invece, sull'effetto di *transnazionalizzazione* che essa produce, laddove rompe la cornice degli Stati nazionali [U. Beck, 1980] e sottolineano come tale fenomeno, per quanto importante, non determini, né la fine della politica, né tantomeno, della *Storia* [F. Fukuyama, 1980], ma solo l'inizio di una nuova geografia [R. C. O'Brien, 2016].

Il principale effetto della globalizzazione consisterebbe, infatti, nella rottura del legame, tipico della prima modernità, fra le forze essenziali che creano dipendenze, che si muovono a livello globale e

⁷ Tale processo secondo Giddens presuppone la rivoluzione informatica e tecnologica, ma non esclude il contemporaneo verificarsi di dinamiche altrettanto rilevanti in altri settori dell'agire istituzionale come l'economia, la politica internazionale e la cultura.

gli strumenti di azione, che sono ancorati ad una dimensione locale [Z. Bauman, 2001].

Le istituzioni politiche create nella prima modernità vivono, pertanto, una profonda crisi in quanto sono in stretto rapporto ad un territorio determinato, sul quale esercitano sovranità statale e sono, pertanto, *glebae adscriptae*; mentre le principali forze economiche, tecnologiche e culturali che tali istituzioni vorrebbero governare, si muovono nel *cyberspazio*, svincolate da ogni relazione necessaria con il territorio [*Ibidem*].

Gli Stati nazionali, pertanto, non sono più in grado di affrontare né i problemi globali, quali la pace, lo sviluppo economico, l'equilibrio ecologico; né quelli interni segnalati dalle istanze delle comunità territoriali e dai cittadini.

Altri autori, come evidenziato, muovono alla nozione di globalizzazione una critica più radicale, sottolineando che legittima una lettura falsata dei fenomeni, determinando il prodursi degli effetti che sostiene di descrivere, considerandola una vera e propria “profezia che si auto-avvera”⁸.

La *doxa* neoliberale avrebbe, così, forgiato il mito della globalizzazione, estendendo l'unificazione dei mercati finanziari a tutti gli altri settori della vita sociale ed impedendo la formazione di un di-

⁸ Secondo il sociologo francese la parola globalizzazione è uno pseudoconcetto allo stesso tempo descrittivo e prescrittivo: «da una parte esso indica, infatti, l'unificazione del campo economico mondiale, pretendendo di descrivere un fenomeno, dall'altra esso gioca un ruolo performativo, designando una politica economica mirante a unificare il campo economico, attraverso una serie di misure giuridiche e politiche volte ad abbattere tutti i limiti che tale unificazione si trova di fronte, tutti gli ostacoli a questa estensione, che per lo più sono legati alla esistenza dello Stato nazione» [P. Bourdieu, 2001, 95].

scorso alternativo, in particolare politico, in grado d'integrare i sistemi nazionali su scala regionale [P. Bourdieu, 2001, 164]⁹.

La drammatica ricaduta sociale di tale *doxa* è rappresentata, pertanto, dalla sostanziale demolizione del modello socialdemocratico europeo, che l'intellettuale critico, secondo il sociologo francese, ha il compito di mettere in discussione.

3. Processi di globalizzazione: una lettura epistemica

Entrambe le prospettive che abbiamo illustrato, sebbene muovano da posizioni assai diverse circa la genesi della globalizzazione, concordano nel considerarla un processo che ha modificato profondamente le società occidentali.

Ne consegue, pertanto, l'esigenza d'interpretare adeguatamente una realtà che si è intimamente trasformata, divenendo sempre più complessa e che vede una radicale alterazione della dimensione spaziale e temporale in cui i fenomeni sociali si dispiegano.

Tale cambiamento si è prodotto in tempi ridottissimi, a seguito della stordente rivoluzione tecnologica ed informatica, che ha trasformato non solo la realtà sociale, economica e politica, ma modifi-

⁹ La nozione di globalizzazione, inoltre, per assolvere il suo compito performativo, s'inserirebbe in una retorica che viola tutte le regole del discorso sociologico e si fonda, secondo Bourdieu, su veri e propri mostri logici, quale ad esempio la frase spesso ripetuta: «l'economia si globalizza, dobbiamo globalizzare la nostra economia, o anche eufemismi tecnocratici, come quello che sostituisce alla parola licenziare la locuzione ristrutturare l'impresa, per citare solo alcune delle strategie retoriche. Attraverso questa retorica la globalizzazione è secondo Bourdieu divenuta una *doxa*, un insieme di opinioni comuni, di credenze stabilite, di pregiudizi che non hanno bisogno di essere discussi» [Ivi, 89-90].

cato nel profondo i paradigmi attraverso i quali decodifichiamo il mondo, conferendo significato alla realtà circostante.

Tutto ciò, fa sì che non possiamo più leggere il mondo con le lenti usurate ereditate dai vecchi modelli antropologici e culturali, elaborati in funzione della società industriale, capaci di produrre spiegazioni ridotte a mere tautologie.

Il termine complessità, negli ultimi anni, ha conosciuto una grande diffusione, anche in campi molto diversi come l'economia, la sociologia e la filosofia.

Gli ultimi decenni del secolo scorso sono stati, così, testimoni di un'epocale rivoluzione nel pensiero, non solo scientifico, rispetto alla quale si è parlato di caos, non linearità, olismo, frattali, catastrofi, etc.

Il concetto che meglio racchiude ed esprime il carattere di questo nuovo paradigma è, così, quello di "complessità", che può essere sintetizzato in due assunti fondamentali: a) gli effetti non sono proporzionali alle cause; b) il tutto è qualcosa in più rispetto alla somma delle parti [E. Morin, 1993].

Non che questi principi non fossero presenti nella scienze anche in precedenza, ma venivano considerati delle contingenze che, con opportune approssimazioni, potevano essere eliminate senza pregiudicare la comprensione dei fenomeni studiati¹⁰.

Il nuovo paradigma della complessità, pertanto, ha avuto importanti ricadute, anche al di fuori delle scienze naturali, influenzando

¹⁰ Le difficoltà di approcciare il paradigma della complessità risiedono, anche nel fatto che, da Galileo in poi, ridurre e separare è stato un procedimento che ha permesso di raggiungere grandissimi risultati in diversi ambiti.

profondamente il pensiero moderno e fornendo nuovi strumenti di analisi concettuale per interpretare la realtà¹¹.

E, così, dal punto di vista epistemologico si è dovuto prendere atto del dato, fenomenologicamente evidente, che l'universo dell'uomo non è un universo “a risposta lineare”, come dimostrano le profonde analogie strutturali tra un sistema complesso naturale, quale una cellula, e l'insieme dei rapporti in una qualsiasi comunità umana¹².

È, inoltre, di fondamentale importanza, per il discorso che ci occupa, sottolineare come la “diversità” costituisca la radice genetica della complessità e, pertanto, allorquando nei sistemi, inclusi quelli sociali, si verifica una riduzione della “diversità”, ciò compromette, spesso irrimediabilmente, l'evoluzione del sistema stesso.

Tale osservazione trasferita al campo socio-economico, implica che la tendenza all'omologazione, in campo sociale, economico e culturale corrisponde ad una riduzione di “diversità”.

Ebbene, i sistemi sociali, culturali ed economici, oggi prevalenti, nel mondo globalizzato, si fondano proprio sull'omologazione e la riduzione di “complessità/diversità”, in cui pochi stili di vita, di consumo, così, come pure, un unico modello sociale, economico e, per molti versi, anche culturale, hanno soppiantato la gran parte degli altri.

¹¹ È possibile indicare almeno due fronti di rilevanza antropologica della complessità: a) una interna, la cui prospettiva è l'uomo come entità essenzialmente complessa; b) l'altra esterna, che guarda alla complessità del mondo dell'uomo, fatta di relazioni sociali, economiche e culturali.

¹² In entrambi i casi, infatti, abbiamo una rete di relazioni tra singoli agenti, in cui la presenza di ognuno di essi influenza un certo numero di relazioni, o perché ne prende attivamente parte, o perché ne rappresenta una delle condizioni di possibilità.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad un mondo, rispetto al passato, strutturalmente dotato di minore varietà e, così, meno complesso che “dovrebbe” essere più facilmente leggibile.

Il paradosso, invece, è che mentre si prende atto del fatto che i processi di globalizzazione hanno indotto un’evidente “riduzione” della complessità, allo stesso tempo, questa stessa realtà viene definita difficile da decodificare e, ritenuta, sempre più “complessa”.

Dobbiamo allora chiederci come si spiega questa incongruenza, questa incoerenza logica, questa dissonanza cognitiva.

Qualche anno fa Edgar Morin [1993] indicava “otto strade che conducono alla sfida della complessità”¹³ che hanno contribuito a

¹³ Secondo il filosofo e sociologo francese, gli scienziati, soprattutto quelli delle scienze *hard*, sono stati costretti a prendere atto che la realtà è plurima, difficile, incerta, complicata, contraddittoria, quando nel loro universo concettuale ed empirico hanno fatto irruzione le idee di: 1) «disordine e caso», per cui non tutto può essere sistemato entro le caselle della sistematicità e della prevedibilità; 2) «singolarità, località, temporalità», per cui il singolo fenomeno, che avviene qui e ora, non è sempre e tutto spiegabile in base alle leggi formulate induttivamente; 3) «complicazione», per cui ogni fenomeno è reso talmente aggrovigliato da interazioni e retroazioni, da non essere analizzabile dal vivo e comprensibile in toto; 4) «complementarità», per cui ordine, disordine, organizzazione non sono concetti tra loro contraddittori, ma complementari; 5) «paradossalità dell'organizzazione», per cui ogni sistema organizzato è, allo stesso tempo, dotato di un centro, di più centri e di nessun centro ed è ologrammatico, per cui ogni elemento contiene le qualità e le informazioni del tutto; 6) «ricorsività», per cui la parte è generata dal tutto e il tutto dalla parte e l'effetto è anche causa; 7) «crisi della verità come insieme di concetti chiari e distinti», quindi crisi della possibilità di stabilire demarcazioni chiare tra scienza e non scienza, fra soggetto e oggetto, fra individuo e ambiente, fra autonomia e dipendenza; 8) «inesistenza di un punto archimedeo, al di sopra e

colmare il divario tra le scienze *hard*, come la fisica e la chimica e quelle *soft*, come l'economia e la sociologia.

Una maggiore vicinanza tra le scienze “leggere” e quelle “pesanti”, però, non si è verificata perché le scienze dell'uomo hanno conquistato i codici dell'ordine e della prevedibilità quanto, piuttosto, perché quelle *hard* hanno, finalmente, raggiunto la consapevolezza del disordine e della complessità che avevano sempre considerato un “errore” da correggere.

Tutto ciò era già scontato nelle scienze dell'uomo e della società, sebbene esse lo abbiano vissuto come limite ed ostacolo alla loro “scientificità”.

Dal punto di vista classificatorio, possiamo distinguere due tipi di complessità: a) una prima che potremmo definire “ontologica”, quando prevale la sproporzione tra le difficoltà della vita pratica e l'esiguità degli strumenti a disposizione per affrontarle; b) un secondo tipo di complessità, che potremmo definire “epistemologica”, si verifica allorquando prevale la sproporzione tra la molteplicità di strumenti per affrontare le difficoltà e l'esiguità dei paradigmi teorici per comprenderle ed interpretarle.

È evidente come, fino alla rivoluzione industriale abbia prevalso il senso della complessità ontologica di fronte alla sostanziale impotenza per le calamità naturali ed alle malattie.

In poco più di un secolo, però, l'uomo è riuscito a padroneggiare gran parte dei fenomeni naturali e delle avversità della vita.

Le grandi sfide della modernità, dalle scoperte della medicina, dalla genetica, alle telecomunicazioni e all'informatica, hanno stra-

al di fuori della realtà studiata», per cui lo scienziato può osservarla senza contaminarsi e contaminarla, restando egli al centro dell'universo e sulla cima della ragione.

volto le nostre esistenze, alterato la dimensione spazio-temporale, prolungato la durata della nostra vita, ma l'uomo sembra, però, aver perso le chiavi di lettura degli eventi e le *password* per decodificare l'esistenza, vittima di un'estrema complessità epistemologica.

Tale *empasse* ha determinato una condizione di grande difficoltà per gli scienziati delle scienze *soft*, come i sociologi e gli economisti, che vivono con disagio e frustrazione l'impotenza di descrivere, spiegare e predire.

E, così, la drammatica sensazione non è tanto quella di vivere in un mondo complesso, quanto, invece, quella di aver perso la capacità di comprenderlo, ingranaggi inconsapevoli di un meccanismo impazzito, passeggeri inermi a bordo di un veicolo senza un conducente.

Bibliografia

- Bauman Z. (2001), *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Laterza, Bari.
- Beck U. (1980), *Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, Carocci, Roma.
- Bordieu P. (2001), *Contre-feux 2: Pour un mouvement social eucial européen*, «Globalism & Theory», Vol. 9, 1/2.
- Braudel F. (2021), *La dinamica del capitalismo*, Il Mulino, Bologna.
- Frank A. G. (1993), *The world system: five hundred years or five thousand?*, Routledge, London-New York.
- Fukuyama F. (1980), *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano.
- Giddens A. (1994), *Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio, sicurezza e pericolo*, Il Mulino, Bologna.
- Lanna M. (2011), *Ermeneutica del conflitto. La prospettiva sociologica*, Vol. I, Edizioni Labrys, Benevento.
- Morin E. (1993), *Introduzione al pensiero complesso*, Sperling & Kupfer, Milano.
- O'Brien R.C. (2016), *While America Slept: Restoring America Leadership to a World in Crisis*, Enconunter Books, New York.
- Re L. (2005), *Approcci europei alla globalizzazione*, «Jura Gentium», 1.
- Robertson R. (1999), *Globalizzazione. Teoria sociale e cultura globale*, Asterios, Trieste.
- Wallerstein, I. (2011), *Modern World-System IV - Centrist Liberalism*, University of California Press, Berkeley.

Il diritto e la sua applicazione investigativo-giudiziaria nell'analisi dei fenomeni mafiosi

di Michelangelo Pascali

Abstract:

Quali manifestazioni criminali, le mafie costituiscono un insieme particolare di fenomeni sociali divenuti rilevanti e tipizzati sul piano giuridico, con inerenti peculiarità e specificità. Il ripercorrere sociologicamente l'analisi sulle essenze mafiose richiede quindi una stabile assunzione delle considerazioni giuridicamente effettuate e degli attinenti materiali prodotti, a loro volta oggetti d'esame con caratteristiche proprie.

As criminal manifestations, the mafias constitute a particular set of social phenomena that have become relevant and typified on a legal level, with their peculiarities and specificities. The sociological retracing of the analysis on the mafia essences therefore requires a stable assumption of the considerations juridically carried out and of the inherent materials produced, which in turn are objects of research with their own characteristics.

Parole chiave: mafia, diritto, processo, analisi, metodo.

Keywords: mafia, right, trial, analysis, method.

1. Premessa: le mafie come manifestazione sociale e formalizzazione giuridica (e il diritto come fatto sociale complesso e 'conteso')

Nelle ricerche sulle mafie emerge, con chiarezza, il loro essere fenomeno sociale ed elaborazione giuridica. Lo studio in materia implica, così, tanto una persistente osservazione della realtà sociale dove dinamiche criminali mafiose si immettono e degli eventi che queste producono tanto una notazione costante della relazione che si ha con il diritto. Questo induce, pertanto, ad assumere il diritto stesso nelle indagini da svolgere; ciò poi inteso sia come analisi del diritto

presente (o assente) in merito sia come analisi condotta attraverso caratteri e contenuti del diritto inerente.

Per quel che concerne un primo punto, dal diritto vanno quindi tratte modalità e possibilità per la ricerca, essendo così esso, al medesimo tempo, strumento e margine della stessa.

Si pone altresì, al riguardo, il tema dell'individuazione delle relative fonti e del trattamento di quanto da esse può essere ricavato, tenendo conto dei confini presenti – e dei limiti intrinseci ed *ex lege* – per ciascuna delle fonti considerate.

Per un secondo (ma non separabile) punto, il diritto può essere visto come presupposto operativo, anche in un'ottica di problematicità.

Difatti, nell'affermare la mafia manifestazione giuridicamente qualificata o qualificabile in senso illecito, da un lato può garantire un modello strumentale di repressione, da un altro può concretare un prototipo adeguato o meno a comprenderne legalmente dissomiglianze e mutamenti tipologici¹. Significativamente, giacché indica ciò che per legge è mafia – peraltro con fattispecie di forte influenza sociologica², che sull'ambito della sociologia stessa spiega a propria volta effetti –, ci si può interrogare se, nel tempo o nello spazio, possano esistere forme mafiose che non siano normativamente mafia e, da un'angolazione intersecata, come si siano o non si siano contenuti, secondo legge, fenomeni riconoscibili storico-socialmente come mafie. Pertanto, assieme all'apprezzamento della mafia come concreto accadimento in sé ben esistente nella società, andrebbe logicamente effettuata una iniziale ma persistente riflessione specifica rispetto al

¹ Ci si riporti, indicativamente, ai cambiamenti concernenti il rapporto tra ciclica ipertrofia delle possibilità e ampliamento dell'azione economico-sociale delle mafie.

² Si richiami, in particolare, la formulazione del terzo comma della previsione del codice penale dedicata alle associazioni di tipo mafioso anche straniere.

piano giuridico, al fine di rilevare quali effettivamente siano, in modo diretto e pure indiretto, le statuizioni normative di utilità per una ricerca in proposito³ (e, di seguito, come introduzione, riforma legislativa ed eventuale evoluzione interpretativa delle stesse agisca al livello della conservazione e della modificazione dei fenomeni mafiosi)⁴.

³ Da un punto di vista strettamente definitorio, in quanto a dati rilevabili di analisi e in relazione a come si articolano diacronicamente il rapporto fra fenomeno sociale e previsioni legislative, ci si può anche interrogare se, prima dell'introduzione di fattispecie tipiche che vanno a disporre ciò che appartiene a una criminalità organizzata di tale stampo, in un sistema il cui fulcro è ora certamente l'art. 416 *bis* c.p., ci siano state, a norma di legge, condanne propriamente per mafia o, piuttosto, pronunzie varie, su un piano penale e amministrativo (in virtù di diverse leggi di pubblica sicurezza emesse sin dal periodo tardo ottocentesco), miranti a punire atti di mafiosi e mettere in opera misure per prevenire e contrastare le loro attività, in qualche modo eradicando la soggettività più che direttamente reprimendone penalmente il vincolo. Va comunque rammentato che talune delle contestazioni penali odiernamente tipiche potevano essere incluse genericamente nella prevedibilità del più ampio reato di associazione a delinquere, per come già storicamente normato dal codice Zanardelli (che, oltre a essere sostanzialmente disuguale e meno gravoso in termini detentivi rispetto alla previsione su richiamata, aveva – come del resto proprio di molte norme – una natura fortemente politica, pure testimoniata dalla sua collocazione nella parte codicistica dei delitti contro l'ordine pubblico).

⁴ Nel percorso di studio si evidenzia, pertanto, a proposito delle relazioni composte e non unidirezionali che si vanno a intessere, un rapporto di costante azione e retroazione tra l'elaborazione giuridica e la realtà mafiosa.

Il diritto, dunque, è generatore di attribuzioni, e pure di situazioni concrete, anche divergenti nelle premesse⁵.

Eppure, il diritto è anche inseribile nella tangibile materialità di studio e producente elementi empirici di attenzione per la ricerca⁶, tra l'altro molto eterogenei e con funzioni discordanti e proprie.

Il diritto, qui, può essere visto nel suo essere processo sociale o, più esattamente, congegno di rispondenza, avviamento (o, al limite, accelerazione⁷) di processi sociali, cui risponde – sistemicamente o sostanzialmente – in maniera coerente o incoerente, accanto ad essere assunto nella sua pura dimensione logico-formale (nel cui contenuto, a sua volta, può leggersi un meccanismo di organizzazione su valori e criteri di una data società).

Per tutto ciò, può profilarsi una traccia di come vengano conseguentemente a prodursi due ordini di schemi interpretativi: strettamente rispondenti al diritto come sistema, anche di regole e assiomi, in sé “chiuso”, e dipendenti da finalità e premesse di tipo extragiuridico. Queste ultime talora confliggenti (tra loro e segnatamente) con quanto dovrebbe teoricamente reggere creazione e applicazione del diritto.

Nella fenomenologia del processo, anche e soprattutto di mafie, le propulsioni a un utilizzo non sempre proprio dei procedimenti penali per finalità sociali proprie appaiono per certi profili fisiologicamente inveterate, legate alla gravità dell'infrazione delle norme sociali apportata, tanto da aver indotto a riflessioni varie e anche di tipo “con-

⁵ Si pensi, per esempio, ai distinguo opportunamente da svolgersi per le condizioni detentive esistenti nei casi concreti.

⁶ Tra cui, leggi, provvedimenti giudiziari, atti amministrativi *et cetera*.

⁷ È evidente che ciò, specularmente, può essere parimenti qualificabile come contrasto, freno e decelerazione.

servativo-difensivo” in ordine alla tenuta ‘autentica’ dello stesso processo. Non a caso, l’analisi sociologica sui fenomeni mafiosi dovrebbe contenere pure assunti e criteri così propugnati da parte di una certa “antimafia”, anch’essa argomento complementare e inscindibile di studio, appunto affinché, risaltando così le particolarità delle procedure proposte, vengano alla luce le peculiarità sociali presenti nella valutazione pubblica e nell’interiorizzazione culturale delle mafie.

Va poi detto che se ciò è particolarmente evidente nei momenti e nelle fasi processuali, può riguardare anche aspetti della medesima produzione della normativa in materia.

Un ipotetico giudizio di proprietà o improprietà sistemico-valoriale sulla normazione e, tanto più, sull’attuazione giudiziaria non può dunque risolversi in un’espulsione “ideologica” di quanto svolto in proposito né, all’opposto, nel disconoscimento scientifico delle logiche operanti.

Se processualmente sarebbe così d’uopo depurare i fatti indiziari da categorie metagiuridiche – appartengano e derivino da intenzionalità di una decifrazione fondata su un sospetto “socio-professionalizzato”, sull’impegno civico o su altro – per restituirli alla doverosità di una valutazione in punto assieme di consistenza reale e qualificazione legale, nella ricerca tutto andrebbe preso in considerazione, inserendo ciascuna azione nei suoi più ampi ambiti, però senza improprie sovrapposizioni. Per una diversa visuale, da una parte appare inevitabile ripercorrere il cammino giurisprudenziale e giusdottrinale per estrarre le proprietà attribuite nelle sedi di produzione e interpretazione delle leggi di una normativa formata per concrezione, da un’altra, proprio perché quel che si esamina non è socialmente “neutrale”, per svariati contorni e sotto spinte e anche correlazioni molteplici, e tende ad essere provvisto di un alto valore simbolico, lo stes-

so materiale generato dal legislatore⁸, dai commentatori e dagli operatori del diritto va sottoposto ad analisi puntuale per quel che esprime in maniera lampante o implicita e, ancor più, per quanto rivela una sua trazione rispetto alla realtà sociale complessiva. Questo può poi rilevare spiazzi classici o inediti di peculiare complessità. E come possano esservi commistioni anche nel settore della produzione giuridica.

Emblematicamente, così, in ordine al perimetro delle norme, se il fine della lotta al fenomeno sociale fosse anteposto (oltre che sotteso) alla persecuzione della specifica condotta individuale, sì da orientare il contrasto del singolo caso a una più generale vituperazione della manifestazione storica⁹, si potrebbe subire una dilatazione dei loro limiti applicativi che andrebbe a invalidare il senso del diritto penale come luogo eccezionale della violazione di un precetto tipico. Esprimendo, però, altro¹⁰.

⁸ Talora, su alcuni temi particolarmente significativi per la collettività sociale, affetto dal ‘vizio’ dell’emanazione di norme con funzioni meramente “espressive”.

⁹ Cosa, peraltro, che può poi favorire suggestioni sulla presenza di interi quadri sociali generalmente “fallati”.

¹⁰ Questo, sollevando periodicamente polemiche che, in un certo qual modo, pare talvolta originino da uno scontro non corretto, proprio perché derivante dal riportare premesse giustamente differenti per attività eterogenee. In generale, può comunque dirsi che, su materie di natura così sensibile, si rischia di concepire – anche per alcuni aspetti “esattamente” o con forme in apparenza di tale tipo – cristalli interpretativi latamente manichei. Con il rischio che “tecnicamente” si rimanga da ciò comprensibilmente influenzati, e con l’esito di arrivare a un mandatario resoconto che diviene chiave interpretativa per lo studio dogmatico del fenomeno come fatto (sempre) giuridicamente rilevante. E in ciò il pericolo insorgente può puranche consistere nell’assistere, non troppo di rado, a radicali e più o meno repentini

A seconda del loro esito combinatorio, i dissensi potenziali tra motivazioni storiche, pur socialmente ‘legittime’, e principî di diritto, prospettatamente inderogabili, negli “storici” processi aventi ad oggetto macro-manifestazioni di tipo mafioso, se per un versante possono risolversi in spettacoli di grandi delusioni collettive, allorquando la “formalità” è percepita come limite alla “materialità” della giustizia, per un altro sarebbero in grado di influenzare il corretto svolgimento del processo come *iter* giuridicamente preordinato e controllabile, al cui proposito va ricordata la tagliente definizione sui ‘maxi-processi’ quali “teatri delle ragioni di Stato”¹¹.

Non può poi non richiamarsi, in merito, anche la complicata presenza di procedure parallele e volte alla tutela di interessi determinati entro scopi specifici, che virtualmente possono tendere a generare effetti dispari in relazione a procedimenti compresenti originati da medesime ipotesi di trasgressione giuridica¹²; pur essa situazione certo sociologicamente rilevante.

Proprio la particolare essenza della norma che è architrave delle indicazioni di tipo preventivo e degli interventi di natura repressiva – che ben esplica l’articolata tensione fra diritto e società – costringe poi a muoversi, nell’esame delle sue applicazioni, tra paramenti defi-

cambi di paradigma e di sfondo, tanto che quanto aspramente assunto possa financo passare da perno tetragonale del sistema concettuale a incerta pietra di scandalo.

¹¹ Così Paolo Ferrua, citato in A. Schiavello, A. Tesauro, 2023, Sulla tortuosità di un certo modo di condurre i processi dal punto di vista della correttezza, almeno formale, delle regole di diritto, ci si riporti pure a quanto storicamente già sollevato in M. Marmo, 2003.

¹² Tanto che la variabile tempo può produrre effetti di punizione anche in assenza di pronunce di piena responsabilità. Ci si confronti con la relativa divulgazione espressa in A. Barbano, 2022.

nibili di “imputazione penale” e “insinuazione sociale” o di “colpevolezza giudiziaria” e “responsabilità storica”, ciascuno con un suo senso, ma talvolta (‘naturalmente’ però) impropriamente influenzantesi.

D'altronde, le connessioni di esigenze e valori non sempre conciliabili si vedono anche, ciclicamente, nelle stesse interpretazioni processuali delle fattispecie al riguardo, alle volte oscillanti fra un'ottica di restrittività maggiormente aderente al principio penalistico di legalità e una di utilizzo che potrebbe intendersi come di preponderante funzionalità sociale¹³.

La previsione codicistica sulle associazioni di tipo mafioso certo riporta, problematicamente, alle teoriche sul diritto penale d'autore¹⁴, accogliendo astrattamente un disvalore proprio di un “reato di vita”, che non può che convocare l'orizzonte e il (micro)quadro sociale di riferimento. Rispetto sia al singolo interessato dai procedimenti sia a coloro che vi partecipano e li gestiscono in differenti forme e nelle varie fasi, tutte parti culturali della società nella sua interezza e nella sua diversità. Partire dalla lettura giurisprudenziale della suddetta previsione e di quelle ad essa connesse appare così indispensabile – per esempio, per mettere in luce il cammino che ha portato alla statuizione sulla necessità della presenza di atti espressivi, e non solo

¹³ Ovverossia, possono saltuariamente osservarsi ipotesi di funzionalizzazione del processo, soprattutto penale, rispetto a richieste di provenienza sociale di taglio non giuridico (le quali, peraltro, possono fondarsi non soltanto su premesse comprensibilmente “a-giuridiche”, ma anche su istanze dalle inevitabili derivazioni “contro-giuridiche”).

¹⁴ Per esplicazioni su ciò che può derivare dal modello penalistico incentrato sul “tipo normativo di autore”, L. Ferrajoli., 2006, 797 ss.

della “formalità” del rito affiliativo per la sua configurazione¹⁵, così come, a proposito del concorso in partecipazione semplice o aggravata nel reato, sull’insufficienza di un mero intervento (solo in modo astratto funzionalistico) verso il “sistema”¹⁶ –, affinché nella mutazione o nell’affinamento dell’orientamento giurisprudenziale emergano valori sociali di stampo fondativo pure in conflitto. Questo, anche proprio perché le previsioni normative paiono talora accostabili a quei reati di arruolamento, come nei casi di terrorismo, che riportano a un diritto criminale “dell’emergenza”, il cui senso non può che essere derivato dalle qualità della “normalità” assunta per contrasto.

Se così il diritto è, per plurimi versanti, base per lo studio di una manifestazione sociale tanto complessa e “sensibile”, pure la particolare importanza collettiva di un fenomeno storico, e la sua rilevanza in un motivato quadro ‘civile-emozionale’, stendendo effetti sul piano giuridico, va posta alle fondamenta per l’esame del diritto¹⁷.

¹⁵ Ci si riporti, sul punto, alle note sentenze “Mannino” (Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza n. 33748 del 12 luglio 2005) e “Pesce” (Cassazione penale, sez. I, sentenza n. 55359 del 17 giugno 2016). In merito alla prima pronuncia, come rimedio all’ambiguità insita in precedenti formule definitorie di tipo compromissorio o sincretistico rispetto a un modello causale e a un modello organizzatorio, G. Fiandaca, C. Visconti, 2006, nonché sulla definizione giurisprudenziale del reato come di comportamento e non di *status*, V. Maiello, 2021, 7.

¹⁶ *Amplius*, sullo sforzo giurisprudenziale di circoscrivere una previsione legislativa di apparente immediata comprensione ma, sostanzialmente, dai contorni vaghi, V. Maiello, 2016.

¹⁷ L’“affidamento” al diritto, se indirizza adeguatamente all’indagine dei fatti sociali giuridicamente rilevabili, non esonera dalla presa in carico di tali fatti per rilevarne le qualità e, dunque, non esula dalla necessaria lettura delle dimensioni sociali che di per sé hanno.

Tutto ciò per dire che, palesemente, anche gli atti investigativi e giudiziari e, non meno, le produzioni legislative vanno criticamente letti all'interno del contesto culturale e pure latamente politico di riferimento.

2. Sociologia delle mafie e analisi del diritto

Occuparsi di mafia è dunque (anche) occuparsi di diritto¹⁸. Come per molti fenomeni sociali, ma in un modo specifico e per certi versi maggiore, uno studio in materia non può che comportare e richiedere un'analisi sul sistema giuridico di riferimento.

Ciò, dato che, in primo luogo, la mafia è tale anche in quanto così normativamente è indicata o perché in tal modo andrebbe qualificata.

Pure laddove non si riscontri una preesistente definizione legale che possa giudizialmente inquadrare le attività mafiose, l'attenzione al diritto è dunque imprescindibile, quantomeno relativamente a un discorso *de iure condendo*, nella ricognizione di appropriati strumenti di contrasto¹⁹.

Pertanto, il rapporto società-diritto operante per la ricerca è da intendere sia come osservazione e individuazione dei fenomeni mafiosi attraverso la necessaria ottica giuridica sia come studio del diritto presente in relazione a manifestazioni che socialmente possano intendersi di "mafiosità". L'esame sulle mafie può pure sociologicamente essere ritenuto, così, come (intervenente su) una questione definitoria giuridica e un problema di qualificazione giudiziaria. Com-

¹⁸ Va da sé, del diritto inerente alla mafia (per la cui analisi non può tuttavia prescindere da una considerazione generale delle specificità giuridiche).

¹⁹ Su ipotesi d'inadeguatezza in merito, C. Visconti, 2010, nonché G. Grasso, 2010.

porta ed è, dunque, *in primis*, seguendo tale inclinazione, un processo di comparazione tra la formalità del diritto e la realtà dei fatti sociali.

Per l'appunto in tale arco prospettico va rimarcata metodologicamente la necessità di un confronto, ma non di un'assunzione di coincidenza, fra la mafia come fenomeno sociale d'indagine e la sua rappresentazione "giuridicizzata", evitando pertanto di assumere la narrazione giuridica non come punto di paragone ed elemento specifico di analisi nelle pratiche indagate, ma come unica fonte assuntiva ed esplicativa [O. Giolo, 2022, 16].

Va preliminarmente precisato che non si intende qui riaffrontare la complessa questione (in chiave strutturale-formale, oltre che storico-culturale) sulla considerazione delle mafie come sistema istituzionale e ordinamentale, effettivo, ordinato, autonomo o perfetto di diritto (dotato di plurisoggettività, apparato organizzativo e corpo normativo – su cui, *amplius*, imprescindibilmente, S. Romano, 1917; H. Kelsen, 1934; V. Frosini, 1970; G. Fiandaca, 1995)²⁰, bensì si vanno approfondendo alcuni profili relativi all'analisi scaturente dalla mafia quale fenomeno "secondario" già giuridicamente compreso (già precisabile come tale). Ossia quale manifestazione giuridicamente rilevante all'interno dell'ordinamento giuridico statale di riferimento o potenzialmente inquadrabile come tale (in chiave di subordinazione in termini di liceità). In quanto oggetto di attenzione giuridica, le espressioni appartenenti a tal tipo – di natura ineluttabilmente multi-

²⁰ Con le diverse e pure divergenti riflessioni proposte e approfondibili in merito, riguardo a una sua presupposta o sostanziale efficacia continua, ipoteticamente provvista di compiti di esercizio di "giustizia" (o, magari, "infragiustizia"), alla sua indipendenza in termini di coattività o, anche, alla sua dipendenza rispetto a un ordinamento altro (e superiore) cui possa (parassitamente) appoggiarsi, all'interno di un'economia di Stato.

soggettiva e socialmente complessa – risultano stimolare ed essere soggette a uno speciale e formalizzato processo di definizione, funzionale a reprimerle (e, all’atto pratico, a individuarle), all’interno di un più ampio sistema che indica – pure per difetto – quel che normativamente è consentito o è prescritto. In questo, la determinazione delle mafie va perciò tratta dalle previsioni particolari incriminatrici (il fatto sociale esiste, anche a prescindere dalle definizioni giuridiche, ma queste servono a poterlo qualificare come – già – materia di considerazione legislativa). Benché l’argomento della qualificazione socio-giuridica delle mafie o, più specificamente, il tema della gradazione della mafia come entità giuridica capace di spiegare effetti sociali in un’ottica di autonomia, indipendenza e soprattutto originalità sia di indubbio interesse e innegabile importanza, il *focus* attraverso cui si avanza è quello dell’agnizione delle mafie come fenomeno socialmente esistente e disciplinato (o disciplinabile) dal diritto, nei confronti che qui è possibile far discendere.

In tal senso, rispetto a una determinata ‘operativizzazione’, partendo dalla disamina critica del piano normativo di riferimento per giungere alla visione altrettanto critica della sua traduzione investigativa e giudiziale (effettiva o potenziale), i temi da affrontare possono riguardare, specificamente, l’individuazione dei margini ove muoversi e la rilevanza e le modalità dell’accesso a tali ambiti, per poi addivenire alla questione della destinazione scientifica di quanto ricavato, che esige anche una particolare cautela legata alla natura stessa del materiale da utilizzare [S. D’Alfonso, 2019].

Se il *cosa* del diritto va evidentemente a comprendere l’insieme delle norme legislativamente emanate, delle pronunce giurisprudenziali prodotte nelle varie sedi competenti e nei diversi gradi del giu-

dizio²¹ e, non ultimo, di tutti quegli atti processuali e anche procedurali²² che sono stati formati direttamente o indirettamente a sostegno delle tesi investigativa, accusatoria e difensiva (oltre che diversi atti propriamente amministrativi), il *come* cercarli apre taluni problemi preliminari, anche strettamente pratici, di non semplice risoluzione.

Questo, prendendo atto che – ad eccezione della pubblicità cui sono tenuti i testi normativi – l’accessibilità della documentazione e delle stesse informazioni relative a quei procedimenti che per qualche ragione non siano secretati²³ non risulta affatto agevole, specie sulla scorta della differenza che intercorre in merito tra le relative sentenze (e le pronunzie equiparabili) e gli atti “preparatori” e “strumentali” accolti nel corso delle procedure.

Posto che la comprensione delle mafie implichi la necessità di conoscere il diritto nella forma di un’analisi d’insieme, che prenda in considerazione le riguardanti norme giuridiche e gli atti giuridici conseguentemente generati, apparirebbe indispensabile, a tal proposito, procedere a un esame tendenzialmente congiunto delle prime e dei secondi, avendo però conto delle loro profonde disomogeneità in termini di oggetti, strumenti e scaturigini di conoscenza.

Considerando che il problema dell’esegesi corretta delle fonti regolative dev’essere precisamente risolto, su di un piano suo proprio

²¹ Parallelamente, per alcuni riferimenti sul materiale di origine “istituzionale” (e non solo prettamente giudiziario) prodotto in proposito in ambito europeo, ossia prevalentemente sui rapporti redatti dalle agenzie appositamente dedite al tema del contrasto dei fenomeni mafiosi, J. Dagnes, 2022, 47 ss.

²² Cioè riferiti, questi, alla fase del procedimento propriamente pre-processuale.

²³ Come mero esempio, ci si riferisca alle esigenze di protezione e riservatezza riconosciute per alcuni soggetti (tra cui i minori) che possono essere stati diversamente interessati da procedimenti in materia.

(pur se non separato), anche rifacendosi alle varie e distinte teorie dell'interpretazione giuridica, da un'esplorazione sulle singole previsioni normative introdotte al fine di un'opposizione diretta alle mafie, nonché dall'attenzione alla formulazione di quelle fattispecie che possano avere una qualche influenza nell'individuazione delle loro manifestazioni (secondo le note ripartizioni di reati tipici e reati spia o reati propri e reati civetta²⁴), può ben risaltare l'adeguatezza o meno del diritto rispetto al fenomeno sociale da regolamentare e, complementariamente, il carattere di (imputazione e di) esecuzione con-

²⁴ Dunque, benché debbano certamente godere di un'attenzione privilegiata, non possono essere presi in considerazione solo i classici reati specifici, quali, emblematicamente, le fattispecie di cui agli artt. 416 *bis* e *ter* c.p. Inoltre, per l'individuazione di casi concreti attraverso il criterio dell'imputazione penale, bisogna considerare la possibile presenza di modifiche legislative intercorse (come per le ipotesi di applicazione della previsione di cui all'aggravante mafiosa di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, poi abrogata e confluita nell'articolo 416 *bis* 1 c.p.). *A latere*, si osserva come per l'applicazione dell'aggravante di aver utilizzato un metodo mafioso questa sia considerata configurabile anche in assenza di legami reali, ma solo millantati nel compimento del reato. Si può dunque sfruttare il capitale sociale (ipotetico) di una conoscenza e appartenenza mafiosa pur in effettiva carenza della stessa, dando luogo a un particolare caso di profezia sociale autoavverante, laddove un fatto sociale reputato reale (ma inesistente), produce effetti reali. Tuttavia, sul piano della legalità, ci si può chiedere se questo possa dar luogo a un'eccezione disarmonica rispetto all'istituto teorico del reato impossibile, giacché l'azione ipotizzata/minacciata (sfruttare rapporti di intraneità con un clan all'interno di un'azione criminosa) non potrebbe essere materialmente compiuta (ingiusto è quanto compiuto, pure allorché l'atto ingiusto paventato è irrealizzabile?). Anche questa considerazione mette in luce le peculiarità di come le previsioni in materia vadano ad essere lette nel loro pratico utilizzo.

forme/difforme (“di uso o di abuso”) contenuta nei discendenti incartamenti investigativi e giudiziari.

È da dire che questi atti contengono già una decifrazione e un’esplicazione dei fatti da cui traggono ragione, connessa a una ‘decodificazione’ delle norme, ai fini di una loro applicazione.

Quindi, l’analisi dello studioso su tali documenti va potenzialmente a incorporare una lettura presente in essi (che altresì riguarda tutto ciò che è considerato probatoriamente utile, ivi compreso quel che deriva da fonti orali ed è dedotto da elementi di per loro incompleti²⁵ e non inequivoci, *et cetera*), seppur con l’obiettivo di percorrere l’autenticità del dato normativo applicabile e l’oggettività degli accadimenti vagliati²⁶. Come in molte analisi su supporti documentali, si produce, così, una sorta di “doppia interpretazione” o di “interpretazione” di secondo grado della realtà originariamente presa in considerazione²⁷, cosa che peraltro sollecita una chiara differenziazione

²⁵ Ossia singolarmente insufficienti a sostenere il percorso decisorio. Tanto il rapporto con l’indiziarietà o la frammentarietà dei materiali tanto quello della loro oralità sollevano, manifestamente, delicate questioni di valutazione sul piano giudiziario, ma anche al livello scientifico, in ordine ad attendibilità delle fonti e logicità della ricostruzione offerta.

²⁶ Nonostante la veridicità dell’accertamento giudiziale sia sistemicamente sancita come potenzialmente superabile, benché in via straordinaria e solo in *favor innocentiae*, come disposto dall’istituto della revisione *ex* artt. 629 e ss. c.p.p., che sostanzialmente limita l’irrevocabilità del giudicato penale. In materia, ci si riferisca anche all’art. 16 *septies* del d.l. n. 8/1991, in tema di collaborazione con la giustizia.

²⁷ Che – ribadiamo – attiene sia all’interpretazione del dato normativo sia all’interpretazione del fatto.

metodologica tra atti e fatti giuridicamente rilevanti²⁸. Benché possa essere pleonastico, occorre poi prudenzialmente sottolineare come, in uno studio qualitativo su soggetti giudizialmente significativi²⁹, questi non siano direttamente fonti di diritto, quanto, piuttosto, fonti di informazioni reali che vengono “sustanziate” in forma giuridica. La distinzione generale tra tecniche di ricerca intrusive e non può parimenti essere presa come criterio per valutare, e magari anche sopporre, il contenuto di singole parti ospitate nei relativi fascicoli³⁰.

Va nondimeno rimarcato che gli atti processuali non vanno soltanto (in potenza) a riportare i fatti reali che loro interessano, ma, non secondariamente, sono essi stessi considerabili come realtà degna di essere sceverata, pure nella misura in cui ogni elaborato del genere è espressione della cultura giuridica/giudiziaria esistente [cfr., sul concetto, D. Nelken, 2012; S.S. Silbey, 2010]. Accoglie, fisiologicamente, una rappresentazione di chi li ha prodotti e una sua proiezione degli altri soggetti citati e del contesto ove tutto ciò s’iscrive³¹, elementi

²⁸ Si pensi solo al tema delle intercettazioni telefoniche e ambientali, assai spesso processualmente prodotte in sintesi, e alla dipendenza del loro contenuto dal contesto ove sono avvenute, con la discendente questione sulla loro corretta lettura documentale.

²⁹ Come rispetto ai collaboratori di giustizia, i quali (con tutte le avvertenze e i riscontri del caso) possono essere equiparati a testimoni privilegiati di quanto studiato. Per un riferimento all’utilizzo di tale apporto come punto metodologicamente controverso, A. Dino, 2006, 154.

³⁰ Emblematicamente, si pensi alla distinzione che in merito può essere attuata tra quel che deriva da un interrogatorio e ciò che proviene da dichiarazioni spontanee.

³¹ Ogni atto, anche quel che apparentemente appare più asetticamente “oggettivo”, contiene, inoltre, istanze proprie di particolari attori sociali, comprensibili solo se

che a loro volta risentono dell'influenza contestuale, in senso ampio e specifico³². Si tratta, dunque, di qualcosa che racchiude una realtà già giuridicamente³³ mediata, ma, appunto in quanto mediante, in sé con dignità propria quale oggetto di attenzione puntuale.

A tal riguardo, va tenuto in conto che ognuno di tali atti contiene pertinenti caratteristiche e finalità, rappresentando il frutto programmato di una elaborazione e una rielaborazione caratteristica ma singolare della "realtà" ed essendo ovviamente prodotto con modalità e obiettivi diversi da quelli propri della ricerca sociale³⁴; in un certo modo, ha un suo senso tipico che, analizzandolo, deve essere necessariamente considerato.

Emerge quindi, ininterrottamente, una complessità di nessi tra le singole creazioni di diritto e l'insieme di 'domini' sociali cui si riferiscono che non può essere sciolta in termini di disgiunzione né di unidirezionalità.

calate negli ambiti della loro propria formazione. Pure in tal modo va ripercorso secondo il proprio suo senso.

³² Questa dinamica è del tutto evidente nelle relazioni che alcuni vertici degli uffici giudiziari e organismi investigativi interforze producono, che spiegano anche, per alcuni aspetti, effetti sociali costitutivi. In proposito, sui primi, può vedersi E. Damiani di Vergada Franzetti, 2017.

³³ (E culturalmente).

³⁴ Sul frequente errore, in sede scientifica, di un uso acritico del materiale derivante da indagini giudiziarie, tralasciando in premessa la presenza di finalità e criteri differenti da quelli dell'indagine sociale, R. Sciarrone, 2009, 325. Anche per questo rilievo si è parlato, in merito, di «detronizzazione della documentazione giudiziaria» [V. Martone, 2016, 45].

Lo stesso “fatto giudiziario”, scaturente dall’interazione diversificata di tutti gli attori sociali coinvolti [F. Di Donato, 2008], è così conclusione di un processo e origine di altre percorrenze.

3. La ricerca (qualitativa) sulle fonti normative e giudiziarie

In tutto questo, risalta quindi l’importanza della “qualitatività” della ricerca con attinenza all’adozione del metodo e alla scelta delle tecniche da utilizzare in uno studio sulle mafie così incentrato.

Una inerente investigazione sulle fonti del diritto sembra infatti indicare l’irrinunciabilità di un esame di merito del diritto, tenuto presente, innanzitutto, che pure l’attenzione alle norme appare, di per sé, di tale tipo, relativamente alla norma considerata nella sua sostanza e nella sua collocazione sistemica, nei significati che riporta e che assume e nelle conseguenze che induce. Anche il concentrarsi sulla proiezione della norma come funzione può portare a un approccio di questa specie: significativamente, se rapportata con una sentenza che ad essa si collega, emerge com’è e come diviene qualitativamente (attraverso il passaggio per solchi consolidati o innovativi di valutazione di fatti e argomentazioni interpretative del quadro legislativo nel suo insieme), affiorando visibilmente il senso nella sua applicazione (o, al limite, anche disapplicazione). Il diritto, del resto, è sia “testo” che “contesto”³⁵ e come tale va analizzato.

Certo, lo studio qualitativo delle singole situazioni emergenti dalle norme di diritto riporta sempre alla lettura di tali norme, nella parte e nel modo in cui comprendono o no il fenomeno sociologicamente considerato “mafia”.

³⁵ E, ovviamente, pure “testo in contesto”, ossia un testo la cui formazione e il cui senso sono insopprimibili rispetto alle condizioni concrete ove si è immesso.

Premesso qui il diritto come l'ambito da cui rilevare informazioni, ai fini di tale operazione non può prescindersi dai criteri per la qualificazione corretta delle stesse (dovendo perciò riferirsi a un campo dotato di sua logica, di sue regole e di necessità interpretative che vanno assunte).

Questo chiaramente riguarda, con le sue particolarità, non solo il *corpus iuris* come sistema astratto, ma anche e anche più la sfera relativa alla *law in action*³⁶, rispetto alla quale appare necessario leggere i provvedimenti prodotti mediante categorie sociologiche³⁷ e, congiuntamente, con consapevolezza giuridica³⁸, calcolando gli elementi

³⁶ La quale di per sé si differenzia (si allontana) da quanto sulla carta fissato, necessitando di un'adeguata analisi. Cfr. F. Prina, 2016, nonché per l'originaria proposta definitiva, Pound R., 1910. Il sistema di diritto non è in tal senso qui da astrattivizzare, quasi fosse sistema di regole costruito su un *vacuum* socio-culturale e disabitato da persone.

³⁷ Anche tenuto conto della necessaria opera di adeguamento dalla generalità delle norme alla particolarità della realtà, talora obbligatoriamente vaghe le prime, difficilmente afferrabile la seconda. Per uno sguardo su carattere intrinsecamente semplificativo del dettato normativo dinanzi alla complessità delle questioni sociali, V. Ferrari, 1995, 346 ss.

³⁸ Considerando che, in relazione alle teoriche sull'analitica del diritto [*amplius*, G. Pino, 2016], non può negarsi come l'interpretazione divenga essa stessa fonte giuridica, caso per caso creata dall'interprete dinanzi a un'astratta "autosufficienza" della previsione legislativa (quasi come se la norma si pensasse e presentasse in sé "terminata", salvo poi richiedere – per dirla in termini approssimativi – una sorta di prova di "adattamento" con la realtà sociale). In questo, oltre a un problema esplicativo, se ne registra uno di altro tenore, considerando che la definizione normativa non ammette smentite, talora (specificamente) non descrivendo contenutisticamente la fattispecie. Se la norma ha chiaramente carattere primario nell'apparato pro-

presi in esame nelle loro precise qualità, sì da problematizzare, anche su un versante reale e operativo, la loro disposizione. Dalla visione autentica e valutativa degli atti si evidenzia l'inattuabilità di riferirsi agli stessi quali meri (e "puri") dati, per di più aventi una sostanza diversa dalla misura nella quale questa è espressa. Comparendo costantemente, difatti, l'esigenza di relazionarsi anche agli atti nella loro *ratio*, per la loro validità e richiamando i sottesi cardini esegetici, al fine di evitare di usarli in maniera impropria per il loro puro contenuto. Specificatamente, considerando la posizione e il senso degli stessi, si vede come ciascuno di essi partecipi all'*iter* processuale (volto all'accertamento di fatti antiggiuridici ipotizzati o accusati e delle relative responsabilità) e anche alla sua dialettica³⁹, e non forzatamente debba avere e abbia pretesa di verità, pure perché dà una lettura della realtà da uno specifico – e di per sé legittimo – punto di vista⁴⁰. La complessità dell'interpretazione e dell'utilizzazione del dato normativo e, ancor più, di quello giurisprudenziale⁴¹ (oltre che investigativo) impone dunque accortezza dinanzi al pur connaturato ri-

cedurale, ove si rapporti a dei fatti sociali di riferimento può assumerne uno secondario. In generale, rilevando come le fattispecie concrete rientrano o meno nelle previsioni astratte e rispetto a quale discorso, si vede in che maniera funzioni tale processo rispetto alle singole norme.

³⁹ In dinamiche di tipo essenzialmente contrappositivo, ontologicamente fondate sui tentativi di prevalenza di un esposto (e selettivo) "discorso di verità" su di un altro.

⁴⁰ In questo, va richiamata la premessa (formale) di pari dignità degli atti di accusa e degli atti difensivi, pur nella loro necessaria "ambiguità" funzionale alla costruzione sostenibile del discorso giudiziario, fatto di insopprimibile contestazione.

⁴¹ Che, fra l'altro, può ben andare ad esprimere più rapporti di forza sociale che relazioni di verità sostanziale [cfr. O. Abbamonte, 2001].

schio di una speculazione ‘strumentale’ non corretta⁴², anche allorché attuata in forma estensiva, in termini impropri rispetto alla rigidità interpretativa imposta dal principio di stretta legalità vigente in materia penale. Inoltre, fermo dev’essere il rispetto della distinzione tra provvisorietà e definitività di atti procedurali⁴³ e processuali⁴⁴ (sulla scorta di una più generale consapevolezza del discrimine pratico-teorico⁴⁵ fra verità giuridica⁴⁶ e verità reale⁴⁷, che impone interrogativi proprio su senso e funzione della ricerca⁴⁸).

⁴² Questo riporta, poi, parallelamente, anche alla funzione propria del processo. In materie delicate, certo rilevante è la presenza di una pressione sociale, ma il giudizio di verifica di profili penali di responsabilità non può evidentemente essere svolto in forza d’istanze, rivolte a sondare il piano della storicità degli avvenimenti, la cui sede più idonea di accoglimento sarebbe piuttosto quella di una commissione parlamentare d’inchiesta.

⁴³ Ci si riporti, in merito, anche agli atti specificamente di natura endoprocedimentale.

⁴⁴ Si rammentino soltanto, in proposito, le specificità delle ordinanze di custodia cautelare, anticipazione di una “plausibilità” di responsabilità, ma, di per loro, tipicamente, espressione di mere esigenze cautelari. Analogo discorso può essere fatto per le altre misure cautelari personali e per le misure cautelari di tipo reale.

⁴⁵ Per approfondimenti sui confini della verità storica e della verità giudiziaria, G. Resta, V. Zeno-Zencovich, 2012. In merito al diverso ruolo che dovrebbero ‘meticolosamente’ assumere figure professionali diverse dinanzi a un medesimo materiale empirico, vedasi G. Ginzburg, 2009.

⁴⁶ La quale indica la verità giudiziariamente enunciata (cosicché vera assolutamente è l’enunciazione in sé e non il suo contenuto) [Cfr. M. Taruffo, 1992, 91].

⁴⁷ Si può quindi affermare che la verità cui il rito penale è predisposta non è la verità esistenziale, bensì la verità processuale [A. Baratta, 1987, 40].

⁴⁸ A questo punto, può sorgere esemplificatamente un insieme di domande. Anzitutto, se sia necessario dire “tutto” (e se ciò sia possibile). Correlativamente, se biso-

Definendo le sentenze documenti produttivi di informazioni per ri-costruire fatti sociali, va anche detto che le stesse, in specie quelle da cui deriva un giudicato definitivo, possono essere ritenute (latamente o propriamente) “fonti di diritto” di per loro, in quanto capaci di influenzare pronunce successive⁴⁹. In questo, va poi richiamata la profonda differenza in merito tra tali atti processuali ospitati nel sistema di *civil law* e quelli invece appartenenti al sistema di *common law*, per la forza giuridicamente creatrice che è esplicitamente riconosciuta in questi ultimi, i quali, nel definire il caso, inquadrano e

gni dire il “vero” (e a quale verità ci si possa riferire). Ciò, posto anche che se può genericamente dirsi che essa ha ad oggetto e trae origine da un fatto, con questo non si prescinde dalla problematicità né sulla realtà del fatto stesso né sulla sua accertabilità. Certo, la presentazione “reale” di fatti è di per sé faccenda complessa, considerando la dubitabilità in materia persino dell’esistenza pura di “fatti” (il “fatto-reato” è legato a un processo, ipotetico ed effettivo, di proposizione e di qualificazione) e non di interpretazione degli stessi (e qui, l’interpretazione medesima vale come fatto). In ogni caso, dinanzi al diritto di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito dall’art. 21, ci si confronta, pure scientificamente, su una certa inseparabilità tra informazioni e opinioni, fra dati e definizioni, sicché l’aspirazione a restituire il quadro del reale si rapporta con le dicotomizzazioni ontologiche del vero (“assoluto/relativo”; “proposto/accertato”). In questo, la “bontà” dell’opera di ricerca assume fisiologicamente una qualche “rassicurazione” dall’ambito delle scritture giudiziarie, che tuttavia, se sottoposte a un percorso di assolutizzazione, più che necessarie delimitazioni tendono a farsi limiti impropri della ricerca.

⁴⁹ Cfr., anche problematicamente: G. Amato, 2015; M. Donini, 2016.

creano il diritto (esprimendo, manifestamente e sistemicamente, la cultura giuridica “vivente”)⁵⁰.

Nondimeno, bisogna richiamare anche la necessità di riflettere sull’esercizio della giurisdizione come pratica di co-plasmazione culturale pure all’interno del quadro tipico degli ordinamenti le cui regole di diritto sono di tipo romano-germanico, ove la cultura giuridica espressa in tali pronunce riporta a un subito equilibrio attrattivo tra Stato e società⁵¹.

Anche alla luce di tali ultime considerazioni ci si può chiedere se, e viepiù in che misura, possa osservarsi, per lo studio del percorso processuale delle mafie, un nesso di reciproca permeabilità, nella “pratica sociale del diritto”, tra cultura giuridica “interna”⁵² ed “esterna” [L.M. Friedman, 1975]⁵³, tenuto anche conto di quanto la

⁵⁰ Tuttavia, anche nel sistema di diritto continentale una tale influenza delle decisioni giudiziarie è fisiologicamente esistente e, laddove sia concesso il ricorso ai criteri di *analogia legis* e *analogia iuris*, palese, nonostante i richiami formali alla perfezione dell’ordinamento giuridico (carattere di completezza comunque non riconosciuto nella sfera penale). Inoltre, è stato evidenziato come la stessa adozione mirata di alcuni termini qualificativi della giurisprudenza (“consolidata”, “prevalente”, ecc.) abbia una finalità persuasiva [C. Pennisi et. al., 2017, 7] e, quindi, per il nostro discorso, atta a influenzare e pure performare le future decisioni giudiziarie (dipendenti così anche dalla *iurisdictio* e non soltanto dalla *legislatio*).

⁵¹ Cfr., per una riflessione su tale dinamica, F. Spina, 2017.

⁵² Sulle specificità di alcuni attori sociali che, con funzioni e ruoli differenti e pure discrepanti, partecipano all’esistenza (programmazione e funzionamento) del processo: R. Treves, 1972 e V. Ferrari, 2004, 81 ss.

⁵³ Dunque, non solo genericamente attinente al rapporto tra cultura sociale (ampia) e cultura giuridica (specifica).

tematica sia contesa e usata⁵⁴ (e risenta di un'inevitabile mediaticità⁵⁵), e quanto pure la medesima ricerca accademica, apportata nelle

⁵⁴ Ciò può leggersi anche in relazione al dato di come, a volte, pure le stesse rappresentazioni culturali dei fenomeni di criminalità organizzata [cfr. P. Bianchi, P. Sabbatino, 2009] possano influenzare le gradazioni delle lenti tecniche con le quali si ricercano. In tale prospettiva, la lettura apparentemente specialistica (e 'canonica') talora data nell'ambito dei mezzi di comunicazione a un oggetto di indagine di per sé sfuggente pone persino il problema di come talune "inchieste" giornalistiche, su sistemi e casi di trama 'mafio-centrica', possano essere assunte a base della conoscenza delle mafie, sino a operare attivamente nella costruzione dei paradigmi 'collaudati' di riferimento e così, ancor più, a rischiare di influire specificamente sulla stessa amministrazione giudiziaria in materia (e, qualora questo fosse plausibile, le medesime attività d'inchiesta svolte nei relativi contesti corrono così il pericolo di essere strumentalmente deviate per fini di indiretta deviazione). (Si potrebbe, pertanto, quasi avvisare una impropria e forse nociva confusione tra natura e fase "illocutoria" e "perlocutoria" di certi enunciati, per come presentati). Così come funzioni istituzionalmente diverse non dovrebbero vedere commistioni d'attività, il riconoscimento di singoli fatti e legami dovrebbe essere effettivo, più che supposto. Non giova poi, in tutto questo, l'uso diffuso delle mafie al singolare, che inserisce in una ri-narrazione all'apparenza ricostruttivamente coerente elementi promiscui e talora molto eterogenei (e che si appalesa talora inadeguata per contenere la complessità dell'organizzazione flessibile delle mafie).

⁵⁵ Con tutto quel che può portarsi dietro in maniera diversa, pure in termini di possibile torsione delle pratiche democratiche di gestione e informazione in materia, in base a interpretazioni parziali o inesatte di quel che si osserva e contesta. Del resto, la distorsione delle regole di legalità può essere scorta anche dallo *speculum* del piano emotivo, che può vedere forze impropriamente coinvolgenti, sicché le diverse figure istituzionali e non che partecipano nei vari modi loro professionalmente attribuiti alla produzione e alla comunicazione dell'azione penale, più che estranee

varie sedi, con i propri linguaggi, fini e metodi, intervenga in proposito e vada a influenzare tale rapporto [cfr. S. D'Alfonso, G. Manfredi, 2021]⁵⁶.

4. Il dato giuridico e la sua diversa traduzione

Se nel declinare il tipo di studio sociologicamente condotto sulla materia giuridica può essere richiesto, per alcuni versi, un approccio di per sé qualitativo, che possa andare a cogliere il senso espresso in ciascun processo sociale nel quadro culturale (o subculturale) di fondo, va comprensibilmente ribadito che il relativo materiale può anche essere ricercato e sviluppato in modo quantitativo, così da dare riscontri sull'ampiezza dei fenomeni e proporre classificazioni che sappiano rilevare i nessi presenti. Appare ovvio che anche per quest'ultimo approccio si ritrovino tutti i vantaggi, ma pure taluni rischi, conseguenti. Lo studio quantitativo del diritto trasforma le norme, gli atti giudiziari e i loro effetti in dati, permettendo operazioni basate su un confronto, di più tipi, di quanto emergente. Quantunque l'attenzione all'aspetto quantitativo possa essere indispensabile anche per avere contezza dell'ampiezza dei fenomeni in considerazio-

o mediatrici rispetto ai fisiologici impulsi di una qualche estremità e potenziale nocività inerentemente presenti sul piano della psicologia sociale (tra cui può ascrivarsi: voglia di rinnovamento, godimento per il male altrui, autorassicurazione sulla propria giustizia, esigenza di semplificazione eticamente schematizzante *et cetera*), rischiano di esserne parte, amplificatrici se non promulgatrici.

⁵⁶ In ordine all'uso delle fonti investigative e giudiziarie nello studio delle mafie e alla libertà scientifica dei ricercatori, va in effetti precisato che l'utilizzo del materiale con finalità informative e repressive in tema pone questioni relative al riconoscimento del diritto alla ricerca scientifica o alla sua doverosa delimitazione (e anche compressione) ai fini della salvaguardia di altri interessi e diritti specifici.

ne, tuttavia (di là dal non poter dare contezza della profondità del singolo caso) può scontare un'eterogeneità, pure prettamente temporale, oltre che "soggettiva", nelle modalità di raggruppamento, classificazione e gestione dei dati, con risultati che non corrispondono necessariamente a divergenze cronologiche, in termini di incrementi e decrementi, nonché a disparità spaziali, in quanto a distribuzione [M. Pascali, 2016]⁵⁷. Ad esempio, sorge qui la questione della selezione dell'autorità procedente in relazione alle iscrizioni di reato e all'emanazione di provvedimenti per poter scientificamente effettuare rilievi "territoriali"⁵⁸, tenendo anche conto che atti di stretto interesse per le ricerche in materia possono derivare da un piano diverso da quello propriamente giudiziario, come quello relativo alle attività delle prefetture⁵⁹. Pure per queste eventualità sono ipotizzabili effetti di conoscenza distorsivi⁶⁰, in classificazioni che già possono *ab ori-*

⁵⁷ Problematica, per esempio, appare la categoria di "altri reati", che compare spesso nelle raccolte statistiche dei dati e influisce sulla costruzione di modelli finalizzati a dare indicazioni sullo stato dei fenomeni criminosi considerati. Costituiscono, pertanto, temi assolutamente rilevanti quelli delle intenzioni e delle motivazioni che possono generare preselezioni del materiale di ricerca.

⁵⁸ Per esempio, si richiami in proposito la ricerca presentata in A. Alessandri, 2016.

⁵⁹ Ciò altresì evoca, ancora una volta, il problema – da tener presente pure in una ricerca di marca qualitativa – del tipo di provvedimenti in esame, con la relativa differenza tra atti decisori e finalizzati *ad interim*, che può e deve riguardare anche materiali di natura formalmente amministrativa, quali, emblematicamente, le misure di prevenzione.

⁶⁰ Che peraltro, in un qualche modo, possono ripercorrere cammini di discutibile "de-socializzazione" dei problemi in analisi, inserendoli in pratiche di loro spazializzazione, anziché storicizzazione, all'interno di trappole cognitive, avallate dalla premessa acquisizione di luoghi comuni scientificamente infondati, che potrebbero

gine scontare scelte di progettazioni miranti a presentare flussi di attività amministrative⁶¹, piuttosto che a fornire informazioni sui fatti che ne sono alla base; tanto che sono stati individuati potenziati effetti “perversi” relativi ad alcune statistiche giudiziarie [C. Pennisi et al., 2017, 14 ss.], i cui dati – da esaminare sempre in modo criticamente approfondito e articolato [F. Prina, 2019, 64 ss.]⁶² – possono peraltro essere considerati diversamente a seconda della prospettiva teorica di fondo adottata dal ricercatore⁶³. Inoltre, è evidente che tali produzioni contemplino provvedimenti relativi a ciò che è noto, non a ciò che è presente⁶⁴ (una cui parte rientra immancabilmente nell’alveo della cifra oscura dei reati non conosciuti o di autore sconosciuto, ossia di tipo assoluto o limitato) o comunque perseguito⁶⁵:

coinvolgere ciascuno dei diversi piani discorsivi sulle mafie, “pratico”, “formale” e “popolare” [cfr. G. Muti, 2022, 150].

⁶¹ (Qui intese in senso ampio).

⁶² Non dando quindi per scontato che i risultati presentati siano indice di assoluta oggettività.

⁶³ Specificatamente, secondo un approccio causalistico, tali dati riporterebbero le tendenze criminali effettivamente esistenti nella società; seguendo una prospettiva costruzionista e conflittualista, indicherebbero piuttosto l’esito delle prassi selettive delle agenzie di controllo [F. Vianello, 2010, 57].

⁶⁴ Ciò, peraltro, anche dinanzi a casi investigativamente sempre più sfuggenti, alla luce dei mutamenti operativi legati all’acquisito adeguamento delle organizzazioni criminali tradizionali di stampo mafioso al principio di razionalità economica del sistema di produzione capitalistica [G. Palermo, 2013, 114], con le relative diversificazioni attuate.

⁶⁵ Per questo, «i processi trattano il crimine, ma rivelano la giustizia» e, più che misurare l’effettiva presenza della criminalità, mostrano il (“filtrante”) funzionamento della macchina giudiziaria e investigativa [cfr. M. Sbriccoli, 1988, 494 ss.].

in questo senso, possono palesare maggiormente la reazione sociale, piuttosto che lo stato delle azioni criminose⁶⁶. La distinzione tra l'universo reale inconoscibile nella sua interezza e l'universo apparente ispezionato in tema di violazioni penali problematizza i concetti di probabilità e prevedibilità rintracciabili in una tale analisi statistica [M. Raiteri, 1993]. Non ultimo, se una questione concatenata nella declinazione quantitativa dell'esame del diritto è quella attinente alla diversa validità dei sistemi di selezione e di ripartizione dei dati, non per forza omogenei, bisogna ancora rapportarsi con le differenti regole di accessibilità⁶⁷ delle banche dati giuridiche⁶⁸ – normative⁶⁹, in-

In un'ottica complementare, può così rimarcarsi come la storia sociale non dovrebbe considerarsi prophanare in via esclusiva da quel che è stato stabilito e recepito in prospettiva punitiva a proposito di un fenomeno (non potendosi 'appiattare', dunque, sulla storia giudiziaria). In questo, può risultare sia la centralità sia la specificità della dimensione giuridica – da intendersi in senso critico-complesso – in quel che è esaminato.

⁶⁶ Sul "classico" problema che lo studio sul crimine si trasformi in analisi sulla risposta ufficiale data allo stesso, V. Ruggiero, 1996, 48.

⁶⁷ Differenti e con ricadute diverse, ma comunque rilevanti per la ricerca, rispetto a quanto può concernere gli archivi per il materiale qualitativamente da esaminare.

⁶⁸ Intese anche proprio come possibilità o meno di accesso *tout court*. Tutto questo, seppure in modo ineguale, è sia qualitativamente sia quantitativamente rilevante.

⁶⁹ Il problema della conoscenza e dell'accesso alle fonti normative va affrontato anche ricordando che la disciplina che interessa in materia può essere rintracciata non soltanto all'interno dei codici (di diritto penale sostanziale e processualpenale), ma pure entro il *mare magnum* delle leggi complementari (nel cui quadro, per esempio, sono certo rilevantissime le disposizioni in tema di ordinamento penitenziario ed esecuzione penale, oltre che di vario contrasto sul piano patrimoniale). Non per nulla, si è sentita la necessità dell'approvazione del cosiddetto Codice an-

vestigative, giudiziarie⁷⁰ – contenenti informazioni che andrebbero pure congiuntamente analizzate⁷¹, con l'esito di potenziali riscontri divergenti, se non proprio non compatibili, in ordine a ciascuno di questi punti.

Anche questo può riportare, in senso generale ma pure con precise concrete ricadute, alla problematica della responsabilità della ricerca [S. D'Alfonso, M. Pascali, 2022], sia per il pericolo di travisare senso e significato di materiali-fonti sia in connessione agli essenziali limiti dell'investigazione che corrispondono a estrinsecazione di principî di tutela generali, nel doveroso bilanciamento di interessi diversi, specie al cospetto di elementi d'analisi intrinsecamente parziali. Il problema della raccolta delle informazioni appare così legato, in quanto a demarcazioni di metodo e delimitazioni di contenuto, a quello della loro gestione⁷².

timafia (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, istituito con d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011), preordinato alla riproduzione della disciplina già dettata mediante disparati atti normativi.

⁷⁰ Rilevante in proposito, dunque, sia quanto prodotto dalla giurisprudenza sia quanto formato in sede di indagini, questo con il necessario discrimine tra momento procedurale e fase propriamente processuale.

⁷¹ Si intende, qui, anche la questione dell'incrocio di dati soggettivi e situazionali (per individui concreti e situazioni specifiche), fra loro e al loro interno, più che l'aspetto di una mera gestione numerica dei fenomeni. Va sottolineato, ancora, che taluni archivi informativi (si pensi ad alcuni di quelli di polizia) per la loro stessa finalità non prevedono, generalmente, alcuna possibile consultazione "esterna".

⁷² Sui limiti di utilizzo delle relative fonti, in relazione ai meccanismi stessi di conservazione dei dati giudiziari e delle informazioni più generalmente riferite a pene e a misure di sicurezza, nonché di loro consultazione, anche alla luce delle norma-

In ogni modo, indipendentemente dalla tecnica di volta in volta prescelta, l'approfondimento generale e puntuale delle singole fonti del diritto di specifico interesse per lo studio delle mafie (andando qui a indicare, oltre che formulazioni procedurali, non solo previsioni sostanziali dirette in materia, ma anche fattispecie che possano indirettamente contribuire alla loro individuazione) e della loro particolare applicazione in ambito investigativo e in sede giudiziaria non può che costituire un elemento importante per la disamina della realtà mafiosa passata e attuale.

Il dato giuridico è sempre, magari anche “per difetto”, rispondente alla realtà sociale, a cui è da ricollegare non solo astrattamente; la realtà sociale, comunque, nella sua regolazione, a-regolazione o de-regolazione, non esula da un riferimento alla sfera legale⁷³.

Nonostante la sussistenza delle imputazioni risenta dalla conoscenza (possibile e non falsata) dei fatti, per cui la parzialità numerica è in premessa e la validità ontologica quale strumento di sapere ‘assoluto’ è sempre incerta, ogni sentenza emanata relativamente a processi penali di criminalità organizzata mafiosa, esito di un complesso e plurisoggettivo percorso decisorio, riesce ad offrire una ricchezza di informazioni difficilmente recuperabile con altre modalità [G. Giura, 2015]⁷⁴. Certamente, la fonte giudiziaria va considerata

tive in materia di *privacy*, tra cui le disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679, per il trattamento di quelli riguardanti condanne penali e reati, *amplius* Ingrassi O., 2018.

⁷³ La ricerca può indugiarsi di indicazioni che reciprocamente promanano da ambo gli ambiti; è indubbio che l'attenzione alle manifestazioni di criminalità porta a ciò inevitabilmente e anche di più rispetto ad altri fenomeni considerabili.

⁷⁴ Questo, tuttavia, non esime dall'opportunità di una riflessione su basi e sbocchi di un sostanziale sguardo egemonico di tipo giudiziario sull'universo della “mafio-

quale materiale selettivo [C. Castellano, 2022, 137] e fortemente “intenzionale”, che incorpora storie⁷⁵ di carattere “adattivo” [R. Sciarrone, 2022, XIII], la cui illustrazione-ricostruzione del “possibile” passa per una spiegazione-affermazione del “necessario”, tanto che anche il “probabile”, se complessivamente coerente, può tendere ad essere indirettamente assunto quale “certo”⁷⁶. Ciò malgrado, ripercor-

sità” [O. Ingrassì, M. Massari, 2022, 78]. Sui rischi scientifici di un acritico recepimento delle azioni repressive “antimafia” messe in atto dall’organo di giurisdizione come elementi costituenti modelli certi di interpretazione (eccezionalista e iperbolizzata) di una realtà complessa e densa di sfumature, V. Martone, 2022, 120. D’altronde, se si ritiene che pure la mafia debba essere criminologicamente considerata il prodotto di una costruzione normativa e sociale, le azioni delle agenzie di contrasto – e *in primis* quella propria della magistratura inquirente, anche nella misura in cui questa è mediaticamente (sovra)rappresentata – producono opere di qualificazioni che, sebbene si inseriscano in un ambito di non univocità, marcano e creano confini e termini del fenomeno in una forzata ottica di efficacia e tenuta del discorso accusatorio e, ciononostante, sono presentate e viste come coerente e universalizzabile oggettivizzazione di quel che è affermato (e posseduto) come problema pubblico [cfr. E. Ciccarello, A. Vesco, 2021].

⁷⁵ Ci si riporti anche, più in generale, alla natura “narrativa” del diritto.

Peraltro, nel procedimento dell’esaminare i fatti alla luce delle norme e dell’interpretare le norme in relazione ai fatti può talora trasparire un’autonarrazione che fisiologicamente può incamerare emotività e caratterizzare contenutisticamente la funzione giudiziale [cfr. A. Forza et. al., 2017].

⁷⁶ Per poi far ciò, si seguono categorizzazioni non solo astrattamente di tipo giuridico (e si praticano strutturazioni retoriche attinenti all’area della comunicazione), sì che tutto il percorso decisionale può apparire, di per sé, un reperto materiale di natura profondamente (e sottesamente) culturale, che va necessariamente contestualizzato [cfr. A. G. Amsterdam, J. Bruner, 2002]. Questo, inoltre, sia che si pre-

rendo criticamente il cammino che ha portato alla formazione di ciascuna delle sentenze in materia – oltre a scorgersi il manifestarsi di una possibile sottesa condivisione comunitaria “socioculturale” d’interpretazione e a testarsi logiche e motivi presenti nei gangli di selezione e decisione pure ai fini di una controllabilità professionale⁷⁷ – può ritrovarsi un’abbondanza concreta di nozioni e cognizioni “di percorso” assai utili per la ricerca [L. Brancaccio, 2017, 3 ss.].

Palesemente, tuttavia, laddove ricercata, l’estrapolazione di informazioni tra la mole di esse che possano essere di interesse e il confronto di quanto così ottenuto pone non pochi problemi teorici e “tecnici”⁷⁸.

Sebbene sia stato messo in risalto che, in materia di associazione criminosa di stampo mafioso, quello giuridico e quello sociologico costituirebbero paradigmi discordi⁷⁹ [N. dalla Chiesa, 2017, 243 ss.]⁸⁰, è manifesto come detti paradigmi si confrontino tra loro anche

diliga, rispetto alla definizione della cultura, una prospettiva teorica di tipo “sociale-istituzionale” sia che se ne premetta una di stampo “interpretativo-costruttivista”.

⁷⁷ La qual cosa riguarda, com’è chiaro, anche altri scritti decisori emanati dai diversi funzionari e operatori del diritto che si trovino a dover professionalmente agire in materia di applicazione della vasta e variegata normativa, specifica o generica, che possiamo convenzionalmente includere nell’ombrello denominativo dell’“antimafia”.

⁷⁸ Sulla complessità di procedure di estrazione automatica di informazioni dal testo delle sentenze emesse in materia, cfr. D. De Felice et. al., 2010.

⁷⁹ (In quanto ad ampiezza della definizione compresa).

⁸⁰ Si rinvia, qui, alla più generale questione sull’art. 416 *bis* c.p. e sulla sua interpretazione “sociale”. Per approfondimenti, C. Visconti, 2005; I. Merenda, C. Visconti, 2020. Sulle specificità “socio-giuridiche” del reato del concorso esterno in associazione mafiosa, G. Fiandaca, 2010.

solo per rafforzare o distinguere⁸¹ le rispettive definizioni⁸² (pure dinanzi ad ‘apparizioni’ mafiose “non tradizionali”⁸³), proprio perché è inevitabile che l’analisi delle mafie sia strettamente avvolta e anche dipendente dall’analisi del diritto⁸⁴, pur solo per rilevarne un’assenza di inquadramento di fenomeni⁸⁵. Se lo Stato è dunque il presupposto necessario nella qualificazione delle mafie⁸⁶, il diritto è quindi la “protasi”, anche in forma negativa, per lo sviluppo logico delle pertinenti analisi. Concretamente, le disposizioni normative vanno a strutturare l’agire investigativo e specialmente giudiziario, incidendo sulla realtà interessata. Se l’indagine delle manifestazioni mafiose si articola anche secondo la storia del seguire repressivo della normazio-

⁸¹ Certo, va tenuto presente che la definizione tecnico-scientifica di confini e caratteri del fenomeno mafioso, ove non infrequentemente può osservarsi un certo stridere tra designazioni di timbro giudiziario e qualificazioni di conio accademico, non appare affatto valorialmente e ‘politicamente’ neutrale, con i suoi esiti produttivi e ricettivi rispetto a ciò che comunemente si reputa, e scevra da presupposti e ricadute culturali e operativi, analizzabili pure attraverso ricostruzioni situazionali condotte in termini di potere presente ed esercitabile [cfr. A. Dino, 2021, 13 ss.].

⁸² Tendendo finanche, in qualche modo, a reciprocamente influenzarsi [cfr. S. Petralia, 2013, nonché G. Turone, 2015, specie 29 ss. e 162 ss.].

⁸³ Su cui M. Massari, 2002; M. Massari, 2013.

⁸⁴ Se la mafia può assumersi come un “fatto sociale che sta là”, la sua definizione formale per il diritto può essere complessivamente tratta da singole fattispecie, da norme particolari, finalizzate a reprimerne sostanza e atti specifici, più che a descriverne caratteristiche per altre finalità.

⁸⁵ In tutti i casi, può dirsi che il fatto criminoso ha effetti sociali al di là delle definizioni normative, “felici” o “malfelici” che siano.

⁸⁶ Tenuto conto dell’inconfutabile presupposto per cui è la norma quel che definisce – e in ciò costruisce – lo stato di legalità.

ne prodotta e applicata, al fine di poter studiare il fenomeno mafioso appare utile avvalersi di strumenti giuridici che possano orientare nel vaglio della categoria criminale in considerazione. Così come si ravvisa la necessità per i giuristi di formare e mantenere la sensibilità scientifica sociale per una lettura complessa dei fatti trattati, per lo studio sociale del diritto vi è il bisogno della ‘coscienza’ delle categorie e dei criteri dello stesso.

Da qui, la rilevanza di uno studio che non sia solo statistico, ma possa ‘qualitativamente’ incentrarsi sulle matrici giuridiche come direttamente date (per arrivare a un commento sulla norma che serva anche all’esame delle situazioni tangibilmente riscontrabili e del tipo di reati eventualmente configurati), per poi pervenire e a una scomposizione qualitativa dei documenti giuridici (dei molteplici e differenti atti, ognuno dei quali con forza sociologica e senso giuridico).

Va quindi sottolineata l’importanza dell’assunzione e della comprensione delle fonti del diritto e dell’interpretazione e, in una qualche misura, dei saperi specialistici che sono espressi nei provvedimenti giuridicamente originati [cfr. D. De Felice, 2014] quale presupposto conoscitivo e premessa funzionale a una corretta acquisizione degli elementi informativi per la ricerca sociale in tema di mafie. Tale necessità sembra pure suggerire il dialogo tra studiosi di diverse scienze e, dal punto di vista metodologico, anche la valorizzazione delle ricerche interdisciplinari, verso cui – può segnalarsi – sempre più gli studiosi delle mafie paiono pretendere [cfr. S. D’Alfonso S. et. al., 2021, 214; R. Sciarrone, 2021, 86].

Bibliografia

Abbamonte O. (2001), *Le ragioni del decidere. Per un possibile studio della giurisprudenza e della mentalità del giudice*, «Sociologia del diritto», 2, pp. 5-44.

Alessandri A. (2016), *L'espansione della criminalità organizzata nell'attività d'impresa al Nord*, «Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata», 4, pp. 3-62

Amato G. (2015), *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime d'esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra 'diritto penale giurisprudenziale' e legalità*, «Diritto Penale Contemporaneo», 1, pp. 266-281.

Amsterdam A.G., Bruner J. (2002), *Minding the Law*, Harvard University Press, Harvard.

Baratta A. (1987), *L'esistenza e il laboratorio del diritto. A proposito dell'imputazione di responsabilità nel processo penale*, «Dei delitti e delle pene», 1, pp. 37- 60.

Barbano A. (2022), *L'inganno. Antimafia. Usi e soprusi dei professionisti del bene*, Marsilio, Padova.

Bianchi P., Sabbatino P. (a cura di) (2009), *Le rappresentazioni della camorra. Lingua, Letteratura, Teatro, Cinema, Storia*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.

Brancaccio L. (2017), *I clan di camorra. Genesi e storia*, Donzelli, Roma.

Castellano C. (2022), “Reprimere, conoscere. Le fonti giudiziarie nell'analisi storica delle mafie”, in Ingrasci O., Massari M. (a cura di), *Come si studiano le mafie? La ricerca qualitativa, le fonti, i percorsi*, Donzelli, Roma, pp. 125-140

Ciccarello E., Vesco A. (2021), *Editoriale su Una questione politica. Il sapere sulla mafia in Italia*, «Studi sulla questione criminale», 2, pp. 7-11.

D'Alfonso S. (2019), *Attività di ricerca nelle scienze sociali e diffamazione: i “rischi del mestiere” per il ricercatore universitario. Inquadramento teorico, normativo e giurisprudenziale*, «Diritto e società», 3, pp. 365-442.

D'Alfonso S., Manfredi G. (a cura di) (2021), *L'università nella lotta alle mafie. La ricerca e la formazione*, Donzelli, Roma.

D'Alfonso S., Manfredi G., Vannucci A., Sciarrone R. (2021), “Conclusioni. Il ruolo della ricerca accademica sulle mafie fra comunità universitaria, istituzioni e società”, in D'Alfonso S., Manfredi G. (a cura di), *L'università nella lotta alle mafie. La ricerca e la formazione*, Donzelli, Roma, pp. 213-218.

D'Alfonso S., Pascali M. (2022), “Profili giuridici dell'accesso e dell'uso delle fonti nella ricerca scientifica sulle mafie”, in Ingrasci O., Massari M. (a cura di), *Come si studiano le mafie? La ricerca qualitativa, le fonti, i percorsi*, Donzelli, Roma, pp. 191-204.

Dagnes J. (2022), “Quali fonti per lo studio delle mafie in Europa?”, in Ingrasci O., Massari M. (a cura di), *Come si studiano le mafie? La ricerca qualitativa, le fonti, i percorsi*, Donzelli, Roma, pp. 141-156.

Dalla Chiesa N. (2017), “Defining the Mafia: Between Sociology and Law”, in Carnevale S., Forlati S., Giolo O. (a cura di), *Redefining Organised Crime. A challenge for the European Union?*, Hart, Oxford, pp. 225-249.

Damiani di Vergada Franzetti E. (2017), “Cultura e ideologia giuridica dei Procuratori generali nei processi di costruzione sociale della realtà”, in Ghezzi M.L., Mosconi G., Pennisi C., Prina F., Raiteri M. (a cura di), *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), pp. 283-320.

De Felice D., Giuffrida G., Giura G., Zarba C. (2010), *La descrizione dei reati di criminalità organizzata e di tipo mafioso nel testo delle sentenze*, «Quaderni di Sociologia», 54, pp. 57-80.

De Felice D. (2014), *Il sapere specialistico nel giudizio penale. Profili d'analisi di sociologia del diritto*, Mimesis, Milano.

Di Donato F. (2018), *La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel “processo”*, Franco Angeli, Milano.

Dino A. (2006), “Confini e dimensioni del crimine mafioso: alcuni problemi metodologici”, in Ead. (a cura di), *La violenza tollerata. Mafia, poteri, disobbedienza*, Mimesis, Milano, pp. 141-172.

Dino A. (2021), *La «forza del diritto»: attori, retoriche e campi sociali nella battaglia simbolica per la definizione del fenomeno mafioso*, «Studi sulla questione criminale», 2, pp. 13-33.

Donini M. (2016), *Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo*, «Diritto Penale Contemporaneo», 6, pp. 13-38.

Ferrajoli L. (2006), *Il diritto penale del nemico e la dissoluzione del diritto penale*, «Questione Giustizia», 4, pp. 797-812.

Ferrari V. (1993), *Teoria e metodo nell'analisi sociologica della litigiosità*, in «Contratto e Impresa», I, pp. 342-354.

Ferrari V. (2004), *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, Laterza, Roma-Bari.

Fiandaca G. (1995), *La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma*, «Il Foro Italiano», 2, parte V-3, pp. 21-28.

Fiandaca G. (2010), “Il concorso “esterno” tra sociologia e diritto penale”, in Fiandaca G., Visconti C. (a cura di), *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Giappichelli, Torino, pp. 203-211.

Fiandaca G., Visconti C. (2006), *Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni Unite*, «Foro italiano», 2, pp. 81-94.

Forza A., Menegon G., Rumiati R. (2017), *Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione*, Il Mulino, Bologna.

Friedman L.M. (1975), *The Legal System. A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

Frosini V. (1970), “Mitologia e sociologia della Mafia”, in Frosini V., Renda F., Sciascia F., *La mafia. Quattro studi*, Massimiliano Boni, Bologna, pp. 7-32.

Ginzburg C. (1991), *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Einaudi, Torino.

Giolo O. (2022), “Mafie, diritto, diritti. Prospettive per un’analisi «di confine»”, in Ingrascì O., Massari M. (a cura di), *Come si studiano le mafie? La ricerca qualitativa, le fonti, i percorsi*, Donzelli, Roma, pp. 13-28.

Giura G. (2015), *I delitti di criminalità organizzata in Sicilia. Un’analisi socio-giuridica della giurisprudenza*, Mimesis, Milano.

Grasso G. (2010), “Compatibilità tra la struttura del reato di cui all’art. 416 bis c.p. ed i moduli organizzativi della criminalità straniera”, in AA. VV., *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, Giappichelli, Torino, pp. 1753-1777.

Ingrascì O. (2018), *Le fonti giudiziarie nello studio delle mafie. Riflessioni per un dibattito*, «Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata», vol. 4, 4, pp. 28-40.

Ingrascì O., Massari M. (2022), “Mafia e fonti biografiche. Lo sguardo interno all’universo mafioso”, in Ingrascì O., Massari M. (a cura di), *Come si studiano le mafie? La ricerca qualitativa, le fonti, i percorsi*, Donzelli, Roma, pp. 65-85.

Kelsen H. (1966[1934]), *La dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino.

Maiello V. (2016), *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, Giappichelli, Torino.

Maiello V. (2021), *L’affiliazione rituale alle mafie storiche al vaglio delle Sezioni Unite*, «Sistema penale», 5, pp. 5-17.

Massari M. (2002), *Mafie, criminalità transnazionale, globalizzazione: il caso italiano*, «Meridiana», 43, pp. 115-133.

Massari M. (2013), “Mafie e territori: espansione e radicamento al di fuori del mezzogiorno”, in Amendola A., Musella M. (a cura di), *Formazione e relazioni sociali. Gli investimenti virtuosi per rimettere in moto il Mezzogiorno*, Giappichelli, Torino, pp. 290-299.

Marmo M. (2003), “«Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare». Le manipolazioni del processo Cuocolo (1906-1930)”, in Marmo M., Musella L. (a cura di), *La costruzione della verità giudiziaria*, Fedoa, Napoli, pp. 101-170.

Martone V. (2016), *Immagini circolari di mafia e antimafia*, «Passato e presente», 98, pp. 43-53.

Martone V. (2022), “Tornare alle fonti. Studi di caso su territori, reti criminali e strategie di contrasto in contesti urbani”, in Ingrascì O., Massari M. (a cura di), *Come si studiano le mafie? La ricerca qualitativa, le fonti, i percorsi*, Donzelli, Roma, pp. 109-124.

Merenda I., Visconti C. (2020), “Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis c.p. tra teoria e diritto vivente”, in Mezzetti E., Luparia L. (a cura di), *La legislazione antimafia*, Zanichelli, Bologna, pp. 37-69.

Muti G. (2022), “Geo-grafie e rappresentazioni delle mafie”, in Ingrascì O., Massari M. (a cura di), *Come si studiano le mafie? La ricerca qualitativa, le fonti, i percorsi*, Donzelli, Roma, pp. 141-156.

Nelken D. (a cura di) (2012), *Using Legal Culture*, Wildy, Simmonds and Hill, London.

Palermo G. (2013), “La criminalità organizzata di stampo mafioso. Mafie, uomini e imprese”, in Balloni A., Bisi R., Sette R. (a cura di), *Principi di criminologia applicata. Criminalità, controllo, sicurezza*, Clueb, Bologna, pp. 99-116.

Pascali M. (2016), “Presenza e riconoscimento delle camorre sul territorio nazionale”, in Rossomando L. (a cura di), *Lo stato della città. Napoli e la sua area metropolitana*, Monitor Edizioni, Napoli, pp. 230-236.

Pennisi C., Raiteri M., Prina F., Mosconi G. (2017), “Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica”, in Ghezzi M.L., Mosconi G., Pennisi C., Prina F., Raiteri M. (a cura di), *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), pp. 1-54.

Petralia S. (2013), *La criminalità organizzata di origine straniera: il fenomeno delle nuove mafie fra paradigma socio-criminologico e paradigma normativo*, «L'indice penale», 1, pp. 65-116.

Pino G. (2016), *Teoria analitica del diritto. La norma giuridica*, ETS, Pisa.

Pound R. (1910), *Law in Books and Law in Action*, «American Law Review», 44, pp. 12-36.

Prina F. (2016), *L'approccio sociologico al diritto*, in Cottino A. (a cura di), *Lineamenti di sociologia del diritto*, Zanichelli, Bologna, pp. 3-35.

Prina F. (2019), *Devianza e criminalità. Concetti, metodi di ricerca, cause politiche*, Carocci, Roma.

Raiteri M. (1993), “Statistica giudiziaria”, in AA.VV., *Enciclopedia Garzanti del Diritto*, Garzanti, Milano, *ad vocem*.

Resta G., Zeno-Zencovich V. (a cura di) (2012), *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Editoriale Scientifica, Napoli.

Romano S. (1917), *L'ordinamento giuridico*, Mariotti, Pisa.

Ruggiero V. (1996), *Economie sporche. L'impresa criminale in Europa*, Bollati Boringhieri, Torino.

Sbriccoli M. (1988), *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale della storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi Storici», 29, pp. 491-501.

Sciarrone R. (2009), *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma.

Sciarrone R. (2021), “Gli studi universitari in tema di mafie nelle discipline scientifiche. Sociologia”, in D'Alfonso S., Manfredi G. (a cura di), *L'università nella lotta alle mafie. La ricerca e la formazione*, Donzelli, Roma, pp. 69-86.

Sciarrone R. (2022), “*Fare ricerca sulle mafie*”, in Ingrascì O., Massari M. (a cura di), *Come si studiano le mafie? La ricerca qualitativa, le fonti, i percorsi*, Donzelli, Roma, pp. IX-XX.

Schiavello A., Tesauro A. (2023), *Cari Di Matteo e Caselli, criticare i maxi-processi non è lesa maestà*, «Il Dubbio», 24 marzo.

Silbey S.S. (2010), “Legal culture and cultures of legality”, in Hall J. R., Grindstaff L., Ming-Cheng L. (a cura di), *Handbook of Cultural Sociology*, Routledge, London-New York, pp. 470-479.

Spina F. (2017), *Trasformazioni e paradossi della giurisdizione come fenomenologia della statualità*, «Sociologia», 1, pp. 100-107.

Taruffo M. (1992), *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Giuffrè, Milano.

Treves R. (1972), *Giustizia e giudici nella società italiana. Problemi e ricerche di sociologia del diritto*, Laterza, Roma-Bari.

Turone G. (2015), *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano.

Vianello F. (2010), “Reazione sociale e sistema penale”, in Sbraccia A., Vianello F. (a cura di), *Sociologia della devianza e della criminalità*, Laterza, Roma-Bari, pp. 43-82.

Visconti C. (2005), “I reati associativi tra dottrina e diritto vivente”, in Picotti L., Fornasari G., Melchionda A., Vigan F. (a cura di), *I reati associativi tra paradigmi probatori e diritto sostanziale*, Cedam, Padova, pp. 135-147.

Visconti C. (2010), “Sui modelli di incriminazione della contiguità alle organizzazioni criminali nel panorama europeo: appunti per un’auspicabile (ma improbabile?) riforma “possibile”, in Fiandaca G., Visconti C. (a cura di), *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Giappichelli, Torino, pp. 189-202.

Prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale: il supporto degli strumenti offerti da Society 5.0 alla luce degli effetti della pandemia da Covid-19

di Pasquale Peluso

Abstract

L'articolo si propone di analizzare la capacità di infiltrazione dei grandi gruppi criminali organizzati nei settori dell'economia legale inquinandola. La pandemia da Covid-19 ha evidenziato quanto le consorterie criminali organizzate siano in grado di individuare rapidamente i settori che possono garantire i maggiori guadagni sfruttando le lacune normative o i minori controlli dovuti allo stato di emergenza. Alla luce di quanto emerso dagli studi che hanno analizzato le attività criminali durante il periodo di emergenza pandemica l'articolo analizza se *Society 5.0*, attraverso i suoi principi ispiratori, possa offrire validi strumenti per contrastare le attività illegali svolte dalla criminalità organizzata ed il rischio di infiltrazione della stessa nell'economia legale.

The paper aims to analyse the ability of large organised crime to infiltrate sectors of the legal economy and pollute it. The Covid-19 pandemic has highlighted the extent to which organised crime are able to quickly identify the sectors that can guarantee the greatest gains by exploiting regulatory loopholes or reduced controls due to the state of emergency. In view of the results of studies that analysed criminal activities during the pandemic emergency period, the paper analyses whether *Society 5.0*, through its guiding principles, can offer valid tools to counter the illegal activities carried out by organised crime and the risk of its infiltration into the legal economy.

Parole chiave: infiltrazione criminale, criminalità organizzata, *Society 5.0*, pandemia da Covid-19, economia illegale.

Keywords: criminal infiltration, organized crime, *Society 5.0*, Covid-19 pandemic, illegal economy.

La pandemia da Covid-19 ha inciso profondamente sulle abitudini e sugli stili di vita di tutti. Il cosiddetto *lockdown* con la chiusura di tutte le attività ha avuto profonde ripercussioni non solo dal punto di vista sociale ma anche da quello economico, provocando una crisi globale con una fase di recessione in ogni Paese. La situazione di stagnazione economica ha causato un crollo della domanda di beni e servizi alla quale si è affiancato un incremento del tasso di disoccupazione. In questo contesto, la possibilità di contare su una certa liquidità per le aziende è diventata vitale.

Le diverse forme di blocco che si sono verificate in tutti gli Stati hanno portato a uno spostamento verso il mondo digitale e il mercato online delle attività sociali ed economiche. Per cercare di invertire la tendenza negativa e far ripartire l'economia, l'Unione Europea ha consentito che ogni Stato fornisse incentivi economici alle imprese, alle categorie professionali e ai cittadini sotto forma di bonus e compensi. Questi bonus, se da un lato per alcune imprese o per i cittadini hanno costituito un flusso di liquidità particolarmente importante, dall'altro hanno richiamato l'attenzione delle conserterie criminali.

La letteratura ha avuto modo di dimostrare in modo chiaro e puntuale che l'emergenza, soprattutto in Italia a partire dagli anni '80 [F. Barbagallo, 1999], ha rappresentato il miglior alleato per quegli affari che devono essere fatti in fretta e nell'ombra. Corruzione ed emergenza sono sempre, nel Bel Paese, andate di pari passo e sono necessarie l'una per l'altra. Tra emergenze e corruzione si crea una cattiva gestione che assume le sembianze di un circolo vizioso che porta a una crisi irreparabile [Transparency International, 2020]. I cambiamenti che la società moderna ha subito per effetto della pandemia da Covid-19 hanno influenzato anche i gruppi della criminalità organizzata che si sono contraddistinti per la loro capacità nel riuscire a sfruttare le crisi economiche e i momenti storici in cui si verificano grandi cambiamenti [Jennings W.G., Perez N.M., 2020]. La crimina-

lità organizzata ha approfittato della crisi pandemica sia per spostare più velocemente i propri capitali derivanti da attività illecite sia per riciclare più velocemente tali proventi approfittando dei controlli più blandi delle autorità [V. Maiello, L. Della Ragione, 2018].

La portata globale di tale fenomeno avrebbe richiesto un'azione di contrasto definita e attuata a livello sovranazionale, almeno a livello europeo. Infatti, ritenere che la criminalità organizzata rappresenti un fenomeno delimitato o delimitabile soltanto in alcune aree geografiche in cui può contare su una solida organizzazione non è solo non corretto ma risulta essere anche fuorviante, rendendo inefficaci eventuali strategie di contrasto messe in atto dai singoli Stati [S. Lupo, 2018]. Una conoscenza condivisa del fenomeno criminale, del modus operandi dei sodalizi criminali, delle reti su cui possono contare, può, invece, facilitare l'implementazione delle attività di contrasto a livello europeo. Diversamente, si concederebbe un grande vantaggio alla criminalità organizzata «in termini di espansione verso altre economie» [R. Tonelli, 2021, 22].

Diversi studi hanno dimostrato che i gruppi criminali hanno cercato di sfruttare la situazione di crisi dei consumi e di mancanza di liquidità per immettere sul mercato denaro di origine illecita, creando un flusso di riciclaggio e usura che è stato definito anche come «doping finanziario» [Organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, 2020a, 2].

In letteratura, l'economia generata dalla pandemia è stata definita «Covid Economy». Nel periodo di massima diffusione del virus, con la stagnazione dell'economia, sono state distribuite ingenti somme di denaro per far fronte alla crisi economica che l'emergenza sanitaria aveva causato. Tuttavia, l'erogazione rapida e urgente di aiuti economici che avrebbero dovuto costituire uno stimolo per la ripresa economica, unita al rischio di possibili influenze esterne sulle rispo-

ste politiche, hanno costituito terreno fertile per la corruzione [Euro-pol, 2020a]. Le indagini hanno dimostrato che in Italia i gruppi criminali organizzati durante la serrata hanno continuato ad agire segretamente senza attirare l'attenzione, con una diminuzione delle «attività criminali di primo livello» [Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, 2021, 318] (traffico di droga, estorsioni, ricettazione, rapine), facendo registrare un aumento al Nord e al Centro dei casi di riciclaggio e, al Sud, dei casi di scambio elettorale politico-mafioso e di corruzione.

Si può affermare, senza paura di smentita, che la *Covid Economy* ha prodotto usura e corruzione. In un momento storico in cui l'accesso al credito già difficile è risultato quasi impossibile, l'usura ha garantito l'unica forma di accesso alla liquidità che ha consentiva alle famiglie di poter sopravvivere e alle aziende di poter sostenere i costi nonostante i mancati guadagni. L'usura, però, se da un lato permette all'economia di continuare a funzionare dall'altro la inquina irrimediabilmente.

La corruzione, invece, può minare la risposta data dagli Stati ai cittadini per combattere la pandemia ed è giunta, in alcuni casi, a privare le persone dell'assistenza sanitaria. Diversi studi hanno evidenziato che, normalmente, il settore sanitario fa registrare tassi di corruzione particolarmente elevati che causano perdite stimate in oltre 500 miliardi di dollari l'anno [R. Cooper et al., 2019].

In Italia nel primo trimestre del 2020, mentre reati come rapine, furti ed estorsioni hanno registrato una significativa diminuzione, l'usura ha rappresentato l'unico reato che ha fatto registrare un aumento di circa il 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente [Organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, 2020b]. Per quanto riguarda la corruzione, l'Italia, pur

migliorando il proprio punteggio, ha continuato ad occupare posizioni basse, collocandosi, secondo Transparency International, al 52° posto della classifica, essendo stata sottoposta a forti pressioni a causa della pandemia Covid-19 [Transparency International, 2021]. La pandemia da Covid-19 non ha costituito solo una crisi sanitaria ed economica, ma ha rappresentato la crisi della corruzione che gli Stati non sono riusciti a gestire [Transparency International, 2021, 8].

L'infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali organizzate durante l'epidemia da Covid-19 si è verificata in tre diversi ambiti: l'acquisizione di aziende che dovevano ricapitalizzarsi per far fronte alle perdite accumulate durante la pandemia da coronavirus; il fallimento di aziende che non sono riuscite a onorare i prestiti contratti a tassi usurari per ottenere liquidità; la richiesta sempre più frequente di finanziamenti per la ripresa economica [M. Fabrizi, A. Parbonetti, 2020, 66].

Le istituzioni europee sono consapevoli del rischio che corre il sistema finanziario europeo, in quanto in alcuni Stati è più facile nascondere il denaro sporco rispetto ad altri. Le misure di sostegno all'economia avrebbero dovuto togliere spazio alla criminalità organizzata. Ma, durante la pandemia, i capitali della criminalità organizzata non hanno alimentato solo l'economia attraverso le infiltrazioni, ma sono serviti a creare una sorta di sistema di welfare parallelo a quello statale [Eurispes, 2020]. La criminalità organizzata, infatti, utilizza una struttura ramificata sovranazionale che meglio si adatta alle esigenze del capitalismo permettendo di comprendere i settori di mercato che hanno maggiori possibilità di guadagno. La propensione più spiccata della criminalità organizzata è quella di comprendere tempestivamente ogni cambiamento nell'assetto economico, di valutare le nuove tendenze economiche e finanziarie del mercato per trarne il massimo vantaggio [Ministero dell'Interno, 2020]. Inoltre, la li-

quidità a disposizione di queste organizzazioni criminali permette loro di agire rapidamente e senza vincoli burocratici.

Per questi motivi, le organizzazioni criminali sono in grado di infiltrarsi e alterare interi settori economici come la filiera agroalimentare, il settore della fornitura di farmaci e forniture mediche, il settore della logistica, la filiera dello smaltimento dei rifiuti e ora anche il settore delle imprese di pulizia e sanificazione [N. Gratteri, A. Nicasso, 2020].

In questi settori le attività non si sono mai interrotte e ciò ha permesso alle organizzazioni criminali di consolidare la propria sfera di influenza per cercare di rafforzare il *welfare* mafioso che porta alle associazioni criminali consenso sociale [P. Peluso, 2020].

Anche le forme di finanziamento garantite dallo Stato alle imprese in difficoltà hanno attirato l'attenzione dei gruppi criminali organizzati. Tempi particolarmente lunghi per l'erogazione delle somme hanno comportato il rischio di un'alterazione delle procedure con conseguente distrazione delle risorse rispetto alle finalità legittime [Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, 2020].

Il sostegno sociale ai cittadini in difficoltà ha costituito un importante ambito in cui le organizzazioni criminali hanno organizzato e gestito forme di protesta contro il mancato intervento dello Stato. Le famiglie in difficoltà, i lavoratori irregolari, che hanno dovuto fronteggiare la mancanza di reddito, hanno costituito un bacino importante per le bande criminali che hanno offerto il loro sostegno con attività di assistenza al sostentamento finalizzate al reclutamento di manovalanza a basso costo. Inoltre, tutti i principali gruppi criminali organizzati in Italia hanno favorito l'utilizzo di strumenti telematici, non facilmente intercettabili, per mantenere i rapporti necessari allo svolgimento delle attività criminali, per concludere transazioni o stringere accordi.

Il rischio di usura da parte delle organizzazioni criminali incombe sia sui lavoratori precari o in nero che sugli imprenditori. Ai primi può essere chiesto di votare al momento opportuno per alcuni candidati legati all'organizzazione criminale o può essere chiesto di trasportare carichi di droga o di vendere o detenere armi. Il denaro offerto agli imprenditori per pagare i debiti o gli stipendi dei dipendenti è lo strumento di pressione finalizzato all'esproprio dell'azienda.

Infine, i grandi finanziamenti pubblici finalizzati al rilancio dell'economia attraverso il finanziamento di opere pubbliche rappresentano un altro ambito in cui i gruppi criminali organizzati sono particolarmente interessati a cercare di acquisire disponibilità attraverso pratiche corruttive per aggiudicarsi appalti pubblici. In alcune regioni italiane sono note infiltrazioni della criminalità organizzata in alcuni settori che beneficiano di finanziamenti pubblici statali e comunitari e l'emergenza da coronavirus ha consolidato la presenza di tali associazioni. Il controllo monopolistico di alcune attività economiche ha richiamato l'attenzione sul mondo legato al settore sanitario. Inoltre, appare opportuno evidenziare che in alcuni territori la Pubblica Amministrazione è sottoposta a forti pressioni per quanto riguarda l'assegnazione di appalti pubblici che durante l'epidemia sono avvenuti sotto forma di affidamenti diretti, giustificati da circostanze di necessità e urgenza, eludendo i necessari controlli sugli affidamenti.

Inoltre, la criminalità organizzata ha cercato di accedere illegalmente alle misure di sostegno all'economia (indennizzi) varate dal governo italiano con metodi simili a quelli utilizzati dalla criminalità economico-finanziaria classica, come la falsificazione di documenti fiscali, l'uso strumentale di alcune società, il coinvolgimento di quella zona grigia che rende disponibili alle organizzazioni criminali professionisti esperti da infiltrare [R. Sciarrone, 2019].

L'emergenza sanitaria ha, quindi, creato innumerevoli opportunità di profitti illeciti che vanno oltre l'usura, sfociando in vari casi di cor-

ruzione, truffe, imbrogli e reati on line [Organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, 2021].

Un dato particolarmente interessante per l'Italia è stato rappresentato dall'aumento del 7% delle segnalazioni per operazioni sospette e l'incremento di circa il 10% delle aziende colpite da misure interdittive antimafia rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente [Organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, 2020]. Ciò evidenzia non solo che le organizzazioni criminali non si sono mai fermate, ma che si sono ulteriormente infiltrate in alcuni settori. Con riferimento a una serie di dati relativi alle trasformazioni societarie, ai trasferimenti di quote, alle variazioni di natura giuridica o di titolarità del capitale sociale, nel periodo compreso tra marzo 2020 e febbraio 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, si è registrato un aumento del numero di società interdette (+ 9,7%) e in particolare del numero di società interdette che hanno registrato una variazione societaria (+ 47%) [Organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, 2021].

Lo strumento del cambio societario, quindi, ha costituito ancora il principale meccanismo utilizzato dai gruppi criminali organizzati per penetrare nel tessuto economico produttivo legale e inquinarlo. Il settore delle costruzioni è stato quello maggiormente rappresentato dalle aziende destinatarie di interdittive antimafia. Le regioni in cui si è registrato un maggior numero di cambiamenti societari sono state Calabria, Sicilia e Campania.

Altri settori particolarmente esposti alla crisi derivante dalla pandemia da coronavirus sono quelli della ristorazione e dell'ospitalità alberghiera.

Inoltre, in questi settori era già stato segnalato il più alto rischio di riciclaggio di denaro sporco, in quanto si tratta di attività caratterizzate da un frequente uso del contante, da alti livelli di lavoro irregolare e da una scarsa trasparenza della struttura aziendale. Questi elementi, combinati con gli altri fattori di rischio rappresentati dal numero di associazioni criminali organizzate, dal numero di reati presupposto e dalla quantità di denaro contante, hanno aumentato il rischio di riciclaggio sia a livello settoriale che territoriale [E.U. Savona, M. Riccardi, 2017].

La criminalità organizzata ha sfruttato l'aumento, durante la fase di emergenza, della domanda di dispositivi sanitari come dispositivi di protezione individuale, dispositivi elettromedicali, prodotti igienizzanti, immettendo sul mercato prodotti contraffatti o non conformi agli standard richiesti. In tutto il mondo sono state segnalate carenze di farmaci e forniture mediche a causa del coronavirus. Ciò ha messo a dura prova i processi di approvvigionamento e ha aumentato il rischio che i fornitori, abusando della necessità di approvvigionamento dello Stato, hanno aumentato i prezzi sapendo che i governi non hanno avuto altra scelta che pagare. Tra le pratiche illegali messe in atto ci sono state anche manovre speculative sulle strutture sanitarie che hanno portato a un aumento spropositato del prezzo di acquisto con enormi profitti per le aziende impegnate nella vendita. In alcuni casi c'è stato uno stoccaggio sproporzionato di forniture come mascherine, guanti, disinfettanti per le mani che, da un lato, ha causato una carenza di forniture, dall'altro, ha portato a un aumento dei prezzi non solo per i comuni consumatori [J. Dastin, 2020].

Spesso i presidi sanitari o i dispositivi elettromedicali erano privi, se non del tutto assenti, della documentazione e delle certificazioni richieste, evidenziando la contraffazione di questi prodotti [United Nations Office on Drugs and Crime, 2020]. In alcuni casi sono state avanzate proposte di sottoscrizione e vendita di quote di società che

svolgevano la loro attività nel campo della ricerca medica o nella produzione di particolari dispositivi sanitari [V. Vallefucio, 2020].

Gruppi di criminalità organizzata, in modo spregiudicato, hanno utilizzato piattaforme di *crowdfunding* per la raccolta di fondi online a favore di onlus e associazioni per raccogliere denaro versato a organizzazioni inesistenti o riconducibili a membri di queste consorterie criminali, sfruttando il particolare status dei soggetti a cui veniva chiesto di fare un'offerta online.

Infine, il progressivo spostamento delle attività economiche e sociali verso il mondo digitale ha portato a un aumento delle attività online. Ciò ha costituito una particolare attrattiva per le associazioni criminali che, sfruttando l'aumento degli utenti della rete, hanno realizzato ulteriori reati online oltre alle tradizionali forme di *cybercrime*. Sono infatti aumentati in Italia gli episodi di *phishing* e gli attacchi a personal computer che sfruttano *malware* inviando a indirizzi e-mail aziendali documentazione relativa alla Covid-19 o a organizzazioni sanitarie accreditate [Europol, 2020].

Nessuno è rimasto immune da questi attacchi: dagli studenti che si collegavano da casa per seguire le lezioni scolastiche, ai lavoratori che svolgevano la propria attività da casa attraverso i personal computer, alle organizzazioni sanitarie che svolgevano attività di assistenza per chi aveva contratto il virus, alle istituzioni governative.

La preoccupazione dei cittadini per il possibile contagio da coronavirus, l'offerta di attività di sanificazione con prodotti innovativi e a prezzi stracciati, l'offerta di programmi di cura attivabili solo online, la proposta di forme innovative di prevenzione attraverso prodotti brevettati da aziende internazionali offerti a prezzi stracciati hanno sicuramente influito sul successo degli attacchi informatici.

Tutte le attività *online* sono state sfruttate dalle associazioni criminali che hanno anche speculato sulla maggiore presenza di minori in rete dovuta in parte alla necessità di seguire le attività educative a

distanza e in parte alla socialità che si è spostata solo online [Euro-pol, 2020c].

Dopo «l'infezione medica del virus» si è assistito alla «infezione finanziaria mafiosa» che, per essere scongiurata, richiede procedure «adeguate» allo scenario in cui si è verificata. Diventa, infatti, indispensabile una loro «semplificazione intelligente» [Ministero dell'Interno, 2018].

Anche per questo è evidente che occorre innanzitutto bloccare fin dall'inizio le attività di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata. Tuttavia, gli strumenti di natura puramente repressiva non appaiono utili da soli. Sono, infatti, necessarie soluzioni complesse per contrastare efficacemente un fenomeno particolarmente esteso e complicato. Sebbene l'apparato repressivo rivesta un ruolo di primaria importanza, va sottolineato che la repressione dei crimini economico-finanziari richiede un'elevata specializzazione da parte degli organi di law enforcement e forme di collaborazione internazionale. Inoltre, la repressione avviene in una fase successiva a quella in cui il reato si è già verificato. La pervasività dell'attività criminale organizzata lascia vuoto il tessuto economico e sociale di riferimento e ne compromette le possibilità di sviluppo [V. Mete., 2018]

Appare indispensabile, quindi, affiancare all'azione repressiva quelle strategie costantemente messe in atto dalla Pubblica Amministrazione e che consistono in misure preventive di natura amministrativa idonee a prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale. Solo in questo modo è possibile individuare quegli operatori economici virtuosi che si collocano al di fuori della cosiddetta area grigia. Allo stesso tempo, è possibile individuare quei soggetti che, pur non facendo parte di associazioni criminali, sono comunque attratti dal mondo criminale e sarebbero pronti a entrare in affari con la criminalità organizzata.

L'attuazione di queste misure preventive non è semplice e soprattutto richiede un grande dispendio di energie in termini di controlli. Il lavoro da svolgere per valutare e vagliare i documenti è spesso insostenibile per la scarsità di risorse umane e di strumenti tecnici. Pertanto, questi controlli, soprattutto se finalizzati al rilascio di certificazioni, possono inficiare l'attività di prevenzione se la qualità della stessa non è ottimale [N. Dalla Chiesa, F. Cabras, 2019]. Controlli inefficaci, poi, potrebbero avere l'effetto opposto e cioè favorire la permanenza nei mercati legali di aziende che rientrano nella zona grigia attraverso la concessione di certificazioni e i conseguenti benefici [G. Belloni, A. Vesco, 2018].

L'emergenza da Covid-19 ha comportato una serie di ulteriori controlli per la partecipazione ai benefici previsti dalle misure di intervento pubblico e per la partecipazione alle gare d'appalto. Questa mole di lavoro è difficilmente conciliabile con le esigenze di rapidità e qualità dei controlli. Una delle proposte sostenute da diversi attori istituzionali, oltre a quelle convenzionali di controllo, è stata quella di sviluppare una cultura della partecipazione e della legalità in cui la società civile giochi un ruolo importante, individuando gli operatori virtuosi e facendo in modo che godano di un effetto reputazionale positivo. Questo effetto dovrebbe offrire una minore permeabilità ai condizionamenti della criminalità organizzata. L'attività di prevenzione è decisamente importante se si considera che la Direzione Investigativa Antimafia ha evidenziato nella sua relazione per il primo semestre 2020 che la paralisi economica causata dalla pandemia ha assunto dimensioni macro che hanno offerto prospettive di arricchimento ed espansione alle cosche criminali paragonabili solo ai ritmi di crescita che si sono verificati nel dopoguerra.

Mai come in questo contesto è utile fare riferimento al concetto di *Society 5.0* introdotto per rilanciare l'innovazione industriale e oggi utilizzato in una visione dettata da considerazioni legate alle prospet-

tive di crescita e stabilità del sistema con uno sviluppo sostenibile e un'economia a misura d'uomo. La cronaca e gli aspetti in precedenza analizzati hanno evidenziato come l'esplosione della pandemia ha messo in ginocchio alcuni principi cardine su cui si fondano le moderne democrazie: libera circolazione di persone, merci, capitali, efficienza tecnologica nel monitoraggio di alcune variabili, opportunità di sostenere e tutelare le fasce sociali più deboli [F. Bocci, 2019]. La tecnologia è, e deve continuare ad essere, uno strumento al servizio della società che può essere utilizzato per sostenere quanto precedentemente evidenziato. È vero che l'uso massiccio delle tecnologie digitali può entrare in conflitto con le libertà civili, con la privacy, con la libertà di movimento e di circolazione degli individui, potendo rappresentare forme di controllo e sorveglianza, ma è anche vero che l'innovazione tecnologica, e in particolare l'intelligenza artificiale, può essere utilizzata per supportare la società in quei compiti scomodi o gravosi [D. Lyon, 2018]. In un mondo in continua evoluzione e caratterizzato da uno sviluppo tecnologico rapido e impattante, *Society 5.0* intende porre l'uomo al centro delle scelte in vari ambiti, da quello sociale a quello economico e culturale.

In quest'ottica, la visione di una società più inclusiva, con la digitalizzazione al servizio dell'uomo e non viceversa, dovrebbe essere sfruttata per aumentare la sostenibilità sociale. L'innovazione intesa come miglioramento delle condizioni umane permette, soprattutto per le società in cui l'evoluzione e il cambiamento sono rapidi, di intercettare le opportunità di cambiamento per prevenire i fenomeni sopra citati [Hitachi-UTokyo Laboratory, 2020].

Con l'intelligenza artificiale, che analizza quantità indefinite di dati attraverso algoritmi, è possibile effettuare analisi predittive in grado di individuare, attraverso modelli matematici, le tendenze più importanti e suggerire le misure da adottare. L'analisi dei *Big Data* e l'uso di algoritmi di intelligenza artificiale permettono di anticipare

un reato prima che venga commesso. Infatti, un altro importante obiettivo di *Society 5.0* è quello di evitare che le informazioni si concentrino come in passato. In questo senso, sarà fondamentale che la Pubblica Amministrazione definisca una strategia per implementare il concetto di *Society 5.0*. Inoltre, la Pubblica Amministrazione, oltre ad essere precisa e virtuosa nella costruzione di gare d'appalto e capitolati tecnici, per evitare episodi spiacevoli e doverosi, dovrà rafforzare le strategie di contrasto alla criminalità organizzata ed evitare problemi di infiltrazione della stessa nell'economia legale.

La tecnologia può consentire una più rapida tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai prestiti alle imprese per garantire la corretta destinazione delle risorse erogate e il loro legittimo utilizzo. Resta importante il lavoro svolto dagli uomini, in particolare è rilevante l'attività svolta dall'Unità di Informazione Finanziaria che in Italia monitora le operazioni sul territorio nazionale, segnalando quelle sospette alla Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia. Alle forze di polizia è, quindi, affidato il compito di monitorare i segnali che possono indicare un cambiamento nelle strategie delle organizzazioni criminali organizzate.

Il controllo preventivo antimafia svolto a livello centrale dal Gruppo Interforze Centrale presso la Polizia Criminale, dall'Osservatorio Centrale Appalti Pubblici presso la Direzione Investigativa Antimafia rimane essenziale per prevenire l'infiltrazione delle associazioni criminali nell'economia legale del sistema degli appalti pubblici.

È evidente che non è possibile valutare gli effetti dell'emergenza sanitaria sulla criminalità nel breve periodo. Gli effetti a breve termine sono quelli legati a reati come l'usura, la corruzione e i crimini informatici, che convergono in campagne di *phishing*, *ransomware*, *malware* e truffe online. Nel lungo periodo, per evitare ulteriori conseguenze derivanti non solo dalle attività criminali ma anche dalla crisi economica, nel caso di nuove misure restrittive su base emer-

genziale, è necessario cavalcare l'innovazione tecnologica e sfruttare il meglio di *Society 5.0* per rendere possibile l'analisi e la spiegazione di fenomeni complessi nella forma più semplice. Ciò potrebbe costituire un'arma efficace nella lotta alla criminalità organizzata.

Bibliografia

- Barbagallo F. (1999), *Il potere della camorra*, Einaudi, Torino.
- Belloni G., Vesco A. (2018), *Come pesci nell'acqua. Mafie, impresa e politica in Veneto*, Donzelli, Roma.
- Bocci F. (2019), *Un modo umano di organizzarci. Le logiche dei confini nel tempo della medicalizzazione: scenari e possibili vie di uscita*, «Cooperazione Educativa», 68, 3, pp. 26-32.
- Cooper R., Steingrüber S., Wright T. (2019), *The ignored pandemic. How corruption in healthcare service delivery threatens Universal Health Coverage*, Transparency International Ed., Berlin.
- Dalla Chiesa N., Cabras F. (2019), *Rosso mafia. La 'ndrangheta a Reggio Emilia*, Bompiani, Milano.
- Dastin J., *Amazon bars one million products for false coronavirus claims*, in «Reuters», <https://www.reuters.com/article/us-china-health-amazon-com/amazon-bars-one-million-products-for-false-coronavirus-claims-idUSKCN20L2ZH> (visitato il 27 dicembre 2022)
- Eurispes, *Indice di Permeabilità dei territori alla Criminalità Organizzata (IPCO) 2020*, in «Eurispes», <https://eurispes.eu/ricerca-rapporto/indice-di-permeabilita-dei-territori-alla-criminalita/> (visitato il 27 dicembre 2022).
- Europol (2020a), *Beyond the pandemic how COVID-19 will shape the serious and organised crime landscape in the EU*, European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, L'Aia.
- Europol (2020b), *How Covid-19-Related Crime Infected Europe During 2020*, European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, L'Aia.
- Europol (2020c), *How criminals exploit the Covid-19 crisis, March 2020*, European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, L'Aia.
- Fabrizi M., Parbonetti A. (2020) *Aziende criminali, business e Covid-19: i rischi nascosti della pandemia*, «Economia e società regionale», 38, 2, pp. 66-71.
- Gratteri N., Nicaso A. (2020), *Ossigeno Illegale. Come le mafie approfitteranno dell'emergenza Covid-19 per radicarsi nel territorio italiano*, Mondadori, Milano.
- Hitachi-UTokyo Laboratory (2020), *Society 5.0. A People-centric Super-smart Society*, Springer, Singapore.

Jennings W.G., Perez N.M. (2020), *The Immediate Impact of COVID19 on Law Enforcement in the USA*. «American Journal of Criminal Justice», 45, pp. 690–701.

Lupo S. (2018), *La mafia. Centosessant'anni di storia*, Donzelli, Roma.

Lyon D. (2018), *The Culture of Surveillance: Watching As a Way of Life*, Polity Press, Cambridge.

Maiello V., Della Ragione L. (2018), *Riciclaggio e gestione dei flussi di denaro sporco*, Giuffrè, Napoli.

Mete V. (2018), *Le mafie nell'autotrasporto. Il caso di Reggio Emilia*, «Quaderni di città sicure», 42, 24, pp. 11-37.

Ministero dell'Interno, *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia I Semestre 2020 (Gennaio-Giugno 2020)*, in «Direzione Investigativa Antimafia», <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/1sem2020.pdf> (visitato il 28 Dicembre 2022).

Organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, *Report 5/2021*, in «Ministero dell'Interno», https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-05/report_5_criminalita_organizzata_nelleconomia_maggio_2021.pdf (visitato il 29 dicembre 2022).

Organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, *Report 1/2020*, in «Ministero dell'Interno», https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-03/report_1_2020.pdf (visitato il 29 dicembre 2022).

Organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, *Report 2/2020*, in «Ministero dell'Interno», https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-03/report_2_2020.pdf (visitato il 29 dicembre 2022).

Peluso P. (2020), *Usura, pandemia e composizione della crisi da sovraindebitamento*, «Rivista Italiana di Conflittologia», 40, pp. 63-82.

Savona E.U., Riccardi M. (2017), *Assessing the risk of money laundering in Europe. Final Report of Project IARM*, Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano:

Sciarrone R. (2019), *Le mafie nell'economia legale*, Il Mulino, Bologna.

Tonelli R. (2021), *L'emergenza del Covid-19 e il condizionamento dell'economia legale da parte della criminalità organizzata*, «Diritto Virale», 1, 7, pp. 21-27.

Transparency International (2021), *Corruption Perceptions Index 2020*, Transparency International Ed., Berlin.

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, *Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19*, in «Banca d'Italia»,

<https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione-UIF-16.04.2020.pdf> (visitato il 27 dicembre 2022)

United Nations Office on Drugs and Crime (2020), *COVID-19-related Trafficking of Medical Products as a Threat to Public Health*, UNODC Research and Trend Analysis Branch, Vienna.

Vallefuoco V., *Crimini e pandemia: 6 reati da cui guardarsi ai tempi del coronavirus*, in «Il sole 24 ore», <https://www.ilsole24ore.com/art/prodotti-falsi-corruzione-e-cybercrime-sei-grandi-illeciti-alimentati-pandemia-AD1CgpY> (visitato il 28 dicembre 2022).

La querelle sul rapporto tra ideologia socialista e criminalità nella scuola positiva di antropologia e sociologia criminale

di Riccardo Campa

Abstract

La scuola positiva di antropologia e sociologia criminale nasce con l'ambizioso obiettivo di scoprire le leggi scientifiche del delitto e di trovare mezzi efficaci per reprimerlo e prevenirlo. Gli esponenti della scuola, nonostante le tante dichiarazioni di intenti e l'accordo sulla metodologia da seguire, non trovano il consenso sulle classificazioni dei criminali e sui fattori criminogeni. Il dissenso tra gli studiosi dipende dal fatto che le teorie criminologiche sono inestricabilmente legate a ideologie politiche. In particolare, nasce un conflitto sul socialismo – la filosofia politica in fase d'ascesa nel XIX. È il socialismo, con i suoi richiami alla rivolta e alla rivoluzione, un fattore criminogeno, oppure è la soluzione al problema della criminalità? Le risposte a questa domanda fondamentale sono diametralmente opposte. Nell'articolo, saranno esaminate e messe a confronto le posizioni di Cesare Lombroso, Raffaele Garofalo, Enrico Ferri, Filippo Turati e Napoleone Colajanni.

The positive school of criminal anthropology and sociology was born with the ambitious goal of discovering the scientific laws of crime and finding effective means to repress and prevent it. The exponents of the school, despite the many declarations of intent and the agreement on the methodology to follow, do not find consensus on the classifications of criminals and on the criminogenic factors. The dissent among scholars depends on the fact that criminological theories are inextricably linked to political ideologies. In particular, a conflict arises over socialism – the political philosophy on the rise in the 19th century. Is socialism, with its calls to revolt and revolution, a criminogenic factor, or is it the solution to the problem of crime? The answers to this fundamental question are diametrically opposite. In the article, the positions of Cesare Lombroso, Raffaele Garofalo, Enrico Ferri, Filippo Turati and Napoleone Colajanni will be examined and compared.

Parole chiave: Scuola positiva di criminologia, socialismo, approccio antropologico, approccio sociologico, dissenso scientifico e politico.

Keywords: positive School of criminology, socialism, anthropological approach, sociological approach, scientific and political dissent.

1. Premessa

Il XIX secolo è un periodo di grandi trasformazioni. La rivoluzione industriale porta con sé anche innovazioni politiche e culturali, favorendo la nascita e l'ascesa di movimenti come il socialismo e il positivismo. In Italia, nasce la scuola positiva di criminologia, che vuole trasformare lo studio della devianza in una vera e propria scienza e accende interesse in tutto il mondo. L'idea di scoprire le leggi scientifiche del crimine, analoghe alle leggi della fisica e della chimica, si infrange, però, su uno scoglio: l'ideologia dei ricercatori.

I criminologi positivisti, pur accettando il postulato del determinismo e rigettando quello del libero arbitrio, pur utilizzando – a differenza dei giuristi tradizionali – metodi statistici, osservazioni antropologiche e teorie sociologiche, giungono a conclusioni diverse sull'assetto ideale della società. In particolare, nasce una querelle sul socialismo. È il socialismo un fattore criminogeno o la soluzione al problema della criminalità? Come si può vedere, si tratta di due tesi diametralmente opposte.

Nell'ambito della scuola positiva di criminologia esistono due principali indirizzi: quello antropologico messo in forma da Cesare Lombroso, Raffaele Garofalo ed Enrico Ferri – al secolo, il triumvirato – e quello sociologico avviato dallo stesso Ferri e poi sviluppato da Filippo Turati e Napoleone Colajanni. Si tratta di una questione di prevalenza, perché tutti questi autori valutano utili entrambi gli indirizzi. In ogni caso, la rottura sulla valutazione del socialismo – che, non dimentichiamolo, si presenta come scientifico esso stesso – si apre proprio sul crinale dell'approccio privilegiato alla prospettiva antropologica, da una parte, o a quella sociologica, dall'altra. Ciò accade, anche se le due prospettive dovevano in linea di principio esse-

re complementari, sulla scorta degli studi di Auguste Comte ed Herbert Spencer.

La scelta di privilegiare l'attenzione ai fattori biologici e antropometrici o, in alternativa, ai fattori sociali ed economici, si intreccia dunque con l'adesione a diverse filosofie politiche. Gli studi di orientamento antropologico propongono un'eziologia razzistica e talvolta classista, che innesca a sua volta un atteggiamento sospettoso verso ogni tipo di riforma sociale ed economica in senso egualitario. Gli studi di orientamento sociologico respingono invece il razzismo e indicano nelle riforme sociali la soluzione politica più efficace per arginare la devianza.

Si badi che non è un caso se parliamo di "studi" e non di "autori".

Va, infatti, evidenziato che la situazione è dinamica e si registrano nella scuola positiva diversi spostamenti e riassetamenti ideologici nel corso del tempo. Alcuni esponenti della scuola passano attraverso tre fasi, abbracciando in sequenza liberalismo, socialismo e fascismo.

Per porre in luce il legame tra idee scientifiche e dottrine politiche, e in particolare tra teorie della devianza e socialismo, costruiremo una tipologia basata su tre posizioni: tesi, antitesi e sintesi. La tesi è che il socialismo è un fattore criminogeno, se non un crimine in se stesso.

L'antitesi è che il socialismo è la cura al problema della criminalità. La sintesi è che può essere l'uno e l'altro, o né l'uno né l'altro, a seconda delle condizioni. Alcuni *autori* possono trovarsi in tipi diversi della nostra tipologia, se nel tempo hanno cambiato idea, mentre le *singole opere*, se non le *singole edizioni*, appartengono a un solo tipo.

2. Tesi: il socialismo come fattore criminogeno

Il fondatore della scuola positiva di antropologia criminale è Cesare Lombroso¹. La sua opera più influente, *L'uomo delinquente*, vede la luce nel 1876 e diventa ben presto il libro-manifesto della scuola.

In questa fase della sua vita, sul piano della filosofia politica, il medico veronese tende ad assumere un atteggiamento sospettoso nei confronti delle rivolte sociali. Degno di nota è un fatto biografico: subito dopo l'unificazione, Lombroso si arruola come medico militare nell'esercito regio per partecipare alla campagna contro il brigantaggio nelle regioni meridionali del Regno d'Italia. Ebbene, ne *L'uomo delinquente*, mette nello stesso calderone brigantaggio, mafia e camorra e non perde l'occasione per rimarcare che certe battaglie politiche di queste organizzazioni criminali altro non sono che pretesti per commettere delitti impunemente. Scrive, infatti, che «i camorristi si atteggiarono a rivoluzionarij sotto i Borboni, ed a borbonici od autonomisti sotto il nostro Governo; i mafiosi fecero altrettanto nel 1820, e peggio nei nostri tempi; garibaldini nel 1860, reazionarij nel 1866; ma in vero, poi, con nessuna altra tendenza che di coprire sotto la bandiera politica l'occasione al mal fare» [C. Lombroso, 1876, 180-181].

Il problema è che – per la prospettiva antropologica – i criminali sono per lo più incorreggibili, in quanto nati per commettere reati, condannati al malaffare dal proprio pedigree biologico. Briganti e lestofanti sono liberi soltanto di razionalizzare il delitto, appellandosi a ragioni di ordine politico. È proprio studiando i crani dei briganti uccisi che Lombroso si convince che tanto i crimini comuni quanto i

¹ Per quanto riguarda gli studi monografici su Lombroso, segnaliamo i lavori di: L. Bianchi [1906], E. Ferri [1909], G. Gentile [1921], F. Guidi [2016], S. Bessoni [2019], De Ceglia et al. [2023].

delitti politici sono perpetrati da delinquenti-nati. Essi non sono altro che individui il cui sviluppo si è arrestato a uno stadio prematuro rispetto a quello della specie cui appartengono – un fenomeno conosciuto come regressione atavica. Osservando i resti di un bandito di nome Giuseppe Villella, il criminologo nota infatti una serie di singolari alterazioni, tra le quali la sinostosi ed atrofia dell'atlante, l'atrofia delle fosse occipitali laterali, l'ipertrofia della mediana, l'obliquità del cranio, nonché il cervelletto mediano simile a quello dei roditori. Allarga quindi il numero delle osservazioni craniologiche e si affida all'analisi statistica per stabilire correlazioni. Le conclusioni a cui giunge sono le seguenti: «Né io quindi tenterò di spiegare la ragione di queste alterazioni; ma non posso a meno di far rimarcare una singolare coincidenza tra molte delle alterazioni rinvenute negli uomini criminali e quelle che si osservano nei cranj normali delle razze colorate o inferiori. La sinostosi precoce, 61%, il prognatismo, 92%; lo sviluppo dei seni frontali, 63%; lo spessore enorme del cranio, 27%; la permanenza della sutura medio frontale, 9 %; la semplicità della sutura frontale, 20%; lo sviluppo maggiore della linea arcuata del temporale o crotofitica, 39%; convertite per fino in vere creste temporali, 7 %; lo sviluppo della mandibola, 20%; la fronte sfuggente, 25%; l'obliquità dell'orbita, 23%; la distanza degli zigomi o l'eurignatismo 74%; lo sviluppo maggiore del dente della sapienza, 45 %; la scarsa capacità cranica, 59%; fra cui vera microcefalia, 10 %; la frequenza delle ossa wormiane 14%, e specialmente delle epatali, ricordano indiscutibilmente assai più le razze nere americane e mongoliche, che non le razze bianche, e ricordano soprattutto l'uomo preistorico» [Ivi, 13].

In breve, la teoria che Lombroso inferisce da queste osservazioni è che non solo i criminali sono più vicini allo stato ferino rispetto alle persone normali, ma intere razze sono per natura più predisposte al crimine, in quanto meno evolute. In tale situazione, non solo non è

pensabile che si possa trasformare una società con le riforme sociali propagandate dal socialismo, ma lo stesso socialismo – nel momento in cui promuove attività violente e rivoluzionarie – altro non può fare che fornire ai delinquenti un alibi per i loro delitti.

L'orientamento razzista di Lombroso era già emerso in modo palese nell'opera *L'uomo bianco e l'uomo di colore* [1871]. Va però tenuto presente che, all'epoca, l'ideologia razzistica non aveva una chiara dimensione politica, né aveva lo stigma che assumerà a partire dalla seconda metà del Novecento, in seguito alla catastrofe della seconda guerra mondiale e dei campi di sterminio. La buona società europea del XIX secolo, impegnata nella colonizzazione e nella civilizzazione dei continenti extraeuropei, era tendenzialmente razzista e da questo atteggiamento non si possono trarre indizi sicuri sull'orientamento politico di intellettuali e cittadini. In altri termini, potevano nutrire pregiudizi nei confronti dei “popoli selvaggi” tanto i progressisti quanto i conservatori.

Uno sguardo alle dinamiche politiche dell'Italia post-unitaria può aiutare a inquadrare meglio la situazione. Nel parlamento italiano si fronteggiano due schieramenti, la Destra storica e la Sinistra storica, che rappresentano comunque articolazioni del pensiero liberale². La

² Così, Fulvio Cammarano [2011] riassume la situazione politica italiana nel periodo post-unitario: «All'indomani dell'unificazione del paese, il Parlamento subalpino divenne nazionale mantenendo, a livello politico, l'identificazione con la variegata galassia del liberalismo italiano. La sua composizione riproduceva, a grandi linee, la divisione politica che aveva accompagnato le vicende risorgimentali: da un lato la componente moderata e governativa che si riconosceva nella politica cavouriana, dall'altro, all'opposizione, la componente democratica che, pur avendo abbandonato le pregiudiziali repubblicane e antisistemiche, affondava le proprie radici politiche nell'azionismo garibaldino e nella cultura mazziniana. Due realtà

situazione inizia a mutare a partire dal 1864, quando viene fondata a Londra l'*Associazione internazionale dei lavoratori*, sulla base dei principi socialistici elaborati da Karl Marx. La vicenda della Comune di Parigi del 1870, nonostante l'esito tragico, non fa che spingere generazioni di rivoluzionari in seno al movimento socialista, che in Italia si espande a spese del movimento mazziniano. Quest'ultimo, che rappresentava sino a quel momento la punta di lancia del progressismo, comincia ad apparire troppo timido, perché si rifiuta di incoraggiare le classi subalterne a porre in atto forme di resistenza organizzata.

A ben vedere, Lombroso si rende perfettamente conto del fatto che non sempre le rivoluzioni, le rivolte e le sedizioni sono mere occasioni per commettere delitti. Talvolta le rivoluzioni sono fattori di progresso. Riconduce infatti al processo di «incivilimento» la promulgazione di «leggi politiche» e la nascita di «nuove forme di governo popolare». Nota anche che il nuovo regime di libertà favorisce «la formazione di sodalij, sotto specie di comuni tripudj, o di imprese politiche, amministrative, o di mutuo soccorso» [Ivi, 132]. Il medico veronese scrive queste parole dopo i moti del 1848, le lotte per l'allargamento del suffragio, l'irrompere sulla scena di partiti democratici e progressisti con un ampio sostegno popolare e l'esperienza comunarda. Tuttavia, subito dopo, rimarca che «l'esempio di Palermo, di Livorno, di Ravenna, ci mostra quanto breve sia il passo da queste imprese, pur generose od innocue, al delitto» e aggiunge che «nell'America del Nord simili società giunsero al punto di commettere impunemente, ufficialmente, il delitto in mezzo a due delle più fiorenti città (New-York e S. Francisco), e di farvi quasi legittimare la

che, negli anni successivi, sotto l'etichetta di Destra e Sinistra, finirono per attirare a sé raggruppamenti di parlamentari piuttosto eterogenei, spesso aggregati sulla base di appartenenze regionali o dell'influenza di singole personalità politiche».

truffa». In sintesi, «le rivoluzioni politiche che in queste forme governative sono più frequenti, sia perché agglomerano molte persone, sia perché destano la violenza delle passioni, aumentano alcuni delitti» [Ivi, 132-133].

Questa tesi è sostenuta in modo ancora più deciso da un allievo di Lombroso, il giurista napoletano Raffaele Garofalo [U. Spirito, 1932; F. Grispigni, 1940], la cui importanza è riconosciuta a livello internazionale se non altro perché è proprio lui a coniare il termine “criminologia” [M. S. Gibson, 1982]. Il neologismo troneggia in guisa di titolo sulla copertina del suo libro più celebre, *Criminologia: Studio sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione*, apparso nel 1885. Nella dottrina di Garofalo, l'orientamento innatista e razzista mutuato dal maestro si lega inestricabilmente al suo conservatorismo politico.

Se Lombroso, ne *L'uomo delinquente*, non nomina mai il socialismo, pur menzionando fenomeni come la Comune di Parigi o le società di mutuo soccorso che possono essere ricondotte a questo movimento politico, lo studioso partenopeo lo critica invece apertamente. Così descrive questa corrente politica: «È noto che il socialismo non è rappresentato da una sola scuola, ma da parecchie, con diversità di dottrina ed anche d'intenti. Ma esse sono concordi nel credere che il fenomeno criminoso derivi principalmente dalla ineguaglianza economica. Per alcuni di quegli scrittori il delitto rappresenta una reazione contro l'ingiustizia sociale. La ineguale ripartizione dei beni condanna una parte della popolazione alla miseria, e con questa alla ineducazione e alla ignoranza. L'iniquità economica sanzionata dalle leggi è un vero delitto, che provoca, se non giustifica, tutti gli altri.

La prima colpevole è dunque la società: essa rende possibili i malfattori, creando una classe di infelici che, al banchetto della vita, non trovarono il loro posto e furono discacciati fuori delle sale lucenti,

nel buio delle vie piovose, nella solitudine triste» [Garofalo, 1885, 162].

Garofalo respinge la narrazione socialista come “poco seria”. Nella sua ottica, può senz’altro accadere che un operaio, rimasto disoccupato, rubi per fame, per far fronte al bisogno del momento, ma si tratta di un evento assai raro. Inoltre, se così agisce, è perché la sua psicologia è disposta a quell’atto. Ovvero, si torna sempre al postulato iniziale: criminali si nasce. Il proletario non ha davvero bisogno di darsi al furto, perché non esiste la disoccupazione involontaria. Chi non lavora è pigro, indolente, ozioso e dunque intrinsecamente vizioso. C’è abbondanza di lavoro per tutti e, quando davvero il lavoro manca, ci sono organizzazioni caritatevoli pronte ad assistere gli indigenti. L’operaio che ruba il tozzo di pane spinto dai morsi della fame non è diverso dall’autore di frodi bancarie. Sono entrambi per costituzione biologica predisposti al crimine. Se il numero dei criminali abbonda tra i proletari ed è minimo tra i borghesi è perché le due classi sono innanzitutto diverse sul piano antropologico. Sono le tipiche tesi che troviamo anche oggi nei partiti di orientamento conservatore, in America come in Europa.

In verità, Garofalo non fa di tutta l’erba un fascio. Distingue i comunisti dai socialisti, notando che i primi lottano per una distribuzione delle ricchezze matematicamente eguale, mentre i secondi si accontentano di una distribuzione più equa. I socialisti ammettono che il merito debba avere una parte nella ripartizione delle ricchezze e, quindi, che vi possano essere cittadini più ricchi di altri, ma non al punto che qualcuno abbia il superfluo e qualcun altro sprofondi nella miseria più nera. Il giurista napoletano afferma anche che esistono socialisti più o meno seri, a seconda che – rispettivamente – ammettano l’esistenza di altri fattori criminogeni, come quelli dell’eredità biologica, o al contrario attribuiscano tutte le colpe del crimine alle strutture sociali inique. Per questi ultimi, il delinquente è il campione

di una classe oppressa, mentre l'operaio che accetta la sua triste condizione senza ribellarsi è solo degno di commiserazione o persino derisione.

Tra i vari esponenti della scuola positiva, Garofalo spicca decisamente per l'atteggiamento anti-socialista, tanto che conclude in modo piuttosto perentorio che «l'ordine economico presente, cioè il modo in cui la ricchezza si trova distribuita, non è una delle cause della criminalità generica» [Ivi, 181]. Coerente con il suo orientamento conservatore, Garofalo aderirà infine al fascismo. Invero, l'approdo finale al fascismo accomunerà molti altri esponenti della scuola positiva di criminologia, ma mentre per alcuni sarà una decisione sofferta e inaspettata, per lo studioso partenopeo l'adesione parrà l'esito naturale del suo percorso intellettuale.

Il terzo gigante della scuola positiva è Enrico Ferri, il quale, oltre a raffinare l'indirizzo antropologico, si erge nella storia del pensiero come fondatore della sociologia criminale³. Per alcuni aspetti, egli si muove nel solco delle teorie di Lombroso e Garofalo, ma al contempo pone maggiore enfasi sui fattori sociali della devianza. Del resto, sin dalla seconda edizione della sua opera più significativa, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Ferri [1884, 176] denuncia i due peccati originali della dottrina lombrosiana: quello di «aver dato, in sostanza ma più nella forma, soverchia prevalenza ai dati craniologici ed antropometrici di fronte specialmente ai dati psicologici», e quello di avere amalgamato «tutti i delinquenti in un tipo solo, distinguendone soltanto quelli per impeto di passione... ed i pazzi».

³ Per approfondire il pensiero di Ferri, si possono consultare diverse monografie, per esempio: E. Altavilla et al. [1941], R. Bisi [2010], E. Quesada [2012], A. Ordile [2015], C. Latini [2018].

Nel complesso, la sua opera si risolve nella ricerca di un delicato equilibrio tra la prospettiva biologica e sociale. Sul piano scientifico, si definirà sempre un “sociologo evoluzionista”, spenseriano e darwiniano. Dal punto di vista politico, invece, Ferri cambierà sovente posizione, anche in modo piuttosto radicale. Volendo semplificare, possiamo dire che esistono tre Ferri: il liberale, il socialista e il fascista. Nel periodo liberale – ovvero quello che stiamo esaminando in questa sezione – il sociologo mantovano difende l’economia di libero scambio, sostenendone il ruolo positivo nella prevenzione del crimine. In altri termini, ammette che la miseria delle classi inferiori sia uno stimolo al crimine, insieme all’eredità biologica di queste classi, ma respinge l’idea che una redistribuzione artificiale della ricchezza secondo il modello comunista o socialista possa debellare la devianza. Al contrario, in linea con il pensiero degli economisti classici, è convinto il capitalismo *laissez faire* sia più efficace nel mitigare il crimine perché produce maggiore ricchezza e, dunque, più posti di lavoro [E. Ferri, 1880, 42].

Ferri influenza un’intera generazione di criminologi soprattutto con le sue due tipologie: quella dei fattori criminogeni e quella dei delinquenti – ben più sofisticate di quelle messe inizialmente in forma da Lombroso. Da un lato, il delitto è il prodotto del concorso di tre ordini di fattori: i fattori naturali (es. il clima, le stagioni, la geografia, ecc.), i fattori individuali (es. la fisiologia, la razza, la psicologia, l’età, il sesso, ecc.) e, infine, i fattori sociali (es. le leggi, la povertà, il grado di alfabetizzazione, il regime economico, ecc.). D’altro canto, i delinquenti rientrano in cinque categorie tipiche: i delinquenti pazzi e semipazzi, i delinquenti-nati o incorreggibili, i delinquenti per passione, i delinquenti abituali e i delinquenti d’occasione.

Nella prima edizione de *I nuovi orizzonti del diritto*, Ferri discute poco o punto la questione socialista. Il termine “socialismo” appare solo una volta, quando l’autore cita in una nota a piè di pagina la tra-

duzione francese di un lavoro di John Stuart Mill, *Fragments inédits sur le socialisme* [1879]. Anche la parola “rivoluzione” appare una sola volta e in termini negativi, in antitesi al concetto positivo di “evoluzione”. L’opposizione tra i due concetti, che nel 1893 supererà, è in linea con la sua prima interpretazione della sociologia di Spencer. Scrive, infatti, che «mentre il passaggio dall’omogeneo all’eterogeneo, che si verifica colla divisione del lavoro nel campo zoologico come in quello sociale, costituisce una vera evoluzione progressiva, perché giova all’unità dell’organismo animale e sociale; il passaggio invece dall’uniforme al multiforme, che si verifica nelle malattie animali, con molti cambiamenti organici, e nelle rivoluzioni sociali, con molte istituzioni extra-legali, costituisce una vera dissoluzione regressiva, perché compromette quella stessa unità organica» [E. Ferri, 1881, 128-129].

In questa fase, anche se inizia a porre le basi dell’indirizzo sociologico, l’autore è ancora all’interno dell’ortodossia, del conservatorismo, o perlomeno della moderazione, tanto che associa la rivoluzione al crimine (all’extra-legalità). Sarà a partire dalla seconda edizione de *I nuovi orizzonti* che il socialismo verrà discusso, seppur in polemica con Filippo Turati e Napoleone Colajanni e riprendendo, per lo più, tesi sostenute nel libro *Socialismo e criminalità*. In quest’ultimo libro, pubblicato nel 1883, si trovano critiche non meno di importanti concessioni al socialismo. Per il tema che stiamo trattando, proprio quest’opera del Ferri è dunque la più significativa, ma per conoscerne i contenuti e il ruolo nella nostra tipologia il lettore dovrà ancora pazientare.

3. L'antitesi: il socialismo come soluzione al problema della criminalità

Non passa molto tempo è nell'arena del dibattito criminologico compare l'antitesi alle tesi antropologiche. È Filippo Turati⁴, il futuro fondatore del Partito Socialista Italiano, a gettare il sasso nello stagno. A dire il vero, Turati arriva ad elaborare l'antitesi dopo una fase di ortodossia. Quand'è ancora un giovane avvocato, infatti, abbraccia con entusiasmo le teorie della scuola positiva. Rimasto colpito dalle dure critiche che accolgono *L'uomo delinquente* di Lombroso e *I nuovi orizzonti* di Ferri, nel 1881, pubblica un suo contributo sull'argomento. Appare nell'*Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale*, rivista fondata e diretta proprio da Lombroso e Garofalo. Il contributo, eloquentemente intitolato *Sulle critiche alla nuova scuola antropologica penale*, è una vera e propria apologia della prospettiva lombrosiana. Col piglio del giovane neofito, Turati trasforma la discussione accademica in un campo di battaglia su cui si fronteggiano due piccoli eserciti: "noi", gli epigoni della scuola positiva, e "loro", gli esponenti della scuola classica.

Dopo aver dichiarato che risparmierà dai suoi strali i soli Pietro Ellero ed Enrico Pessina, si getta lancia in resta all'attacco degli egregi professori Brusa, Buccellati, Lucchini e Mantegazza e ne rintuzza le invettive con una serie di: «Non è esatto che...». Gli illustri giuristi della scuola classica avrebbero travisato le idee sociologiche e antropologiche del nuovo indirizzo criminologico positivo. Nel mirino c'è soprattutto Luigi Lucchini che aveva osato criticare dura-

⁴ Molto è stato scritto su Turati e il suo pensiero politico e criminologico. Tra le monografie critiche segnaliamo le seguenti: F. Catalano [1982], L. Saviano [1982], R. Monteleone [1987], Degl'Innocenti M. [1995], Punzo M. [2011, 2017], C. Rosselli [2022].

mente le idee di Ferri e Lombroso. Turati difende innanzitutto le idee formulate ne *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*. Il futuro leader socialista dichiara di sposare il determinismo e rigettare il dogma del libero arbitrio, chiarendo però che non va confuso con il libero pensiero. Insiste inoltre sul fatto che la scuola positiva non intende affatto mettere a morte duemila criminali all'anno, rinchiudere in carcere per sempre i recidivi incorreggibili, o magari incarcerare persone innocenti solo perché hanno un aspetto ferino. Questa è soltanto una caricatura della nuova scuola antropologica penale messa in circolazione dai suoi poco scrupolosi critici.

Dopo aver difeso l'opera del Ferri, il giovane avvocato respinge gli attacchi diretti a *L'uomo delinquente* di Lombroso. Turati difende la funzione diagnostica della craniologia e della fisiognomica. Scrive, infatti, che «il Lombroso, ed anche il Ferri, dopo la pratica fatta con lui, arrivano spesso a determinare dalla sola fisionomia il genere di reato commesso dal detenuto, spiegando poi le ragioni scientifiche di questa loro perspicacia» [F. Turati, 1881, 366]. Il nostro aggiunge che gli antropologi non hanno scoperto nulla, hanno semplicemente spiegato da un punto di vista scientifico ciò che intuitivamente «ogni uomo di buon senso del resto conosceva, e fin le nostre plebi, quando usano le espressioni “faccia di ladro, occhi da assassino”, ecc.» [Ivi].

Nel discorso di Turati, non manca un accento securitario che cozza particolarmente con quanto scriverà negli anni successivi. Rispondendo all'antropologo Paolo Mantegazza, al quale non nasconde la delusione per averlo trovato inaspettatamente nel campo avverso alla “scienza”, chiarisce che «è precisamente alla maggiore sicurezza sociale che tende la nuova scuola, in confronto dell'antica, la quale pensava più alla salvaguardia del reo, che non alle sue vittime» [Ivi, 368]. Mantegazza non avrebbe capito con chi ha a che fare, perché ha letto solo autori marginali e non si è confrontato con il triumvirato della criminologia positiva: Lombroso, Garofalo e Ferri. L'avvocato

comasco tranquillizza Mantegazza, spiegandogli che i “mollì” sono i giuristi della scuola classica, mentre gli esponenti della scuola positiva sono i “duri”. Sono “loro” che vogliono lasciare i criminali incalitati a piede libero, non certo “noi”.

Dopo essere partito dall'accettazione incondizionata dei postulati della scuola positiva, due anni più tardi, Turati si attesta su posizioni più spiccatamente sociologiche e socialiste. Nel saggio *Il delitto e la questione sociale*, pubblicato nel 1883, il giovane studioso si fa promotore della prospettiva sociologica in criminologia e arriva giustificare – in taluni casi – il crimine stesso. Rivolge infatti critiche più a chi sopporta pazientemente i soprusi della classe dominante che non a chi reagisce violando la legge. Queste le sue parole: «Certo anche nei più miseri strati v'hanno i martiri, tipi di rassegnazione cristianamente idiota, incapaci di offesa, benedicienti la gramola che li percolate. Comprendiamo come essi siano l'ideale della borghesia che li sfrutta, ma il loro esempio non ci edifica. Così l'operaio che, vendendosi a mercede irrisoria, fa calare il salario di tutti, è traditore della specie, ed è giusta la reazione che lo colpisce...Imperando il privilegio, ogni ribellione è un fatto umano che va studiato con sentimenti umani, e, quand'anche prenda la forma odiosa del delitto, concorre, come sintomo utile, a porre quelle quistioni radicali, ecc.» [F. Turati, 1883, 101].

Turati – e qui sta il principale punto di disaccordo tra lui la scuola antropologica – si convince che l'uomo è intrinsecamente onesto e che sono solo le condizioni artificiali in cui è costretto a vivere che lo inducono a commettere delitti. Non si tratta di un repentino e immotivato voltafaccia. Abbiamo visto che nello scritto di due anni prima, l'avvocato comasco aveva difeso la scuola positiva dall'accusa di voler mettere a morte i criminali. Tuttavia, di fronte alle iniziative dei giuristi della scuola classica di abolire la pena dei morte e l'ergastolo, Lombroso, Garofalo e Ferri argomentano vivacemente contro tale

progetto [R. Campa, 2023]. La biopolitica e la tanatopolitica sono l'esito scontato di un'impostazione che considera i delinquenti incorreggibili. In un'ottica antropologica ed evolucionistica, si può sperare di purificare la razza soltanto impedendo ai criminali di riprodursi, uccidendoli o segregandoli. In altre parole, Turati si rende conto di non avere dappprincipio colto tutti gli aspetti dell'impostazione lombrosiana.

Nell'opera del 1883, il legale comasco supera l'iniziale manicheismo e sostiene che sono tre le scuole di pensiero criminologico che propongono rimedi alla sempre più spaventosa frenesia criminale che sconvolge l'Italia: la scuola classica che vorrebbe arginare il crimine con dolcezza, puntando sul recupero dei delinquenti; la scuola "terroristica" che punta all'eliminazione del crimine e alla deterrenza attraverso l'irrogazione di pene esemplari; e infine una terza corrente, più scientifica che giuridica, quella degli evolucionisti, che combatte le astrazioni e i pregiudizi delle altre scuole attraverso lo studio antropologico e sociologico del delitto. Ne è tutto. Turati inizia anche a distinguere due tendenze all'interno dell'ultima scuola, quella positiva, a seconda che i suoi epigoni prestino maggiore attenzione ai fattori individuali o a quelli sociali. Nota infatti che la scuola lombrosiana, sebbene rappresenti uno sviluppo progressivo rispetto alle precedenti, è ben lungi dall'aver compreso il vero nocciolo della questione: essa è condannata all'impotenza, se non fa proprie anche le conquiste del socialismo scientifico.

I socialisti, a partire da Marx ed Engels, hanno messo in luce il fatto che la società, così come è attualmente organizzata, è un'entità patologica e disarmonica, basata sullo sfruttamento dai lavoratori da parte della classe dominante. La criminalità è la logica conseguenza di questa organizzazione e non può essere curata, se non viene prima curato l'intero organismo sociale. La società capitalistica non merita questo nome, non è una società, giacché in essa la differenziazione e

i conflitti di interesse prendono il posto dell'armonia. È la stessa struttura classista dell'organizzazione sociale a incoraggiare la criminalità in generale e i crimini contro il patrimonio in particolare. Ecco perché, dice Turati, la mera repressione, la punizione esemplare dei delinquenti, manca dei requisiti fondamentali di legittimità e di efficacia.

Ricordiamo che l'avvocato comasco distingue in linea di principio la scuola "terroristica" dalla scuola lombrosiana, ma alla prova dei fatti esse propongono lo stesso rimedio. La differenza sta nel fatto che i conservatori delle classi agiate, colpiti nel patrimonio e talvolta nelle persone, invocano il pugno duro contro i delinquenti delle classi miserabili, non senza essere mossi da spirito di vendetta, ovvero da sentimenti malevoli. I criminologi della scuola positiva ragionano invece in modo asettico, non mostrano alcuna collera, e tuttavia propongono l'estirpazione radicale del male per ragioni scientifiche. Lo richiede la legge di evoluzione. In ogni caso, per Turati, la repressione più dura non fa che aggiungere un male evitabile a un male inevitabile.

Il giovane avvocato si appella allora all'autorità di Gian Domenico Romagnosi, giurista stimato anche dalla scuola classica, per ricordare quali siano le condizioni di legittimità ed efficacia della pena.

La questione è talmente importante che merita un approfondimento. Romagnosi parte dal principio dell'uguaglianza formale di tutti gli uomini davanti alla legge, affermando che questo principio si regge sulle regole d'oro e d'argento dell'etica della reciprocità, le quali a loro volta si trovano in tutte le religioni e le filosofie storicamente emerse in ogni angolo del mondo. Il giurista, muovendosi nel clima del pensiero liberale settecentesco, non mette in dubbio la legittimità delle disuguaglianze materiali. Romagnosi ammette la possibilità di arricchirsi nel rispetto delle regole morali, ossia facendo ad altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi e non facendo ad altri ciò che non

vorremmo fosse fatto a noi. La ricchezza, anche ostentata, se acquisita moralmente non offre giustificazioni al crimine. Romagnosi mette però in luce il fatto che la pena inflitta da un superiore a un inferiore non è diversa dalla vendetta. Talvolta la pena eccede il danno, proprio perché ispirata da sentimenti di vendetta. Bisognerebbe invece interrogarsi sull'efficacia delle pene, sulla loro necessità, tenendo sempre presente l'uguaglianza formale di tutti gli esseri umani. Il punto fondamentale è proprio questo. Se una pena non è necessaria è illegittima: «A proscrivere come illegittima la pena basterebbe che ella fosse dettata soltanto o da un errore, pel quale ella fosse stimata necessaria, mentre nol fosse veramente...» [P. Romagnosi, 1838, 356]. Ebbene, la scuola positiva, basandosi sulle nuove cognizioni antropologiche e sociologiche che emergono in seguito alla scoperta dell'evoluzione delle specie, considera fundamentalmente errati tutti i criteri di necessità ed efficacia stabiliti dalle scuole precedenti. La questione della deterrenza basata sulla giusta graduazione del codice penale perde di significato, se non esiste il libero arbitrio. Per dirla in parole semplici: 1) se si ammette che a compiere un crimine sia un delinquente-nato, di certo non lo si spaventerà con qualsivoglia pena perché è un essere programmato per uccidere o rubare (prospettiva antropologica); 2) se si ammette che a compiere questi delitti è una persona che sta morendo di fame, di certo non lo si spaventerà con qualsivoglia pena, perché l'alternativa sarebbe comunque la morte (prospettiva sociologica).

Il sentimento di pietà che si diffonde tra i membri dell'élite, che vorrebbero ammorbidire le pene inflitte ai miserabili che delinquono, nasce proprio dalla consapevolezza che non siamo semplicemente di fronte a persone che fanno il male per scelta, ma a delinquenti per necessità, di un tipo o dell'altro.

A questo punto, però, Turati si chiede se sia prevalentemente il primo o il secondo tipo di forza che spinge così tanti cittadini a de-

linquere. Parte dalle classificazioni dei delitti e dei criminali elaborate dal Ferri, per giungere a una conclusione ben più radicale di quella formulata dal sociologo mantovano. Le due classificazioni sono strettamente correlate, tanto che incrociandole risulta evidente che certi fattori agiscono prevalentemente su certi criminali e non altri. Delinquenti pazzi e semipazzi, incorreggibili e per passione sono sotto l'influenza quasi esclusiva di fattori individuali, non naturali o sociali. In assenza di tare biologiche o psicologiche, intervenute prima o dopo la nascita, non delinquerebbero. Al contrario, i fattori naturali e sociali influiscono prevalentemente sui delinquenti abituali e d'occasione. In assenza di questi fattori, queste ultime categorie non commetterebbero crimini.

Di più, i delinquenti pazzi sono chiamati tali solo per analogia, perché in realtà non sono delinquenti. Mancano della capacità di intendere e di volere. Commettono delitti ma non sanno ciò che fanno, tanto è vero che non vengono affidati al braccio della giustizia per essere puniti, ma rimandati alle famiglie, dati in cura a ospedali psichiatrici o rinchiusi in manicomi criminali. Esclusa questa categoria, i parzialmente incapaci di intendere e di volere e i delinquenti per passione, ovvero coloro che commettono delitti in uno stato psicologico eccezionale, sono una netta minoranza. Tutte le statistiche lo confermano.

I politici, i criminologi, i giuristi dovrebbero allora concentrarsi soprattutto sulle ultime due categorie, i delinquenti abituali (o recidivi) e quelli occasionali. Il che significa che è soprattutto ai fattori naturali e sociali che bisognerebbe guardare, e ai sociali più che ai naturali, se non altro perché si possono concepire politiche capaci di modificare i primi e non i secondi. Il futuro leader socialista, poiché vuole dimostrare che con le opportune riforme il crimine è estirpabile quasi completamente, insiste anche sulla scarsa rilevanza dei fattori naturali o cosmici, come il clima e le stagioni. Ammesso che sia cor-

retto qualificare come fattori criminogeni gli aspetti dell'ambiente fisico ordinario, si deve considerare che essi hanno un impatto minimo e lo esercitano sulla qualità piuttosto che sulla quantità dei reati commessi.

Turati, che pure trova affascinante la teoria antropologica del delitto, mostra di essere politico prima ancora che criminologo, guardando alla società nel suo complesso. Una volta appreso che circa i quattro quinti dei crimini, dunque la stragrande maggioranza, sono una conseguenza dell'ambiente sociale, non resta che concentrarsi su questo. Per lo studioso comasco il problema è chiaro: si debbono rimuovere le imperfezioni, le disarmonie, le ingiustizie, si deve guarire l'organismo sociale dallo stato patologico in cui si trova, e questo può farlo solo il socialismo.

Turati, nel suo ottimismo, si spinge ancora oltre. A suo avviso, attraverso l'effetto indiretto di un più giusto ordine sociale, anche i delinquenti pazzi, semipazzi e per passione finiranno per scomparire. Il nostro tiene infatti ferme le conquiste della biologia evuzionistica e vede il socialismo come una grande operazione di trasformazione sociale che, riavvicinando l'uomo alla natura, non può non avere un impatto sulle caratteristiche biologiche della specie. Certamente, servirà tempo, ma il cambiamento ci sarà anche a livello antropologico.

Attraverso adattamenti e selezioni, come effetto indiretto di un più giusto ordine sociale, un altro tipo d'uomo, più evoluto, sorgerà. Ciò perché sono proprio elementi artificiali come le differenze economiche a distorcere il processo evolutivo. Se la diversità tra gli esseri umani fosse ricondotta alle caratteristiche naturali, ovvero alla bellezza, alla forza, alla salute e all'intelligenza, e le persone – donne e uomini – fossero davvero liberi di scegliere con chi riprodursi, gli accoppiamenti finirebbero per migliorare la specie, generazione dopo generazione. Per usare termini che Turati non usa, ma che divente-

ranno popolari da lì a poco: il capitalismo ha esiti disgenici, mentre il socialismo ha esiti eugenici.

È opportuno sottolineare che il nostro non sta negando l'esistenza di fattori fisici e antropologici, non sta prendendo completamente le distanze da ciò che aveva scritto soltanto due anni prima, ma lo sta mettendo in una cornice nuova. Egli si è ormai convinto che i fattori diversi da quelli sociali «ricevono la loro forza criminogena effettuale solo dal concorso di particolari modalità dell'assetto sociale» [F. Turati, 1883, 15]. Il che significa che quand'anche si verificano casi di reversione atavica, i soggetti che ne sono vittima sono soltanto potenzialmente inclini a commettere delitti. Perché la molla scatti, devono sussistere precise condizioni sociali. Detto in termini ancora più semplici, anche una "bestia" può essere ammansita, se nasce in un ambiente sociale che non ne scatena gli istinti più bassi.

Ma che cosa significa per Turati "socialismo", in questa fase della sua vita intellettuale? Un ordine può dirsi socialista se: 1) la giustizia è la norma delle relazioni sociali; 2) la miseria e l'analfabetismo sono stati debellati; 3) la concorrenza tra individui è meno sfrenata e selvaggia; 4) la selezione naturale dei migliori è incoraggiata e non minata.

Come si può notare, Turati non sta pensando a un mondo statico in cui vige una perfetta uguaglianza materiale e dove la cooperazione ha completamente soppiantato la competizione. Questo era il sogno dei comunisti. I socialisti si contentano di uscire dal regime di *laissez faire*, che rappresenta un ritorno alle barbarie. Non dimentichiamo che il paradigma sociologico dominante è la teoria di Spencer. Turati non esce da questo orizzonte di pensiero. È ancora convinto che siamo immersi in un processo naturale di evoluzione e dobbiamo favorirlo, più che ostacolarlo con qualche intervento artificiale. Il socialismo è allora solo apparentemente un'operazione di ingegneria sociale, perché lo scopo finale è ritrovare l'armonia perduta tra natura

umana e natura *tout court*. In natura, vi sono competizione e meritocrazia, insieme a cooperazione e spirito di solidarietà. Le forze riparatrici della natura devono però essere messe in condizione di agire liberamente⁵.

L'anno successivo, un altro criminologo di notevole spessore intellettuale e impegno politico entra nel dibattito su socialismo e criminalità con una posizione dai contorni piuttosto netti. Parliamo di Napoleone Colajanni⁶ che, nel 1884, dà alle stampe il primo volume di una trilogia intitolata *Socialismo e sociologia criminale*. Studioso di origine siciliana, ex garibaldino, con un'educazione nel campo della medicina e della statistica, Colajanni interviene nel braccio di ferro tra Turati e Ferri, spingendo decisamente in favore della prospettiva sociologica in criminologia e della soluzione socialista in politica. Egli riserva, infatti, grande attenzione alla relazione tra fattori sociali e devianza e, senza troppi giri di parole, mette in discussione la proprietà privata dei mezzi di produzione e invoca l'autogestione delle terre e delle fabbriche, nello spirito del socialismo libertario.

⁵ Il sociologo Luciano Pellicani [2012] ha notato che la dottrina del socialismo rivoluzionario ha una dimensione gnostica e pantoclastica, perché profetizza il ritorno allo stato di perfezione edenica dell'umanità, dopo un lungo periodo di perdizione e corruzione morale. Il rivoluzionario di professione si propone, infatti, di purificare e guarire il mondo dalle sue malattie morali, la prima delle quali è l'adorazione di Mammona, per giungere – attraverso la negazione della negazione – alla redenzione finale.

⁶ Sulla vita e le opere di Colajanni si possono consultare le seguenti monografie: A. De Donno [1963], E. Bassi [1973], M. Savoca [2001], J. Y. Frégné [2002], M. Siragusa [2007], G. Vicari [2012], S. Finocchiaro [2013], M. Sagrestani [2017], E. G. Faraci [2018].

L'aspetto più interessante dell'argomentazione di Colajanni è che confuta una schiera di studiosi – tra i quali Enrico Ferri [1881, 129], Gerolamo Boccardo [1885, 207] e Pietro Siciliani [1871, 16] – che dichiarano l'incompatibilità tra la sociologia evoluzionistica di Spencer e il socialismo. Spencer è in effetti ricordato anche oggi come un fautore del liberismo economico, del capitalismo sfrenato, del darwinismo sociale. Il sociologo siciliano scova nell'opera dello studioso inglese una serie di dichiarazioni che, sorprendentemente, dimostrano invece il suo "socialismo". Certamente, non si tratta del socialismo di Stato propugnato dai marxisti, ma del socialismo anarchico al quale lo stesso Colajanni aderisce. Spencer scrive, in effetti, che lo Stato è destinato, se non a dissolversi, ad assumere un ruolo sempre più ridotto, a vantaggio della libertà individuale. Sin qui, nulla di strano perché è proprio ciò che vogliono i capitalisti. Anche la famiglia tradizionale è destinata a disgregarsi, per lasciare sempre maggiore libertà agli individui. Pure in questo caso, la previsione può generare preoccupazioni tra i conservatori cristiani, non certo tra i liberali progressisti, che di tale disgregazione non sembrano dolersi particolarmente. L'aspetto interessante messo in evidenza da Colajanni è che Spencer sembra aperto anche all'ipotesi della scomparsa, o perlomeno della ridefinizione in senso collettivistico, della proprietà dei mezzi di produzione. Per lui, il sistema della proprietà privata sul quale si regge la produzione industriale nel XIX secolo è transitorio, non definitivo. Riporteremo alcune citazioni di Spencer, tra le tante messe in campo da Colajanni per sostenere la sua interpretazione controcorrente.

Spencer scrive che, così come è scomparsa la schiavitù, ovvero la proprietà dell'uomo sull'uomo, in futuro potrebbe scomparire la proprietà privata della terra. In altri termini, «si può credere che la proprietà primitiva del suolo nella società, che lo sviluppo delle istituzioni coercitive ha fatto passare in gran parte o in totalità allo stato di

proprietà privata, si ristabilirà con un nuovo sviluppo dell'industrialismo» [H. Spencer, 1883, 738]. Più precisamente, il filosofo inglese pensa a un'estensione del regime del contratto, che già al giorno d'oggi è così avanzato «che non si riconosce più alcun diritto di proprietà sugli oggetti mobili che in conseguenza a scambi di servizi o di prodotti dopo accordo, o in seguito a dono da parte di persone che li hanno acquistati in queste condizioni» [Ivi]. Se questa è la tendenza attuale, si può pensare che questo regime possa estendersi ulteriormente «in modo che non si possa riconoscere la proprietà dei prodotti del suolo che in conseguenza di accomodamenti stabiliti fra gli individui come locatari e la società come proprietaria» [Ivi]. È assurdo pensare che sia l'organismo sociale, nella sua interezza, a essere proprietario della terra su cui poggia, in luogo di singoli individui? Spencer ci ricorda che non si tratta soltanto di un'utopia futuribile. In Inghilterra, già oggi, dice, la proprietà privata del suolo non è assoluta. «In diritto, i proprietari non sono che censuarii diretti o indiretti della Corona (ciò che in oggi vuol dire dello Stato, o in altri termini della società); e la società riprende di tempo in tempo possesso del suolo, previo pagamento di una conveniente indennità» [Ivi].

Questo è già lo stato attuale delle cose, anche se alcuni sembrano averlo scordato e si comportano come se fossero i possessori assoluti della terra che coltivano. Il ragionamento di Spencer si basa sulla distinzione tra possesso privato di oggetti prodotti dall'uomo, che è sacrosanto, e oggetti non prodotti dall'uomo, come appunto la terra. Lo Stato, o la società se si preferisce, non ha il diritto di portare via a un individuo la casa in cui abita o i vestiti che indossa, che siano stati prodotti da lui o acquistati da altri produttori. Il frutto del lavoro dell'uomo è sacro. Gli oggetti naturali invece sono beni comuni, perché non sono prodotti dall'uomo. Quanto più «il possesso privato delle cose prodotte dal lavoro diviene più netto e più sacro di quel

che sia al presente», tanto più «la terra abitata, che non può essere prodotta, finirà per distinguersi dalle altre cose come un oggetto che non potrebbe essere posseduto a titolo privato» [Ivi, 741].

A queste considerazioni dello Spencer, Colajanni aggiunge le proprie. Grazie alla transizione al socialismo, ovvero alla proprietà collettiva dei beni comuni e dei mezzi di produzione, si otterranno i seguenti risultati: «1° A tutti saranno concessi i mezzi per lo svolgimento integrale. 2° La selezione naturale conducendo al perfezionamento della specie, verrà favorita, e non ostacolata dalle leggi sociali. 3° Verrà soddisfatto il principio di giustizia distributiva di dare a ciascuno secondo le sue opere. 4° Sarà garantito il vero principio di libertà individuale, col libero uso dei prodotti del proprio lavoro» [N. Colajanni, 1884, 344].

Non si tratta del socialismo marxiano, perché gli individui non ottengono secondo i bisogni e non danno secondo le capacità. Nel socialismo libertario o anarchico, ognuno ottiene secondo i propri meriti. Resta dunque in piedi il principio meritocratico. Più precisamente, la formula di Colajanni è: «a ciascuno un minimum secondo i suoi bisogni e un maximum secondo il suo merito e la sua capacità» [Ivi, 243]. I forti, insomma, debbono provvedere ai bisogni dei deboli, seppur con una piccola parte dei propri beni, per una ragione di giustizia redistributiva. La redistribuzione è dovuta alla società, perché gli individui comunque traggono vantaggio dal fatto di appartenere al consorzio sociale. Sottrarre una quota del prodotto del lavoro ai forti per darla ai deboli può apparire assurdo e contrario al diritto, nota Colajanni. In realtà, che si tratta di un provvedimento conforme a giustizia appare chiaro quando si considera che la forza produttiva totale di una associazione è maggiore della somma delle forze produttive individuali. Su questo punto, il sociologo siciliano dà ragione a Marx. Inoltre, la proprietà collettiva e data in locazione ai produttori diretti serve per evitare che latifondisti e capitalisti, senza

alcun merito, per il solo fatto che hanno ereditato delle proprietà, si arricchiscano a spese dei veri produttori. Insomma, se si eleva a principio la meritocrazia, si deve puntare il dito non solo contro i parassiti degli strati bassi della società, ma anche contro quelli degli strati alti.

Colajanni arriva così alla conclusione che, contrariamente all'opinione comune, relativamente alla futura organizzazione dello Stato, della famiglia e della proprietà, «l'ideale e, le previsioni di Spencer, più che contraddire, collimano ed armonizzano con quello dei socialisti più avanzati e più perseguitati, che vogliono l'anarchia e l'amor libero» [Ivi, 344]. E poiché nel 1884 la sociologia di Spencer era "la sociologia" *tout court*, lo studioso siciliano dimostra *ipso facto* che la sociologia è compatibile con il socialismo.

E la questione del crimine? Nel primo volume della trilogia, Colajanni ne parla poco o punto e solo per riassumere le teorie di Turati e Ferri. Tuttavia, conclude il tomo con un intento programmatico: «Stabiliti i rapporti intercorrenti tra il socialismo da una parte e il darwinismo e la sociologia da un'altra; nella lusinga di essere riuscito a dimostrare, che pur essendo vere le *leggi* essenziali del darwinismo, dalla diretta loro applicazione allo svolgimento dell'umanità non si ha il diritto di dedurre la falsità del socialismo, mi accingerò nella seconda parte, scendendo all'applicazione dei principii in una quistione speciale, a ricercare: se bene si appongano i socialisti nel giudicare sulla etiologia e sulla terapeutica della *delinquenza*» [Ivi, 396].

La seconda parte di cui parla è costituita da due tomi sottotitolati *Sociologia criminale*, volume primo e secondo, che usciranno cinque anni più tardi, nel 1889. I quei lavori sono discussi in dettaglio i temi criminologici. Nel primo volume si trova la *pars destruens* del discorso di Colajanni, basata su una critica alla frenologia e alla scuola lombrosiana, mentre nel secondo volume si trova la *pars construens*,

con proposte di riforma sociale per la prevenzione del crimine. Non approfondiremo questi temi qui, perché sono già stati affrontati in altri lavori [R. Campa, 2022a]. Resta il fatto che il pensiero di Colajanni, al pari di quello di Turati, rappresenta l'antitesi della posizione assunta dalla scuola antropologica sul rapporto tra socialismo e devianza.

4. La sintesi: il socialismo come problema e come soluzione

Le conclusioni di Turati lasciano perplesso non solo il conservatore Garofalo, ma anche il più moderato Ferri. Nel libro *Socialismo e criminalità*, scritto dal Ferri proprio in risposta all'opuscolo *Il delitto e la questione sociale*, le idee socialiste dell'avvocato comasco sono accolte piuttosto freddamente, ma – come vedremo – non respinte in toto. In altri termini, nel 1883, con la sua proverbiale cautela, lo studioso mantovano propone una sintesi tra le posizioni più conservatrici della scuola positiva e quelle rivoluzionarie del movimento socialista.

Ferri si presenta come “sociologo criminalista”, intenzionato a rintuzzare la posizione provocatoria di Turati con la forza dei fatti. Afferma perentoriamente che «il nostro problema deve studiarlo il sociologo criminalista», perché è sul terreno delle osservazioni che «traballano le affermazioni monosillabiche dei socialisti» [E. Ferri, 1883, 44].

Le affermazioni appaiono al nostro monosillabiche, semplicistiche, perché riducono i fattori in gioco a quelli sociali. Non rispettano la complessità del problema. Ferri riprende pertanto la teoria lombrosiana della reversione atavica e la rimette sul piatto della bilancia.

Ricorda a Turati che «nella morfologia organica i diversi stadi della vita di un individuo (ontogenia, direbbe Haeckel) riproducono in iscorcio i diversi stadi delle specie animali, anteriori all'umanità

(la filogenia)» e, allo stesso modo, nello sviluppo psichico e morale, «l'individuo passa in iscorcio, nelle sue diverse età, le stesse fasi fondamentali, che l'umanità ha attraversato dai tempi selvaggi a noi», tanto che «i bambini hanno tanti caratteri comuni ai selvaggi» [Ivi, 46]. In questo processo di sviluppo, qualcuno si ferma prima e qualcun altro evolve fino al limite delle possibilità umane.

Nella teoria sociologica di Auguste Comte, anche l'intera società attraversa tre stadi – teologico, metafisico e positivo – che rappresentano l'infanzia, l'adolescenza e la maturità dell'organismo sociale. Le società scoperte dagli esploratori europei nei continenti extraeuropei sono considerate selvagge, primitive, incivili, perché ancora ferme allo stadio infantile. Nello stadio infantile prevale l'azione, in quello adolescenziale il sentimento e, infine, in quello maturo il pensiero razionale. Questa legge di natura regola lo sviluppo di tutti gli organismi, tanto individuali quanto sociali.

Ferri, però, va oltre Comte, perché aggiunge che «in ogni società civile presente, i diversi strati sociali che hanno, come dissi, positive differenze organiche e psichiche (e mostrano quindi l'apriorismo dottrinario di un preteso annullamento di ogni distinzione di classe sociale), rappresentano in iscorcio, dai più bassi ai più alti, la evoluzione di quella stessa società attraverso i secoli» [Ivi]. È un'affermazione piuttosto significativa, perché qui il sociologo mantovano ci sta dicendo che la struttura classista delle società è segno di maturità delle stesse. Inoltre, sta suggerendo che le rivendicazioni di una società senza classi che provengono dal movimento socialista sono un segno di immaturità. Stante la divisione del lavoro che caratterizza le società evolute, reclamare l'abolizione delle classi, più che un'istanza di pensiero progressivo, è il velleitario rimpianto di un passato primitivo che non può tornare e non tornerà. Chi protesta, chi invoca la società senza classi è egli stesso fermo a uno stadio primitivo di pensiero.

Rifacendosi alla sociologia di Spencer, Ferri mette sempre l'evoluzione al centro del discorso. Per evoluzione, egli intende il continuo innalzamento del livello intellettuale e morale del popolo.

Ciò significa che le stesse classi sociali, dopo che si sono formate, evolvono e si raffinano nel tempo. I diversi periodi storici che l'umanità ha attraversato sono visti come prove di questo processo.

Ferri, per esempio, afferma che nel Medio Evo – stigmatizzato come un'età buia sulla scorta della pubblicistica illuministica – la società è chiaramente a uno stadio infantile dello sviluppo, perché anche gli strati superiori sono più propensi all'azione che al sentimento o alla ragione. Nella società moderna, invece, pur rimanendo intatta la struttura classista, si nota che la propensione all'azione è stata confinata agli strati inferiori della popolazione.

Abbiamo dunque un forte parallelo tra individuo, umanità e società. In sintesi, «così all'ingrosso, si potrebbe dire che nelle prime età dell'individuo, come nelle prime fasi dell'umanità, come negli strati inferiori di una società civile, l'azione predomina sul sentimento, e questo sull'idea» [Ivi, 46]. La metafora concettuale che il criminologo propone per rappresentare la società, insistendo tra l'altro sul carattere necessario di tale struttura, è quanto di più lontano si possa immaginare dall'ideale egualitario, socialista o comunista. In un passo che merita di essere riportato nella sua interezza, il nostro utilizza infatti il simbolismo gerarchico della piramide: «Talché, si potrebbe dire, a questo riguardo, che un'intera società civile, può raffigurarsi in una piramide, di cui la base, più larga e quindi più numerosa di elementi, rappresenta gli strati inferiori ove fattività muscolare prevale sul sentimento; la parte mediana rappresenta gli strati medii (che sarebbero più o meno numerosi, secondo che si considerassero i soli uomini o le sole donne), in cui il sentimento, più o meno egoista, prevale sull'azione ed anche sull'idea; mentre il culmine rappresenta i pochi strati più alti, in cui il cervello e quindi l'idea assorbe la mag-

gior forza vitale a scapito soprattutto dell'azione, ma anche del sentimento» [Ivi, 47].

Partendo da questa rappresentazione metaforica, lo studioso virgiliano trae un giudizio sul movimento socialista che è esattamente opposto a quello formulato da Marx e Turati. Mentre per questi ultimi il proletariato è la parte sana della società, il luogo della moralità, il motore del cambiamento e del progresso, perché – pur con tutti i limiti intellettivi che può avere – è comunque la classe indispensabile che produce per tutto il corpo sociale, per Ferri è invece la fucina della criminalità, proprio per la sua arretratezza morale e intellettuale. E poiché il movimento socialista è un movimento di massa, la gran parte dei socialisti non può che essere una masnada di potenziali delinquenti. Ferri non lo dice in modo così brutale, ma questa è la conclusione che si trae dal suo ragionamento.

Se è vero che «anche la falange dei socialisti, di qualunque scuola, si può classificare in queste tre categorie psicologiche: i socialisti d'azione - i socialisti di sentimento - i socialisti d'idea, o, se così vuoi, di scienza (nel senso positivista e non metafisico di essa)», tenendo ferme le leggi dell'evoluzione, segue che i primi sono di necessità «uomini poco istruiti, esacerbati dalla miseria, dall'organismo psichico non molto equilibrato, nei quali, per poco che lo squilibrio aumenti per l'effetto dei grandi ideali nei loro piccoli cervelli, l'azione può anche traboccare nei reati comuni, quando essi non abbiano un senso morale molto fermo. Vi è anzi una piccola minoranza tra essi, che sono già dei veri delinquenti, i quali sfogano i loro istinti antisociali nell'indirizzo della ribellione socialista nichilista» [Ivi, 51].

Insomma, i socialisti non sono solo attivi, sono crimosamente attivi. In taluni casi, la rivoluzione è una scusa per commettere crimini che avrebbero commesso comunque perché delinquenti-nati. In altri casi, l'ideale socialista è il motivo che accende l'istinto criminoso in individui semplici che forse se ne sarebbero stati buoni nella lo-

ro officina, se non fossero stati aizzati contro i padroni dagli agitatori. In ogni caso, la rivoluzione armata non è mai un atto nobile, è sempre una condotta delittuosa. Ferri afferma che è inutile cercare il dialogo con i socialisti d'azione o di sentimento, perché sono incapaci di pensiero razionale.

Stando così le cose, il lettore potrebbe ora chiedersi perché parliamo di sintesi e non mettiamo semplicemente *Socialismo e criminalità* nella prima casella della nostra tipologia, la tesi. La ragione è che, giunto a questo punto, il Ferri si dice pronto a dialogare con i socialisti d'idea e non fa mancare elogi al socialismo scientifico di Marx ed Engels, e all'opera dello stesso Turati. Si lamenta soltanto del fatto che i veri socialisti scienziati sono «pochi, finora troppo pochi» [Ivi, 52].

Per un positivista come Ferri è impensabile che laddove c'è scienza non vi sia consenso. La consapevolezza che le teorie scientifiche sono fallibili e inevitabilmente intrise di ideologie o idee metafisiche è una conquista del Novecento [Campa, 2022b]. Nell'Ottocento non era pensabile che potessero esistere diversi paradigmi scientifici in lotta tra loro, tutti con una propria legittimità di fronte alla complessità del reale. Per il positivista ottocentesco, ciò che non è scienza è pseudoscienza, o sogno metafisico. Poiché la teoria di Marx ha già fatto breccia negli ambienti accademici, tanto che viene chiamata "socialismo scientifico", Ferri deve trovare un punto d'accordo con essa. Lo fa, forzando un po' la mano, ovvero escludendo che il filosofo tedesco possa ammettere la legittimità di una rivoluzione armata. È vero che Marx la considera una *extrema ratio* che si renderà necessaria soltanto nei paesi più conservatori, come la sua Germania, ma invero non la esclude del tutto come possibilità. Inoltre, l'autore del *Capitale* non parla di tempi lunghissimi per la transizione dal capitalismo al socialismo, specialmente laddove si può utilizzare lo strumento della democrazia, come in Inghilterra. Ebbene, Ferri tira

oltremisura dalla sua parte i socialisti d'idee, affermando che i «veri socialisti scienziati, dei quali mi pare che il tipo più mirabile fosse Carlo Marx, sono già in massima parte quasi totalmente d'accordo con noi in una delle idee fondamentali che sosterremo, questa: che, data pure l'attuabilità dell'ideale socialistico, questo non potrà essere che l'effetto spontaneo e perciò lento, molto lento, dell'evoluzione umana, anziché delle “rivoluzioni materiali e violente assunte come sistema e mezzo di progresso”» [Ivi, 52].

Aggiunge poi che i socialisti più intelligenti, tra i quali mette anche Turati, la pensano esattamente allo stesso modo. Agli occhi del Ferri, l'avvocato comasco ha il doppio merito di ripudiare i metodi violenti e di riconoscere la validità della teoria evoluzionistica. In altri termini – e qui c'è veramente un'apertura degna nota – Ferri afferma di accettare l'idea fondamentale del socialismo che una fuoriuscita dal capitalismo è il destino finale dell'umanità, ma non crede che possa avvenire in modo violento, dall'oggi al domani. Inoltre, solleva dubbi sulle teorie criminologiche propagandate dal movimento socialista, che così riassume: «Il delitto, come tutte le altre manifestazioni di patologia sociale, è il portato del sistema sociale presente, ossia della moderna prevalenza borghese; ma il socialismo cambierà radicalmente e sostanzialmente lo stato della società; quindi nel novissimo ordine di cose, profetizzato ed agognato dal socialismo, anche il delitto scomparirà (in modo più o meno assoluto, secondo le diverse scuole) e con esso tutta la triste e dispendiosa e improduttiva coorte di istituzioni relative: carceri; carabinieri e giudici» [Ivi, 55].

Se la scuola classica e la religione tradizionale, postulando il libero arbitrio, attribuivano tutte le colpe dei delitti alla libera scelta degli individui, il movimento socialista va nella direzione opposta e attribuisce una intrinseca malvagità e iniquità alla società nel suo complesso. Per i primi è l'individuo delinquente che minaccia la società,

per i secondi è invece la società delinquente (in quanto organizzata in modo capitalistico) che minaccia l'individuo⁷.

Di nuovo, tra tesi e antitesi, Ferri sceglie la via della sintesi, anche se in questo caso i due termini estremi non sono l'approccio antropologico e quello sociologico, ma l'approccio classico e quello socialista. Respinge queste due rappresentazioni del rapporto tra società e fenomeno criminale come troppo semplicistiche. Da un lato, trova insostenibile la tesi classica che i cittadini delinquantano per libera scelta, sulla base di un calcolo utilitaristico costi-benefici. Dall'altro, considera scientificamente debole la teoria socialista della pura influenza sociale.

La soluzione sta nel trovare un punto d'incontro intermedio.

L'equilibrio, lo si è capito, è la cifra dell'opera di Ferri. A suo avviso, la sociologia criminale, più che costituire un punto di vista alternativo rispetto all'antropologia criminale, ne rappresenta un completamento. Le due prospettive costituiscono insieme una scienza positiva del crimine che si distingue tanto dalla prospettiva classica quanto dalla criminologia socialista. La vera criminologia scientifica compie «la sua opera di equilibrio vitale fra le due correnti esagerate, che il delitto stia tutto nell'individuo, o tutto, direttamente e indirettamente, nella società». Compie quest'opera, inutile a dirlo, ponendo innanzi «le sue osservazioni di fatto, pazienti, positive, scientifiche, sui vari fattori del delitto» [*Ivi*, 59].

Ferri ribadisce dunque la sua classificazione dei fattori naturali, individuali e sociali, rintuzzando il tentativo di Turati di fare sparire le prime due classi, per lasciare campo libero solo alla terza. In un

⁷ A proposito, giova ricordare che proprio nell'anno in cui Turati pubblica l'opuscolo *Il delitto e la questione sociale*, un secondo opuscolo a sua firma esce sotto il titolo *Lo Stato delinquente* [F. Turati, 1883b].

mondo di galantuomini, com'era il secolo XIX, era raro vedere intellettuali scadere nella volgare invettiva, come purtroppo oggi troppo spesso accade. Sicché, prima di respingerne le tesi troppo estreme, Ferri non manca di riconoscere che quello del Turati è un «opuscolo geniale» [Ivi, 61].

L'autore di *Socialismo e criminalità* si pone anche sulla difensiva, per dimostrare che il suo approccio non è affatto conservatore. Respinge l'accusa mossa nei confronti della scuola positiva di prendere in considerazione soltanto le idiosincrasie individuali e l'ambiente fisico come fattori del crimine. Dopotutto, il Ferri – come abbiamo detto più volte – è il fondatore della sociologia criminale e di certo non manca nei suoi lavori la dovuta attenzione a fattori criminogeni come la miseria o la scarsa alfabetizzazione. Insiste, però, sul fatto che gli altri fattori non sono trascurabili come vorrebbe Turati.

Le teorie criminologiche sono tasselli fondamentali delle filosofie politiche generali. Secondo Ferri, ci sono troppe aspettative nei confronti della futura società socialista, come se la scomparsa di certe palesi ingiustizie potesse trasformare il mondo in un paradiso terrestre, eliminando ogni forma di infelicità e miseria umana. Ciò risulta chiaramente dal seguente frammento di *Socialismo e criminalità*: «E forse che nell'ordine socialista non vi sarà un ambiente sociale? questo ambiente sarà così meccanicamente perfetto da non racchiudere in se neppure il germe del più piccolo fattore sociale di criminalità? Abolite la miseria, se è possibile, ma abolirete la gelosia? Abolite il matrimonio legale, ma se ad un uomo brutto piace una donna bella, che ne rifugge, come impedirete che i fattori individuali e fisici, agenti in qualcuno di questi uomini brutti, non li spingano allo stupro o all'omicidio? Ma, si dirà, questi allora sono delinquenti pazzi o nati o per passione, non delinquenti per abitudine o d'occasione.

Ah, alla buon'ora. Siamo dunque ben lontani da quella profezia di un roseo avvenire socialistico, in cui le colonie comuniste sarebbero altrettanti "paradisi terrestri di moralità e di benessere"» [Ivi, 64].

Nel socialismo rivoluzionario ci sono grandi abbagli, c'è troppo idealismo, troppa utopia, nonostante tutte le dichiarazioni di Marx e dei suoi epigoni volte a prendere le distanze dal socialismo utopico.

Ferri contesta inoltre la lettura delle statistiche operata da Turati: se i delinquenti pazzi e incorreggibili sono il 20%, su un contingente di 60.000 criminali, formano una porzione di delitti non trascurabile.

Inoltre, quando si mette il crimine in relazione alla classe sociale, è necessario tenere in considerazione la frequenza relativa. Si badi che entrambi i contendenti, per contraddirsi a vicenda, mettono in campo argomenti in conflitto con altre parti della loro narrazione. Per i socialisti, lo abbiamo detto, i proletari sono la parte sana della società. Turati, però, per dimostrare che la miseria è la vera causa dei delitti, mostra dati alla mano che vi sono meno criminali tra le classi abbienti, perlomeno se si prendono in esame i reati più gravi e si escludono quelli per libidine e di professione. Ferri gli ricorda che questo risulta dall'esame dei numeri assoluti, ma la frequenza relativa racconta un'altra storia, ovvero «che gli omicidi, e non per motivi economici, diretti indiretti, sono proporzionalmente più numerosi che nelle classi inferiori, e se sono meno frequenti, gli è perché, disgraziatamente le classi alte sono assai meno numerose delle altre» [Ivi, 66].

Questa circostanza depone in effetti a favore dei fattori individuali, antropologici. Ma non ci aveva detto il Ferri, poco prima, che nella piramide sociale quelli in alto sono gli individui della specie umana più evoluti sul piano intellettuale e morale? Ebbene, la teoria si può salvare soltanto postulando che non c'è relazione diretta tra livello di moralità e reddito, ovvero che la gerarchia nella piramide è di tipo puramente spirituale e le bestie possono trovarsi anche sedute su un trono.

Per farla breve, Ferri sostiene che, anche ammesso che la miseria sia un forte fattore criminogeno, resta il fatto che da un lato rubano e uccidono anche i ricchi (e non poco!) e, dall'altro, se tutti i poveri non delinquono pur trovandosi nelle stesse miserabili condizioni, significa che alcuni sono geneticamente⁸ più predisposti al crimine di altri. Tale predisposizione può trovarsi nei fattori di tipo individuale e naturale. Questo ragionamento lo porta a concludere che la trasformazione in senso socialista della società non può risolvere una volta per tutte la questione della criminalità, può soltanto ridurne l'incidenza.

Continuando a contrapporre sociologia e socialismo, Ferri formula infine una questione pregiudiziale: «ammessa anche la possibilità del vostro sistema comunistico, collettivistico od altro, quanto tempo credete che occorra per ridurlo ad una realtà sociale e generale?» [Ivi, 131].

Poiché la violenza ripugna, in quanto crimine, la si deve escludere. Se si ammette che solo attraverso una lenta evoluzione sociale si possa giungere al socialismo, non dovrebbe ammettere il Turati che l'unica via percorribile è quella dei sostitutivi penali proposta proprio da Ferri? Pochi anni prima, il sociologo mantovano aveva pubblicato sull'*Archivio di psichiatria e antropologia criminale* un breve saggio intitolato *Dei sostitutivi penali*, poi stampato in forma di fascicolo dalla tipografia Roux e Favale [E. Ferri, 1880]. Nel lavoro compariva un lungo elenco di possibili riforme sociali e giudiziarie che avrebbero potuto rendere inutile la repressione. Invece di combattere il crimine a colpi di codice penale, come facevano i conservatori cattolici e i liberali della scuola classica, con differenze solo nell'intensità delle pene, Ferri mette in campo la questione della prevenzione. Lo stesso Turati adotta parecchie delle soluzioni proposte dal criminologo

⁸ Questo, naturalmente, non è il termine utilizzato da Ferri, ma rende bene l'idea.

virgiliano e ne respinge altre. Che le soluzioni del Ferri non potessero essere tutte accolte a braccia aperte dal movimento socialista era piuttosto ovvio, giacché nell'opuscolo, l'autore esalta Adam Smith e indica tra i rimedi al crimine l'economia di libero scambio!

Ferri pare risentito per il fatto di essere considerato un quietista, un conservatore. Assicura Turati che anche lui è convinto che l'odierno organismo sociale dovrà in gran parte modificarsi e che diminuirà in particolare «la soverchia opposizione di stato fra le varie classi sociali» [E. Ferri, 1883, 155]. Aggiunge, inoltre, che le sue proposte di sostitutivi penali non vanno considerate dogmi indiscutibili. Si è limitato a indicare un metodo, quello del riformismo, e non ricette da prendere o lasciare. Sul finire del libro, il tono si fa ancora più conciliante: «ma no, amico, noi li diamo come provvedimenti adatti al nostro tempo, attuabili adesso, fra pochi anni, ma non abbiamo voluto, e come avremmo potuto? Porre un limite a quei tanto maggiori progressi, a quelle più profonde trasformazioni che l'avvenire, più o meno remoto, certamente recherà» [*Ivi*, 148].

Il discorso è più o meno quello che propone anche Spencer: oggi vige la proprietà privata dei mezzi di produzione, perché più adatta alle esigenze della società del nostro tempo, ma ulteriori progressi dell'industrialismo possono spargliare le carte e portare a forme collettivistiche di proprietà.

Resta, naturalmente, il fatto che le conquiste più radicali, il collettivismo per esempio, sono proiettate in un futuro remoto. Ferri inoltre respinge tanto lo strumento della lotta di classe quanto l'idea della società senza classi. Riguardo al primo, Turati si chiede come si possa pensare che la classe dominante rinunci spontaneamente ai propri privilegi, se non viene messa alle strette da un movimento d'azione dei lavoratori, più o meno organizzato. Ferri, invece, è proprio convinto che col tempo la classe dominante, evolvendo dal punto di vista morale e intellettuale, concederà sempre più diritti alle classi inferio-

ri. Non ci sarà bisogno di spargimenti di sangue. È vero che resta il problema della miseria *qui ed ora* di ampi strati della popolazione, che non possono accontentarsi della consolante l'idea che un giorno, in un lontano futuro, la società sarà migliore. Secondo il Ferri, essi dovrebbero però accontentarsi dei piccoli progressi che ottengono oggi. I socialisti più estremisti hanno precipuamente il demerito di spingerli troppo avanti con l'immaginazione di un mondo migliore, rendendoli inconsolabili.

Tra l'altro, come sopra accennato, Ferri non è nemmeno convinto che la società socialista del futuro sarà senza classi. Si chiede: «che cosa s'intende quando, come fa il Turati, si dice di ritornare alle sole differenze naturali tra gli uomini?» [*Ivi*, 155]. Turati, lo abbiamo visto, non pensa che il socialismo si riduca a un grossolano egualitarismo. Le persone sono comunque diverse, innanzitutto sul piano biologico. Ci sono e ci saranno sempre persone più o meno belle, forti, intelligenti o sane. Queste sono caratteristiche naturali, mentre la loro moralità o la loro ricchezza materiale sono conseguenze dell'assetto sociale. Abbiamo anche visto che Turati parla di minore competizione, ma non la esclude del tutto proprio perché permangono differenze naturali. In fondo, si compete anche per conquistare l'amore di una donna o la stima dei concittadini.

Ferri non pare però così convinto che le differenze naturali non si riverberino infine sulle differenze materiali, né che queste ultime debbano necessariamente sparire. Le leggi dell'evoluzione di Spencer implicano non solo armonia, ma anche complessità e differenziazione. L'organismo umano è superiore rispetto all'organismo unicellulare, perché è complesso e tutti i diversi organi svolgono armonicamente la propria funzione. Tutti gli organi sono utili, ma c'è comunque una gerarchia degli organi: si può vivere senza una mano, non senza cervello. Lo stesso ci si deve aspettare dall'evoluzione dell'organismo sociale. Il sociologo mantovano si chiede, infatti, se

tutto ciò «non significa anzi aumentare le distinzioni di classi sociali?» [Ivi]. La sua previsione futurologica non accarezza i sogni degli egualitaristi: «Scemerà l'opposizione, ma crescerà la distinzione fra le varie classi sociali, eterogenee per legge naturale, nelle idee, negli interessi, nei bisogni, nelle attitudini, nella costituzione organica.

Diminuirà, e, chi sa? Forse scomparirà la miseria, materiale e morale, ma non la disuguaglianza organica e psichica ed economica» [Ivi].

È questa posizione qualificabile come “socialista”, stante l'apertura del Ferri a certe idee di Marx e Turati? È difficile da dire.

Ad ogni buon conto, Ferri respinge questa etichetta, dicendo che corre troppo il Turati quando lo include nelle schiere socialiste per il solo fatto che respinge l'idea dell'eternità del capitalismo, asseconda l'idea di riforme sociali a favore dei lavoratori e prevede una società migliore in futuro. È dunque lo stesso Ferri a togliere tutti dall'imbarazzo dicendo: *je ne suis pas socialiste*. In questa fase, il criminologo caldeggia riforme sociali ed economiche, contando sul buon senso e la buona volontà delle élite, perché ritiene che possano effettivamente prevenire un certo numero di reati. Respinge, però, l'idea che il socialismo possa risolvere alla radice il problema della criminalità.

Siamo dunque di fronte a una posizione sintetica, o mediana.

Questa è, perlomeno, la posizione di Ferri nel 1883. Un decennio più tardi aderirà al Partito Socialista Italiano e, poco dopo, scavalcherà persino Turati per intransigenza rivoluzionaria. Seguire questi sviluppi ci porterebbe, però, troppo lontano. Tra l'altro, non sarà il solo a cambiare idea sul socialismo. Sulla scorta delle critiche che investiranno l'impostazione antropologica, anche Lombroso modificherà la propria teoria, ammettendo che i fattori sociali e culturali hanno un ruolo non trascurabile nel generare il crimine. Inoltre, non mancherà di criticare il misoneismo, ovvero la tendenza ad assumere atteggiamenti culturali conservatori, riconoscendo che genio e follia sono

talvolta due facce della stessa medaglia, il che è particolarmente evidente nei delinquenti politici. Oltre ad abbracciare una prospettiva multicausale, Lombroso modificherà anche la propria posizione politica, aderendo al socialismo. Proprio come Ferri, si iscriverà al Partito Socialista Italiano nel 1893. Nel 1902, sarà eletto consigliere comunale a Torino.

5. Conclusioni

La prima conclusione che traiamo dalla nostra analisi è che il sogno positivistico di arrivare a una diagnosi oggettiva del fenomeno criminale attraverso l'applicazione rigorosa del metodo scientifico, nonché all'elaborazione di una terapia davvero efficace, si spegne sul nascere. Il progetto incontra un limite insuperabile nel conflitto ideologico che nasce spontaneamente tra gli spiriti più conservatori e più progressisti della scuola positiva.

Il dibattito rende palese il carattere *sui generis* delle scienze sociali, la cui oggettività è limitata dall'impossibilità di separare nettamente scienza e ideologia. In una situazione in cui soggetto conoscente e oggetto conosciuto coincidono, conoscenza dei fatti e orientamento politico si intrecciano inevitabilmente. Ogni intervento normativo disegna infatti una diversa società, della quale gli stessi criminologi sono parte e che tocca, perciò, i loro interessi diretti. In altre parole, quello che doveva essere un problema di asettica ingegneria sociale diventa un problema di filosofia politica.

Abbiamo anche visto che c'è una correlazione tra l'approccio criminologico (antropologico o sociologico) e l'orientamento politico (liberale o socialista), ma è difficile dire quale sia la causa e quale l'effetto. Scienza e ideologia sono semplicemente intrecciate. Tutto ciò che si può dire è che, in linea di massima, l'approccio antropologico privilegia la *repressione* della devianza e sostiene politiche *libe-*

riste in economia, mentre l'approccio sociologico privilegia la *prevenzione* della devianza e sostiene politiche *socialiste* di redistribuzione della ricchezza.

Riferimenti bibliografici

- Bessoni S. (2019), *Lombroso*, Logos, Modena.
- Bianchi L. (a cura di) (1906), *L'opera di Cesare Lombroso nella scienza e nelle sue applicazioni*, Fratelli Bocca, Torino.
- Boccardo G. (1885), *Economia politica, Vol. III, Economia pratica*, Settima edizione, Roux e Favale, Torino.
- Campa R. (2022a), *Dalla frenologia alla sociologia criminale: il contributo di Napoleone Colajanni*, In A. Cesaro, G. Palermo, & M. Pignata (Eds.), *Mundus alter: dialoghi sulla follia*, Artetetra edizioni, Capua, pp. 187–214.
- Campa R. (2023), *Razzismo e tanatopolitica. Ideologie politiche della devianza nella scuola positiva di antropologia e sociologia criminale*, «Heliopolis», Anno XXI, 1, pp. 51-74.
- Campa R. (2022b). *La pandemia, il ritorno del positivismo e la lezione dimenticata del razionalismo critico*, «Orbis Idearum: European Journal of the History of Ideas», 10(1), pp. 49–74.
- Catalano F. (1982), *Turati*, Dall'Oglio, Milano.
- Colajanni N. (1884), *Socialismo e sociologia criminale, I. Il socialismo*, Filippo Tropea Editore, Catania.
- Colajanni N. (1898), *Settentrionali e meridionali. Agli italiani del Mezzogiorno*, presso la Rivista Popolare, Roma-Napoli.
- Colajanni N. (1906), *Latini e Anglo-Sassoni (Razze inferiori e razze superiori)*, 2ª edizione, presso la Rivista Popolare, Roma-Napoli.
- De Ceglia F. P., De Cristofaro E., Montaldo S. (a cura di) (2023), *Lombroso e il Sud*, Donzelli Editore, Roma.
- Degl'Innocenti M. (1995), *Filippo Turati e la nobiltà della politica*, Piero Lacaita Editore, Manduria.
- E. Ferri (1881), *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, 1a edizione, Zanichelli, Bologna.
- Faraci E. G. (2018), *Napoleone Colajanni. Un intellettuale europeo. La politica e le istituzioni*, Rubettino, Soveria Mannelli.
- Ferri E. (1880), *Dei sostitutivi penali*, Roux e Favale, Torino.
- Ferri E. (1909), *Cesare Lombroso e la funzione sociale della scienza*, «Rivista italiana di sociologia», pp. 547-562.

- Ferri E. (1984), *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, 2a edizione, Zanichelli, Bologna.
- Garofalo R. (1885), *Criminologia. Studio sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione*, Fratelli Bocca, Torino.
- Gentile G. (1921), *Cesare Lombroso e la scuola italiana di antropologia criminale*, in *Le origini della filosofia contemporanea in Italia*, II, I positivisti, Principato, Messina.
- Gibson M. S. (1982), *The 'female offender' and the Italian school of criminal anthropology*, «Journal of European Studies», 12(47), pp. 155-165.
- Grispigni F. (1940), *Le concezioni penalistiche di Antonio Rosmini e di Raffaele Garofalo: contributo allo studio delle origini della scuola positiva*, «Rivista di diritto penitenziario», pp. 5-37.
- Guidi F. (2016), *Cesare Lombroso e le razze criminali. Sulla teoria dell'inferiorità dei meridionali*, Tra le righe, Lucca.
- Mill J. S. (1879), *Sur le socialisme. Fragments inédits*, «Revue philosophique», 7, pp. 225-264 et 362-382.
- Monteleone R. (1987), *Turati*, UTET, Torino.
- Pellicani L. (2012), *La società dei giusti. Parabola storica dello gnosticismo rivoluzionario*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- Punzo M. (2011), *L'esercizio e le riforme. Filippo Turati e il socialismo*, L'Ornitorinco, Milano.
- Punzo M. (2017), *La politica delle cose. Filippo Turati e il socialismo milanese 1883-1914*, Mimesis, Milano.
- Romagnosi P. D. (1838), *Genesi del diritto penale*, Vol. 1, 6° edizione, Giovanni Silvestri, Milano.
- Rosselli C. (2022), *Filippo Turati e il socialismo italiano*, a cura di N. Del Corno, Biblion, Milano.
- Saviano L. (1982), *Il pensiero politico di Filippo Turati nel movimento socialista nazionale*, Giannini Editore, Napoli.
- Siciliani P. (1871), *Sul rinnovamento della filosofia positiva in Italia*, G. Barbera Editore, Firenze.
- Spencer H., 1883, *Principes de sociologie*, tom troisième, Librairie Germer Baillière, Paris.
- Spirito U. (1932), *Storia del diritto penale italiano da Cesare Beccaria ai giorni nostri*, F.lli Bocca, Torino.
- Turati F. (1881), *Sulle critiche alla nuova scuola antropologica penale*, «Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente», Volume II, fascicolo I, Ermanno Loescher, Roma e Firenze, pp. 360-368.
- Turati F. (1883), *Il delitto e la questione sociale. Appunti sulla questione penale*, Quadrio, Milano.

-
- Turati F. (1883b), *Lo Stato delinquente*, La Plebe, Milano.
- Savoca M. (2001), *Napoleone Colajanni. La biografia di un grande del Risorgimento attraverso il suo pensiero politico*, Firenze Atheneum.
- Sagrestani M. (2017), *Napoleone Colajanni, tra partito municipale e nazionalizzazione della politica. Lotte politiche e amministrative in provincia di Caltanissetta (1901-1921)*, Polistampa, Firenze.
- Finocchiaro S. (2013), *Autonomia locale e questione meridionale nel pensiero di Napoleone Colajanni*, Bonanno, Acireale.
- De Donno A. (1963), *Napoleone Colajanni*, Ufficio Stampa P.R.I., Roma.
- Siragusa M. (2007), *Napoleone Colajanni. I Florio e i Notabili della «profonda Sicilia» (1897-1913)*, Sciascia, Caltanissetta.
- Bassi E. (1973), *Napoleone Colajanni*, Domus Mazziniana, Pisa.
- Frétigné J. Y. (2002), *Biographie intellectuelle d'un protagoniste de l'Italie libérale: Napoleone Colajanni (1847-1921) – essai sur la culture politique d'un sociologue et député sicilien à l'âge du positivisme (1860-1903)*, Ecole Française de Rome, Roma.
- Vicari G. (2012), *Il nostro grande Napoleone Colajanni (1921-2021). La figura e l'opera a 100 anni dalla sua morte. Lo «scienziato sociale» tra l'Ottocento e il Novecento*, La Moderna, Enna.
- Bisi R. (2010), *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Franco Angeli, Milano 2010.
- Latini C. (2018), *Storia di un giurista «eretico». Il diritto e il processo penale nel pensiero di Enrico Ferri*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- Quesada E. (2012), *El Sociologo Enrico Ferri y Sus Conferencias Argentinas*, Nabu Press.
- E. Altavilla et al. (1941), *Enrico Ferri maestro della scienza criminologica*, F.lli Bocca, Torino.
- Ordile A. (2015), *Il positivismo penalistico di Enrico Ferri. Criminogenesi del delitto*, Brenner, Cosenza.

Trasferimenti immobiliari per effetto di accordi di separazione e divorzio: profili problematici per la circolazione giuridica

di Roberta Catalano

Abstract

Uno dei temi più discussi della civilistica moderna è senz'altro quello dei trasferimenti immobiliari attuati per effetto di accordi conclusi dai coniugi nel quadro delle procedure di separazione e divorzio. La recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 del 29 luglio 2021, e l'art. 573 *bis*.51 inserito nel Codice di procedura civile ad opera della cd. Riforma Cartabia, non sono riusciti a comporre tutti i contrasti. Inoltre, tale decisione ha imposto all'attenzione degli interpreti ulteriori interrogativi meritevoli di attenta riflessione. Tra questi si segnalano i problemi connessi alla più frequente immissione nella circolazione giuridica di atti di trasferimento immobiliare che, essendo realizzati senza l'intervento di un tecnico esperto qual è il notaio, possono recare errori od omissioni invalidanti. Questo scritto mira appunto ad affrontare tali problemi, provando a proporre al riguardo delle soluzioni.

One of the most discussed issues of modern civil law is undoubtedly that of real estate transfers implemented as a result of agreements concluded by the spouses in the context of separation and divorce procedures. The recent ruling of the United Sections of the Court of Cassation no. 21761 of 29 July 2021, and art. 573 *bis*.51 insert in the Code of civil procedure by the so called Cartabia reforma, failed to compose all the contrasts. In addition, this decision imposed further questions worthy of careful consideration to the attention of the interpreters. Among these are the problems associated with the more frequent entry into the legal circulation of deeds of real estate transfer which, being carried out without the intervention of an expert technician such as the notary, can lead to invalidating errors or omissions. This paper aims precisely to address these problems, trying to propose solutions in this regard.

Parole Chiave: Trasferimenti immobiliari, accordi di separazione, accordi di divorzio.

Keywords: Real estate transfers, separation agreements, divorce agreements.

1. Il conflitto: posizione dei problemi

Uno dei temi più discussi della civilistica moderna è senz'altro quello dei trasferimenti immobiliari attuati per effetto di accordi conclusi dai coniugi nel quadro delle procedure di separazione e divorzio. Le discussioni traggono origine dall'importanza e dalla delicatezza degli interessi – personali e patrimoniali – sottesi a questi accordi, nonché dalla complessità dei molteplici istituti coinvolti. Peraltro, qualche peso certamente lo ha anche il fatto che tali pattuizioni nascono – si può dire – sotto il segno del conflitto, giacché trattasi di accordi volti a fronteggiare ed in qualche modo risolvere una situazione di crisi familiare.

In un primo momento, le discussioni si concentravano soprattutto sul profilo funzionale degli accordi traslativi in esame, poiché ci si chiedeva quale causa li connotasse e se fosse meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. Oggi, nessuno più dubita della meritevolezza della cd. causa familiare che ne costituisce il fondamento – intesa come funzione volta alla redistribuzione, a fini solutorio-compensativi, del patrimonio familiare tra i coniugi ovvero in favore dei figli in occasione della crisi della famiglia¹ –, ma il superamento

¹ Cfr., da ultimo, Cass., 11 agosto 2022, n. 24687, <https://www.altalex.com/documents/2022/08/31/accordi-separazione-si-azione-simulazione-attribuzioni-immobili-coniuge>, visitato il 20 ottobre 2022; Cass. 15 aprile 2019, n. 10443, in <https://www.avvocatipersonefamiglie.it/notizie/famiglie-/azione-revocatoria-e-trasferimenti-immobiliari-in-esecuzione-di-accordi-di-separazione-tra-coniugi/>, visitato il 20 ottobre 2022, secondo la quale «*Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili (...) per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. rispondono, di norma, ad un più specifico e originario spirito di sistemazione*

delle perplessità connesse al profilo funzionale ha indotto gli interpreti a spostare l'attenzione e le discussioni sulle modalità di attuazione dei trasferimenti immobiliari programmati dai coniugi in occasione della separazione o del divorzio. Da queste discussioni sono così emersi tre orientamenti.

Secondo uno di questi orientamenti, il tenore letterale degli artt. 4, comma 16, l. divorzio, 156 e 158 c.c. e 710, 711 c.p.c., depone nel senso che i trasferimenti immobiliari programmati dai coniugi in occasione della separazione o del divorzio non possono attuarsi in sede giudiziale. Ciò in quanto tali norme affidano al giudice il solo il compito di provvedere in ordine al cd. contenuto essenziale della separazione o del divorzio (affidamento dei figli e relativo diritto di visita, assegnazione della casa familiare, determinazione dell'assegno di mantenimento). Pertanto, le eventuali ulteriori pattuizioni, come quelle volte a trasferire diritti reali immobiliari tra gli ex partner e/o verso i figli, devono essere convenute ed attuate al di fuori della procedura giudiziale².

Secondo un altro orientamento, sostenuto per lo più dai giudici di merito, gli accordi di separazione e divorzio, oltre al contenuto essenziale, possono averne uno eventuale del quale fanno parte tutte le

dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" ». Tali accordi, pertanto, non presentano né le «connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio», né quelle «di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto)», così disvelando una sorta di «tipicità propria».

² La posizione di maggiore chiusura è stata sostenuta dai giudici di merito, più che dai giudici di legittimità. Difatti solo una sentenza della Suprema Corte (Cass., 8 marzo 1995, n. 2700, «Diritto della famiglia e delle persone», 1995, p. 1390 ss.), nega la possibilità di trasferire immobili nel quadro dei procedimenti di separazione e divorzio.

ulteriori pattuizioni volte al riassetto complessivo dei rapporti familiari. Per questo motivo, i coniugi nei loro accordi di separazione o divorzio ben possono prevedere trasferimenti immobiliari tra loro e/o a vantaggio dei figli. Tuttavia, poiché gli atti aventi ad oggetto diritti reali immobiliari vanno rogati dal notaio cui è normativamente riservato il compito delle necessarie verifiche ipocatastali, i coniugi per realizzare le loro pattuizioni traslative dovranno seguire una procedura “bifasica” alla cui stregua nel verbale di separazione o divorzio si assumeranno l’impegno a trasferire e, successivamente, perfezioneranno dinanzi al notaio l’atto produttivo dell’effetto traslativo programmato³.

Infine, secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, gli accordi di separazione e divorzio assunti in sede giudiziale mirano a realizzare una negoziazione globale dei rapporti patrimoniali della famiglia, sicché essi devono essere in grado di produrre sin da subito tutti gli effetti, reali ed obbligatori, cui sono preordinati. Ciò anche al fine di evitare ripensamenti o rallentamenti nella definizione delle liti tra coniugi, che potrebbero portare ad un acuirsi della conflittualità familiare⁴. Pertanto, parte degli interpreti afferma che tali accordi, definiti come contratti della crisi coniugale o contratti post-

³ Cfr., *ex multis*, Trib. Milano 21 maggio 2013, «Famiglia e diritto», 2014, p. 600 ss.; Trib. Milano, 6 dicembre 2009, *ivi*, 2011, 937; Trib. Napoli, 16 aprile 1997, *ivi*, 1998, p. 992; Trib. Firenze, 7 febbraio 1992, «Diritto della famiglia e delle persone», 1992, p. 731 ss.; Trib. Firenze 29 settembre 1989, «Rivista del notariato», 1992, p. 595 ss.

⁴ Cass., 15 maggio 1997, n. 4306, «Famiglia e diritto», 1997, p. 417 ss.; Cass., 25 ottobre 2019, n. 27409, «Foro it.», 2020, I, c. 2479 ss. Nella giurisprudenza di merito v. App. Milano, decr. 12 gennaio 2010, in www.aiaf-avvocati.it (visitato il 18 ottobre 2022).

matrimoniali, sarebbero qualificabili come contratti tipici rinvenienti la loro base normativa negli artt. 711 c.p.c. e 4, co. 16, l. divorzio⁵.

Il persistere del contrasto interpretativo sinteticamente illustrato ha comportato la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, con la sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021, hanno optato per l'ultimo degli orientamenti appena passati in rassegna, seppur con la precisazione che i trasferimenti immobiliari attuati per effetto degli accordi di separazione e divorzio sarebbero sorretti da una causa meritevole atipica⁶.

Tale pronuncia non ha posto fine alle discussioni, poiché gli interpreti ancora si interrogano sulla plausibilità delle argomentazioni utilizzate dalle Sezioni Unite per giungere ad escludere l'indispensabilità dell'intervento del notaio e, quindi, a parificare il verbale redatto dal cancelliere all'atto pubblico. Tuttavia, vi sono anche altre questioni di notevole rilevanza, poste dalla decisione in parola, meritevoli di attenta riflessione. Come, ad esempio, i problemi inevitabilmente conseguenti alla più frequente immissione nella circolazione giuridica di atti di trasferimento immobiliare che, essendo attuati senza l'intervento di un tecnico esperto qual è il notaio, possono recare errori od omissioni invalidanti.

Questo scritto mira ad affrontare tali problemi, provando a proporre al riguardo delle soluzioni, elaborate anche alla luce del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (meglio noto come Riforma Cartabia), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, che ha introdotto nel Codice di procedura civile l'art. 573 *bis*.51, alla cui stregua la posi-

⁵ Cfr. G. Oberto, 1999, 1 ss.

⁶ La sentenza è pubblicata in «Rivista del notariato», 2021, p. 1140 ss., con nota di A. Torroni. 1. Le Sezioni Unite si sono espresse a seguito dell'ordinanza interlocutoria di Cass., 10 febbraio 2020 n. 3089, *ivi*, 2020, p. 706 ss.

zione delle Sezioni unite sembra trovare consolidamento anche sul piano normativo.

2. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 21761 del 29 luglio 2021

Punto di partenza della riflessione che ci si è proposti di svolgere non può che essere la predetta sentenza del 2021.

Il caso deciso dalle Sezioni Unite trae origine da una procedura di divorzio a domanda congiunta, nella quale l'accordo dei coniugi prevedeva il trasferimento di quote di nuda proprietà e di usufrutto rispettivamente ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti ed alla moglie. I coniugi chiedevano che i trasferimenti programmati fossero attuati per effetto dell'emanando provvedimento giudiziale e, a tal fine, allegavano al ricorso la dichiarazione di conformità dello stato di fatto dell'immobile ai dati catastali ed alle planimetrie (cd. conformità catastale oggettiva); la dichiarazione di conformità dell'intestazione catastale alle risultanze dei registri immobiliari (cd. conformità catastale soggettiva); una perizia tecnica giurata alla quale erano allegati l'attestato di prestazione energetica (APE), la dichiarazione di conformità dell'impianto termico alle prescrizioni legali, la visura e la planimetria catastale dell'immobile. I coniugi si impegnavano, altresì, ad eseguire a loro cura e spese tutte le necessarie volture e formalità pubblicitarie, con esonero del cancelliere dalle relative responsabilità, e si obbligavano a depositare in cancelleria la nota di trascrizione e la ricevuta di presentazione della stessa alla competente Conservatoria. Infine, i figli intervenivano *ad adiuvandum* nella pendente procedura di divorzio al fine di esprimere il loro consenso ai trasferimenti immobiliari previsti dai genitori.

Nonostante ciò, i giudici di primo e secondo grado, non volendo discostarsi dalla giurisprudenza seguita fino a quel momento, dichia-

ravano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed affermavano che l'accordo traslativo dovesse essere parificato ad un contratto preliminare in ragione dell'indispensabilità dell'intervento del notaio, davanti al quale occorreva che i coniugi si presentassero a perfezionare i trasferimenti immobiliari programmati.

I coniugi ricorrevano in Cassazione e la questione, per la sua rilevanza e per il contrasto tra giudici di legittimità e di merito, veniva rimessa alle Sezioni unite.

La Suprema Corte, come ricordato in precedenza, accoglie il ricorso affermando il seguente principio di diritto: «Le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa) ovvero dopo l'omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto agli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1 *bis*, della l. n. 52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica soggettiva circa l'intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari».

Per giungere a questa conclusione, le Sezioni unite fondano il loro ragionamento essenzialmente su due pilastri argomentativi.

Il primo è costituito dall'attribuzione agli accordi traslativi assunti dai coniugi in sede di separazione o di divorzio della natura di atti di autonomia privata che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di merito del giudice. Data la loro natura negoziale, la Corte afferma che il giudice non può entrare nel merito delle condizioni concordate dai coniugi, ma può soltanto prenderne atto, all'esito della verifica della loro adeguatezza rispetto all'interesse della prole, nonché dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge per pronunciare la separazione o il divorzio. Di conseguenza, i giudici di merito che – come accaduto nel caso di specie – impongono ai coniugi – richiedenti l'immediato trasferimento di diritti reali immobiliari – di limitarsi a contrarre un mero impegno preliminare a trasferire, realizzano una indebita intromissione nello spazio riservato all'autonomia privata, costituzionalmente riconosciuto e tutelato dagli artt. 2, 3, 41 e 42 Cost.

Con tali osservazioni le Sezioni unite paiono ispirarsi a due percorsi argomentativi sviluppati, da qualche tempo, da giurisprudenza e dottrina. In giurisprudenza, infatti, sono diverse le decisioni secondo le quali l'accordo di separazione dei coniugi va qualificato come atto di natura negoziale idoneo ad acquistare efficacia in seguito all'omologazione del Tribunale e, in quanto tale, impugnabile in via autonoma per nullità, simulazione, o con azione revocatoria ordinaria o fallimentare⁷. In dottrina invece si sostiene che, in linea generale, l'autonomia privata è paragonabile ad una cittadella fortificata entro la quale il giudice può entrare soltanto se una norma espressamente

⁷ Cfr., tra le altre, Cass., 11 agosto 2022, n. 24687, cit.; Cass., 15 aprile 2019, n. 10443, cit.; Cass. 30 gennaio 2017, n. 2224, «Nuova giurisprudenza civile commentata», 2017, p. 955 ss.

glielo consente⁸. Le Sezioni unite, dunque, portano detti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali ad un punto di convergenza ed estendono gli esiti del loro percorso a tutti gli accordi assunti dai coniugi in occasione della crisi della famiglia, compresi quelli di divorzio che, a differenza delle pattuizioni sottese alla separazione consensuale, sono approvati con sentenza idonea a passare in giudicato.

Il secondo pilastro su cui si fonda la pronuncia in esame è costituito da quanto osservato dalla Suprema Corte per superare la diffusa convinzione secondo la quale la stipula degli atti di trasferimento immobiliare è oggetto di riserva notarile.

La giurisprudenza di merito fonda detta convinzione essenzialmente sull'art. 29, comma 1 *bis*, della l. n. 52/85 (come introdotto dall'art. 19 comma 14 del d.l. n. 78/2010), a norma del quale «gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti, il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con

⁸ Cfr., per tutti, G.B. Ferri, 2014, 1 ss.; P. Schlesinger, 1999, 231, secondo il quale: «in linea di principio [...] il giudice “non può mettere i piedi nel piatto” e modificare d'imperio le condizioni dello scambio, neppure quando lo faccia allo scopo di assicurare la “giustizia” sostanziale della transazione».

le risultanze dei registri immobiliari». Al riguardo, i giudici di merito osservano che la nullità sancita da detta disposizione scatterebbe non soltanto in caso di mancato rispetto delle prescrizioni concernenti il contenuto dell'atto di trasferimento, ma anche in mancanza dell'intervento notarile.

Le Sezioni Unite del 2021, invece, traendo spunto dalla loro precedente sentenza n. 8230/2019⁹ alla cui stregua la nullità comminata dall'art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 circa le cd. "menzioni urbanistiche" va qualificata come nullità "testuale" ai sensi del terzo comma dell'art. 1418 c.c., affermano che anche la nullità sancita dall'art. 29 co. 1 *bis* è da considerarsi testuale – data la sostanziale coincidenza della *ratio* normativa di tutte queste disposizioni – e, in quanto tale, può scattare solo in presenza delle condizioni espressamente contemplate dal legislatore.

Poiché la lettera dell'art. 29, co. 1 *bis*, menziona la sanzione della nullità solo riguardo alla mancanza di identificazione catastale, di riferimento alle planimetrie depositate in catasto, di dichiarazione di conformità dello stato di fatto ai dati catastali ed alle planimetrie, e non anche in riferimento al mancato intervento del notaio, le Sezioni unite concludono che il mancato coinvolgimento del notaio non comporta la nullità dell'atto di trasferimento immobiliare.

Ne deriva che le verifiche relative alla conformità catastale richieste dall'art. 29, co. 1 *bis*, della l. n. 52/85, possono essere validamente compiute anche da altro pubblico ufficiale, qual è il cancelliere.

Del resto – aggiungono le Sezioni Unite – il verbale di udienza di comparizione dei coniugi, redatto dal cancelliere ai sensi dell'art. 126 c.p.c., presenta i requisiti di forma prescritti dall'art. 1350 c.c. per i

⁹ Cass., Sez. Un., 22 marzo 2019, n. 8320, «Rivista del notariato», 2019, p. 671 ss.

trasferimenti immobiliari, fa piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2699 c.c. ed è trascrivibile ai sensi dell'art. 2657 c.c.

Spetta, ovviamente, ai coniugi presentare al cancelliere tutta la documentazione necessaria al compimento delle verifiche ipocatastali, mentre i singoli uffici giudiziari, d'intesa con gli Ordini professionali, sono invitati a redigere Protocolli e Linee guida volti ad elencare preventivamente ai coniugi ed ai loro difensori tutta la documentazione da produrre per realizzare trasferimenti immobiliari in conseguenza della separazione o del divorzio.

In coerenza con l'importante arresto delle Sezioni unite esaminato sinora, è intervenuta poi, da ultimo, la cd. Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197) che – come ricordato in precedenza – ha introdotto nel Codice di procedura civile l'art. 573 *bis*.51. Questa disposizione, infatti, prevedendo al comma 4 che il Collegio provvede con sentenza «con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti», non solo supera la tradizionale differenza tra i provvedimenti giurisdizionali (decreto di omologa o sentenza) adottati a fronte di domanda congiunta di separazione o divorzio sancendo che la decisione sia adottata sempre con la forma della sentenza, ma soprattutto ammette che in questi procedimenti il contenuto della decisione possa avere ad oggetto, oltre all'omologa delle condizioni concordate, anche la «presa d'atto» degli eventuali ulteriori accordi intervenuti tra gli *ex partner*.

3. Profili problematici per la circolazione giuridica e possibili soluzioni

Come già ricordato, la decisione delle Sezioni unite ha destato molte osservazioni critiche - segnatamente sull'affermata fungibilità del ruolo del notaio con quello del cancelliere - sulle quali però, qui,

non ci dilungheremo per motivi di coerenza con il tema che si vuol affrontare, costituito piuttosto dal *vulnus* al regolare svolgimento dei traffici giuridici derivante dai trasferimenti immobiliari attuati a mezzo di accordi giudiziali di separazione o divorzio che, essendo redatti in assenza di un tecnico esperto qual è il notaio, rechino errori od omissioni invalidanti, ovvero dati non veritieri.

Al riguardo, per meglio evidenziare le problematiche che si vogliono affrontare, occorre anzitutto constatare che il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite è espressamente riferito agli accordi assunti dai partner nell'ambito sia dei procedimenti di separazione consensuale, sia di quelli di divorzio congiunto che, come appena rilevato, dall'entrata in vigore della Riforma Cartabia vanno decisi con sentenza. Tuttavia, com'è noto, prima della Riforma, questi due tipi di procedimenti giudiziali venivano decisi con provvedimenti aventi natura ed effetti molto diversi tra loro, giacché il primo terminava con un decreto di omologa inidoneo a passare in giudicato, mentre il secondo ha esito in una sentenza atta a formare cosa giudicata formale e sostanziale. Ne derivavano e ne derivano tuttora relevantissimi interrogativi ai quali si stenta a dare una risposta: come si rimedia ad un errore, ad una omissione, ad una falsa dichiarazione contenuta in un accordo approvato in sede giudiziale a mezzo di sentenza passata in giudicato, magari anche trascritta, il notaio può ricevere come titolo di provenienza un accordo di separazione o divorzio con dati erronei o mancanti? Inoltre, per gli accordi *ante* riforma, in dipendenza del formarsi o meno del giudicato sulla decisione giudiziale, diversi e più o meno complessi sono i possibili rimedi ai difetti cui si è fatto cenno; cosicché, per fattispecie sostanzialmente analoghe, si prospettano rimedi differenti, più o meno complessi a seconda della natura del provvedimento giudiziale, con quel che ne consegue in termini di possibile illegittimità costituzionale.

Insomma, la matassa si presenta assai intricata e, a fronte di ciò, viene spontaneo chiedersi se le Sezioni unite hanno considerato queste difficoltà, e se hanno elaborato soluzioni al riguardo, dal momento che il legislatore del 2022 ha perso l'occasione offerta dalla Riforma Cartabia per farlo. Infatti, come osservato in precedenza, il nuovo art. 573 bis.51 c.p.c., stabilisce solo che il Collegio, in sentenza, possa limitarsi a *prendere atto* degli accordi delle parti, ma non ha dato alcun contributo chiarificatore in ordine alle questioni ed ai rilevanti interrogativi appena posti.

Ebbene, da un passo della decisione del 2021, emerge che secondo le Sezioni unite la sentenza di divorzio ha carattere decisorio (e natura costitutiva) solo riguardo alla sussistenza dei presupposti (e alla conseguente pronuncia) dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio e, più ampiamente, rispetto al contenuto essenziale della pronuncia di divorzio; non anche rispetto al contenuto eventuale della stessa, nel quale certamente confluiscono gli accordi di trasferimento immobiliare a causa familiare. Infatti, al riguardo le Sezioni Unite osservano che, rispetto alle condizioni eventualmente pattuite dai coniugi per i trasferimenti immobiliari, l'attività del tribunale è sostanzialmente vincolata e il provvedimento giurisdizionale – ancorché ai sensi dell'art. 4, comma 16, l. divorzio, assuma la forma della sentenza – riveste un valore meramente dichiarativo e assume i connotati di una mera presa d'atto, in quanto tale inidonea a formare il giudicato: «nei procedimenti di divorzio congiunto la sentenza incide sul vincolo matrimoniale, ma realizza un controllo solo esterno sull'accordo, attesa la natura negoziale dello stesso».

Il ragionamento delle Sezioni Unite si impernia sull'affermazione alla cui stregua il piano del provvedimento giudiziale e quello dell'accordo traslativo vanno tenuti nettamente distinti, così da evitare al secondo di essere coperto dal giudicato promanante dal primo e,

quindi, di perdere la sua natura di atto di autonomia privata. Per il tramite di questo stratagemma argomentativo, la Suprema Corte ottiene due risultati: a) evitare le pastoie del giudicato; b) far ricadere sulle parti la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo.

Si tratta di una posizione certamente originale, a fronte della quale gli interpreti hanno due possibili alternative: 1) accettare il ragionamento delle Sezioni Unite e far leva su di esso per trarsi d'impaccio dalle difficoltà cagionate alla circolazione giuridica da accordi di separazione o divorzio approvati dal giudice, ma inficiati da errori o omissioni invalidanti; 2) continuare a seguire la tradizionale impostazione di pensiero imperniata sulla primazia del *decisum* del giudice e sulla sua conseguente estensione a tutte le condizioni dell'accordo dei coniugi e, quindi, trovarsi ad affrontare dette difficoltà con l'ulteriore problema rappresentato dal giudicato.

In effetti, se si sceglie quest'ultima alternativa, bisogna escludere che il notaio possa intervenire a modificare o rettificare o integrare le dichiarazioni delle parti inficiate da errori od omissioni invalidanti, dal momento che trattasi di atto coperto da giudicato. Inoltre, il formarsi del giudicato, sul piano sostanziale, rappresenta un ostacolo anche all'esperibilità dell'azione di nullità dell'accordo¹⁰. Per giunta,

¹⁰ Secondo una risalente dottrina [S. Tondo, 1987, 3130], il titolo giudiziale formato nel processo al di fuori dei casi consentiti è da considerarsi inidoneo alle formalità pubblicitarie, sicché esse, oltre a poter (e dover) essere rifiutate dal Conservatore dei registri immobiliari, risulterebbero poi, ove effettuate, affette da nullità. In senso contrario, però, va anzitutto osservato che i casi in esame non sono assimilabili a quelli in cui il titolo giudiziale è stato formato al di fuori dei casi consentiti; inoltre, autorevole dottrina da tempo circoscrive il controllo del Conservatore ai soli profili formali ed estrinseci, escludendo la possibilità di rifiutare o invalidare la

trattandosi di errori od omissioni invalidanti, non sembrano praticabili nemmeno le strade della rettifica giudiziale di cui all'art. 287 c.p.c. applicabile solo agli errori materiali, e della revocazione ordinaria per errore di fatto ex art. 395 c.p.c., inopponibile avverso le sentenze passate in giudicato. Insomma, nei casi considerati, si corre il serio rischio che l'unica via d'uscita sia quella della pubblicità sanante ex art. 2652 c.c., ovvero della revocazione straordinaria o dell'opposizione di terzo previste dagli artt. 396 ss. c.p.c., applicabili però solo quando l'errore o l'omissione sia frutto del dolo di una delle parti.

Una residua possibilità potrebbe essere offerta dagli speciali procedimenti di modifica e revisione delle condizioni della separazione e del divorzio. Tuttavia, la concreta praticabilità di questa strada dipende dal se, ed in che limiti, i giudici sono disposti a reinterpretare le disposizioni dettate con riguardo a detti procedimenti, dal momento che esse sono preordinate a consentire la modifica di valide condizioni di separazione o divorzio, non a confermare e correggere un accordo di separazione e divorzio nullo per mancanza, ad esempio, delle menzioni urbanistiche.

Diversamente, eleggendo l'altra possibile alternativa – quella che si adegua al ragionamento della Suprema Corte –, ci si trova dinanzi a risvolti meno problematici e assai più aderenti al dettato del nuovo art. 573 *bis*.51 c.p.c. il quale, consentendo al Collegio di limitarsi a prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti, sembra proprio ammettere che il dispositivo della sentenza non sia tutto qualificabile come *decisum* idoneo a passare in giudicato. Non a caso l'alternativa ora in esame è largamente preferita dagli operatori pratici che, raccogliendo l'invito delle Sezioni Unite, si stanno impegnando ad elabo-

trascrizione in presenza di vizi sostanziali dell'atto [cfr. N. Coviello, 2012, 492; S. Pugliatti, 1957, 37 ss.; R. Nicolò, 1973, 83 ss.; F. Gazzoni, 1998, 681 ss.].

rare Protocolli e Linee guida sui trasferimenti immobiliari in sede di separazione o divorzio. Infatti, i nuovi Protocolli adottati da molti tribunali non si limitano a definire l'elenco dei documenti che i coniugi devono produrre per ottenere il trasferimento programmato, ma spesso definiscono anche i modelli di verbali d'udienza nei quali, immancabilmente, sono presenti formule di deresponsabilizzazione del giudice, del cancelliere, del Conservatore fondate sul presupposto che l'accordo di separazione o divorzio volto al trasferimento immobiliare integra comunque, nonostante l'intervento giudiziale, gli estremi di un atto di autonomia privata¹¹.

Molto significativi sono i Protocolli adottati nei fori di Roma, Napoli, Chieti e Civitavecchia ove si contempla espressamente l'ipotesi dell'errore o dell'omissione invalidante che dà luogo al rifiuto del Conservatore. In tale ipotesi si esclude espressamente l'emendabilità dell'accordo traslativo a mezzo dei procedimenti per la revisione delle condizioni di divorzio e separazione o ai sensi dell'art. 287 c.p.c., in quanto – si rileva – queste disposizioni hanno ad oggetto la pronuncia giudiziale (e non l'accordo di separazione o divorzio) la quale, limitandosi a dare atto delle pattuizioni assunte dai coniugi, non sarebbe affetta da errori. In tali Protocolli si prevede, invece, che l'esistenza di errori od omissioni invalidanti dai quali deriva il rifiuto del Conservatore pone a carico delle parti l'obbligo di ripetere l'accordo dinanzi al notaio.

¹¹ In molti di essi sono presente formule che, più o meno, recitano così: le parti sono edotte del fatto che il giudice, a mezzo del cancelliere, si limita a raccogliere le loro dichiarazioni; quindi, le parti danno atto che restano fermi i poteri del Conservatore (cfr. Protocolli di Chieti, Pesaro, Napoli, Torre Annunziata, Civitavecchia, Roma).

I Protocolli in esame non spiegano da cosa nascerebbe l'obbligo di ripetere il consenso, ma numerose sono le norme dettate in materia di crisi della famiglia sulle quali si potrebbe far leva per fondare l'esistenza di un generale dovere dei coniugi di rispettare le condizioni pattuite in sede di separazione e divorzio e di adoperarsi per il loro adempimento. Inoltre, aderendo al ragionamento delle Sezioni Unite, l'accordo dei coniugi, seppur assunto in sede di separazione e divorzio, rimane comunque un atto di autonomia privata e, in quanto tale, è soggetto all'applicazione dell'art. 1424 c.c. e, quindi, alla possibile conversione da accordo di trasferimento nullo a impegno alla prestazione, in un secondo momento dinanzi al notaio, del consenso traslativo.

Nessun Protocollo chiarisce, invece, cosa accade quando un provvedimento giudiziale di trasferimento a causa familiare sia trascritto nonostante la presenza di errori od omissioni idonei a generare nullità.

È prevedibile che, in futuro, questa evenienza non si verifichi tanto facilmente perché la decisione delle Sezioni Unite ha imposto all'attenzione dei giudici la questione in esame, con ciò richiamandoli ad una condotta di particolare attenzione e prudenza. Tuttavia, in assenza dell'intervento del notaio, non si può escludere che il paventato problema si verifichi; così come non può escludersi che esso si sia verificato in passato, quando le Sezioni Unite non si erano ancora pronunciate e le maglie dei Conservatori erano un po' più larghe in occasione della trascrizione di trasferimenti disposti da provvedimenti giudiziali. Del resto, l'art. 2674 c.c. impone al Conservatore di rifiutare la trascrizione se il titolo non ha i requisiti prescritti dalla legge e, in considerazione di ciò, in buona sostanza, circoscrive il controllo del Conservatore ai soli profili formali ed estrinseci, con esclusione della possibilità di rifiutare la trascrizione in presenza di vizi sostanziali dell'atto.

Invero, l'adesione al ragionamento delle Sezioni Unite ed alle indicazioni emergenti dall'art. 573 *bis*.51 c.p.c., porta a negare che gli accordi traslativi dei coniugi siano oggetto del *decisum* giudiziale e siano coperti dal giudicato e, quindi, porta ad affermare che essi conservano la loro natura di atti di autonomia privata redatti nella forma dell'atto pubblico dinanzi al cancelliere. Ne deriva non soltanto che avverso questi accordi rimane comunque proponibile l'azione di nullità, a sua volta suscettibile di trascrizione¹², ma anche che alla loro invalidità può rimediarsi – come suggerito dai protocolli esaminati in precedenza – mediante la ripetizione del consenso dinanzi al notaio.

V'è di più.

Il fatto che l'accordo di separazione o divorzio conservi la sua natura di atto di autonomia privata, apre la strada al possibile uso del potere di rettifica del notaio, esercitabile alla presenza delle parti al fine di correggere errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla redazione dell'atto. Infatti, gli interpreti concordano nel ritenere che tale potere possa essere esercitato anche per correggere atti, di contenuto negoziale, ricevuti da pubblici ufficiali diversi dal notaio¹³.

Per lo stesso motivo, in linea teorica, si potrebbe ipotizzare di rad-drizzare le sorti dell'accordo di separazione o divorzio privo di menzioni urbanistiche a mezzo dell'atto di conferma previsto dagli artt. 30 e 46 del testo unico dell'edilizia, e dall'art. 40 della l. n. 47/85. In

¹² Cass., 30 gennaio 2017, n. 2224, cit., ammette espressamente la proponibilità dell'azione di nullità avverso accordi di separazione.

¹³ Maggiori dubbi suscita invece l'uso dello speciale strumento di rettifica previsto dall'art. 59 *bis* della legge notarile, dal momento che Cass., 9 giugno 2017, n. 14498, «Foro italiano», 2017, I, c. 3674 ss., ne ha espressamente escluso l'applicabilità ai provvedimenti giurisdizionali.

senso contrario, però, occorre ricordare che la Corte di Cassazione, nel 2017, partendo dalla considerazione del generale principio per cui la nullità è insanabile, ha affermato che l'atto di conferma è un atto tipico ed eccezionale, sicché le norme che lo consentono sono insuscettibili di applicazione analogica ed estensiva¹⁴.

Ovviamente, tutte le soluzioni da ultimo proposte sono applicabili anche agli accordi di trasferimento immobiliare per causa familiare raggiunti dai coniugi nell'ambito di un procedimento di negoziazione assistita di separazione o divorzio. In questi casi, infatti, la natura di atto di autonomia privata dell'accordo è ancor più evidente.

Infine, rimane da considerare l'ipotesi delle dichiarazioni mendaci. Qui non è possibile affrontare tutti i complessi interrogativi che si pongono in relazione alla validità degli accordi traslativi contenenti dichiarazioni di tal fatta, ma può senz'altro osservarsi che le dichiarazioni mendaci in esame, essendo contenute in accordi di separazione o divorzio, risultano comunque rese in un procedimento giudiziale e, pertanto, danno luogo a conseguenze penali ed aprono la strada al rimedio della revocazione della decisione per dolo, rimedio utilizzabile nonostante il passaggio in giudicato della sentenza (art. 396 c.p.c.) ed azionabile dal P.M. quando il provvedimento giurisdizionale è frutto del dolo o della collusione tra le parti (artt. 397 c.p.c.).

Riferimenti bibliografici

AA.VV., *Pubblicità degli atti e delle attività, Atti dell'VIII Convegno nazionale della Sisdic*, ESI, Napoli, 2014.

Avagliano M. (2017), *Famiglia e accordi per la crisi, tra matrimoni, unioni civili e convivenza*, «Rivista del notariato», p. 251 ss.

Briganti E. (1997), *Crisi della famiglia e attribuzioni patrimoniali*, «Rivista del notariato», p. 1 ss.

¹⁴ Cass., 14 giugno 2017, n. 14804, «Contratti», 2018, p. 178 ss.

Caccavale C. (2002), *Intervento del notaio in funzione di controllo preventivo della legalità e sicurezza dei traffici giuridici*, Atti del XXXIX Congresso nazionale del notariato, Giuffré, Milano, p. 379 ss.

Campione F. (2022), *Divorzio su domanda congiunta, attribuzioni patrimoniali e tutela dei creditori del coniuge*, *Profili processuali e sviluppi applicativi*, Pacini Editore, Pisa.

Carbone P. (2006), *I trasferimenti immobiliari in occasione della separazione e del divorzio*, «Rivista di diritto privato», p. 235 ss.

Condò G.F. (1990), *Ancora sulle attribuzioni immobiliari nella separazione consensuale tra coniugi*, «Rivista del notariato», p. 1425 ss.

Coviello N. (2012 rist.), *Della trascrizione*, ESI, Napoli.

De Marzo G. (2011), *Trasferimenti immobiliari nella crisi coniugale tra novità normative e evoluzione del sistema*, «Foro italiano», c. 142 ss.

Desiato O. (2020), *La trascrizione dell'accordo raggiunto di coniugi in sede di negoziazione assistita: la Suprema Corte fa (davvero?) chiarezza*, «Judicium», <https://www.judicium.it/la-trascrizione-dellaccordo-raggiunto-dai-coniugi-sedene-negoziazione-assistita-la-suprema-corte-davvero-chiarezza/> (visitato il 18 ottobre 2022).

Donisi C. (2003), *L'art. 28 della legge notarile: baricentro della professione*, «Rassegna di diritto civile», p. 75 ss.

Fabiani E., Leo M. (2018), *Autenticità del titolo e trascrizione nei registri immobiliari*, «Rivista di diritto civile», p. 50 ss.

Faustinella F. (2020), *Il notaio diligente valuta solo i rischi prevedibili: un reperimento giurisprudenziale?*, «Nuova giurisprudenza civile commentata», p. 41 ss.

Ferrari A. (2014), *L'opportunità della procedura bifasica nei "trasferimenti a causa" di separazione o di divorzio*, «Famiglia e diritto», p. 600 ss.

Ferri G.B. *Autonomia privata e poteri del giudice*, «Diritto e giurisprudenza», 2004, p. 1 ss.

Frezza G. (2022), *Verbale di separazione consensuale omologata e di divorzio su domanda congiunta, trasferimenti immobiliari e trascrizione: un criticabile intervento delle Sezioni unite*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma.

Gazzoni F., *La trascrizione immobiliare*, in *Commentario al Codice Civile*, diretto da Schlesinger P., Giuffré, Milano, 1998, p. 681 ss.

Gazzoni F. (2012), *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, in *Trattato della trascrizione* diretto da Gabrielli E. e Gazzoni F., 1, UTET, Torino.

Gorgoni A. (2009), *Accordi traslativi e crisi coniugale*, Giuffré, Milano.

Ieva M. (1995), *Trasferimenti mobiliari ed immobiliari in sede di separazione e di divorzio*, «Rivista del notariato», p. 447 ss.; Krogh M. (2017), *Il ruolo del notaio nella negoziazione assistita della separazione e del divorzio*, «Studi e materiali», p. 63 ss.; Leo M. (2010), *Osservazioni sulla rettifica degli atti "certificata" dal notaio*, *Studio 618/2010C*, Consiglio Nazionale del Notariato,

Roma; Lipari N. (2002), *Il ruolo del notaio nella nuova realtà delle nullità contrattuali*, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», p. 361 ss.

Morello A. (1974), *Le limitazioni all'esclusività della funzione notarile in Italia*, «Rivista del notariato», p. 922 ss.

Nicolò R. (1973), *La trascrizione*, I, Giuffré, Milano; Oberto G. (2016), *La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali e il contratto di convivenza*, «Famiglia e diritto», p. 943 ss.

Oberto G. (2011), *Ancora sulle intese traslative tra coniugi in sede di crisi coniugale: a neverending story*, in *Fam e dir.*, 2011, p. 592 ss.

Oberto G. (2007), *Trasferimenti patrimoniali in favore della prole operati in sede di crisi coniugale*, «Famiglia e diritto», p. 64 ss.

Oberto G. (2000), *Prestazioni "una tantum" e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio*, Giuffré, Milano.

Oberto G. (1999), *I contratti della crisi coniugale*, Giuffré, Milano; Pagliantini S. (2020), *Sulle nullità. Itinerari di uno studio*, ESI, Napoli.

Pagliantini S. a cura di (2011), *Il diritto vivente nell'età dell'incertezza. Saggi su art. 28 l. not. e funzione notarile oggi*, Giappichelli, Torino; Palazzo M. (2021), *Autenticità del titolo e trascrizione dei trasferimenti immobiliari della crisi coniugale*, «Giustizia civile.com», <https://giustiziacivile.com/famiglia-e-successioni/approfondimenti/autenticita-del-titolo-e-trascrizione-dei-trasferimenti> (visitato il 18 ottobre 2022).

Palazzo M. (2017), *I contratti sugli effetti patrimoniali del divorzio*, «Giustizia civile», p. 93 ss.

Palazzo M. (2017), *Note in tema di responsabilità civile del notaio*, «Giurisprudenza italiana», p. 2535 ss.

Palazzo M. (2008), *I trasferimenti mobiliari ed immobiliari in occasione della separazione e del divorzio*, «Foro italiano», V, p. 171 ss.

Pepe S. (2020), *Il notaio quale Giano bifronte tra "inutile aggravio di spesa" e insostituibilità della funzione*, «Foro italiano», c. 1223 ss.

Petrelli G. (2019), *Natura e disciplina della nullità urbanistica dopo le Sezioni unite*, «Rivista del notariato», p. 671 ss.

Petrelli G. (2014), *Trascrizione immobiliare, Costituzione repubblicana e convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Pubblicità degli atti e delle attività*, *Atti dell'VIII Convegno Sisdic*, ESI, Napoli, p. 47 ss.

Petrelli G. (2010), *Conformità catastale e pubblicità immobiliare. L'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52*, Giuffré, Milano; Petrelli G. (2007), *L'autenticità del titolo della trascrizione nell'evoluzione storica e nel diritto comparato*, «Rivista di diritto civile», p. 585 ss.

Picardi F. (2011), *I trasferimenti immobiliari dinanzi al giudice della separazione e del divorzio: il ruolo del giudice e il titolo da trascrivere*, «Famiglia e diritto», p. 943 ss.

Pugliatti S. (1957), *La trascrizione, Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. Cicu e F. Messineo, I, 1, Giuffr , Milano; Russo T.V. (2001), *I trasferimenti patrimoniali tra coniugi nella separazione e nel divorzio*, ESI, Napoli; Spatuzzi A. (2013), *Trasferimento di immobili in sede di separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta*, «Rassegna di diritto civile», p. 797 ss.

Todeschini Premuda A. (2018), *La trascrizione degli accordi tra coniugi nell'ambito della negoziazione assistita*, «Nuova giurisprudenza civile commentata», p. 124 ss.

Tondo S. (1987), *Sull'idoneit  dei verbali di conciliazione alle formalit  pubblicitarie*, «Foro italiano», V, p. 3130 ss.

Torroni A (2021), *Trasferimenti immobiliari nel verbale di separazione o nella sentenza di divorzio un atto pubblico senza i controlli di legalit  sostanziale e la responsabilit  nei confronti delle parti?*, «Rivista del notariato», p. 1140 ss.

Trapani G. (2020), *Le menzioni edilizie ed urbanistiche in tema di circolazione dei fabbricati*, *Studio 84/2018P*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma.

Trinchi A. (2018), *Sulla trascrizione dei trasferimenti immobiliari nella negoziazione assistita delle crisi coniugali*, «Famiglia e diritto», p. 36 ss.

Vignudelli L. (2014), *Revocatoria dei trasferimenti immobiliari in sede di separazione consensuale, fra interessi familiari e interessi dei creditori*, «Famiglia e diritto», p. 364 ss.

Vocaturato S. (2006), *Il potere di autentica del cancelliere: tra ars notaria e certezza pubblica (nota a Trib. Verbania 30 novembre 2005)*, «Rivista del notariato», p. 1369 ss.

Cambiamento climatico, transizione energetica e conflittualità

di Simone Pasquazzi

Abstract

Il cambiamento climatico è senza dubbio uno dei fenomeni più studiati e dibattuti del nostro tempo, comportando effetti assai significativi sull'ambiente e sulle comunità vegetali, animali ed umane del pianeta. Fra questi effetti vi sono non solo gravi danni legati alla dimensione atmosferica, alla superficie terrestre e alle acque di varie aree del globo, ma anche, di conseguenza, impatti negativi sulla disponibilità di spazi fisici e risorse naturali utili al sostentamento umano, *ergo* sull'economia e sulle relazioni fra Stati e al loro interno. In altri termini, secondo tale impostazione, i mutamenti climatici possono essere correlati con l'aumento dei rischi di conflittualità interna e internazionale. Anche per questo la transizione ecologica e quella energetica sono oggi ritenute, fra studiosi, *policy makers* e financo in ambienti militari, un percorso valido ed auspicabile per disinnescare, almeno in parte, i fenomeni di conflitto. Tuttavia, così come gli stessi mutamenti climatici possono comportare talvolta anche effetti economici favorevoli, è pur vero che ai processi di transizione in questione possono essere associate, soprattutto nel breve e medio periodo, dinamiche di competizione e conflittualità. Obiettivo del presente contributo è proprio quello di informare e riflettere, in chiave critica e senza alcuna pretesa di esaustività, su questo tipo di correlazione, nell'opinione che ciò possa essere fertile sia per una maggiore comprensione di taluni fenomeni di conflitto, sia per stimolare spunti riflessivi in direzione di una gestione strategica e pragmatica della transizione ecologica-energetica.

Climate change is undoubtedly one of the most studied and debated issues of our time, bringing very significant effects on the environment and consequently on the plant, animal and human communities of the planet. Among such effects we see not only serious damage to the atmosphere and the earth's surface and waters, but also negative impacts on the availability of physical spaces and natural resources. All this can consequently affect human sustenance, economic development and international relations, as well as domestic stability and peace within several countries. In other words, according to this approach, climate change can be correlated

with an increase in the risk of social violence. Also for this reason, ecological and energy transitions are at least in part considered, among scholars, policy makers and even military officers, a valid and desirable path to decrease the risk of conflict. However, just as climate change can entail not only environmental degradation but in certain cases also positive economic impacts, energy transition could also bring, especially in the short to medium term, competition and conflicts as well. With no claim of being exhaustive, the aim of this article is precisely to inform and critically reflect on such correlation, believing this can be fertile to better understand certain conflicts and for a strategic and pragmatic management of the ecological transition.

Parole chiave: clima, conflitti, energia, sicurezza, geopolitica.

Key words: climate change, conflicts, energy, security, geopolitics.

1. Premessa

Sebbene in merito vi possano ancora essere, fra le opinioni pubbliche dei diversi continenti, visioni almeno parzialmente contrarie [Ipsos, 2022], sembra vi siano ormai pochi dubbi, nella comunità scientifica internazionale, sul nesso causale fra attività economico-produttive, riscaldamento globale e mutamento climatico. Quindi sulle responsabilità dell'uomo nell'alimentare gravi problemi d'inquinamento attraverso l'uso massivo di fonti fossili di energia (carbone, petrolio, gas), ovvero la formazione di eccessive emissioni di anidride carbonica (CO₂) e altre sostanze gassose potenzialmente "climalteranti", dannose per l'ambiente e la salute umana¹. Per dirla, limitandosi ad un solo esempio, con l'Intergovernmental Panel on Climate Change [2021, p. 4], risulta ormai «unequivocal that human in-

¹ È appena il caso di ricordare che i termini *climate change* e *global warming*, benché simili, non sono sinonimi. Ovvero, semplificando, il primo non dipende solo da fenomeni di inquinamento (ma anche da cause naturali), pur generandosi anche a causa del surriscaldamento globale contemporaneo, invece primariamente legato ad inquinamento da attività antropiche.

fluence has warmed the atmosphere, ocean and land», contribuendo così ad una porzione significativa degli ormai ben noti cambiamenti climatici in corso, molti dei quali non avrebbero precedenti storici, nemmeno risalendo alle ultime centinaia di migliaia di anni [M. Galeotti, 2022, 69]. Così, con i Protocolli di Kyoto [1997], l'Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile [2015], l'Accordo di Parigi [2015] e le successive Conferenze ONU delle Parti sul Clima – la più recente delle quali tenutasi in Egitto nel 2022 [COP27] –, nonché altri vertici mondiali, sono state adottate iniziative internazionali e strategie nazionali per decarbonizzare il pianeta e limitarne il riscaldamento globale, entro il 2050, a +1.5 gradi Celsius rispetto all'era preindustriale, in modo da conseguire l'obiettivo della “neutralità climatica”². Di qui la spinta verso un processo di transizione che permetta di approdare, entro metà secolo, ad un sistema energetico dove il rapporto fra l'uso di combustibili fossili e quello di fonti “alternative” di energia, in particolare “rinnovabili”, sia pressoché inverso a quello attuale³.

² “Decarbonizzazione” indica la riduzione del rapporto carbonio-idrogeno nelle fonti energetiche, “neutralità climatica” la capacità di “zero emissioni nette” climalteranti, ovvero una situazione per cui per ogni tonnellata di CO₂ equivalente immessa nell'atmosfera se ne potrà effettivamente rimuovere altrettanta.

³ Pur meno inquinanti delle fonti fossili o idrocarburiche, non tutte le energie alternative sono rinnovabili (per es. l'energia nucleare), mentre non tutte le rinnovabili sono anche “pulite” (es. biocarburanti e geotermia possono generare alcune quantità di CO₂), laddove sono rinnovabili e pulite idroelettrico, solare (termico e fotovoltaico), eolico e moto ondoso. Fornendo ancora le fonti fossili, nell'ordine con petrolio, carbone e gas e sommando i vari usi (elettricità, trasporti, termico, etc.), oltre l'80% dei consumi energetici mondiali – a fronte di meno del 15% offerto dalle rinnovabili e di circa il 5% dal nucleare – [IEA, 2022, 46], il 47% delle emissioni antropogeniche non viene assorbito (es. da bacini oceanici e forestali), ma

Tale dinamica, stimolata e fortemente sostenuta fra gli altri attori dall'Unione Europea⁴, ed evidente ormai anche nelle trasformazioni riguardanti il settore privato e le compagnie energetiche⁵, è stata favorita anche dalla crescente constatazione che i mutamenti climatici associati al riscaldamento globale possono diminuire la stabilità e la sicurezza internazionale. Difatti, sebbene *global warming* e *climate change* siano stati studiati, inizialmente, quasi esclusivamente o primariamente in relazione ai loro effetti ambientali (es. scioglimento dei ghiacci polari, degradazione dei suoli, innalzamento del livello di mari e oceani, diminuzione delle precipitazioni, perdita di biodiversi-

permane in atmosfera (anche perché in proporzione le possibilità di cattura/rimozione tecnologica della CO₂ sono limitate). Cfr. Galeotti [2022, 74].

⁴ Fra le iniziative lanciate in tal senso dall'UE negli ultimi anni ci limitiamo a ricordare il programma *Green Deal* (2019), la *Climate Law* (2021), il Pacchetto *Fit for 55* (2021) e il piano *RePower EU* (2022); in vista del target della neutralità climatica al 2050, entro il 2030 l'Unione ambisce a ridurre le sue emissioni climateranti del 55% (rispetto ai livelli del 1990), ad aumentare la sua efficienza energetica (di oltre il 35%) e a portare ad almeno il 45% la quota di consumo energetico da fonti rinnovabili (alzandola dall'attuale 22%).

⁵ Per es. negli ultimi lustri sono sorte, su scala internazionale, *green energy companies* e *clean energy majors*, mentre diversi grandi operatori del settore *oil&gas* stanno orientando parte del loro business verso le rinnovabili, riconoscendole profittevoli (pur con margini non di rado ancora inferiori a petrolio e gas) e incrementandone le quote nei loro portafogli. *British Petroleum*, limitandoci a un solo esempio, ha annunciato nel 2020 un programma decennale di riduzione di quasi il 40% dell'output *oil&gas* e un contestuale piano di investimenti in *green energy* – seppure l'aumento di domanda globale di gas legato alla guerra russo-ucraina stia rischiando di rallentarli [N. Edser, D. Thomas, N. Nanji, 2023].

tà negli ecosistemi, etc.), già da alcuni anni essi sono analizzati anche in relazione alle loro conseguenze economiche, sociali, culturali e di sicurezza⁶.

Nei prossimi paragrafi ci concentreremo, senza pretesa di esaustività, dapprima su quest'ultimo aspetto, al fine di contribuire a chiarire *come e perché* il mutamento climatico possa essere correlato a fenomeni di conflitto e violenza sociale, poi sul rapporto fra transizione energetica e conflittualità (come vedremo non esattamente univoco o lineare)⁷.

2. Mutamento climatico e conflitti

Fra la fine del ventesimo secolo e il periodo attuale antropologi, etnografi, scienziati sociali e gruppi di riflessione interdisciplinare hanno iniziato a osservare più da vicino l'impatto del *climate change* sulle comunità umane, soprattutto indigene. Ne sono nati diversi studi, ad esempio sulla condizione delle tribù indigene in Brasile, influenzate dalla contrazione della foresta amazzonica, oppure circa la comunità Sami (pastori di renne in Finlandia, Svezia e Norvegia), o ancora su comunità dell'Africa sub-sahariana, della Malesia o del Bangladesh, con diversi dei loro insediamenti costieri a rischio inon-

⁶ Tanto che più o meno tutti i manuali di *security studies* presentano oggi almeno un capitolo generalista sui nessi fra clima, ambiente e sicurezza. Cfr. ad es. M. McDonald e S. Dalby [2023].

⁷ Per un inquadramento generale sulla transizione energetica in corso, la terza della Storia dopo quelle indotte da carbone e petrolio rispettivamente nei due secoli precedenti, si vedano: A. Colombo – P. Magri [2022]; V. Termini [2020]. Fra gli altri, tratto distintivo di questa transizione è proprio quello di essere resa particolarmente urgente e rapida dai mutamenti climatici.

dazione [cfr. ad es. R. S. Abate, E. A. Kronk, 2013a, 2013b]. Tali ricerche hanno evidenziato che i cambiamenti climatici possono comportare, peggiorando fra l'altro la disponibilità di risorse naturali, seri rischi tanto per stili di vita e tradizioni quanto per il sostentamento materiale di determinate popolazioni. Ciò ha contribuito non poco all'interesse per gli effetti geopolitici del cambiamento climatico.

Sebbene fra gli studiosi esistano visioni divergenti rispetto a come e fino a che punto i mutamenti climatici incidano sull'origine e la dinamica dei conflitti, la maggior parte di essi sembra comunque ritenere che tra i primi e i secondi sussista una correlazione positiva.

Questa tesi è rintracciabile in letteratura almeno dall'ultima decade dello scorso secolo, quando alcune istituzioni di ricerca europee, africane e asiatiche svilupparono l'*Environment and Conflicts Project* [K. R. Spillmann, G. Bachler, eds., 1995]. In seguito, nel 2009, la tesi in questione venne ribadita in altri studi, fra cui un noto volume specificamente dedicato al nesso fra clima e sicurezza [J. Mazo, 2009], quindi in una serie di pubblicazioni successive da parte di accademici e ricercatori appartenenti a *think-tanks* attivi nella *conflict analysis*, tra cui la Brookings Institution. In uno dei suoi diversi contributi sul tema quest'ultima ha stimato che per ogni punto percentuale di aumento delle temperature medie e diminuzione della piovosità media, crescano del 4% le possibilità di conflitto violento tra Stati contigui, mentre tra gruppi all'interno di uno Stato il relativo tasso salirebbe al 14% [L. Browning, 2015]. Uno studio internazionale coordinato dalla Stanford University ha invece sostenuto che nel ventesimo secolo siccità, inondazioni, disastri naturali e altri fenomeni correlati ai cambiamenti climatici abbiano influito sul rischio di conflitti armati pesando fra un minimo del 3% ed un massimo del 20%, laddove nel prossimo futuro gli estremi di questo *range* potrebbero crescere [K. J. Mach, C.M. Kraan, W.N. Adger, et al., 2019].

Anche sulla scia di una serie di pubblicazioni riguardanti le diverse pressioni al suo ecosistema [cfr. ad es. E. Jeffries, S. Campogiani, 2021], di recente alcune ricerche hanno messo in evidenza un chiaro nesso fra *climate change* e (in)sicurezza nella regione del Mediterraneo Allargato [A. Dessì, F. Fusco, 2022; A.A. Mbaye, L. Signé, 2022a, 2022b]. Fra le aree più a rischio è stata segnalata in particolare quella saheliana, interessata da una significativa associazione fra mutamenti climatici e fenomeni di conflittualità. Ad esempio in Mali, dove la forte contrapposizione fra forze governative e ribelli tuareg sarebbe stata alimentata, fra gli altri fattori, da siccità e scarsità di acqua ed erba per le mandrie. Del resto, secondo autorevole letteratura, a meno di una netta riduzione dei problemi di *governance* che la interessano, larga parte dell’Africa subsahariana potrebbe subire nei prossimi decenni un aumento della conflittualità intrastatale indotto da pressione demografica e mutamenti climatico-ambientali, legati soprattutto alla crescita delle temperature [F. Witmer et al., 2017]. Provocando diffuse perdite di raccolto, e migrazioni di massa di famiglie rurali verso i centri urbani, fenomeni di siccità e carenza idrica avrebbero contribuito anche alla genesi e alla dinamica della guerra civile in Siria [L. Eklund, O.M. Theisen, M. Baumann, 2022; P. Schwartzstein, W. Zwijnenburg, 2022], oltre che alle violente proteste sociali esplose nel 2021 nella regione iraniana del Kuzhestan [E. Rossi, 2021]. Nell’ottobre 2021, l’Office of the Director of National Intelligence Council ha pubblicato il report *Intelligence Estimate on Climate Change*, incentrato sul rapporto tra cambiamenti climatici e sicurezza, sottolineando una evidente connessione fra i primi e la seconda. Secondo il rapporto, che riprende e approfondisce alcuni punti già espressi nei *Global Trends 2040* pubblicati nel marzo precedente [U.S. National Intelligence Council, 2021b], nei prossimi anni diversi Paesi, fra cui Afghanistan, India, Pakistan, Corea del Nord e Iraq, saranno interessati da una probabile diminuzione

della sicurezza anche per effetto diretto o indiretto del *climate change*. Questa tendenza potrebbe divenire particolarmente evidente a partire dal 2030, quando in alcune aree del mondo, fra cui il Medio Oriente, potrebbero verificarsi con maggiore intensità e ricorrenza fenomeni come caldo estremo e fasi di forte siccità [U.S. National Intelligence Council, 2021a, 7-11].

D'altra parte, una correlazione positiva fra cambiamento climatico e fenomeni di insicurezza (ad es. in campo alimentare) riguarderebbe anche aree avanzate dell'emisfero settentrionale, fra cui Nord America ed Europa [M. M. Vogel et al., 2019]. Non si può escludere che sullo stesso continente europeo una futura recrudescenza di questi fenomeni possa portare, se non ad un conflitto armato come l'attuale confronto fra Mosca e Kiev, ad un aumento della competizione internazionale e delle dispute diplomatiche. Nell'area artica, lo scioglimento dei ghiacci della calotta polare legato al *global warming* sta favorendo non solo squilibri ecosistemici ma, di pari passo alla crescita delle attività economico-produttive e di navigazione, con ritorni positivi nei settori estrattivo, energetico, ittico, turistico e infrastrutturale (e ricadute negative in termini d'inquinamento), anche un aumento della competizione geoeconomica e delle tensioni politico-militari, soprattutto fra la Russia, da una parte, e gli USA e altri Paesi artici della NATO, dall'altra [S. Pasquazzi, 2022, 100-132].

Negli Stati Uniti, dall'inizio dell'amministrazione Biden [2021], in linea con un percorso già iniziato con la fase Obama (ancorché interrotto durante l'amministrazione Trump), sarebbero stati pubblicati almeno 23 report di agenzie federali che hanno preso in esame le implicazioni geopolitiche e di sicurezza del cambiamento climatico [G. Scarmagnani, 2022]. In seno agli ambienti politico-militari statunitensi si sostiene, sebbene in merito vi siano sensibilità diverse, che il mutamento climatico rappresenti un rischio per la sicurezza almeno dal 2014, quando l'allora Segretario alla Difesa Chuck Hagel lo defi-

nì «un moltiplicatore di minacce», in grado di accrescere la diffusione di malattie infettive e le insurrezioni armate [C. Hagel, 2014]. La visione del *climate change* come *threat multiplier* è stata poi adottata espressamente anche dal North Atlantic Council, ad esempio nei suoi vertici di Bruxelles (2021) e Madrid (2022). Nello spazio euro-atlantico il nesso fra clima, ambiente e sicurezza è risultato, negli ultimi 5 o 6 anni, uno dei temi più comuni alle pubblicazioni predittive delle unità di analisi strategica nazionali e internazionali. Pur in diversa misura, tutte queste pubblicazioni associano a crescenti dinamiche di mutamento climatico un aumento dell'instabilità e dei conflitti [cfr. ad es.: NATO, 2017; Ministry of Defense of the UK, 2018; European Commission, 2021; Stato Maggiore della Difesa, 2021].

Del resto uno dei documenti ufficiali più recenti e indicativi sul nesso fra *climate change* e conflitti è un report del Pentagono [U.S. Department of Defense, 2021], il quale sottolinea come la sussistenza di uno o più *climate hazard*, ovvero una condizione che può danneggiare o compromettere la salute umana, gli esseri viventi o le risorse naturali, come un drastico aumento delle temperature o un cambiamento radicale nel livello delle precipitazioni, rischino di aggravare i fenomeni dannosi per la sicurezza come in una sorta di effetto domino. Ovvero secondo il report il cambiamento nel livello delle precipitazioni potrà causare, soprattutto nell'emisfero meridionale, fenomeni di siccità sempre più frequenti e intensi. Dunque, un primo impatto della siccità potrebbe includere una riduzione della disponibilità di acqua. Un secondo effetto potrà essere una riduzione dei campi coltivabili che, in alcuni casi, sarà in grado di contribuire a fenomeni di carenza di cibo e migrazione forzata delle popolazioni. Più siccità potrà significare anche più incendi boschivi, il che a sua volta potrebbe portare a più inondazioni e a conseguenti danni critici alle infrastrutture. Una diminuzione di risorse correlata a tali eventi potrà comportare un aumento delle dinamiche competitive, una maggiore

richiesta di assistenza sanitaria e una crescita di tensioni sociali e politiche, con determinati attori (statuali e non) che potrebbero tentare di sfruttare a proprio vantaggio eventuali situazioni di crisi/instabilità, strumentalizzandole per finalità (geo)politiche. Ancor più di recente concetti simili sono stati espressi nel *World Water Development Report*, che prevede, fra il periodo attuale e il 2050, il rischio di nuovi focolai di conflitto per un eccesso generalizzato di attività produttive e consumi che, agevolando fenomeni di *climate change* e *global warming*, possa favorire importanti carenze (quantitative e qualitative) nella disponibilità d'acqua – sia in aree da questo punto di vista già vulnerabili, come Sahel e Medio Oriente, sia in regioni ancora poco esposte a rischi di *water scarcity*, fra cui l'Africa centrale e alcune zone dell'Asia orientale e dell'America Latina [UNESCO, 2023, 16].

In altri termini, quando gli “azzardi climatici” convergono o peggiorano, possono inasprirsi conflitti già in corso, o financo insorgere nuovi focolai di crisi, *ergo* crearsi per governi ed organizzazioni internazionali (governative e non) problemi multiformi e di complessa gestione, che nei casi più seri possono richiedere interventi multilaterali basati, seppur magari non in via esclusiva, sull'uso della forza, con tutte le conseguenze inattese o indesiderate che da ciò possono derivare.

D'altronde si deve osservare, peraltro a riprova di come le questioni ecologico-energetiche abbiano ormai ampiamente travalicato i confini di movimenti ambientalisti, partiti verdi e relative comunità epistemiche – tanto che oggi anche il mondo bancario-finanziario parla di *climate risk* [Basel Committee, 2022] –, come i comparti della difesa (soprattutto ma non solo negli USA e in Europa) stiano già da qualche anno attenzionando i problemi climatici in varie aree del pianeta non solo per “mappare” le aree più soggette ai rischi climatici, *ergo* per finalità di intelligence e *conflict prevention*, ma an-

che per tentare di giocare loro stesse un ruolo attivo in chiave di mitigazione e adattamento rispetto al *climate change*⁸. Dopo tutto, nel lungo termine, un sistema internazionale basato su risorse meno inquinanti e concentrate delle fonti fossili dovrebbe rivelarsi non solo complessivamente più sicuro, ma anche meno vincolante per le stesse politiche estere, commerciali e militari nazionali (la guerra russo-ucraina sembra rappresentare, in tal senso e almeno in ottica europea, un esempio particolarmente recente ed emblematico dei possibili impatti negativi di un'eccessiva dipendenza energetico-idrocarburica esterna). Fu il già citato esponente politico americano Chuk Hagel, nel 2014 (*supra*), uno dei primi a sostenere che il *climate change* fosse un fattore a cui le stesse forze militari avrebbero dovuto rispondere in termini di mezzi, installazioni e operazioni – sia per non alimentarne gli effetti, a es. riducendo le esercitazioni all'aperto e più in generale usando meno fonti fossili di energia, sia per prepararsi a teatri di battaglia maggiormente caratterizzati da aree desertiche, luoghi alluvionati, temperature più alte, acque marittime più acidificate, studiando fra l'altro nuovi sistemi di protezione/alimentazione per basi e strutture ubicate in aree esposte a rischi di inondazione, tempeste, siccità e carenze energetiche. Alcuni analisti americani hanno poi ripreso tale punto di vista, sviluppando considerazioni simili ed estendendole a tutto il dispositivo politico-militare dell'Alleanza Atlantica [T. Lypert, 2019]. Del resto, sulla scia del summit di Chicago (2012), la NATO già nel 2014 avviava, attraverso il *Green Defense*

⁸ Semplificando, con “mitigazione” ci si riferisce in genere a quelle azioni funzionali al calo delle emissioni di CO₂ e al contestuale aumento dell'uso di risorse energetiche alternative alle fonti fossili, mentre “adattamento” indica l'adozione di comportamenti e architetture più ecocompatibili (es. evitare sprechi alimentari, edificare/modificare infrastrutture contro l'innalzamento del livello del mare, etc.).

Framework, una revisione in chiave climatico-ambientale dei suoi consumi energetici e delle sue *operational capabilities*, riconoscendo espressamente, pur nell'esigenza di mantenere inalterate le proprie capacità operative, la necessità di ridurre le sue emissioni inquinanti e di integrare in misura crescente le energie sostenibili nei consumi energetici dei suoi mezzi e delle sue attività e strutture – concetti in seguito ripresi e approfonditi, sul piano operativo-programmatico, nel *Climate Change and Security Action Plan* del 2021 [P. Barberini, 2022].

D'altra parte, un processo simile è stato adottato anche in seno a strutture e programmi politico-militari dell'Unione Europea, come mostrato ad es. dal progetto *Military Green* e dal Forum Consultivo sull'Energia Sostenibile avviati in seno alla European Defense Agency (rispettivamente nel 2012 e 2015), da taluni aspetti programmatici del recente *Strategic Compass* (2022) e della Cooperazione Strutturata Permanente lanciata nel 2018, nonché, più specificamente, dalla *Climate Change and Defence Roadmap*. Annunciata nel 2020, questa prevede fra le altre cose che incrementi nella spesa militare, pur mantenendo un alto livello di operatività, non portino ad un aumento dell'impatto ambientale delle attività europee di sicurezza e difesa, favorendo *inter alia* l'elettrificazione, l'adozione di carburanti a basso impatto ambientale e l'impiego di *environmental advisors* durante le operazioni militari [cfr. S. Bunse et al., 2022].

Anche sulla scia degli sviluppi menzionati in sede NATO ed UE, in diversi Paesi occidentali ed europei le forze armate stanno così tentando, non senza resistenze interne e ostacoli di carattere economico-tecnologico, normativo, organizzativo e culturale, di ridurre le proprie emissioni climalteranti e di aumentare lo sfruttamento di energie rinnovabili nelle loro strutture e attività, sia a livello nazionale che nei vari teatri di operazione oltreconfine (peraltro con la visio-

ne di poter da questo trarre, almeno in alcuni casi, vantaggi militari significativi rispetto all'uso di forme più tradizionali di energia)⁹.

3. Transizione energetica e conflittualità

La relazione fra cambiamento climatico e conflitti contribuisce a spiegare perché la transizione energetica sia divenuta un obiettivo prioritario tanto nell'agenda delle principali organizzazioni internazionali, con in testa ONU ed UE, quanto uno dei perni fondamentali delle agende politiche di diversi dei principali Paesi del mondo (tanto da entrare, come osservato, anche fra gli obiettivi a lungo termine delle compagnie private e nei programmi di politica militare di governi e forze armate). Difatti, in linea di principio, la transizione verso un sistema energetico basato assai meno sulle fonti fossili e molto di più sulle fonti rinnovabili (o più in generale "alternative"), sensibilmente meno concentrate e più "pulite" delle prime, dovrebbe garantire per sua natura non solo una riduzione dell'inquinamento e delle problematiche ambientali (tanto che la transizione energetica è non di rado associata al più generale concetto di transizione ecologica), ma anche una diminuzione della competizione tra Stati e al loro

⁹ In tal senso la letteratura fa riferimento, per limitarsi a pochi esempi, a vantaggi strategici offerti da una minore dipendenza da rifornimenti di carburanti classici, non di rado una delle variabili più critiche per sostenere in sicurezza ed efficienza sforzi più o meno lunghi e intensi in teatri lontani dalla madrepatria, o a vantaggi tattici associati alla minore rilevabilità acustica, termica, atmosferica e olfattiva di mezzi di trasporto e combattimento di tipo ibrido o elettrico, o ancora alla maggiore autonomia operativa di basi e ospedali da campo alimentati con impianti rinnovabili portatili e componibili, o a singoli soldati dotati di equipaggiamenti con batterie ricaricabili. Per eventuali approfondimenti cfr. ad es. A. Iodice [2020].

interno. Come più volte enfatizzato, nella letteratura politologico-internazionalista, dal filone teorico del realismo, quest'ultima del resto sarebbe strutturalmente e almeno in parte dipendente, come mostrato negli ultimi 6 o 7 decenni da non poche dispute internazionali riguardanti per es. il Nord Africa e il Medio Oriente, proprio dalla lotta per il controllo di risorse strategiche come petrolio e gas naturale (lotta pressoché inevitabile in un mondo “anarchico” di risorse limitate e attori con interessi divergenti o contrapposti)¹⁰. Queste risorse incentiverebbero non solo la genesi di dispute fra Stati, ma, secondo il principio *resource curse* (“maledizione delle risorse”) e le teorie dell’ecoviolenza, anche fenomeni di conflitto entro quei Paesi (e aree regionali) che ne presentino quantità tendenzialmente abbondanti, contribuendo peraltro ad incrementare intensità e durata dei

¹⁰ Secondo altre visioni teoriche la variabile energetica può costituire, di contro, fattore attorno al quale si possono sviluppare, come dimostrerebbe in parte lo stesso processo d’integrazione europeo o, più di recente, la nascita dell’East Mediterranean Gas Forum (2019), rilevanti fenomeni di cooperazione (fra Stati come al loro interno, peraltro con distensivi effetti di *spill over* in altri settori). Ciò non solo, come sostenuto da alcune varianti del liberalismo, per una basilare convergenza di interessi fra i principali attori in gioco, agevolata eventualmente da tipi di regime politico simili e/o dalla presenza di istituzioni in grado di offrire percorsi e soluzioni più o meno mutuamente soddisfacenti per i vari *players*, ma anche per l’influenza che possono esercitare idee, linguaggi e narrative nei processi di interazione e negoziazione riguardanti l’ambito energetico (facilitando magari, come d’altra parte evidenziato da taluni approcci ‘costruttivisti’, dinamiche di consapevolezza e armonizzazione delle preferenze tutt’altro che certe o scontate). Per una introduzione al dibattito teorico sul nesso fra energia e relazioni internazionali si veda ad es. N. K. Mohopatra, 2017.

conflitti [E. Trento, 2021; J.D. Fearon, 2004]. Ovvero gli Stati e le aree con più ampie disponibilità di risorse naturali (come appunto le fonti fossili) e minerali maturerebbero più bassi livelli di sviluppo economico, di democrazia e di pace, essenzialmente perché le rendite da esportazione di materie prime disincentiverebbero, soprattutto a certe condizioni interne e internazionali, una distribuzione interna della ricchezza sufficientemente equa e bilanciata, così alimentando forti squilibri economici e socio-politici, *ergo* il più o meno periodico insorgere di conflitti intrastatali – il caso libico è stato più volte citato in letteratura come esempio di questa dinamica [cfr. ad es. Al-Gayed, 2016].

Tuttavia, pur non negando la plausibilità teorica dell'argomentazione secondo cui ridurre l'uso di fonti fossili aumenterebbe la sicurezza, peraltro almeno parzialmente suffragata anche sul piano empirico [S. Cevik, 2022]¹¹, negli ultimi anni diverse analisi hanno evidenziato come la relazione fra transizione ecologica-energetica e conflittualità possa essere tutt'altro che lineare e negativa, specie nel breve e medio termine [S. Kalantzakos, 2020 e 2021; A. Martini, 2020; G. Pitron, O. Chirizzi, 2019].

La stessa International Energy Agency [IEA, 2021a e 2021b] ha associato alla transizione energetica possibili nuove dinamiche di competizione e instabilità internazionale (nel nord come nel sud del mondo). Queste potrebbero essere legate al *know how*, alle tecnologie e ai materiali necessari nel settore della *green energy*, ambiti rispetto ai quali il sistema internazionale presenta varie asimmetrie. Ci

¹¹ Nel caso specifico lo studio riguarda 39 Stati nel periodo 1980-2019; l'analisi si basa su un modello multivariato che utilizza, oltre al mix energetico nazionale come variabile indipendente, fattori di controllo legati alla sfera economica, demografica e istituzionale.

riferiamo in tal senso a terre rare e altri minerali critici, ovvero materie prime strategiche indispensabili per la realizzazione di pannelli solari, turbine eoliche e altri impianti e componenti legati allo sfruttamento di energie rinnovabili, di batterie, e di un sistema energetico globale più elettrificato e digitalizzato (si pensi anche a semiconduttori e chip per computer, smartphone, etc)¹². Oltre a non essere essa stessa scevra da rischi per uomo e ambiente, fra cui il paradossale effetto di poter rivitalizzare il lavoro in miniera (almeno in parte superato con il passaggio dal carbone al petrolio), l'estrazione planetaria delle materie prime in questione risulta, nell'insieme, piuttosto concentrata [V. Termini, 2020]. Ad esempio la produzione di litio, terre rare e cobalto, complessivamente considerati, si deve soprattutto ad Australia, Repubblica Democratica del Congo e Cina, che insieme ne detengono all'incirca il 75% dell'offerta. Del resto nel comparto minerario in diversi casi uno o pochi Paesi possono essere responsabili, da soli, della metà o oltre dell'estrazione complessiva di un dato minerale, laddove non tutti i giacimenti risultano sempre economicamente convenienti rispetto alle tecnologie disponibili (e quindi effet-

¹² Le terre rare (in inglese *rare-earth elements* o *rare-earth metals*) sono un gruppo di 17 elementi chimici della tavola periodica, precisamente scandio, ittrio e 15 'lantanoidei' (i primi due generalmente si trovano negli stessi depositi minerari dei secondi e hanno proprietà chimiche simili). Si distinguono da altri minerali c.d. critici (es. vanadio, cobalto, tungsteno, silicio, niobio, fosforo, litio, nickel, manganese, grafite, etc.) per via della loro più difficile identificazione, oltretutto per la maggiore complessità dei processi di estrazione e separazione del minerale puro (nel tempo aumentati, pur a fronte di impatti ambientali non indifferenti, grazie a cambiamenti intervenuti nelle tecniche e tecnologie estrattive).

tivamente sfruttabili)¹³. Molti depositi si trovano poi in siti soggetti a rischi climatici, che più o meno periodicamente possono diminuirne la regolarità produttiva. Più della metà della produzione complessiva di litio e rame tenderebbe a concentrarsi in aree con alti livelli di stress idrico, mentre alcune delle principali zone di estrazione sarebbero soggette a forti ondate di calore e inondazioni, ad esempio in Africa, Cina e Australia. Quest'ultima peraltro concorre, insieme al *lithium triangle* sudamericano, al grosso dell'import UE di litio¹⁴, laddove l'Unione, pur disponendo di giacimenti di diversi materiali strategici (ad es. dello stesso litio), non risulta a riguardo fra le regioni strutturalmente più favorite – specie nel settore delle terre rare, con un'elevata esposizione inoltre, nell'import di questi elementi e più in generale di materie prime critiche, nei confronti della Cina, che detiene il 66% dell'offerta totale di *critical raw materials* [C.

¹³ Nel gergo geologico ciò distingue le “riserve” dalle “risorse”. Le prime tendono a essere associate al concetto di giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, che oltre delle possibilità tecnologiche tiene conto di parametri quali la redditività minima attesa, il tempo di ammortamento degli investimenti, la fluttuazione dei prezzi (laddove quindi non tutte le riserve tecnicamente estraibili sono anche economicamente redditizie). Le riserve sono classificate in “accertate” (o “certe”), “probabili” e “possibili”, in base a un grado di incertezza crescente, determinato dalla probabilità che con le tecnologie disponibili l'estrazione effettiva non sia inferiore alla stima: questo livello in genere è del 90%, del 50% e del 10% rispettivamente (*ergo* le ultime due categorie di riserve, specie l'ultima, risultano più vicine al concetto geologico di risorsa, almeno finché certi cambiamenti naturali e/o economico-tecnologici non ne rendano più conveniente l'estrazione).

¹⁴ Il *triangolo del litio* è una fascia orientale dell'America del Sud riguardante alcuni territori di Argentina, Bolivia e Cile.

Brunori, 2021]¹⁵. Secondo la IEA il processo di decarbonizzazione potrebbe comportare, già entro il 2030, sensibili squilibri nel rapporto fra domanda e offerta di questi elementi, laddove i meccanismi per la sicurezza energetica internazionale sono impostati per rispondere a rischi di interruzione o di picchi nei prezzi degli idrocarburi, ma non (ancora) per affrontare volatilità nei prezzi di minerali critici o forti cali nella loro fornitura [2021a; 2021b, 247, 272].

Inoltre, cali radicali o repentini nei consumi mondiali di fonti fossili potrebbero ridurre significativamente l'import idrocarburico da diversi Paesi dove i sistemi economico-produttivi sono ancora largamente dipendenti dal comparto degli idrocarburi, e dove, pur presente, il settore *renewable energy* è comparativamente meno sviluppato che in regioni come Europa e Nord America. Ovvero aree quali, fra le altre, Asia Centrale, Nord Africa e Medio Oriente, verso cui cali significativi della domanda di petrolio e gas potrebbero favorire, se non affiancati da adeguate strategie di diversificazione o misure compensative, serie ripercussioni economico-finanziarie e politico-sociali. Difatti, se da una parte come osservato un'elevata rendita idrocarburica può contribuire ad incentivare forti disequità economi-

¹⁵ Precedendo Sud Africa (9%), Repubblica Democratica del Congo (5%), USA (3%), Australia (3%) e altri 7 Paesi (tutti al 2%, con la Russia che ha significative quantità di nichel, alluminio e palladio). A ciò si aggiunga che nel caso di crisi internazionali il mercato minerario-metallifero può essere negativamente condizionato anche da fenomeni percettivi, laddove cioè forti rialzi nei prezzi possono verificarsi pur a fronte di cali produttivi inferiori alle aspettative – come per es. accaduto almeno in parte ad alluminio, nichel e palladio nelle fasi iniziali del conflitto russo-ucraino. Inoltre con riferimento all'UE si deve osservare che, rispetto ai giacimenti non esauriti, le stesse *policies* e normative di sfruttamento non di rado risultano, per ragioni ambientali, meno permissive che in altri contesti.

co-sociali e financo fenomeni di violenza sociopolitica, dall'altra è anche vero che, come già argomentato dalla teoria dei *rentier states* [H. Beblawi, 1987], tramite una redistribuzione mirata e selettiva (interna e internazionale) di questa stessa rendita gli Stati idrocarburici possono mantenere la loro stabilità di regime e il loro status politico-diplomatico [R.F. Tusalem, 2015, 10-11]¹⁶. Eventuali destabilizzazioni e conflitti in questi Paesi, indotti da intense pressioni allo *status quo* più o meno legate alla transizione energetica, potrebbero avere ripercussioni negative per la stessa Europa, essendo quest'ultima, oltre che un attore geograficamente prossimo, un loro importante partner economico-commerciale¹⁷.

D'altra parte, al di là dei suoi aspetti tecnologici, la transizione pone evidenti e delicate problematiche economico-produttive e socio-occupazionali anche nei Paesi più avanzati, dove pure tanto gli attori istituzionali quanto le compagnie private stanno facendo già da diversi anni significativi sforzi, con risultati importanti ma ancora in-

¹⁶ Sebbene in modo non sempre continuo e costante, un'alta rendita idrocarburica consentirebbe la possibilità di sussidi statali e basse tasse, mantenendo (laddove la democrazia non abbia preceduto la scoperta di vasti giacimenti fossili) poco intense o diffuse, magari in concorso con altri fattori (es. culturali) e fin quando gli apparati di sicurezza appoggino gli esecutivi, le richieste di apertura del sistema politico con riforme di stampo democratico, e più in generale le pressioni di *regime change*. Oltre a calmierare una parte dei potenziali oppositori interni, i *rentier states* non di rado userebbero la rendita per comprare la lealtà politica di Stati più o meno limitrofi, condividendone una parte con questi ultimi (sotto forma di aiuti economici o come cooperazione militare e di sicurezza, etc.).

¹⁷ Basti ricordare che i principali introiti del Nord Africa vengono da esportazioni di gas naturale e petrolio verso l'Europa – che nel 2020 assorbiva all'incirca l'80% e il 60% delle rispettive produzioni complessive [M. Lombardini, 2020].

sufficienti, e non privi di incoerenze e contraddizioni, in direzione della decarbonizzazione e della neutralità climatica¹⁸. D'altronde, la

¹⁸ Approfondire tali aspetti esula dagli scopi di questo articolo. Si rifletta però solo un attimo, in tal senso, sul fatto che quasi il 60% dei consumi energetici europei ancora derivi da fonti fossili [J. Wettengel, 2023], la maggior parte delle quali peraltro importate, e che per la gran parte dei Paesi membri i cali di emissioni attesi al 2030 (– 55% rispetto al 1990) appaiono estremamente sfidanti; per es. quelle dell'Italia, che pure negli ultimi 2 decenni ha fatto progressi sensibili nelle rinnovabili e nel ridurre le emissioni, dovrebbero attestarsi entro quella data a quasi 230 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente (MtCO₂eq), calando di 147 MtCO₂eq, ovvero più che dal 1990 al 2020, quando sono scese di 142 MtCO₂eq [F. Suman, 2021]. Del resto, a riprova del (quanto meno potenziale) ritardo del mondo lungo la via della transizione, basti pensare che dal 2000 al 2020 le emissioni di CO₂ sarebbero aumentate, secondo l'International Energy Agency [2021b, 33], da quasi 25 a poco meno di 35 Gigatonnellate (Gt), mentre per raggiungere nel 2050 la neutralità climatica dovrebbero calare di oltre 30 Gt (cioè di una media decennale pari al doppio di come sono cresciute in media nei decenni fra 2000 e 2020). A seguito della guerra russo-ucraina l'UE ha calato di molto le sue importazioni di gas dalla Russia, ma non quelle di gas e altri combustibili fossili in assoluto, peraltro in complessivo aumento [Eurostat, 2022], mentre i vari Paesi europei si stanno muovendo con velocità diverse, e non senza rallentamenti rispetto a quanto programmato a livello nazionale, rispetto allo stesso *phase out* del carbone (risorsa che in alcuni Stati come la Germania ha dovuto compensare le rinnovabili a seguito dell'abbandono del nucleare), laddove alcune economie avanzate come USA e Australia si sono più limitatamente impegnate a rallentarne produzione e consumo (*phase down*), peraltro, così come Cina o India, solo rispetto al carbone *unabated* (cioè senza sistemi di contestuale cattura di emissioni di CO₂). Del resto già nell'autunno 2021 la stessa UE, indotta da vari fattori di crisi (fra cui il COVID-19) sui mercati del petrolio ma soprattutto del gas naturale, aveva piuttosto repen-

transizione ecologico-energetica planetaria deve misurarsi anche con notevoli fattori di “divario energetico”, a breve-medio termine non facilmente colmabili, stante l’attuale sistema *fossil based* e la crescente domanda globale di energia, con una forte riduzione di emissioni climalteranti e di contestuale aumento di energia rinnovabile – con quasi un miliardo di persone ancora privo di accesso all’elettricità, la metà del mondo senza consumi energetici sufficienti e molti Paesi in via di sviluppo con un consumo pro-capite elettrico annuo inferiore ai 1000 KW/ora, un valore 5 volte inferiore a quello di Stati avanzati come l’Italia [E. Testa, 2021]. Rispetto ai Paesi in via di sviluppo si deve anche considerare che i programmi di transizione energetica si devono misurare non di rado con problematiche di *governance* e situazioni interne particolarmente complesse e delicate, che potrebbero non solo ostacolarne l’implementazione (ad es. per via di carenze normativo-istituzionali), ma financo essere a loro volta aggravate dai primi. Evidenze di quest’ultima dinamica sono già emerse nella Repubblica Democratica del Congo, dove l’aumento nell’estrazione di cobalto sta influenzando negativamente sul rispetto dei diritti umani e sui rapporti fra grandi aziende estrattive e gruppi di minatori artigianali su piccola scala (o “di sussistenza”), così come in Kenya e Marocco/Sahara Occidentale, dove anche a causa di dinamiche decisionali poco inclusive, se non discriminatorie (ad es. rispetto ai territori su cui ubicare parchi eolici e solari), alcuni progetti di *green energy* stanno avendo luogo non senza esacerbare preesistenti

tinamente aumentato la domanda di carbone ad alcuni dei suoi fornitori, Russia *in primis*, cogliendoli però parzialmente impreparati sul lato dell’offerta, da questi rimodulata non solo per i cali di domanda energetica legati alla pandemia, ma anche per i programmi europei di decarbonizzazione [A. Shiryayevskaya, Y. Fedorina, 2021].

contrasti tra diverse comunità locali, o fra queste ultime, da una parte, e governi centrali e compagnie di settore, dall'altra [P. Ateyo, 2022].

Le stesse energie rinnovabili, anche se teoricamente illimitate, non sono esenti da rischi strutturali, legati alla loro discontinuità o intermittenza (pure a fronte degli oggettivi progressi fatti rispetto alle possibilità di stoccaggio e ai costi di produzione), al loro non facile trasporto, o al fatto che la loro intensità può presentare significative asimmetrie sul piano geografico/territoriale. Secondo alcuni analisti, a livello geopolitico proprio queste asimmetrie potrebbero e dovrebbero incentivare una maggiore cooperazione energetica intraregionale e fra regioni più o meno contigue¹⁹, ma d'altra parte è anche vero che esse potrebbero indurre, specie in assenza di una *governance* internazionale sufficientemente efficace, dinamiche di espansionismo/confronto in aree ritenute particolarmente appetibili per il loro sfruttamento [L. Franza et. al., 2021]. Si pensi, come potenziale bacino di energia solare ma anche eolica in determinate aree (specie costiere), alla rilevanza dell'Africa, notoriamente oggetto di interesse, fra gli altri attori, della Cina, che già da diversi anni ne sta penetrando economicamente non poche aree (e che nel solare – e non solo – ha fatto progressi e investimenti estremamente notevoli, pur essendo an-

¹⁹ È quanto è stato ipotizzato per esempio, anche sulla scia di progetti di cooperazione internazionale già avviati, in scenari di lungo termine riguardanti tanto i Paesi UE quanto una piena futura integrazione energetica dell'Europa, in particolare in campo elettrico, con Nord Africa e Penisola Araba, la quale dovrebbe essere basata, pure al netto di un primo periodo non scevro dallo sfruttamento di petrolio e soprattutto gas naturale (il meno inquinante fra i combustibili fossili), principalmente su solare, eolico e idrogeno: per eventuali approfondimenti [cfr. M. Alverà, 2020; V. Travisani, 2022].

cora in parte legata a tecnologie e infrastrutture di Paesi OCSE per la produzione di pannelli solari ad alta intensità di manodopera).

La stessa regionalizzazione energetica potenzialmente favorita da fonti poco concentrate potrebbe doversi misurare, in alcuni scenari, con fenomeni nazionalistico-sovrani e carenze di concertazione intergovernativa, con i primi che peraltro potrebbero interessare la stessa Europa. Ove d'altra parte, fermi restando i comuni *green targets* fissati nel campo delle politiche energetiche, i singoli Stati membri ancora si riservano, anche per motivi di politica interna, non poca autonomia sia nelle scelte d'investimento che rispetto alle politiche di approvvigionamento esterno. Come mostrato, per esempio e pur a fronte dei segnali emersi verso un maggior coordinamento energetico prima e soprattutto a seguito della guerra russo-ucraina, dalla netta differenza di vedute espressa circa la decisione presa dalla Commissione europea [2022] di considerare ecosostenibili, pur solo quando rispettino precisi parametri tecnologici e ambientali, attività economiche pertinenti il gas naturale e l'energia nucleare²⁰; e dove oltre a forti proteste ambientaliste e contrasti sociali su nuove infrastrutture legate al comparto *oil&gas* potrebbero non mancare, alimentate da dinamiche NIMBY (*not in my backyard*) e NYMTO (*not in my terms*

²⁰ Fra 2021 e 2022, il processo d'inserimento di alcune tecnologie e impianti per lo sfruttamento di gas naturale e nucleare (fortemente auspicato da Francia, Finlandia e diversi membri est-europei) nella tassonomia europea sulle attività economiche ecosostenibili ha visto, specie rispetto al nucleare, l'aperta opposizione politica di Germania, Spagna, Irlanda, Danimarca, Portogallo, Austria e Lussemburgo, con gli ultimi 2 Paesi che nell'ottobre 2022 hanno financo deciso di ricorrere legalmente presso la Corte di Giustizia dell'UE, auspicando una futura revisione del provvedimento (divenuto frattanto effettivo al principio del 2023). Cfr. ad es. L. Leca, 2022; C. Hodgson, 2022.

of office), forti opposizioni a sfondo estetico-paesaggistico (tipico in tal senso l'esempio delle pale eoliche) verso l'edificazione di nuove infrastrutture per l'energia rinnovabile [Laboratorio REF Ricerche, 2022; B.K. Sovacool et al., 2022].

Inoltre, una maggiore diffusione delle fonti rinnovabili potrebbe comportare un aumento dell'insicurezza cibernetica. Difatti, anche in conseguenza di una maggiore spinta verso rinnovabili e altre energie alternative alle fonti fossili, il settore *energy* sta attraversando, in Europa come al di fuori, una fase di evidente digitalizzazione, con l'introduzione di dispositivi tecnologici (*smart grids*, *smart meters*, internet delle cose) basati su crescenti connessioni a sistemi elettrici distribuiti, reti informatiche e interoperabilità con altri sistemi, collegamenti eterogenei, *operational technologies* e impianti controllati prevalentemente in remoto. Ciò può portare benefici ambientali ed economici, inclusa una migliore efficienza nei consumi energetici, ma anche maggiore esposizione al rischio di *cyber attacks*, con infrastrutture energetiche legate a reti e tecnologie informatiche in misura anche superiore che nei comparti fossile e nucleare [S. Linares et. al., 2020; S. Pasquazzi, 2023; IEA, 2021c]²¹.

Infine, i principali attori dell'area internazionale si stanno muovendo lungo il percorso della transizione in modo differente, ovvero con approcci e velocità diverse sia nell'aumentare la produzione e il consumo di energie rinnovabili sia, soprattutto, nel ridurre le emissioni climalteranti legate all'uso delle fonti idrocarburiche – ad esempio India, Brasile, Cina, Sud Africa, Arabia Saudita, Russia e

²¹ Il legame fra sicurezza energetica e *cyber security* è stato peraltro ben evidenziato, di recente, dalla pandemia prima e dalla guerra russo-ucraina dopo, essendo il settore energetico fra quelli più interessati dall'aumento dei *cyber attacks* correlato ai due eventi in questione [World Economic Forum, 2023, 23-24].

Turchia stanno conseguendo, rispetto ad aree quali Nord America ed UE o a Paesi come Corea del Sud, Australia e Giappone, risultati meno coerenti con gli obiettivi della decarbonizzazione e della neutralità climatica²². In alcuni casi questa differenza, per sua natura del resto difficilmente evitabile, può contribuire ad un aumento delle divergenze diplomatiche e comportare attriti fra le nazioni. Laddove per esempio potenze come Cina e Russia, e diversi Paesi asiatici e africani, hanno talvolta lamentato, pur condividendo la necessità di un sistema energetico mondiale più ecosostenibile, eccessive ingerenze da parte occidentale rispetto alle loro politiche su energia e ambiente, criticando peraltro alcuni aspetti dell'architettura economico-finanziaria della transizione (per es. ritenendo insufficienti i relativi aiuti americani e occidentali ai Paesi in via di Sviluppo) e rivendicando maggiori spazi di autonomia politica, anche in chiave regionale. Come mostrato fra le altre cose da una emblematica dichiarazione cinese del novembre 2022, riguardante la necessità di un pieno

²² In merito, uno degli indicatori più espliciti è che alcuni di questi Stati hanno dichiarato di poter divenire *carbon neutral* non nel 2050, ma piuttosto entro il 2060 (Cina, Russia e Arabia Saudita) o il 2070 (India). Del resto, questi Paesi possono avere, rispetto all'UE o altre economie avanzate, maggiori difficoltà economico-strutturali e/o politiche sia nel ridurre le emissioni climalteranti che nel rendere comparativamente superiore la percentuale di energia rinnovabile nei rispettivi mix energetici. Si pensi che la sola Cina, che pure è assunta a una posizione di leadership internazionale nel settore delle energie rinnovabili, è responsabile di quasi un terzo delle emissioni mondiali di CO₂. Pechino d'altra parte non solo importa quote ingenti di petrolio e gas naturale (da Golfo Persico, Africa, Russia e Asia Centrale, con il progetto infrastrutturale della Nuova Via della Seta in parte funzionale alla movimentazione di tali risorse), ma basa ancora quasi la metà del suo consumo energetico sul carbone, di cui è la prima produttrice mondiale.

allineamento, in accordo al principio della *One China Policy*, nelle politiche climatiche di Taiwan e Pechino [J. Dellatte, 2022].

Tale logica sembra anche spiegare, d'altro canto, perché Mosca nell'autunno del 2021, ben prima dello scoppio della guerra con l'Ucraina, abbia espresso forti riserve sulla politica europea per la Regione Artica, che fra le altre cose auspica una sensibile riduzione complessiva dell'estrazione delle fonti fossili nell'area, viceversa ritenute da Mosca, in un'ottica di medio-lungo termine, uno dei suoi asset geoeconomici principali, tanto per l'approvvigionamento energetico interno quanto, se non soprattutto, per il suo commercio estero, ovvero per le sue stesse capacità di leva diplomatica²³.

4. Considerazioni conclusive

Provocando gravi danni ambientali riguardanti la dimensione atmosferica, la superficie terrestre e le acque del pianeta, riscaldamento globale e mutamento climatico possono nuocere in modo molto significativo alla salute e al benessere delle comunità umane. Sortendo impatti negativi sulla disponibilità di spazi fisici e risorse naturali utili al sostentamento, tali fenomeni possono anche rendere più competitive e conflittuali le relazioni fra Stati e al loro interno, *ergo* essere correlati positivamente con l'aumento della violenza sociale. Per questo la transizione ecologica e quella energetica sono ritenute un

²³ La critica di Mosca è stata diretta in particolare alla dichiarazione *Joint Communication on a stronger EU engagement for a peaceful, sustainable and prosperous Arctic* (2021), elaborata dall'Alto Rappresentante per la PESC e dalla Commissione. In Russia il comparto idrocarburico pesava, prima dello scoppio della guerra con l'Ucraina, per circa il 20% del PIL, per il 40% delle entrate statali e per oltre il 50% dell'export [Cfr. S. Pasquazzi, 2022, 59 ss.].

percorso valido ed auspicabile per disinnescare non solo riscaldamento globale e inquinamento ma, almeno in parte, anche fenomeni di conflitto geopolitico. Tale visione oggi è diffusa e più o meno condivisa all'interno della comunità scientifica e fra i decisori politici nazionali e internazionali, nel mondo economico-finanziario e financo negli ambienti militari (quanto meno in quelli dell'area euro-atlantica).

Tuttavia, è anche vero che al percorso in questione possono essere associate, soprattutto nel breve e medio periodo, dinamiche di instabilità, insicurezza e conflittualità. Questo sia per il diverso approccio adottato dai vari Paesi rispetto alla transizione energetica, sia per gli squilibri economico-produttivi e sociopolitici che possono accompagnarla in diverse aree del pianeta. In particolare, da una parte la transizione sembra implicare non solo un possibile aumento delle tensioni economico-politiche a livello internazionale e dentro singoli Stati, ma anche rischi di competizione e conflitto per il *know how*, le tecnologie e i materiali critici necessari allo sviluppo di impianti e infrastrutture per lo sfruttamento delle energie pulite. Così, paradossalmente, di qui ai prossimi lustri la competizione mondiale per il possesso o il controllo degli idrocarburi potrebbe essere sostituita, più che da una generale distensione dei rapporti internazionali indotta dal progressivo abbandono di fonti energetiche sensibilmente concentrate in favore di risorse meno inquinanti e più diffuse, dalla lotta per l'approvvigionamento di materie prime indispensabili per l'effettivo sfruttamento delle seconde. Dall'altra, la decrescita nella produzione e nei consumi di fonti fossili potrebbe ripercuotersi negativamente su diversi Paesi la cui stabilità economica, e in qualche misura anche quella sociopolitica, sono ancora sensibilmente dipendenti dal comparto idrocarburo. Infine, anche perché correlato ad una crescente digitalizzazione, il potenziamento della *green energy* associato alla transizione ecologica può favorire un aumento del rischio cibernetico.

In altri termini, la transizione ecologica-energetica sembra poter risultare non solo meno rapida, ma anche meno lineare, coerente e pacifica di come auspicabile in base ai programmi di ONU ed UE, presentando delicate asimmetrie e potenziali conseguenze inattese e indesiderate sia a livello globale che entro i singoli Stati.

Da parte di chi scrive, pertanto, l'auspicio di *policy* è che la comunità internazionale, anche tramite le prossime Conferenze delle Parti sul Clima²⁴, non trascuri tutto questo e predisponga azioni specifiche per farvi fronte, se necessario adattando o contemperando gli stessi princìpi cardine della transizione. D'altronde, se non fare abbastanza per questo processo potrebbe comprometterne gli scopi di lungo periodo, attuarlo con insufficiente pragmatismo strategico potrebbe avere effetti deleteri già nel breve e medio termine. Il realismo tempera e orienta la speranza.

Riferimenti bibliografici*

(*status attivo e contenuti di tutti i siti web riportati sono stati verificati per l'ultima volta in data 8 aprile 2023).

Abate R. S., Kronk E. A. (2013a), *Climate Change and Indigenous People*, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton, Massachusetts (USA).

Abate R. S., Kronk E. A. (2013b), *Commonality Among Unique Indigenous Communities*, in «Tulane Environmental Law Journal», 26, 2, pp. 3-18, Elgaronline <https://www.elgaronline.com/display/edcoll/9781781001790/9781781001790.00009.xml>.

Al-Gayed Y. (2016), *Oil, Order and Diversification in Libya*, Natural Resource Governance Institute, <https://resourcegovernance.org/blog/three-ways-oil-reliance-has-hit-libya-and-government>.

Alverà M. (2020), *Rivoluzione idrogeno*, Mondadori, Milano, 2020.

Ateyo P. (2022), *Fuelling conflict? The impact of the green energy transition on peace and security*, International Alert, London, <https://www.international->

²⁴ La prossima, ovvero la COP 28, è prevista nel tardo autunno 2023, nell'Emirato di Dubai.

alert.org/wp-content/uploads/2022/09/Green-Energy-Transition-Peace-Security-Impact-EN-2022.pdf.

Barberini P. (2022), “NATO Green Defence: From the 2014 Green Defence Framework to the 2021 Climate Change and Security Action Plan”, in Iacovino G., Wigell M. (eds.), *Innovative Technologies and Renewed Policies for Achieving a Greener Defence*, NATO Science for Peace and Security Series, Environmental Security, Springer pp. 7-16 https://doi.org/10.1007/978-94-024-2186-6_2.

Basel Committee on Banking Supervision, *FAQ report on climate-related financial risks*, Bank for International Settlements, <https://www.bis.org/bcbs/publ/d543.pdf>.

Beblawi H. (1987), *The Rentier State in the Arab World*, «Arab Studies Quarterly», vol. 9, no. 4, pp. 383-398, <https://www.jstor.org/stable/41857943>.

Browning L. (2015), *The Cultural and Geopolitical Impacts of Climate Change*, in «Newsweek», <https://www.newsweek.com/cultural-social-impacts-climate-change-338695>.

Brunori C. (2021), “Materie Prime Critiche: rischi e opportunità per il sistema Paese”, ENEA, relazione presentata al convegno Ecomondo di Rimini su *Le materie prime critiche e il nuovo piano di azione Europeo*, https://www.enea.it/it/seguici/events/ecomondomateriecritiche_29ott2021/2021_0_Brunori_ENEA_Ecomondo.pdf

Bunse S. et al. (2022), *Advancing European Union Action to Address Climate-Related Security Risks*, SIPRI, research policy paper https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-09/rpr_advancing_eu_action_crsr.pdf.

Colombo A., Magri P. (a cura di), *La Grande Transizione. Rapporto ISPI 2022*, Ledizioni, Milano, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-grandetransizione-33197>.

Council of the EU (2020), *Climate Change and Defence Roadmap*, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12741-2020-INIT/en/pdf>.

Dellatte J. (2022), *COP27: a Tale of Reparation, Confrontation, Competition, and Cooperation*, Institut Montaigne, <https://www.institutmontaigne.org/en/analysis/cop27-tale-reparation-confrontation-competition-and-cooperation>.

Dessì A., Fusco F. (a cura di, 2021), *Climate Change and Security in the Mediterranean: Exploring the Nexus, Unpacking International Policy Responses*, Istituto Affari Internazionali, Edizioni Nuova Cultura, Roma, https://www.iai.it/sites/default/files/iairs_9.pdf.

Edser N., Thomas D., Nanji N. (2023), *BP scales back climate targets as profits hit record*, BBC, <https://www.bbc.com/news/business-64544110>.

Eklund L., Theisen O.M., Baumann M. et al. (2022), *Societal drought vulnerability and the Syrian climate-conflict nexus are better explained by agriculture than meteorology*, in «Communications Earth & Environment», 3, 85, <https://doi.org/10.1038/s43247-022-00405-w>.

European Commission (2021), *Strategic Foresight Report. The EU's capacity and freedom to act*, European Union, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0750&from=EN>.

European Commission and the High Representative of the EU (2021), *A stronger EU engagement for a peaceful, sustainable and prosperous Arctic*, https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/2_en_act_part1_v7.pdf.

European Commission (2019), *EU Green Deal*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640>.

European Commission (2021), *'Fit for 55': delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550>.

European Commission (2022), *REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy*, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511.

European Council (2022), *Strategic Compass for Security and Defence*, https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/strategic_compass_en3_web.pdf

European Defense Agency (2021), *Military Green*, Publications Office, <https://eda.europa.eu/docs/default-source/news/military-green-leaflet.pdf>.

Eurostat (2022), *EU imports of energy products*, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=EU_imports_of_energy_products_recent_developments&oldid=554503#Trend_in_extra_EU_imports_of_energy_products.

Fearon J.D. (2004), *Why do some civil wars last so much longer than others?*, «Journal of Peace Research», vol. 41, issue 3, pp. 275-301.

Franza, M. Bianchi, L. Bergamaschi (2020), *Geopolitica e politica estera italiana nell'era delle rinnovabili*, Istituto Affari Internazionali, Roma, https://www.iai.it/sites/default/files/iaip2013_it.pdf.

Galeotti M. (2022), “Clima e transizione energetica”, in Colombo A. – Magri P. (a cura di), *La Grande Transizione. Rapporto ISPI 2022*, Ledizioni, Milano, pp. 69-81.

Hagel C. (2014), *Speech at the Conference of Defense Ministers of the Americas*, 13 October 2014, Arequipa, Peru, <https://www.defense.gov/News/Speeches/Speech/Article/605617/>.

Hodgson C. (2022), *Challenge against EU 'green' label for gas and nuclear energy steps up*, «Financial Times», <https://www.ft.com/content/42320458-dfeb-4f5e-9655-aba281cef662?shareType=nongift>.

Intergovernmental Panel on Climate Change (2021), *Climate Change 2021. The Physical Science Basis. Summary for Policy Makers*, United Nations, Switzerland, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SP-M_final.pdf.

International Energy Agency (2022), *World Energy Outlook 2022*, <https://iea.blob.core.windows.net/assets/830fe099-5530-48f2-a7c1-11f35d510983/WorldEnergyOutlook2022.pdf>.

International Energy Agency (2021a), *The Role of Critical Minerals in Energy Transition*, <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>.

International Energy Agency (2021b), *World Energy Outlook 2021*, <https://iea.blob.core.windows.net/assets/4ed140c1-c3f3-4fd9-acae-789a4e14a23c/-WorldEnergyOutlook2021.pdf>.

International Energy Agency (2021c), *Security of Clean Energy Transitions*, <https://iea.blob.core.windows.net/assets/f29e5cf4-bdef-44ac-a3a3-7a685f1fd560/-G20SecurityofCleanEnergyTransitions.pdf>.

Iodice A. (a cura di, 2020), *Le fonti energetiche alternative in supporto al comparto della Difesa*, Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.), 71° sessione di studio, GdL IV Sezione, CASD, Stato Maggiore Difesa https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Ricerche_da_pubblicare/Pubblicate_nel_2020/AP_SME_02.pdf.

Ipsos (2022), *Climate change: a growing skepticism*, International Observatory on Climate and Public Opinion - EDF (Electricité de France), <https://www.ipsos.com/en/obsco-2022>.

Jeffries E., Campogianni S. (2021), *Gli effetti del cambiamento climatico nel Mediterraneo*, WWF, Roma, https://www.wwf.it/uploads/wwf_med_cc6case_studies_2021_ita_1.pdf.

Kalantzakos S. (2021), *Terre Rare. La Cina e la geopolitica dei minerali strategici*, EGEEA, Milano.

Kalantzakos S. (2020), *The Race for Critical Minerals in an Era of Geopolitical Realignments*, in «The International Spectator», vol. 55, n. 3, pp. 1-16: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03932729.2020.1786926>.

Leca L. (2022), *Reflections on the EU Taxonomy*, Globesec, <https://www.globsec.org/what-we-do/press-releases/reflections-eu-taxonomy>.

Linares S., Molinaro M., Timmermans K. (2020), *Building Greater Cyber Resilience in Renewables*, Accenture, https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-125/Accenture-Cybersecurity-Renewables-Services.pdf.

Lombardini M. (2021), *Italy's Energy and Climate Policies in the Post-COVID-19 Recovery*, IFRI Center for Energy & Climate, https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/memo_lombardini_italy_necp_in_an_european_context_fev_2021.pdf.

Lypert T.H. (2019), *NATO, climate change and international security. A risk governance approach*, Palgrave Macmillan.

Mach K.J., Kraan C.M., Adger W.N. et al. (2019), *Climate as a risk factor for armed conflict*, «Nature», 571, pp. 193 ss., <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1300-6>.

Martini A. (2020), *Planetary Mine: Territories of Extraction under Late Capitalism*, Verso Books, London-New York.

Mazo J. (2009), *Climate Conflict: How global warming threatens security and what to do about it*, The Adelphi Papers, Vol. 49, Issue 409, pp. 9-168, Taylor and Francis, <https://www.tandfonline.com/toc/tadl19/49/409>.

Mbaye A. A., Signé L. (2022), *Climate change, development, and conflict-fragility nexus in the Sahel*, Brookings Institution, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2022/03/Climate-development-Sahel_Final.pdf.

McDonald M., Dalby S. (2023), “Environmental Change”, in Williams P.D., McDonald M., eds., *Security Studies. An introduction*, Routledge.

Ministry of Defence of the UK (2018), *Global Strategic Trends. The future starts today*, sixth ed., London, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1075981/GST_the_future_starts_today.pdf.

Mohopatra N.K. (2017), *Energy security paradigm, structure of geopolitics and international relations theory*, «GeoJournal», vol. 82, no. 4, pp. 683-700, <https://www.jstor.org/stable/45117416>.

NATO (2017), *Strategic foresight*, Allied Command Transformation, Norfolk, Virginia, https://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/171004_sfa_20-17_report_hr.pdf.

North Atlantic Council (2021), *Brussels Summit Communiqué*, June 2021 https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm?selectedLocale=en

North Atlantic Council (2022), *NATO' Strategic Concept 2022*, adopted at NATO summit in Madrid, <https://www.nato.int/strategic-concept/>.

Pasquazzi S. (2022), *Attività di interesse della Difesa. Nuove sfide legate al Golfo di Guinea, allo Stretto di Hormuz e alla Regione Artica*, Istituto Ricerche e Analisi della Difesa, CASD (Ministero della Difesa), Roma https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/ricerche/Pagine/AQ-SMM-02.aspx.

Pasquazzi S. (2023), *Cyber-attacks, geopolitica e settore energetico*, in rivista scientifica «EUROPEA», 2023, n.1, 28 pp.

Pitron G. – Chirizzi O. (2019), *La Guerra dei metalli rari: il lato oscuro della transizione energetica e digitale*, Roma, Luiss University Press.

Rossi E. (2022), *Il Mediterraneo assetato*, Med-Or Leonardo Foundation, Roma, <https://www.med-or.org/news/il-mediterraneo-assetato>.

Scarmagnani C. G. (2022), *Cambiamento climatico e sicurezza: due facce della stessa medaglia*, «Geopolitica.info», <https://www.geopolitica.info/sicurezza-climatica/>.

Schwartzstein P., Zwijnenburg W. (2022), *We fear more war. We fear more draught. How climate and conflict are fragmenting rural Syria*, Pax for Peace, https://paxforpeace.nl/media/download/PAX_report-Pastoralist_Syria.pdf.

Shiryayevskaya A., Fedorinova Y. (2021), *Europe Asking Russia for More Coal Is Set for Disappointment*, «Bloomberg», <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-30/europe-asking-russia-for-more-coal-is-set-for-disappointment>.

Sovacool B.K. et al. (2022), *Conflicted transitions: Exploring the actors, tactics, and outcomes of social opposition against energy infrastructure*, «Global Environmental Change», vol. 73, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378022000115>.

Spillmann K. R., Bachler G. (1995), eds., “Environmental Crisis: Regional Conflicts and Ways of Cooperation”, Occasional Paper No. 14, *Environment and Conflicts Project*, Center for Security Studies and Conflict Research (Swiss Federal Institute of Technology) - Swiss Peace Foundation, https://www.files.ethz.ch/isn/724/doc_726_290_en.pdf.

Stato Maggiore della Difesa (2021), *Concetto Scenari Futuri: tendenze e implicazioni per la Sicurezza e la Difesa*, Centro Innovazione Difesa, <https://www.casd.it/mod/resource/view.php?id=14463>.

Stricof M. (2021), *Representing Climate Change through the Lens of Environmental Security*, «e-Rea» (*Revue Electronique der Etudes sur le Monde Anglophone*), 18, 2, <https://doi.org/10.4000/erea.11609>.

Suman F. (2021), *La transizione energetica nel PNRR*, il BoLive, Università di Padova, <https://ilbolive.unipd.it/index.php/it/news/transizione-energetica-pnrr>.

Termini V. (2020), *Energia. La Grande Trasformazione*, Laterza, Bari-Roma.

Testa E. (2021), Intervento durante il programma televisivo *Coffee Break* in data 16.10.2021, emittente televisiva ‘La7’, <https://www.la7.it/coffee-break/rivedila7/coffee-break-puntata-16102021-16-10-2021-403103>.

Travisani V. (2022), *Saudi Arabia in Transition: Opportunities for Italian-Saudi cooperation in the Age of Renewable Energy*, LUISS, Department of Political Science, MA Thesis in Security Studies, <http://tesi.luiss.it/33146/>.

Trento E. (2021), *Instability in the MENA region: causes and solutions under a double environmental-security perspective*, LUISS, Political Science Dept., MA Thesis in Security Studies, <http://tesi.luiss.it/31521/>.

Tusalem R.F. (2015), *Democracies, Autocracies, and Political Stability*, «International Social Science Review», vol. 90, issue 1, pp. 1 – 40, <https://www.proquest.com/docview/1661374982/fulltextPDF/C8A49F258DE645CCPQ?accountid=16503>.

Vogel M.M. et al. (2019), *Concurrent Hot Extremes Across Northern Hemisphere Due to Human-Induced Climate Change*, in «Earth’s Future», vol. 7, issue 7, pp. 692-703 <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019EF-001189>.

UNESCO (2023), *The United Nations World Water Development Report 2023: partnerships and cooperation for water*, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf-0000384655>.

U.S. Department of Defense (2021), *Climate Risk Analysis*, Report to the National Security Council, <https://media.defense.gov/2021/Oct/21/2002877353/-1/-1/0/DOD-CLIMATE-RISK-ANALYSIS-FINAL.PDF>.

U.S. National Intelligence Council (2021a), *National Intelligence Estimate on Climate Change*, https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/NIE_-_Climate_Change_and_National_Security.pdf.

U.S. National Intelligence Council (2021b), *Global Trends 2040*, https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/GlobalTrends_2040.pdf

Wettengel J. (2023), *EU remains heavily dependent on imported fossil fuels*, *Clean Energy Wire*, <https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-dependence-imported-fossil-fuels>.

Witmer F. D. et al. (2017), *Subnational violent conflict forecasts for sub-Saharan Africa, 2015 – 2065, using climate-sensitive models*, «*Journal of Peace Research*», 54 (2), 175-192, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022-343316682064>.

World Economic Forum (2023), *Global Cybersecurity Outlook*, <https://www.weforum.org/reports/global-cybersecurity-outlook-2023/>.

Immagini del conflitto e paranoia politica nel Leviatano di Thomas Hobbes

di Giuseppe Maria Ambrosio

Abstract

Il presente saggio intende valutare l'ipotesi che il *Leviatano* di Thomas Hobbes elabori un quadro politico di tipo essenzialmente paranoico, configurando l'alterità come evento perennemente conflittuale, tanto nello stato di natura (come costante pericolo di guerra) quanto nella *societas* politica (come timore del potere assoluto del sovrano). Dopo aver delineato le due categorie analitiche della "paranoia del potere" e del "potere della paranoia", sarà precisato il concetto di "immaginario collettivo" nella specifica accezione utilizzata. Saranno quindi esaminati alcuni elementi-chiave del testo (l'immaginazione, l'alterità, il nemico, la sovranità). Sarà quindi proposta, anche attraverso una valutazione non antitetica del rapporto tra desiderio e ragione, l'opposta lettura di una costruzione politica delineata su basi compiutamente anti-paranoiche.

The following essay aims to evaluate the hypothesis that Thomas Hobbes' *Leviathan* elaborates a political system grounded on a number of paranoid processes, in which "otherness" is imagined as a perennially conflicting event, both in the "state of nature" (as a constant danger of war) and in the political society (as fear of the absolute power of the sovereign). After having outlined the two analytical categories of the "paranoia of power" and the "power of paranoia", the concept of "collective imaginary" will be clarified in its specific meaning. Some key elements of the text will then be examined ("imagination", "otherness", "enemy", "sovereignty"). Therefore, on the basis of an exact evaluation of the relationship between desire and reason, the opposite reading of a political construction outlined on completely anti-paranoid bases will be proposed.

Parole chiave: paranoia politica, Leviatano, alterità, conflitto, immaginario collettivo.

Keywords: political paranoia, Leviathan, otherness, conflict, collective imaginary.

1. “Paranoia del potere” e “potere della paranoia”: due categorie analitiche

In un saggio pubblicato di recente [G.M. Ambrosio, 2022] abbiamo esaminato la categoria dell’“alterità” nel suo momento di massima patologia, quella cioè di un altro individuato quale nemico necessario e delineato all’interno di un quadro sociale di tipo essenzialmente conflittuale. Abbiamo quindi proceduto ad esaminare come, nella struttura psicologica di taluni soggetti politici, la *scomparsa* dell’alterità sul piano sociale fosse potenzialmente foriera di un’ulteriore categoria, quella della paranoia politica, consistente nella risposta psicotica ad una condizione di “solitudine”¹ avvertita sul piano della vita associata, accompagnata dall’elaborazione di un quadro delirante e mirante alla ricostituzione di un “immaginario sociale negato”.

Al fine di isolare la categoria della paranoia politica avevamo approfondito la relazione sussistente tra le forme dell’immaginario e le forme del potere, giungendo a rilevare nelle figure del “sovrano assoluto” e delle “masse in epoca contemporanea” due momenti apicali di tale relazione, individuando due stati paranoici simmetricamente opposti (delirio derivante dall’incapacità di confrontarsi con la totalità del potere nel caso del sovrano assoluto; delirio derivante dall’incapacità di confrontarsi con la totale assenza di potere nel caso delle masse). Abbiamo, infine, provato a categorizzare tali condizioni, indicandole rispettivamente come “paranoia del potere” e “potere della paranoia”.

¹ «Costante, nel paranoico, è un abissale sentimento di solitudine. Se odia, e uccide, è anche perché cerca una relazione. Incapace di costruirla col sentimento, ne crea una forma perversa, capovolta. Ma sempre di relazione si tratta, per quanto inconscia. Per questo la vittima deve collaborare nel modo più attivo possibile» [L. Zoja, 2011].

In questo breve lavoro vorremmo utilizzare parte di quelle riflessioni per un'analisi di alcuni passaggi del *Leviatano*. La scelta deriva non solo dall'enorme fama che accompagna il testo in oggetto, in qualche modo innalzato a prototipo analitico dall'esegetica filosofico-politica, quanto dal fatto che in esso parrebbero inverarsi le condizioni ideali per la definizione di uno scenario sociale di tipo paranoico. Nelle pagine del capolavoro di Thomas Hobbes sembrerebbero disseminati alcuni elementi (paura, conflitto, incertezza, assolutismo politico, controllo) in grado di tracciare non solo l'idealtipo di una moderna teoria della sovranità politica ma, a un livello più ampio, di una generale condizione dell'uomo moderno inesorabilmente abitata da un rapporto ostile con l'alterità. Tanto il potere della paranoia (nelle forme di una *societas hominum* schiacciata dal costante timore della sopraffazione) quanto la paranoia del potere (nelle vesti di un sovrano che, in quanto programmaticamente *absolutus*, sperimenta – ed anzi incarna – l'assenza definitiva di alterità per mancanza di contraddittori sociali) troverebbero insomma nel *Leviatano* la loro sede ideale.

Ma è davvero così? È davvero la costruzione hobbesiana produttiva di un archetipo paranoide in senso politico, sociale e – finanche – antropologico? O è al contrario possibile una lettura diversa, che non soltanto neghi tali caratteri, ma ne sveli di diversi e (persino) opposti a quelli accennati? Per rispondere a questa domanda, dovremo esaminare innanzitutto la valenza simbolico-politica di tre fondamentali coordinate: l'immaginazione, la guerra, il nemico.

2. L'immaginario politico tra percezione e costruzione dell'alterità

“Immaginare l'altro” significa pensare l'alterità non nella sua mera realtà empirica, ossia come fatto, ma come presenza percepita

(“anche” in maniera inconscia) dal sé che gli si contrappone, ossia appunto come “immagine”. All’interno di un contesto sociale, le immagini sono in grado di delineare trame di attrazioni, relazioni, distanze e contrapposizioni, incidendo sull’identità storica di una data comunità. L’immaginario collettivo struttura in tal modo uno scenario simbolico, che si interpone tra la società di riferimento, alla quale è empiricamente legato, e i suoi simboli, dei quali è idealmente custode, producendo significati e linguaggi in cui gli aspetti emotivi e psicologici finiscono addirittura per precedere e prevalere sui processi razionali [G. Bouchard, 2017]².

L’immaginario paranoide non deve essere confuso l’immaginario “fantastico”. Certo, anche la fantasia ha da fare con un certo tipo di immaginario, ma si tratta di un “immaginario consapevole”, vissuto cioè da chi immagina come “coscientemente” contrapposto al mondo della realtà. Nell’immaginario di tipo paranoide, al contrario, la condizione psicotica arriva a configurare delle alterità avvertite al contempo come reali e nemiche, finendo per creare un distorto *mundus imaginalis*, nell’accezione utilizzata da Henri Corbin, ossia una «dimensione intermedia tra il mondo delle percezioni sensibili e quello della spiritualità» [A. Cesaro, 2017, 31].

All’immaginazione il *Leviatano* dedica un intero capitolo, il secondo, dopo aver trattato del senso in quello immediatamente precedente. La sequenza non è, ovviamente, casuale: l’immaginazione è infatti, nella prospettiva sensista e atomista del pensatore inglese, diretta conseguenza di un rapporto tra la percezione fisica e il trascorrere del tempo, ovvero – secondo la celebre affermazione di Hobbes – «senso che si affievolisce» (*decaying sense*) [T. Hobbes, 2011, 74].

² «The collective imaginary [...] belongs more to the psyche than to reason per se» [G. Bouchard, 2017, 13].

Il passaggio successivo interessa particolarmente: «E se qualche oggetto viene allontanato dai nostri occhi, sebbene l'impressione fatta da esso permanga in noi, pure, succedendosi e agendo su di noi altri oggetti più presenti, l'immaginazione di ciò che è trascorso si oscura e si indebolisce come la voce di un uomo nel frastuono del giorno. Onde segue che, *quanto più lungo è il tempo susseguente alla vista o al senso di un oggetto, tanto più debole ne è l'immaginazione*» [ibidem; il corsivo è mio].

Hobbes considera dunque l'immaginazione come il risultato di un decadimento delle percezioni sensibili, le quali, sebbene originate dal mondo dell'esperienza, hanno finito con l'attraversare il tessuto della realtà sensibile per attestarsi nei luoghi della coscienza. Di importanza addirittura maggiore è il passaggio successivo, perché contiene una distinzione che potrebbe rivelarsi centrale per il nostro tema, quella tra "immaginazione semplice" e "immaginazione composta": l'immaginazione semplice «si ha quando si immagina l'intero oggetto come si era presentato al senso [...] come quando uno immagina un uomo o un cavallo che ha visto prima», mentre la seconda si verifica «quando dalla vista di un uomo in un tempo e da quella di un cavallo in un altro, concepiamo nella nostra mente un centauro. Così, *quando un uomo combina l'immagine della propria persona con l'immagine delle azioni di un altro*, come quando uno si immagina di essere un Ercole o un Alessandro». L'immaginazione composta, in tal modo delineata, sarebbe dunque «niente altro che una finzione della mente» [ivi, p. 75; il corsivo è mio].

Torniamo ora al nostro quesito iniziale: è possibile individuare nell'immaginazione, così come descritta da Hobbes, le tracce di un immaginario paranoide? Ad una prima analisi, la categoria dell'"immaginazione composta" parrebbe fare al caso nostro: colui che "combina l'immagine della propria persona con l'immagine delle azioni di un altro" sembra fornire infatti il prototipo del soggetto che

elabora una forma dell'alterità pericolosamente interiorizzata. Esiste però un aspetto che nega, a nostro avviso, decisamente tale lettura: in Hobbes infatti, lo abbiamo visto, l'immaginazione "digrada progressivamente", ossia è tanto minore quanto maggiore è il tempo trascorso dal momento in cui è avvenuta «la pressione delle cose esterne» [ivi, 70] sui sensi individuali. Ora, tale procedimento di acquisizione dei dati dell'esperienza sensibile è esattamente "opposto" rispetto alla condizione paranoide, la quale al contrario si pone come un processo in cui la produzione di immagini ostili "si moltiplica" (invece di diminuire) all'interno della coscienza, fino a rendere, attraverso un'innaturale saldatura, il momento (rappresentativo) della sensazione e quello (creativo) dell'immaginazione totalmente indistinguibili.

L'attività del soggetto paranoico, in altre parole, ha come caratteristica proprio quella di annichilire lo spazio ermeneutico tra soggetto pensante e alterità percepita, confondendoli in una sorta di «simultaneità impossibile» [A. Cesaro, 2020, 110]; sensazione e immaginazione per lui sono un unico, confuso "capitolo" della mente.

3. L'altro-nemico come triplice fondazione: con Hobbes, dopo Hobbes

Non esiste probabilmente nella teorizzazione dei sistemi di governo un luogo in cui il nemico acquisisca statuto ontologico tanto solido come nel *Leviatano* di Hobbes. Qui, la causa prima della nascita della struttura sociale muove da una naturale ed ineliminabile consapevolezza: l'uomo è mosso da un profondo *appetitus* verso i beni naturali. Si tratta tuttavia di beni limitati nel numero; tale situazione finisce con l'ingenerare competitività e spirito di sopraffazione, tanto che «se due uomini desiderano la stessa cosa, e tuttavia non possono entrambi goderla, diventano nemici, e sulla via del loro fine [...] si sforzano di distruggersi o di sottomettersi l'un l'altro» [T. Hobbes,

2011, 177]. Parrebbe dunque che alla base dell'ostilità non vi sia soltanto un presupposto psicologico ma "economico", per cui non è il desiderio totalmente interiorizzato quanto il suo rapporto "esterno" con la scarsità dei beni a ingenerare il *bellum*: «la via che porta un competitore al conseguimento del proprio desiderio è quella di uccidere, sottomettere, soppiantare o respingere l'altro» [Ivi, 2011, 152]. Non può negarsi peraltro un evidente sospetto nei confronti della teoria classica della socialità naturale. Addirittura, dove «non vi sia un potere in grado di tenere in soggezione tutti», gli uomini «non hanno piacere (ma provano al contrario afflizione) nello stare in compagnia» [Ibidem]. È soprattutto l'immagine di tale sospetto a separare il filosofo inglese dalle teorie classiche del giusnaturalismo, calandolo al contempo nella prospettiva tutta moderna di uno iato strutturale tra individuo e società.

Due aspetti vanno quindi evidenziati. Innanzitutto, quello di una concessione "naturale" alle ragioni del conflitto, che paiono assorbire l'intera vicenda pre-politica dell'esistenza, immergendola in una dimensione sfavorevole e priva di certezze, dinanzi alla quale la scelta di una costruzione verticistica dotata di un potere formidabile si pone quale unica opzione possibile se si ha cara la vita. In secondo luogo, la sensazione per cui tale condizione sembrerebbe abitare in maniera potenziale e permanente la mente di ogni uomo, finendo per caratterizzare lo sfondo immaginale del sistema politico hobbesiano.

In via comparativa, si noti come in Hobbes il problema si ponga su un piano assai diverso rispetto a quanto non accada in Machiavelli, in cui il conflitto è *medium* necessario per l'affermazione delle capacità del Principe. La guerra, *summum malum* della costruzione del *Leviatano*, sciagura da evitare più di ogni altra, è al contrario in Machiavelli *summum opus*, architrave strategico della riuscita politica

del condottiero, «la sola arte che si aspetta a chi comanda» [N. Machiavelli, 2006, 263]³. Una differenza che procede da una assai diversa collocazione antropologica dell'alterità. L'altro di Machiavelli non è il nemico ma l'avversario, individuo ben delineato nelle coordinate di tempo e di spazio, oggetto di attenta analisi politica; vale a dire, della sua "forza" in termini sociali, è "altro politico", osservabile esclusivamente all'interno di un progetto sociale. Insomma, l'altro-nemico di Machiavelli è luogo di affinamento della tecnica politica, di strategia militare e perfino di ispezione psicologica, ma non è posto in una condizione di naturale contrapposizione rispetto al Principe; in altre parole, «il nemico è tutt'altro che altro» [C. Galli, 2007, 26], è un simile da combattere e vincere a conferma della propria potenza. Il passaggio di grado del *Leviatano* rispetto al *De Principatibus* è evidente: dove l'Italiano scrive per vincere le contese, Hobbes scrive per neutralizzarle.

Parrebbe dunque, sulla base di un coesenziale rapporto tra desiderio e conflitto, e soprattutto in base all'invincibile potere che il primo suscita nell'uomo, che lo stato di natura del *Leviatano* perpetui proprio quella categoria (sopra delineata) di un "potere della paranoia", ossia di quella condizione che costringe a guardarsi con sospetto non soltanto dai desideri altrui, ma addirittura dai propri, in virtù della loro natura inesorabilmente distruttiva.

4. Tre caratteri dell'altro-nemico

Interessa, a questo punto, provare a individuare, nella geometria politica del *Leviatano*, i caratteri costitutivi dell'altro. Tre di essi

³ «Debbe dunque uno Principe non avere altro obietto, né altro pensiero [...] fuora della guerra, et ordini et disciplina di epsa» [N. Machiavelli, 2006, 263].

possono essere senz'altro isolati. Innanzitutto, l'altro appare sulla scena sociale nel medesimo luogo e nel medesimo tempo dell'individuo, ponendosi come “minimo comune politico” del *Leviatano*. Ed è un altro simile, in tutto e per tutto, a sé. Non si tratta dell'altro-straniero, o dell'altro portatore di costumi o religioni lontane, ma di un altro che simbioticamente percorre i medesimi sentieri e – soprattutto – è mosso dal medesimo nostro “desiderare”: un altro esterno ma non estraneo, «a tal punto simile – pur portatore di sottili e mortali differenze – da essere inquietante e angosciato, ossia non solo *feindlich*, ma anche *unheimlich*» [Ivi, 21-22]

In secondo luogo, l'altro delineato da Hobbes ci appare un elemento ontologicamente ostile nonostante simile (*rectius*, ostile proprio in quanto simile); un simile che è, per costituzione, *lupus*. Tale *similitudo* non soltanto assume i caratteri di un'ineliminabile *hostilitas inter similes*, di una minaccia continua, qualificativa di ogni volontà di relazione sociale, ma finisce col caratterizzare, specularmente, i tratti identitari dell'individuo: finisce cioè per dirci – in un dialogo inaspettatamente fitto che impegna, sotto la superficie apparentemente silenziosa del costrutto politico razionale, dimensioni dell'antropologia, della psicologia e persino dell'economia politica – qualcosa “di noi stessi”.

Infine, e siamo alla terza caratteristica, si tratta di un “altro necessario”, nel duplice senso del fatto della sua esistenza naturale e della sua necessaria presenza per il raggiungimento (attraverso l'evento corale del *pactum*) dei propri scopi. Quella stessa somiglianza, che da Aristotele a Grozio assicurava una volontaria o perlomeno inerziale apertura alla *socialitas*, diviene lo sbocco obbligato di un calcolo ben preciso. Con Hobbes l'individuo finisce per acquisire forma politica solo a partire dal riconoscimento dell'altro come ineliminabile elemento tensivo e vitale.

Per concludere, le coordinate di *similitudo*, *hostilitas* e *necessitas* delineano, in tridimensione, il volume simbolico della costruzione politica hobbesiana; l'ombra di tale volume trascorrerà, a mo' di minacciosa riverenza, le teorie filosofico-politiche moderne, le quali dovranno necessariamente confrontarsi, tributandovi gli onori di indiscutibile modello teorico dell'assolutismo politico.

5. Paranoia del politico, paranoia nel politico: il sovrano del *Leviatano*

Capolavoro di ingegneria governativa, il *Leviatano* è solitamente considerato «l'iniziatore archetipico» [C. Galli, 2011, 14] della moderna riflessione filosofico-politica, inaggirabile linea di confine tra la memoria di un *ordo* simbolicamente pacificato, riconducibile ad una struttura verticistica di origine medievale, e l'esigenza, tutta moderna, di un fondamento razionale delle giustificazioni e dei metodi della sovranità. Dopo aver esaminato l'alterità nella sua dimensione orizzontale (quella cioè relativa al rapporto con l'altro per natura uguale a sé), cercando di rilevarvi i tratti di una “paranoia del potere”, tocca ora esaminarla sotto il profilo verticale, che coinvolge a sua volta il rapporto sovrano-suddito, da noi declinato nel diverso tipo del “potere della paranoia”.

Veniamo subito al punto. Il sovrano di Hobbes è figura politicamente necessaria: la moltitudine “deve” volerlo se ha cara la vita, e appare protetto dalle garanzie della inamovibilità e infallibilità: non soltanto il *pactum* che lo investe non è ulteriormente negoziabile, ma addirittura, «dato che ogni suddito è autore delle azioni del suo sovrano, egli punisce un altro per le azioni commesse da lui stesso» [T. Hobbes, 2011, p. 234].

Detentore delle sorti politiche, giuridiche e religiose dello Stato, il sovrano descritto nel *Leviatano* parrebbe dunque sperimentare, primo

tra i soggetti politici moderni, la scomparsa dell'alterità dal campo dell'esperienza. Ciò lo costringerebbe ad una posizione fatalmente «monolettica» [G.M. Chiodi, 1990, 89]⁴: cancellato dalla superficie “reale” del conflitto l'altro-nemico (ossia derubricatolo in altro-suddito, completamente acquiescente e volontariamente non belligerante), il sovrano non sarebbe più in grado di garantire l'equilibrio di natura essenzialmente conflittuale che lo anima (al pari di qualsiasi uomo) e sarebbe costretto a ricreare tale assetto conflittuale sull'“immagine” dei sudditi.

In sintesi, la condizione psicologica del *Leviatano* ci appare inaugurare, in tutta la sua modernità, il problema del rapporto tra il desiderio di assoluto e l'esperienza apicale della solitudine. La sua collocazione ineluttabilmente apicale richiama l'aspirazione accennata da Glaucone, nel II libro della Repubblica di Platone, quella di «essere un Dio tra gli uomini» [Platone, 2009, 254]. Una dimensione che racchiude i fantasmi di un quadro delirante. È appunto «l'ombra di questo fantasma», come nota Domenica Mazzù, «che il detentore del potere sente costantemente su di sé, come una presenza che lo nega» [D. Mazzù, 1999, 51].

Anche sotto il profilo della “paranoia del potere”, dunque, sembrerebbe che Hobbes delinei il quadro paranoico di un potere sovrano, condannato a produrre alterità nemiche per giustificare politicamente (ma prima ancora psicologicamente) la solitudine della propria supremazia.

⁴ Prendo qui in prestito, adattandola all'immaginario paranoide, un'espressione utilizzata da Giulio Chiodi al fine di sottolineare il carattere “anti-dialettico” proprio delle utopie politiche.

6. Una lettura del *Leviatano* in chiave anti-paranoica

Proviamo ora a trarre le conclusioni della nostra breve analisi. Effettivamente, la condizione iniziale di minaccia e di insicurezza descritta da Hobbes, sorta di *δύναμις* antropologica che fa da sfondo legittimante al più assoluto dei poteri, ci consegna – corroborata da solida esegesi – l’immagine di una *natura appetendi* sorretta non più da inerziale socialità, ma da strutturale conflittualità, a sua volta superabile solo attraverso la scelta razionale di una società pacificata in quanto rigidamente gerarchizzata. In tale costruzione sono state ravvisate le radici di un sistema paranoico fondato sulla minaccia e ossessionato dal bisogno del comando. A noi pare che tale giudizio meriti qualche approfondimento. Vero è che lo stato di natura descritto da Hobbes disegna una dimensione compatibile con uno scenario paranoico di massa, dove aleggia lo spettro di un pericolo senza posizioni definite né acquisizioni definitive, nonché di un *bellum* la cui essenza «non consiste nel combattimento effettivo, ma nella disposizione verso di esso che sia conosciuta e in cui, durante tutto il tempo, non si dia assicurazione del contrario» [T. Hobbes, 2011, 179].

Ci riesce tuttavia difficile intravedere nel sistema hobbesiano un’istituzionalizzazione della paranoia come talora sostenuto [J. Glass, 1988]. A noi pare al contrario che l’intero progetto “istituzionale” del *Leviatano* sorga “proprio” in opposizione a tale condizione.

Il passaggio alla dimensione politica porta indubbiamente con sé una serie di rinunzie dal punto di vista della libertà individuale, ma sembra porsi tuttavia come ostacolo a quel processo di cronicizzazione interiore necessario all’elaborazione di un modello psicotico, in cui ogni individuo teme per la sua vita in ogni momento. L’*homo politicus* hobbesiano appare, in definitiva, ancora sufficientemente impegnato nel mondo dell’esperienza, e ciò rende il tempo dell’interiorizzazione del conflitto sospeso, imperfetto, e in definitiva

premature. Lo scenario delirante viene sì annunciato, ma con esso è prospettata la soluzione che tiene salva la vita.

In realtà, una lettura in chiave paranoica del *Leviatano* sta in piedi solo nel caso in cui si pensi allo *ius in omnia* come unico, vorace desiderio dell'uomo in balia delle sue pulsioni naturali (nonché di quelle, equivalenti, di ogni altro uomo) o ancora in balia di un potere invincibile, temuto e a malapena sopportato. Ma se accanto a tale desiderio poniamo quello, supremo, di "conservare la vita", la prospettiva cambia completamente. Tale desiderio infatti si pone come assieme razionale e naturale, e la ricerca della pace volta ad assicurarlo rappresenta appunto per Hobbes la «prima e fondamentale legge di natura» [T. Hobbes, 2011, 184]. Sotto questa luce, la *societas* non appare più come un congedo forzato dalla brama di possedere ogni cosa, ma come una scelta consapevole e equilibrata, dettata dalla volontà di una "composizione razionale dei desideria" per il miglior raggiungimento possibile degli stessi. Tale, ci sembra, è la prospettiva ermeneutica adottata in un recente lavoro da Luigi Alfieri, secondo il quale «lo *status naturae* e lo *status societatis* non sono due realtà eterogenee e contrapposte», ma «si tratta di esplicazioni di un unico, identico principio, che è quello del valore *assoluto* della vita» [L. Alfieri, 2021, 26].

Il "potere comune" è dunque la soluzione capace d'imprigionare lo spettro delirante del nemico in un passato eventuale, di esorcizzarlo mediante le capacità razionali di cui l'individuo naturalmente dispone. Si tratta certo di un potere che «tiene in soggezione» (*keeps in awe*), ed è quella soggezione a tenere in miracoloso equilibrio la filosofia politica del *Leviatano*. Un potere la cui cifra paradossale sta nel fatto di acquisire stabilità in misura della minaccia del suo venir meno. È dunque possibile affermare che lo Stato hobbesiano nasca da una valutazione "effettuale", "parametrica", dei vantaggi che i sudditi ottengono rispetto a quanto rischierebbero nello stato di natura.

Ciò che conta qui sottolineare, magari, è che i passaggi cruciali nella costruzione del progetto hobbesiano appaiono garantiti da processi di natura essenzialmente linguistica. È soltanto grazie alla parola, «la più nobile e giovevole invenzione fra tutte» [T. Hobbes, 2011, 86], articolazione discorsiva di immagini ad opera di processi razionali, che il fantasma incombente del conflitto può essere relegato allo stato di ipotesi, sostituito dalla possibilità reale della convivenza civile. Nel IV capitolo, dedicato appunto alla parola⁵, Hobbes chiarisce come la ragione si deponga innanzitutto attraverso la capacità di esprimere i concetti in maniera *razionale*. È appunto il linguaggio a permettere il passaggio tra stato di natura e *societas hominum*, a perfezionare il desiderio di pace nella volontà di conservazione dei *pacta* e di *subjectio* al sovrano; condizioni, queste, che saranno “condivise” esclusivamente attraverso l’*artificium* della comunicazione. Ed è proprio questa dimensione linguistica a permettere, alla fine, una deposizione degli elementi in una sintattica di dominio, a collocarli in una dialettica sociale che si oppone ad una riduzione tutta interna, tutta simbolica, tutta paranoica, del conflitto. Sebbene mosso dal medesimo *appetitus*, l’altro di Hobbes è ancora un “segno”, un *homini*, ciò che è separato rispetto a sé, un preciso luogo materiale del piano sociale, suscettibile di analisi e di scelte parametriche, inclusa quella, condivisa, del regime assoluto.

Per concludere, se non è errato affermare che Hobbes parte dalla constatazione di una situazione pre-politica (quella anteriore alla *subjectio*) formalmente compatibile con i caratteri di un diffuso timore, bisogna anche ammettere che la soluzione proposta (indipendente-

⁵ Si noti come, utilizzando *Speech* (nell’edizione inglese) e *Sermo* (in quella latina), Hobbes abbia in mente la parola articolata secondo la *consecutio* razionale dei concetti espressi.

mente dalla sua praticabilità ed efficacia) si pone come vero e proprio antidoto razionale all'esperienza psicotica del potere, permettendo al contrario una lettura del *Leviatano* in funzione compiutamente "anti-paranoica". Potrà qui obiettarsi che non solo lo stato di natura, ma anche quello di diritto è pervaso dalla paura generalizzata di un'aggressione letale da parte del potere: tuttavia, sorvolando qui sui ben noti limiti agli abusi del sovrano posti da Hobbes a salvaguardia della vita del suddito, conta sottolineare come paura e paranoia siano due stati emotivi nettamente distinti. La prima si pone come un disturbo prevalentemente consapevole, legato cioè a stati d'ansia aventi luogo e motivazioni sufficientemente individuabili; la seconda proietta sul reale immagini che sfuggono completamente alle capacità ermeneutiche del soggetto delirante. Potrà ancora obiettarsi che l'ombra del *Leviatano* dispiega l'immagine di un pervasivo terrore nei sudditi, caratterizzando la loro esistenza all'interno dello Stato. E tuttavia anche terrore e paranoia sono due stati d'animo distinti, ed il primo, benché amplifichi lo sgomento causato da un sentimento di paura, non possiede la lucidità creatrice dell'immaginario paranoico.

Ed anche il potere più terribile desterà meno terrore di una guerra perpetua scatenata da ciascuno contro tutti per il raggiungimento delle proprie passioni, le quali, se non bilanciate dalla ragione e governate da un potere sovraordinato, sono in grado di travolgere ogni imperativo etico [Ivi, 2011, 2022]⁶. La radice più profonda della para-

⁶ «Infatti le leggi di natura (come la giustizia, l'equità, la modestia, la misericordia, e, insomma il fare agli altri quel che vorremmo fosse fatto a noi) in se stesse, senza il terrore di qualche potere che le faccia osservare, *sono contrarie alle nostre passioni naturali* che ci spingono alla parzialità, all'orgoglio, alla vendetta e simili. I patti senza la spada sono solo parole e non hanno la forza di assicurare affatto un uomo».

noia politica, in fondo, non è il terrore dei nemici, ma il desiderio inesauribile di potere: non di quest'ultimo, ma del desiderio di pace e dei modi per assicurarla, tratta in ultima analisi il *Leviatano*.

Riferimenti bibliografici

Alfieri L. (2012), *L'ombra della sovranità. Da Hobbes a Canetti e ritorno*, Treccani, Roma.

Ambrosio G.M. (2022), *L'altro come nemico: profili simbolico-politici della paranoia*, «Heliopolis. Culture, Civiltà, Politica», pp. 153-162.

Ambrosio G.M. (2019), *L'immaginario collettivo di Bouchard tra società, diritto e politica*, «Metabasis», XIV n. 28, pp. 11-25.

Ambrosio G.M., "The imaginary enemy: reflections on power and political paranoia", in AA. VV., *Symbols and Myths in Liberal Democratic Political Systems*, Mimesis, Sesto San Giovanni.

Barbera S., Campioni G. (2010), *Il genio tiranno. Ragione e dominio nell'ideologia dell'Ottocento: Wagner, Nietzsche, Renan*, ETS, Firenze.

Bobbio N. (1965), *Da Hobbes a Marx*, Morano, Napoli.

Bonvecchio C. (2012), "Corpo reale e corpo immaginato", in AA. VV., *Il corpo nell'immaginario. Simboliche politiche e del sacro*, Edizioni Nuova Cultura, Roma.

Bouchard G. (2017), *Social Myths and Collective Imaginaries*, Toronto University Press, Toronto.

Cesaro A. (2020), *L'utile idiota. La cultura nel tempo dell'oclocrazia*, Mimesis, Sesto San Giovanni.

Callieri B., C. Maci (a cura di) (2007), *Paranoia, passione e ragione*, Anicia, Roma.

Chiodi, G.M. (1979), *La menzogna del potere*, Giuffrè Editore, Milano.

Chiodi, G.M. (1990), *Tacito dissenso*, Giappichelli, Torino.

De Giovanni B. (2015), *Elogio della sovranità politica*, Editoriale Scientifica, Napoli.

De Giovanni B. (2012), *Il tramonto del Principe*, Alfredo Guida Editore, Napoli.

Di Gesu A., Missiroli P. (a cura di) (2021), *Res publica. La forma del conflitto*, Quodlibet, Macerata.

Ferrero G. (2019), *Potere*, GOG, Roma.

Forti S., Revelli M., *Paranoia e politica* (a cura di) (2007), Bollati Boringhieri, Torino.

Galli C. (a cura di) (1986), *Carl Schmitt. Scritti su Thomas Hobbes*, Giuffrè Editore, Milano.

- Glass J. M. (1988), *Notes on the Paranoid Factor in Political Philosophy: Fear, Anxiety, and Domination*, «Political Psychology» 9/2, ISPP.
- Hobbes T. (2015), *Leviatano*, Editori Laterza, Roma-Bari.
- Jannetti F. (a cura di) (1981), *Immagini del politico. Catastrofe e nascita dell'identità*, Savelli Editore, Milano.
- Mazzù D. (1999), *Voci dal Tartaro. Per un'ermeneutica simbolica dello Stato*, Edizioni ETS, Sesto Fiorentino.
- Mazzù D. (1999), *Il complesso dell'usurpatore*, II ed., Giuffrè Editore, Milano.
- Pasini D. (1982), *Hobbes e Locke: Paura e Consenso*, «Revue européenne des sciences sociales», Vol. 20, n. 61, pp. 145 – 175.
- Platone (2009), *Repubblica*, Bompiani, Milano.
- Rinaldi R. (a cura di) (2006), *Machiavelli. Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Dell'arte della guerra e altre opere*, 2 voll., UTET, Torino.
- Sciacca F. (2018), *Il potere della vendetta. Quattro lezioni*, AlboVersorio, Senago.
- Sciacca F. (a cura di) (2013), *Parole in conflitto (nel silenzio della politica)*, Rubettino
- Tarizzo D. (2007), *Giochi di potere. Sulla paranoia politica*, Editori Laterza, Bari.
- Zoja L. (2011), *Paranoia. La follia che fa la storia*, Bollati Boringhieri, Torino.

Rappresentazioni della devianza, complessità e disciplinamento sociale

di Federica Rauso

Abstract

Il presente contributo vuole approfondire l'evoluzione di quelle forme di disciplinamento totale dell'esistenza individuale che, se in passato hanno trovato supporto nel sodalizio tra potere politico e sapere medico (si pensi al manicomio come "istituzione totale"), in epoca contemporanea e postmoderna si legano inevitabilmente allo sviluppo di nuove tecnologie e di nuovi sistemi di informazione e comunicazione in grado di condizionare le coscienze individuali.

The essay wants to analyze the evolution of the forms of social control of individual existence. In the past, they found support in the partnership between political power and medical knowledge (for example the asylum as a "total institution"), but in the contemporary and postmodern era they are inevitably linked to the development of new technologies and new information and communication systems able to influence individual consciences.

Parole chiave: devianza, sorveglianza, mutamento sociale, controllo.

Keywords: deviance, surveillance, social change, control.

1. L'immaginario deviante

Qualsiasi riflessione sul rapporto tra devianza e organizzazione sociale, sul mutamento delle forme di sorveglianza e di controllo in base al contesto socioculturale e politico, nonché sulle possibili forme di dominio della società contemporanea non può prescindere da una previa breve analisi delle diverse teorie sulla funzione del controllo sociale.

Parlare di evoluzione delle forme di controllo e di disciplinamento sociale significa partire dal presupposto che «ogni teoria dell'ordine

sociale reca in sé implicitamente una teoria della devianza, per converso da una teoria specifica della devianza si può risalire alla teoria generale dell'ordine sociale che ne implicitamente o esplicitamente posta a sostegno» [D. Melossi, 2005, 3]. Ciò vuol dire che l'alternarsi dei vari periodi storici e dei regimi politici si accompagna al mutare delle rappresentazioni della devianza all'interno dell'opinione pubblica, nel cosiddetto “immaginario collettivo”¹.

Parallelamente al mutamento del contesto sociopolitico, pertanto, si assiste all'emergere di costruzioni ideologiche che rispondono all'esigenza sociale, avvertita in un certo tempo, di delimitare una sorta di “area di normalità”, di orientare i comportamenti dei consociati e di segnare una distanza, più o meno ampia, tra chi detiene il potere di definire chi è “a-sociale” o “a-normale” e chi debba necessariamente essere così definito: generalmente colui il quale non è ancora stato integrato nel patto sociale o, a causa della propria condotta, se ne sta per allontanare.

Partendo da tali premesse è possibile guardare all'immaginario deviante come all'insieme delle diverse rappresentazioni collettive della devianza e, cioè, alle immagini che emergono nel discorso antropologico, criminologico, psichiatrico, estetico e pubblico che dà vita a un “tipo” con caratteristiche morali fisiche e sociali – perlopiù riprovevoli – facilmente identificabili.

Invertendo i termini, il “deviante immaginario” viene ad essere il prodotto di logiche di inclusione ed esclusione caratteristiche di quello Stato che, incarnando un sistema di valori razionali, si apre solo a quei membri del consorzio sociale in grado di condividerli e che, contemporaneamente, si assume il compito di incorporare, conquista-

¹ Dario Melossi, pertanto, definisce la devianza come «entità storicamente e spazialmente variabile» [D. Melossi, 2002, 83].

re e colonizzare colui che, dissociandosi da tali valori, viene definito “altro”². E tanto al fine di educare e civilizzare l’individuo a-sociale attraverso forme di controllo che contribuiscono al mantenimento del coesione sociale, da un lato orientando la morale pubblica, dall’altro marginalizzando coloro che se ne allontanano³.

Il controllo sociale, infatti, più che fungere da mero strumento di repressione del comportamento deviante, risponde all’esigenza di rafforzare il sentimento di unità di una data comunità. È questa l’opinione di quanti, come Durkheim [É. Durkheim, 2008], sostengono che il nesso tra devianza e controllo sia subalterno a pratiche sociali di costruzione del consenso dirette a controllare la generalità dei cittadini piuttosto che i pochi considerati responsabili dell’atto deviante, diversamente da quanto affermato dalla Scuola Positiva.

Difatti, mentre per la Scuola Positiva il controllo sociale svolge la specifica funzione di prevenire il danno e cioè di mettere in grado di non nuocere più l’autore di un atto deviante o di un crimine neutralizzandolo attraverso la rieducazione, la Scuola Classica, con una sensibilità più squisitamente politica, evidenzia come la forma di controllo sociale più rilevante sia quella sulla società in generale e

² Nel suo *Stato, controllo sociale e devianza*, Melossi riporta la concezione hegeliana di Stato etico la cui genesi non è ricondotta all’individuo e al contratto sociale: «(Lo Stato) esso è non il prodotto di un patto sociale, bensì spirito oggettivo e l’individuo esso medesimo ha in esso oggettività, verità ed eticità, soltanto in quanto è componente dello Stato» [G.W.F. Hegel, 1979, 239]. Sul punto si veda D. Melossi, 2002, 39 e ss.

³ Compito dello Stato etico razionale sarebbe, dunque, quello di educare i propri membri verso valori razionali. *Ibidem*. Del resto, anche Durkheim definisce l’educazione come funzione essenzialmente sociale della quale lo Stato non può disinteressarsi [cfr. È. Durkheim, 2021, 29].

non sull'individuo che non ne rispetta le norme e, dunque, l'azione sulle persone "oneste" al fine di garantire la coesione e la stabilità sociale⁴.

Per meglio comprendere le differenti posizioni delle due scuole è possibile far riferimento alla diversa concezione che esse hanno della funzione della pena. Ebbene, per la Scuola Positiva, la sanzione ha precipuamente la funzione di punire la criminalità commessa o prevenire quella potenziale tramite il contenimento del reo e l'applicazione di una pena graduata in relazione alla pericolosità di questo. Per la Scuola Classica, invece, il diritto penale è una rappresentazione a beneficio di chi non compie l'atto criminale: da un lato, la pena, da intendere proporzionale alla gravità del fatto (e non alla pericolosità dell'autore) ripaga la società del danno subito dall'azione criminosa, dall'altro, il criminale serve alla società perché aiuta a disegnare il confine invalicabile della normalità.

E così come il crimine è utile ed è, secondo Durkheim, "naturale" [A.K. Cohen, 1968, 82], per ogni società, la devianza svolge una funzione sociale fondamentale: circoscrivere una "area morale" della quale la maggior parte degli individui possa riconoscersi parte⁵.

Del resto, anche se si spiegano diversamente le ragioni che spingono l'individuo a ricercare l'appartenenza alla società civile, tutte le teorie sulla devianza e delle forme di dominio convergono nel riconoscimento di un valore positivo alla devianza, che non può essere

⁴ Per un confronto tra la tesi di Durkheim e la scuola neoclassica in relazione alla funzione e al valore della pena come "ristoro" del danno alla coesione sociale arrecato dall'atto deviante, si rimanda a D. Melossi, 2002, 81.

⁵ La funzione sociale del concetto di devianza, dunque, consiste nell'esistenza di una distinzione tra ciò che è giusto e cosa è sbagliato, a prescindere dai suoi contenuti, definibili «storicamente e socialmente relativi» [*Ibidem*].

sempre percepita come un mero problema, ma deve considerarsi anche come supporto alle dinamiche di legittimazione del potere e di costruzione del consenso. Si pensi, ad esempio, all'elemento irrazionale della paura cui ricorre Hobbes per spiegare l'adesione al contratto sociale e l'obbedienza dinanzi al potere illimitato del sovrano e alla minaccia della punizione [A. Cesaro, 2020]; o a quella "moralità desiderabile in sé" evocata da Durkheim che, rifiutando l'idea del conformismo come mera soccombenza a una forza superiore, evoca un innato piacere di obbedire a un dovere, che l'individuo avverte intrinsecamente in un personale percorso di ascesa verso il buono; oppure, ancora, all'esistenza di un insieme di energie aggressive e distruttive – l'*id* di cui parla la scuola psicoanalitica -, di un impulso innato che, se si stati socializzati con successo, si impara a controllare tramite le capacità riflessive (ego) e la coscienza (super ego), ossia tramite una forma di autocontrollo che il criminale non riesce a realizzare.

2. La duplice valenza sociale della devianza

Per meglio comprendere l'utilità sociale dell'elemento deviante appare utile richiamare l'analisi sul rapporto tra devianza e organizzazione sociale e sulle ripercussioni che la prima è in grado di produrre sulla seconda del criminologo e sociologo statunitense Albert Kirchidel Cohen il quale, nel suo *Controllo sociale e comportamento deviante*, attribuisce alla presenza della devianza nel complesso sociale effetti tanto negativi quanto positivi.

Quanto ai primi, Cohen afferma che la devianza può distruggere o minare l'organizzazione sociale in tre modi diversi [A.K. Cohen, 1969,14-17].

Se consideriamo l'attività sociale come un meccanismo delicatamente coordinato, la circostanza che alcune azioni dei suoi membri

non si coordinino le altre oltre una certa soglia di tolleranza (concetto sul quale si ritornerà a breve) può invalidare il funzionamento generale di tale meccanismo.

Ancora, il deviante può distruggere quella volontà di ciascuno di “fare la propria parte” necessaria per il progredire dell'attività sociale, offendendo il senso di giustizia o la relazione sforzo/ricompensa che è alla base della scelta di conformità alla regola. Di conseguenza l'azione del deviato non minaccia direttamente quella del virtuoso ma è, più in generale, in grado di provocare un sentimento di amarezza dovuta alla partecipazione dell'“a-normale”, nella duplice veste di deviato e deviante, a quelle stesse ricompense e gli stessi diritti spettanti al “normale” pur senza osservare le regole cui quest'ultimo rispettosamente soggiace.

Ma, soprattutto, la devianza può minare la motivazione degli individui fino a condurli a considerare il proprio sforzo inutile distruggendone, dunque, la fiducia negli altri e nell'esito futuro dell'attività sociale.

Tale analisi dell'impatto negativo che la devianza può avere sull'organizzazione comune è coerente con l'idea che la funzione principale del controllo sociale consista nel mantenimento della coesione sociale attraverso il debellamento di qualsiasi forma di anormalità. Tuttavia, come afferma Cohen, esistono molteplici modi in cui la devianza può, in qualche misura, giovare all'organizzazione sociale [*Ibidem*].

La devianza può, innanzitutto, fungere da strumento di chiarimento delle regole: indicando esplicitamente cosa non fare e, quindi, circoscrivendo l'area dell'errore, si va implicitamente a identificare più dettagliatamente cosa fare, dunque l'area della virtù.

Secondo il criminologo statunitense, inoltre, il deviante è capace di produrre quel contrasto che rende il conformismo degli “altri” gratificante: chi osserva le regole di condotta e i valori socialmente con-

divisi, dinanzi al comportamento e alla conseguente punizione del deviante, percepisce se stesso e chi tiene un comportamento analogo come le uniche persone meritevoli e legittimate a partecipare all'organizzazione sociale e ai benefici che questa riconosce loro.

Ancora, l'elemento deviante può fungere anche da fattore integrante di un gruppo, ossia da strumento di saldatura di una comunità, la cui solidità è rafforzabile attraverso l'individuazione di un nemico comune esterno in grado di produrre un'emotiva solidarietà di aggressione nei confronti del deviante immaginario, cioè delle caratterizzazioni conoscitive della devianza cui in dato tempo e in un certo spazio si dà vita.

La devianza, infine, può atteggiarsi a valvola di sicurezza: una certa percentuale di devianza, disprezzata ma non rigorosamente repressa, può prevenire l'eccessivo accumulo di scontento e tensione dirottandolo al di fuori dell'ordine legittimo e, dunque, rivelarsi utile al soddisfacimento dei bisogni di quanti avvertono una qualche necessità di non conformarsi o sono intralciati nel loro accesso ai mezzi legittimi di realizzazione delle proprie esigenze.

Perciò, in limitate quantità e circostante particolari, la devianza sembrerebbe, dunque, addirittura contribuire alla vitalità e all'efficienza della vita sociale organizzata.

Ogni sistema può infatti tollerare una certa dose di ambiguità, incertezza e confusione.

Del resto, osserva Cohen, anche la norma, per quanto dettagliata e limitante, non si tramuta automaticamente in azione virtuosa ma, dipendendo dalle valutazioni del rapporto tra costi e benefici della conformità, crea necessariamente una potenzialità di deviazione da essa stessa.

Questa accettazione di alcune forme "innocue" (per il vivere comune) di devianza trova, tuttavia, un limite necessario (per la stabilità dell'ordine sociale) e ben preciso – perché sapientemente modella-

to dalle sue istituzioni – nella necessità di salvaguardare e rafforzare l’ordine costituito da azioni e individui considerati “pericolosi”, ossia in grado di sovvertirlo.

Tale esigenza, d’altronde, ha da sempre giustificato – in passato attraverso l’identificazione antropometrica e biometrica di massa – e continua a giustificare – tutt’ora mediante il progetto di una “società evidente” [E. Hubert, 2018] virtuale – forme di controllo e sorveglianza degli individui, modalità di contenimento e marginalizzazione della diversità e del dissenso, certamente mutevoli in base a frangente storico, orizzonte geografico e clima politico [A. K. Coehn, 1969].

Volgendo lo sguardo al passato, il riferimento è a quelle “istituzioni totali” che, secondo Foucault e Goffman, hanno contribuito – in un inscindibile binomio tra sapere e potere – alla costruzione di “società dei sani” e di identità collettive. Carceri, manicomi, scuole e fabbriche, proprio sulla scorta del parametro della pericolosità sociale, hanno consentito la neutralizzazione della diversità e del dissenso attraverso il confinamento e il controllo del corpo deviante⁶. Non è un caso che tali istituzioni, espressione di una biopolitica nata per Foucault nella nell’*âge classique*, si siano strutturate e abbiano assunto una precisa fisionomia quando i movimenti nazionalistici maggiormente avvertivano il bisogno di creare nazioni formate da individui efficienti e razionali e, dunque, coscienze collettive sapientemente pensate – dunque, meccanismi disciplinari – per essere di supporto

⁶ Si tratta di tutte quelle strutture argutamente definite dal sociologo Erving Goffman “istituzioni totali o totalitarie”, ossia quelle istituzioni che «si presentano al pubblico come organizzazioni razionali, designate consapevolmente al raggiungimento di fini ufficiali (la riabilitazione), ma, il più delle volte, sembrano funzionare come un semplice luogo di ammasso per internati» [E. Goffman, 2001, 102].

ai coevi processi di stabilizzazione delle ancora precarie strutture politiche⁷.

3. L'era mediatica della sorveglianza

Nonostante la professata neutralità di uno Stato liberale che lascia spazio alla società civile e alla libertà individuale, si è iniziato a guardare alla popolazione nel suo complesso attraverso tutta una serie di interventi e di controlli regolatori in tema di nascita e mortalità, livello di salute pubblica, durata di vita e longevità, segnando la riemersione di una biopolitica per il “bene comune”.

Un “ritorno” che registratosi, con maggiore forza, anche in epoca successiva, come dimostrano le rielaborazioni della teoria foucaultiana da parte degli esponenti della *Italian Theory*: è il caso degli studi di Giorgio Agamben in merito alla biopolitica applicata dal regime nazionalsocialista o ai più attuali studi di Roberto Esposito sulla “sindrome immunitaria” di cui la società contemporanea sembra essere preda dai tempi dell'emergenza pandemica [R. Campa, 2015].

Ma nel Terzo Millennio, parallelamente allo sviluppo di nuove tecnologie per la cura-controllo del corpo e di nuovi sistemi di informazione e comunicazione, emergono nuove e più sottili forme di disciplinamento, di inclusione ed esclusione nella comunità sociale e politica.

⁷ L'età classica – in particolare – è vista come il momento in cui la follia, percepita nell'orizzonte sociale della povertà, dell'inoperatività, della pericolosità per la comunità, diventa un problema dell'ordinamento civile: è in questa epoca che viene tracciata una linea di demarcazione tra spazio sociale e “luogo della follia”, isolando e definendo la devianza all'interno dei manicomi. Per un approfondimento sul pensiero del sociologo francese si veda: M. Foucault, 2019; ID., 1998.

Nella società postmoderna, infatti, la futura frontiera del controllo sociale e della sorveglianza sembra essere rappresentata da nuovi dispositivi ricompresi nella suggestiva categoria del “panottico digitale” [P. Bellini, 2005; ID., 2006]. Si pensi alla raccolta e al trattamento dei dati, all’annullamento di quasi ogni forma di privacy, alla subalternità incosciente che l’individuo vive nell’era della simulazione, cioè delle riproduzioni del reale mediante codici e modelli di comportamento che supportano la sorveglianza.

Tra i fattori determinanti per la buona riuscita del controllo mediatico diffuso della comunità possono certamente annoverarsi la comunicazione di massa e la propaganda attuate mediante i social network o, ancora, le forme di controllo e di censura praticabili anche grazie alla rete che non lasciano spazio a manifestazioni di dissenso, se non marginale, e che possono contribuire al tracciamento degli oppositori [G. M. Chiodi, 1990].

Si guardi, ancora alle community social in cui l’amicizia è concessa ed è considerata valida solo tra soggetti che condividono gli stessi gusti e le stesse opinioni.

Nell’epoca della iper-connessione, in questi spazi virtuali di socialità si ripropone la duplice funzione della devianza. Nel mondo della comunità virtuale, infatti, la diversità è percepita, da un lato, come fattore destabilizzante, come mancanza di risposta alle logiche performative e alle aspettative sociali ma, al contempo, essa risulta utile al soddisfacimento di quel bisogno di appartenenza a un gruppo e di riconoscimento che guida l’azione quotidiana di quanti più o meno consapevolmente soggiacciono dinanzi a moderni processi di omologazione, analoghi a quelli operati dalle più risalenti istituzioni totali.

La tipizzazione e il riconoscimento dell’“altro”, ancora una volta, servirebbero ad avvertire se stessi come “normali”. Un processo che presuppone, tuttavia, una cieca adesione alla logica dell’evidenza.

Lo spazio dell'evidenza, a questo punto, favorirebbe il progetto sociopolitico della visibilità e della riconoscibilità delle persone, delle cose e delle azioni nello spazio pubblico, funzionale alle forme di controllo non solo di quelle adeguate agli interessi consociativi ma anche, e soprattutto, di quelle disgregative, dell'invisibile, oscura o camuffata componente sociale di devianza.

Sebbene si viva nell'illusione che attraverso i social media si possa esprimere qualunque argomentazione, tuttavia ciò non vuol dire che vi sia una "reale" di libertà di opinione e informazione [E. Morozov, 2011]. Esistono, difatti, diversi meccanismi per limitare la libera espressione del pensiero dissidente: esiste il *like* ma non l'*unlike*; l'algoritmo del social network può rallentare la diffusione di un post contenente opinioni controcorrente; esistono ancora questioni irrisolte in merito alla privacy e alla cybersecurity; addirittura, può giungersi alla limitazione di un account bloccando non il singolo "post" bensì la persona-utente (deviante) nel suo complesso.

Le nuove tecnologie, in conclusione, sembrano aver realizzato la "forma perfetta di controllo, di sorveglianza e di marginalizzazione del dissenso"⁸: un *soft power* apparentemente innocuo, non evidente e, soprattutto, in grado di indurre l'individuo a una volontaria rinuncia alla privacy e al confine tra pubblico e privato⁹.

Riferimenti bibliografici

Bellini P. (2005), "Il modello performativo della civiltà tecnologica: tempo, intenzione e significato", in «Magazzino di Filosofia», 13, V, PP. 106-115.

Bellini P. (2006), "Il soggetto tecnosensibile e il potere", in Nuove tecnologie e nuove sensibilità, a cura di F. Merlini, Franco Angeli, Milano, pp. 122-137.

⁸ Per approfondimenti sul tema si segnalano D. Ferrante, 2001; L. Corchia, 2011.

⁹ Sul punto, S. Rodotà, 2005.

-
- Campa R. (2015), *Biopolitica e biopotere. Da Foucault all'Italian Theory*, in «Orbis Idearum», 3, 1, pp. 125–170
- Cesaro A. (2020²), *Il sovrano demiurgo. Federico II di Svevia, ideologia e simbolica del potere*, Artetetra Edizioni, Capua.
- Chiodi G.M., (1990), *Tacito dissenso*, Giappichelli, Torino.
- Cohen A.K. (1969), *Controllo sociale e comportamento deviante*, Il Mulino, Bologna, p. 82.
- Corchia L. (2011), *La democrazia nell'era di Internet*, Le Lettere, Firenze.
- Durkheim É. (2008), *Il suicidio. L'educazione morale*, Utet, Torino.
- Durkheim É. (2021), *La sociologia e l'educazione*, Ledizioni, Milano.
- Ferrante D. (2001), *Il controllo sottile: dal potere della tradizione a quello di tv e social network*, CSA, Bari.
- Foucault M. (1998)., *Nascita della clinica*, Einaudi, Torino.
- Foucault M. (2019), *Storia della follia nell'età classica*, a cura di M. Galzigna, Rizzoli, Milano.
- Goffman E. (2001), *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Edizioni di Comunità, Torino.
- Hubert E. (2018), “Il progetto di una società evidente. Riconoscere le persone e le cose nello spazio politico (XII-XIV secolo)”, in J. Chiffolleau, E. Hubert R. Mucciarelli. *La necessità del segreto. Indagini sullo spazio politico nell'Italia medievale ed oltre*, Viella, Roma.
- Melossi D. (2005), *Stato, controllo sociale, devianza. Teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti*, Mondadori, Milano
- Morozov E. (2011), *L'ingenuità della rete. Il lato oscuro della libertà di internet*, Codice Edizioni, Torino.
- Rodotà S. (2005), *Intervista su privacy e libertà* (a cura di Paolo Conti), Laterza, Roma-Bari.

Dalla pace armata alla Pax Augusta. Quirinus e la guerra

di Sara Lucrezi

Abstract

L'articolo esamina il rapporto, complesso e controverso, tra Quirinus e la guerra. Alcuni aspetti paiono infatti rimandare a una funzione guerriera del dio, che lo fa talvolta emulo e prosecutore (se non 'rivale') di Mars. Ma l'interpretazione in chiave bellicista non pare del tutto coerente con la prevalente natura civica e sociale del dio e, nella fase arcaica, Quirinus e Mars paiono intessere una relazione dialettica, legata alla rotazione stagionale di tempo militare e civile, e quindi all'alternanza *milites/Quirites*.

Le cose cambiano in età augustea, quando, dopo lo sconvolgimento del conflitto civile, la pace assume per la prima volta a valore universale, legato alla grandezza di Roma e del *princeps*.

La *Pax Romana* o *Augusta* diventa una divinità centrale, celebrata in tutto l'impero, e il nuovo compito di Roma diventa quello di "*pacis imponere morem*", di vegliare sulla conservazione di un "*pacato orbe terrarum*", nel quale tutti gli spazi sarebbero uniti in armonia.

Il fatto che le porte di Ianus-Quirinus siano state serrate per tre volte durante il principato di Augusto lascia presagire che presto lo saranno per sempre. Ma, affinché ciò possa accadere, è necessario che l'ordine trasmesso al popolo dallo stesso Quirinus, attraverso Iulius Proculus, sia raccolto ed eseguito: creare ed imporre dovunque la pace, con la forza delle armi.

Quirinus, in questa nuova temperie ideologica, non sarà più quindi il "Marte tranquillo", il dio della "pace armata" o della guerra sospesa, ma il "dio armato" incaricato di realizzare e preservare la *pax Augusta*.

The essay is focused to the ambiguous and controversial relationship between the god Quirinus and the war. For some aspects, it seems that the god assume a fighting function, as a prosecution or an imitation of the god Mars. Anyway, this interpretation of the god as a symbol of the war does not seem entirely exhaustive and appear in contradiction with its civil and social nature.

In the archaic period, it seems that between Quirinus and Mars a dialectic bond, connected with the alternation between military and civil season, and then between *militēs/Quirites*, could exist.

But this reality changes in Augustus era. After the troubled times of civil wars, peace becomes, for the first time, an universal value, linked to the greatness of Rome and its *princeps*.

The *Pax Romana* (or *Augusta*) becomes a central and important goddess, celebrated everywhere in the empire. The new mission of Rome is to ensure the preservation of a “*pacatus orbis terrarum*”, in which all the places are united in a new harmonic system.

The fact that the gates of *Ianus-Quirinus* were closed three times during Augustus principate suggests that they will soon be barred forever.

But, to make this possible, it is necessary that the Romans obey the message given to them by the god, through Iulius Proculus: to spread peace everywhere through the force of arms.

In this new ideological culture, Quirinus will not be anymore the “Mars tranquillus”, the god of the “armed peace”, but a new “armed god”, in charge of creating and preserving the *pax Augusta*.

Parole Chiave: Quirinus, guerra, *Pax Augusta*, Ianus Quirinus, Mars.

Keywords: Quirinus, war, *Pax Augusta*, Ianus Quirinus, Mars.

1. La pace armata

La relazione tra il dio Quirinus e la guerra è complessa e controversa, ed è stata ampiamente oggetto di ricerca.

Diversi elementi rinviano a un’arcaica natura bellicosa o a un “carrattere guerriero” di Quirinus, che lo fa talvolta apparire emulo e persecutore (se non ‘rivale’) di Mars.

In primo luogo, il dio intesse una stretta relazione con Mars (padre di Romulus e, nelle ricostruzioni tardorepubblicane di Ovidio¹, anche suo), di cui appare, talvolta, come “sosia” (“Doppelgänger”) [W.

¹ Ov. *Met.* XIV. 805-811.

Burkert, 1962, 360]. Inoltre, per effetto dell'*interpretatio Graeca*², a partire da Polibio, il suo nome viene tradotto con quello dell'antichissimo dio guerriero ellenico, di origine micenea, Enyalos [D. Porte, 1981, 307-308; C. Koch, 1953, 4; G. Dumézil, 2019, 238] definito da Plutarco "il più assetato di sangue" tra le divinità³.

Ancora, i *Salii*, sacerdoti preposti a celebrare il passaggio dal tempo civile a militare e viceversa, erano distinti tra *Palatini*, sotto la tutela di Mars, e *Collini* o *Quirinales*, sotto la protezione di Quirinus.

Infine, in un passo particolarmente enigmatico⁴, Festo fa riferimento a delle, non meglio specificate, armi di Quirinus, che il *flamen Portunalis* avrebbe unto in un'occasione con un '*persillum*', una spatola di legno coperta di pece.

Ma, nonostante tali dati abbiano condotto una larga parte della dottrina (tra cui G. Wissowa⁵, C. Koch⁶, D. Porte⁷ e, recentemente,

² Pol. III.25.6, Plut. *Quaest. Rom.* 290 D: τῷ φονικωτάτῳ θεῶν Ἐνυαλίῳ, Dion. II.48.2. Tale *interpretatio* appare anche nella versione greca del *Monumentum Ancyranum* XIII, [cfr. A. Brelich, 1960, 188].

³ *Quaest. Rom.* 290 D: τῷ φονικωτάτῳ θεῶν Ἐνυαλίῳ.

⁴ *De verb. sign.*, L. 238: *Persillum vocant sacerdotes rudiculum picatum quo unguine Flamen Portunalis arma Quirini unguet*. Il dato è riportato anche da Paul. 231 L. [cfr. G. Dumézil, 2019, 237]. Il passo, considerato «one of the most puzzling data in Roman religion» [J. Peck, 1973, 212] solleva varie questioni: di che tipo di armi si trattava? Perché non venivano trattate ritualmente dallo stesso *flamen Quirinalis*? Che relazione intercorreva tra il culto di Quirinus e quello di Portunus? Quando avveniva questo rito?

⁵ Secondo Wissowa [in W.H. Roscher, 1893, 15-18] il culto del dio della guerra Quirinus, parallelo ma distinto da quello di Mars, sarebbe stato praticato da un'antica comunità di abitanti del colle *Quirinalis*, successivamente incorporata nella città di Roma. Tesi che però, che non pare sostenuta da adeguati riscontri.

R. Fiori⁸) a leggere il dio in questa chiave “bellicosa”, tale interpretazione è stata contestata da altri studiosi (tra cui, in primo luogo, Dumézil), e non pare del tutto esaustiva, per una serie di ragioni.

In primo luogo, il nucleo primigenio del dio pare ancorato a una sfera pubblica, civica e civile, come dimostra il collegamento di Quirinus alle *curiae*, che emerge sia a livello etimologico⁹ che dalle caratteristiche della sua festività, i *Quirinalia*¹⁰.

⁶ Secondo Koch [1953], Quirinus rappresenterebbe un dio della guerra parallelo a Mars, e tale duplicazione si spiegherebbe alla luce del sinecismo tra Quirinale e Palatino.

⁷ Secondo Porte [1981, 20] «pour ce qui est de Quirinus-dieu, on peut tracer un portrait indubitablement guerrier».

⁸ Afferma Fiori [2019, 347-348] che «la ricostruzione in chiave civile di Quirinus [...] non riesce a tener conto dei caratteri guerrieri testimoniati sul piano culturale e nelle interpretazioni sacerdotali ed erudite».

⁹ Circa un secolo fa, Paul Kretschmer [1919, 147-157] avanzò la teoria secondo cui il teonimo Quirinus sarebbe provenuto da **Co-virinus*, nome derivato, a sua volta, dagli antichi distretti di Roma (*co-viriae*, e poi *curiae*) e dei raggruppamenti di uomini che, fin dai primordi della *civitas*, li avrebbero abitati, venendo così chiamati **Co-virites*, e poi *Quirites*. Il linguista formulò la sua ipotesi a partire dalla proposta formulata da August Friedrich Pott nel 1861 di ricondurre il termine “*curia*” a **ko-wir-ia*, “insieme di uomini”, e ritenne che l’etimologia fosse dimostrata dall’espressione *Virites Quirini*, entità “satelliti” [C. Koch, 1953, 11] riportate da Gellio [177, XIII.23.1-2], che accostano al nome del dio quello di “*vir*”, e sembrano quindi rappresentare le singole individualità dei cittadini protetti dal dio [G. Dumézil, 2019, 153, 347; R. Fiori, 2019, 329].

¹⁰ I *Quirinalia* - che cadevano il 17 febbraio, e in cui si celebrava la torrefazione del farro - erano detti anche “*stultorum feriae*”, festa degli sciocchi, giacché rappresentavano l’ultima data in cui si potevano officiare i *Fornacalia*, festività di nove giorni in cui ogni cittadino era tenuto a eseguire il rito della tostatura del cereale

Circa la relazione con Mars, particolarmente rilevante pare il noto passo di Servio, in cui il grammatico, commentando la scelta di chiamare il primo re, dopo la deificazione, Quirinus, scrive: «*Mars enim cum saevit Gradivus dicitur, cum tranquillus est Quirinus*»¹¹.

Per questo Mars avrebbe avuto riservati due templi distinti, uno all'interno della città («*Mars qui praeest paci*»¹²), come pacifico custode della stessa («*quasi custodis et tranquilli*»), ossia nella sua veste di Quirinus, e un altro fuori, sulla via Appia, vicino alla porta dell'Urbe, come dio guerriero («*quasi bellatoris*»), detto Gradivus (*Mars Gradivus*, o *Mars Belli*)¹³.

I due dèi sarebbero quindi stati congiunti in una relazione dialettica, connessa all'alternanza di tempo civile e militare, di *Quirites* e *milites* (come dimostra anche il culto urbano di Quirinus e quello extrapomeriale di Mars), e sarebbero stati evidentemente legati anche dalla comune connessione a Romulus, figlio dell'uno e alter ego terreno dell'altro. Come scrive Porte [1981, 19] «les commentateurs anciens sentaient très fortement les liens unissant Mars, la Guerre, et Quirinus, la Cité, au point d'en faire une seule entité divine à deux

nel giorno specificamente indicato per la propria curia di appartenenza [Varr., VI.13; Fest., 304 L.]. Il fatto che gli “*stulti*” che non avessero officiato il rituale nel giorno previsto avrebbero potuto recuperare in tale occasione, pare sottintendere il ruolo del dio quale tutore dell'intera organizzazione curiata e della cittadinanza nel suo complesso [G. Dumézil, 2019, 153].

¹¹ *Ad Aen.* I.291-294. Cfr. [A. Brelich, 1960, 195; D. Porte, 1981, 305, 311; D. Briquel 1996, 118-120].

¹² Serv., *ad Aen.* VI. 859-860.

¹³ Serv. *ad Aen.* I, 292: *Denique in urbe duo eius templa sunt: unum Quirini intra urbem, quasi custodis et tranquilli, aliud in Appia via extra urbem prope portam, quasi bellatoris, id est Gradivi* [cfr. G. Dumézil, 2019, 236, 248-249; R. Del Ponte, 2017, 173].

faces, on comprend qu'on l'eût choisi pour dèfier en lui Romulus, fondateur, législateur et guerrier».

E proprio tale particolare relazione con Mars consentirebbe di comprendere la traduzione di Quirinus in Enyalos: riferisce infatti Dionigi di Alicarnasso che, secondo alcuni, più che rappresentare una divinità autonoma, Enyalos avrebbe costituito una semplice epiclesi del dio della guerra Ares¹⁴.

Secondo Dumézil [2019, 238], la relazione “subordinata” tra le due divinità greche avrebbe quindi trovato un corrispettivo nella «limitata identificazione» tra Quirinus e Mars. Allo stesso modo, Brelich [1960, 193] ha notato come l'identificazione di Quirinus con Enyalos non facesse che segnalare l'affinità, ma al contempo la distinzione tra Quirinus e Mars, regolarmente tradotto con Ares.

La particolarità della *res militaris* romana, in cui lo stesso corpo sociale rivestiva per sei mesi gli abiti di *milites*, sotto la protezione di Mars, e negli altri sei quelli di *Quirites* (o di *agricolae*, essendo stata nei primi secoli la società romana primariamente agraria)¹⁵, sotto la tutela di Quirinus, può consentire di comprendere anche il riferimento ai *Salii*¹⁶. Tradizionalmente, infatti, tempo *civilis* e *militaris* si al-

¹⁴ II.48.2: Οἱ μὲν γὰρ ἐφ' ἑνὸς οἴονται θεοῦ πολεμικῶν ἀγῶνων ἡγεμόνος ἐκάτερον τῶν ὀνομάτων κατηγορησθαι, οἱ δὲ κατὰ δύο τάττεσθαι δαιμόνων πολεμιστῶν τὰ ὀνόματα.

¹⁵ L'alternanza tra la guerra e il lavoro rurale emerge molte volte tra le fonti basti ricordare il celebrato episodio di Cincinnato, che interrompe il lavoro rurale per salvare la patria, ma torna poi, subito dopo, a coltivare la terra.

¹⁶ I religiosi, atti a celebrare il passaggio dal tempo civile a quello militare e viceversa, eseguivano un percorso lungo la città con una danza di salti (da cui, secondo Dion. II.70.4, il nome), vestiti di *apex*, *trabea* e *tunica picta*, e cinti di spada, mentre intonavano un inno sacro in latino arcaico, detto *Carmen Saliare*, e percuoteva-

ternavano in una rotazione stagionale (chiamata da Jean Bayet [1969, 86] «le rythme sacré de la guerre»), che inquadrava la guerra tra la festa del *Quinquatrus*, il 19 marzo, e quella dell'*Armilustrum*, il 19 ottobre¹⁷, quando, con l'arrivo del maltempo, i sacerdoti riponevano le armi nel sacrario di Mars, per custodirle simbolicamente sino alla primavera seguente.

Anche se «la tradizione non accenna a un legame dei *Salii Palatini* con le feste di marzo e dei *Salii Collini* con quelle di ottobre [...], né, in generale, ad alcuna distinzione tra le funzioni dei due corpi sacerdotali» [A. Brelich, 1960, 197], il nesso di Quirinus alle operazioni rituali del collegio, atte a segnalare il ritorno alla stagione pacifica, dedita alla cura delle istituzioni cittadine e delle attività produttive, sembra trasparente.

Come scrive Dumézil [2019, 236] «è naturale che il *Mars belli* – cioè Marte puro e semplice – e il *Mars tranquillus* – cioè Quirino – collaborino alle operazioni dei Salii, le quali stanno al limite dei loro rispettivi ambiti, al punto di giunzione delle loro rispettive attività».

E «neppure occorre immaginare che i due gruppi compissero azioni rituali diverse: Quirino, dio della pace vigilante, è armato come Marte, dio della guerra; le medesime acconciature e le medesime danze servivano [...] ai Salii per significare la successione dei loro

no con delle lance gli scudi sacri, gli *ancilia*. Secondo la tradizione, sarebbe stato Numa a fondare i *Salii Palatini* [Plut. *Numa*, XIII.1-6], mentre i *Collini* sarebbero stati istituiti da Tullio Ostilio, come offerta per essere riuscito a sconfiggere i Sabini [Dion., III.32.4]. L. Gerschel [1950, 145-147] ha notato come fosse paradossale che il più pacifico dei re avesse istituito i *Salii* di Mars e il più bellicoso quelli di Quirinus) [cfr. G. Dumézil, 2019, 197; G. Ferri 2016, 86-93].

¹⁷ La stagione della pace sarebbe stata aperta dalle tre feste di purificazione del *Tigillum Sororium*, dell'*Armilustrum* e dell'*October Equus* [G. Dumézil, 2019, 247-248].

dei, ciascuno dei quali non distruggeva l'altro, ma lo completava e anzi ne preparava con la propria azione il ritorno» [Ivi, 237].

Anche la cerimonia dell'*Armilustrium*, con cui il 19 ottobre si celebrava sull'Aventino l'«uscita rituale dalla guerra» [A. Brelich, 1960, 197]¹⁸, pare rimandare a tale prospettiva. Sebbene non sia del tutto chiaro come si articolasse la cerimonia di *lustratio* (per quanto si possa immaginare la presenza dell'acqua o dell'olio), si sa che, espletati i riti, le armi sacre (le dodici *hastae Martiae* e i dodici *ancilia*¹⁹) venivano affidate al *flamen Martialis* e riposte nel *Sacrarium*

¹⁸ Varro., *L.L.* VI.22: *Armilustrium ab eo quod in Armilustrio armati sacra faciunt, nisi locus potius dictus ab his; sed quod de his prius, id ab luendo aut lustris, id est quod circumibant ludentes ancilibus armati*; Paol., *Fest. ep.*, 17 L.: *Armilustrium festum erat apud Romanos, quo res divinas armati faciebant, ac, dum sacrificarent, tubis canebant* [cfr. J. Champeaux, 2002, 81; F. Sini, 2005, 5].

¹⁹ Gli *ancilia* (scudi bronzei bilobati diffusi in Italia centrale dal X al XIII sec., quindi sostituiti in battaglia da un altro tipo di protezione), erano scudi sacri dalla grande valenza simbolica e religiosa, tra i sette *pignora imperii* (Serv., *ad Aen.*, VII.188: *septem fuerunt pignora, quae imperium Romanum tenent: aius matris deum, quadriga fictilis Veientanorum, cineres Orestis, sceptrum Priami, velum Ilionae, palladium, ancilia*).

Secondo il racconto di Plutarco [*Numa*, XIII.1-6], nel corso di una terribile pestilenza, uno scudo di tali fattezze era caduto prodigiosamente dal cielo nelle mani di Numa Pompilio, quale segno divino di salvezza della città, e l'epidemia era cessata. Data la potenza dello scudo, il re aveva quindi ordinato all'abilissimo artigiano Mamurius Veturius (in onore del quale il 14 marzo si celebravano i *Mamuralia*) di produrne altre undici copie identiche, in modo da confondere eventuali nemici di Roma intenzionati a rubarlo. Sarebbe quindi stato istituito il collegio dei *Salii Palatini*, mentre quelli Collini sarebbero stati fondati poi da Tullio Ostilio, come offerta per essere riuscito a sconfiggere i Sabini [Dion., III.32.4].

Martis all'interno della *Regia* [M. Granino Cecere, 2014, 106], simboleggiando la necessità di preservarle per uso futuro, in quella che appariva una tregua vigile, pronta a essere interrotta.

Allo stesso modo, unguendo di sostanze grasse le misteriose *arma Quirini*, il *flamen Portunalis* indicava la necessità di «conservarle in buono stato per un uso ulteriore [...] esattamente l'atteggiamento appropriato al "Mars tranquillus"» [G. Dumézil, 2019, 237].

Per quanto, quindi, Quirinus possa aver progressivamente acquisito caratteristiche guerriere, sia a seguito dell'assimilazione a Romulus che per via della natura stagionale della guerra a Roma, «che faceva di ogni civile un uomo di Marte in attesa della chiamata» [*Ibidem*], tale dimensione sarebbe stata comunque incanalata nelle sue prevalenti funzioni di natura sociale e civica.

Quirinus, quindi, sarebbe apparso come una sorta di Mars "disarmato", "in riposo", "pacifico": sempre un dio della guerra, ma di una "guerra sospesa", o "non combattuta", del passato o del futuro, non del presente. Oppure, come è stato detto, un dio della "pace armata" [A. Brelich, 1960, 197; A. Magdelain, 1984, 237]: un "Marte tranquillo", che "presiede alla pace" [cfr. A. Carandini, 2007, 40].

2. *Pax Augusta*

In epoca arcaica, la guerra rappresentava dunque un'attività ciclica e naturale, la cui dimensione di violenza e disordine veniva ordinata e razionalizzata dallo stringente sistema di norme religiose e giuridiche che regolavano la *indictio belli*, e le cui eventuali valenze perturbanti, di impurità e contaminazione, venivano espiate con operazioni rituali.

Da un lato, infatti, i romani, tramite le formalità dello *ius fetiale*²⁰, riconducevano la guerra non solo al piano dello *ius*, ma a quello fondante del *fas*, ossia della sfera di ciò che è consentito e accettabile sul piano religioso, presentando il ricorso alle armi come elemento di un *bellum iustum piunique*, legittima riparazione a un torto. Dall'altro, dopo le campagne militari, venivano espletati riti di purificazione, come il *tigillum Sororium* o, appunto, l'*Armilustrum*, e i *milites*, «giunti alle porte della città nello status di *impiati*», rientravano con rami di alloro²¹, pianta poi utilizzata per le corone dei generali vittoriosi²², che li faceva apparire «mondati dal sangue dei nemici uccisi e dalle ritorsioni dei loro funesti spiriti» [F. Marcattili, 2017, 3], scongiurando il pericolo rappresentato dai *Lemures*.

²⁰ Della stipula di dichiarazioni di guerra e di trattati di pace si occupava il sacerdozio dei *fetiales*, istituito, secondo le fonti, da Numa, e composto da venti membri, di nobile lignaggio, eletti per cooptazione, che rivestivano la carica a vita [Dio., Hal. II.72.1; Varr., *L.L.* V.86; Cic., *De leg.* II.21].

Per dichiarare guerra, i romani dovevano in primo luogo verificare, tramite appositi rituali, di aver subito una violazione. Accertato il torto, due feziali, il *pater patratus* e il *verbenarius*, si avvicinavano ai confini del territorio nemico, intimando la restituzione (detta *rerum repetitio* o *clarigatio*) entro trenta giorni di quanto era stato indebitamente sottratto al popolo romano, ed eseguendo un giuramento con una formula [Liv., I.32.6; Dion., II.72.8]. Solo passato il termine previsto, il feziale chiedeva la *rerum repetitio*, dichiarando, al cospetto di Iuppiter e di Ianus Quirinus, che avrebbe informato i *patres* di tale ingiustizia e si sarebbero consultati sul da farsi, e dando poi luogo all'*indictio belli* [Cfr. M. Ravizza, 2014; F. Sini, 2005].

²¹ Fest. ep., p. 104 L: *Laureati milites sequebantur currum triumphantis, ut quasi purgati a caede humana intrarent Urbem* [cfr. Sini, 2005, 5; Marcattili, 2017, 5].

²² Sulle valenze simboliche dell'alloro, cfr. F. Marcattili, 2009, 432-434; F. Marcattili, 2017; A. Brelich, 1969.

Se vi erano degli aspetti nefasti, essi parevano dunque poter essere governati da una concettualizzazione che tendeva a configurare il conflitto come necessario, o come *extrema ratio*, e dalla prassi rituale in cui esso era inserito²³.

D'altronde, Mars era il padre dello stesso *conditor*, e sarebbe stata proprio la guerra, come è noto, a far guadagnare all'Urbe la sua condizione di egemonia, al punto da farla coincidere con l'*orbis*, l'intero mondo.

Eppure, dopo che, con la conquista definitiva di Cartagine e della Grecia, era terminato il *metus hostilis*, la paura del nemico, «che a lungo aveva contribuito a mantenere la concordia a Roma» [J. Thornton, 2022, 15], le armi avevano cominciato a essere usate, nelle guerre civili, tra gli stessi romani, in deprecabili scontri fratricidi capaci, come scrive Cesare [*Bell. civ.*, VI], di sovvertire tutte le leggi umane e divine («*omnia divina humanaque iura permiscentur*»).

Così, come ricorda Tacito [*Ann.*, III.28.2], quando, con la fine della battaglia di Azio, il potere sarebbe finito nelle mani di un solo uomo, si sarebbe finalmente dischiusa un'invocata e distensiva stagione di pace («*postquam bellatum apud Actium atque omnem potentiam ad unum conferri pacis interfuit*»). Per la prima volta nella storia di Roma, la pace sarebbe quindi assurta a livello di superiorità morale nei confronti della guerra, che, da tradizionale fonte di gloria, veniva ora negativizzata («*Bella, horrida bella*» [Verg., *Aen.* III.57]) e pre-

²³ Scrive Sini [2005, 5] che «formule e riti dello *ius fetiale* e dello *ius pontificium* furono elaborati con la funzione precipua di liberare i cittadini-soldati dalla paura del sangue versato, di aiutarli con la religione a vincere l'antico terrore davanti al *furor*, segno di un possesso che priva l'uomo della sua libertà, di esimerli infine dal timore di impegnarsi in azioni sgradite agli Dèi».

sentata come “*bellum mortiferum*” [Aen., VI.279], “*nefandum*” e “*infandum*” [Aen., II.217-220; X.900-902]²⁴.

Aen. II. 217-220²⁵:

*Tu, genitor, cape sacra manu patriosque penatis;
me, bello e tanto digressum et caede recenti,
attrectare nefas, donec me flumine vivo
abluero...*

Se precedentemente associata a vigliaccheria, ignavia e debolezza, ora la pace era collegata a prosperità, ordine, armonia, stabilità, alla condizione di calma pienezza degli uomini liberi: come scrive Cicerone [Phil., II.113] «*pax est tranquilla libertas*». A livello teologico, la *Pax* (*Romana* o *Augusta*) diventa una divinità centrale, il cui volto compare su numerosi *denarii* e in cui onore vengono tributati due sacrifici annui sull’*Ara Pacis* (il 30 gennaio e il 30 marzo)²⁶.

Il nuovo compito di Roma diventa quello di «*pacis imponere morem*»²⁷, di vegliare sulla conservazione di un «*pacato orbe terrarum*»²⁸, nel quale (come rappresentato nell’iconografia dell’*Ara Pacis*) tutti i continenti (Europa, Africa e Asia) sarebbero stati uniti in

²⁴ Sul rapporto tra Virgilio e la guerra, cfr. F. Sini, 1991.

²⁵ Tu, o padre, prendi i sacri arredi e i patrii Penati, / io, essendo appena uscito da una tale lotta e strage, non posso toccarli, / finché non mi lavi a una viva sorgente.

²⁶ Ov. *Fast.* 1. 709–714, III.881-882 [cfr. G. Stern, 2015, 2]. Già Cesare aveva avviato un culto della pace, istituendo le città di *Forum Iulii Pacatum* (a Fréjus, in Francia) e di *Pax Iulia* (presso Beja, in Portogallo). Cfr. Ivi, pp. 7-8.

²⁷ Verg., *Aen.* VI.852. Cfr. O. Licandro, 2016, 259.

²⁸ *Laudatio Turiae* (FIRA. III, II ed., n. 169). Cfr. Licandro, 2016, 244-245.

armonia²⁹. Innumerevoli monete circolanti nell'impero esaltano il ruolo del *princeps* “*pacator orbis*”³⁰, e la venerazione della pace pare coincidere con la «divinizzazione di fatto dell'imperatore»³¹. Il *princeps* non solo porta la pace, ma la incarna: la *pax* è *Augusta*, il *divi filius* garantisce l'ordine universale con la sua semplice esistenza e im-persona, in virtù dei suoi antenati, l'intesa tra la *res publica* e gli dèi³².

Lo spazio romano viene fatto coincidere con l'intero globo terraqueo e l'opera di pacificazione e rigenerazione dell'Urbe coinvolge, indistintamente, tutto l'universo mondo: anche le nazioni, in precedenza, escluse dalla luce salvifica di Roma avevano già scritto, nel proprio destino, che sarebbero entrate a farne parte.

Microcosmo e macrocosmo coincidono: come si legge nell'orazione *A Roma* (Εἰς Ῥώμην) di Elio Aristide “tutto il mondo è Roma”, nel tempo e nello spazio. Così come la storia inizia con la fondazione di Roma, e prima non vi è niente, lo spazio coincide con il suo impero e «il resto della terra, ciò che è al di fuori del *finis*, è disordine e dismisura»³³. L'*Urbs* coincide con l'*Orbis*³⁴ e, come ricorda Ovidio³⁵, Augusto è *pater* di entrambi.

²⁹ Licandro, 2016, 258.

³⁰ Mastino, Ibba, 2012, 143-145, 167-169, Licandro 2016, 262-264, Sirago 2002, 5.

³¹ Turcan, 2006, 53. Cfr. A. Mastino, A. Ibba, 2012, 155.

³² Zanker, 1989, 205. Cfr. Licandro, 2016, 260.

³³ Gentili, 2008, 16.

³⁴ Cfr. Casavola, 2016, 92.

³⁵ *Fasti*, II.127-132: *Sancte pater patriae, tibi plebs, tibi curia nomen / hoc dedit, hoc dedimus nos tibi nomen, eques. / res tamen ante dedit: sero quoque vera tulisti / nomina, iam pridem tu pater orbis eras. / hoc tu per terras, quod in aethere Iupiter alto, / nomen habes: hominum tu pater, ille deum.*

3. *Ianum Quirinum claudendum*

Emblema della pacificazione di Roma è la chiusura del sacrario di Ianus Quirinus, noto, appunto, come *Ianus Quirinus*³⁶ o *Ianus geminus*³⁷.

Tale edificio sacro³⁸ (che non costituiva esattamente un tempio, ma un piccolo passaggio coperto a due porte, situato nel Foro)³⁹ avrebbe funto da *index pacis bellique*⁴⁰, poiché un sacerdote vestito di una “trabea quirinalizia”⁴¹ ne avrebbe aperto le porte in tempi di guerra e

³⁶ L’epiclesi di *Ianus Quirinus* è riportata da varie testimonianze: la versione di Festo [204, 17 L] sugli *opima spolia*, la formula della *belli indictio* istituita da Anco Marzio [Liv. I.32.9], alcuni versi di Lucilio sul concilio degli dèi [Sat. I.19-23], una lista di epiclesi riportata da varie fonti [Macr., *Sat.*, I.9.15; Serv. *Aen.*, VII.610; Lyd., *Mens.*, IV.1]. Vari paiono, in effetti, i punti di contatto tra le divinità: entrambe paiono collegati agli esordi, i mesi in cui cadono le rispettive festività (*Ianuarius* - mese che, appunto, prende il nome da Ianus, che apre l’anno in qualità di dio dell’inizio - e *Febrarius*), sono stati aggiunti da Numa Pompilio all’originario calendario di dieci mesi, e risultano le uniche a sfuggire all’ellenizzazione, non trovando un corrispettivo nel *pantheon* greco.

³⁷ Cfr. Vell., *Paterc.* II.38.3; Flor., I.2.3; Dio., *VIV.*36.2; *Script. Hist. Aug.*, Gord. XXVI.3 e *Comm.* XVI.4.

³⁸ Il santuario sarebbe stato istituito da Romulus (Serv., *Aen.*, XII.198) o da Numa [Liv., I.19] e avrebbe custodito al suo interno una statua del dio bifronte, con ognuna delle due facce rivolta verso un’entrata [cfr. R. Taylor, 2000, 5].

³⁹ L’edificio si trovava, secondo Livio [I.19], nella parte più bassa dell’Argiletto, nell’area della *Curia Iulia* [cfr. J. Gagè, 1979, 130].

⁴⁰ Flor. I.2.3; Ov., *Fasti*, I.257-258, 275; Martial., X.28; Sen., *Apocol.* IX.2; Serv., *Aen.* I.294; VII.607; Sch. Veron., *Aen.* VII.607; Dio LXXIII.13. [Cfr. M. Guarducci, 1966, 1607-1608].

⁴¹ Verg., *Aen.* VII.612: *Quirinali trabea cinctuque Gabino*.

le avrebbe chiuse in periodi di pace⁴² (condizioni cui sarebbero stati collegati, rispettivamente, gli attributi di *Patucius* e *Clausius*)⁴³.

Presumibilmente, si riteneva che il dio soccorresse l'esercito nei combattimenti. La credenza doveva essere talmente radicata che persino durante la guerra gotica, nel VI sec. d.C., un nutrito gruppo di uomini cercò di forzare le porte del sacrario, che però, danneggiate dall'incuria del tempo, non si riuscirono ad aprire⁴⁴.

Nelle *Res Gestae*, Augusto rivendica con orgoglio la chiusura del santuario, simbolo di una pace ormai incontrastata nel mondo intero, affermando come sotto di lui le porte del luogo sacro fossero state serrate tre volte⁴⁵, contro le due di tutti i secoli precedenti⁴⁶.

13. *Ianum] Quirin[um, quem cl]aussum ess[e maiores nostri vo]luerunt, cum [p]er totum i[mperium po]puli Roma[ni terra marique es]set parta victoriis pax, cum pr[ius quam] nascerer, a co[n]dita]*

⁴² Scrive Livio (I.19): *Quibus cum inter bella adsuescere non posse - quippe efferari militia animos - mitigandum ferocem populum armorum desuetudine ratus, Ianum ad infimum Argiletum indicem pacis billique fecit, apertos ut in armis esse civitatem, clausus pacatos circa omne populos significaret.*

⁴³ Serv. *Aen.* VII.610.

⁴⁴ Cfr. Procop., *Goth.* I.25 [Cfr. M. Ghirlandi, 2009, 114-115].

⁴⁵ Cassio Dione [LIII.26] conferma che, sotto Augusto, il Senato decretò che il tempio fosse chiuso tre volte: dopo la battaglia di Azio, nel 29 a. C. - circostanza che, secondo lo storico [LI.20.4], rappresentò il più gradito tra i tanti onori tributati a Ottaviano al suo rientro a Roma -, poi nel 25 a. C., dopo la vittoria sui Cantabri, e una terza volta, in una data incerta. Il tempio venne poi chiuso varie volte in età imperiale, anche se in alcune di queste occasioni, osserva Margherita Guarducci [1997, p. 167], «la pace era più ostentata che reale».

⁴⁶ Varrone [*L.L.*, V.16] afferma che, prima di Augusto, il tempio era stato chiuso solo sotto Numa Pompilio e, brevemente, sotto Tito Manlio, nel 235 a. C.

*u[rb]e bis omnino clausum [f]uisse prodatur m[emori]ae, ter me
princi]pe senat]us claudendum esse censui[t]*⁴⁷.

Tale straordinario gesto, simbolo di una prospettiva irenica e aurea di concordia universale, trova eco nei versi degli autori del tempo.

All'inizio dell'Eneide, Iuppiter rassicura Venus sul destino del figlio, appena giunto a Cartagine, annunciando che egli giungerà in Italia, dove un giorno un suo illustre discendente, dalle nobili origini troiane, porrà fine ai conflitti e sbarrerà le porte della guerra.

E, in questo quadro, «*Remo cum fratre Quirinus*» conferiranno insieme le leggi: versi mielati di concordia e armonia, che Servio tacerà di “dissimulare il fratricidio”⁴⁸.

Aen. I. 286-297:⁴⁹

*nascetur pulchra Troianus origine Caesar,
imperium Oceano, famam qui terminet astris,*

⁴⁷ Cfr., per tutti, G. Dumézil, 2019, 239-240.

⁴⁸ *Aen. I.292: dissimulat de parricidio, quod est iugit eos et quia not Romulum, sed Quirinum appellat, ut non potuerit parricidum facere qui meruerit deus fieri.*

⁴⁹ Nascerà un Cesare - troiano per la sua nobile origine -, il cui potere si estenderà fino all'Oceano, la cui gloria raggiungerà gli astri, e il cui nome, Iulius, deriverà dal grande Iulus [Proculus]⁴⁹. Tu stessa [Venus] un giorno, libera da paure, lo accoglierai in cielo, onusto delle spoglie dell'Oriente, e anche a lui [come a tutti gli dèi] saranno elevate preghiere [vota]. Allora, rinunciando alle guerre, i duri secoli [delle guerre] si addolciranno. L'antica Fides, Vesta e Quirinus, con suo fratello Remus, daranno le leggi, e le funeste porte della guerra saranno serrate da sbarre di ferro. L'empio furore [rimarrà chiuso] dentro, seduto sopra le armi crudeli, e legato dietro la schiena con cento nodi di bronzo, fremerà orribile nel volto insanguinato.

*Iulius, a magno demissum nomen Iulo.
hunc tu olim caelo spoliis Orientis onustum
accipies secure; vocabitur hic quoque votis.
aspera tum positis mitescent saecula bellis:
cana Fides et Vesta, Remo cum fratre Quirinus
iura dabunt; dirae ferro et compagibus artis
claudentur Belli portae
Furor impius intus
saeva sedens super arma et centum vinctus aënis
post tergum nodis fremet horridus ore cruento.*

Commentando tale passo, Servio narra che il *princeps*, camminando vicino al sacrario durante il caos della guerra civile, lo avrebbe sfiorato mormorando: «*Furor impius intus*»⁵⁰: nel sacello avrebbe abitato un “empio furore”.

Il messaggio di pace eterna viene poi sintetizzato e assolutizzato nelle Odi di Orazio:

*Carm. IV.15.4-9.*⁵¹
*Tua, Caesar aetas
Fruges et agris rettulit uberes
Et signa nostra restituit Iovi
Derepta Parthorum superbis*

⁵⁰ Serv. *ad Aen.* I.291: *quo tempore pax quidem fuit quantum ad exteris pertinet gentes, sed bella flagravere civilia, quod et ipse (scil. Augustus) per transitum tangit dicens “Furor impius intus”* [Cfr. G. Aricò Anselmo, 2014, 41].

⁵¹ O Cesare, la tua epoca / ha restituito rigogliose messi nei campi, / ha restituito al nostro Iuppiter le insegne rimosse dalle superbe porte dei tempi dei Parti / e privo di guerre / ha chiuso le porte di Ianus Quirinus.

*Postibus et vacuum duellis
Ianus Quirini clausit.*

Augusto è il realizzatore della pace universale, colui che, come scrive Svetonio⁵², dopo il terrore delle guerre civili ha pacificato terre e mari («*spatio terra marique pace parta*»). La chiusura delle porte del tempio di Ianus-Quirinus, si preannuncia - una volta generata, attraverso le vittorie, la pace («*parta victoriis pax*») - come definitiva⁵³.

E così, come Ianus, nei versi di Ovidio, dirà di “non avere nulla a che fare con la guerra”, e che le uniche sue armi sono le chiavi⁵⁴, anche Quirinus, in questa nuova cornice ideologica, subisce una trasformazione rispetto al passato.

Sia in quanto secondo termine dell’epiclesi Ianus Quirinus, sia come divinizzazione di Romulus, a cui Augusto si accosta (seppur superandolo)⁵⁵ nella veste di *conditor alter*, il dio si rimodella all’insegna dell’inizio di una nuova, luminosa, era di “pace armata”, in cui è motivo di vanto chiudere, anziché aprire, le porte del sacello.

⁵² Suet., *Aug.* XXII.5: *Ianus Quirinum semel atque iterum a condita urbe ante memoriam suam clausum in multo brevioris temporis spatio terra marique pace parta ter clusit.* Anche Augusto stesso, nelle *R.G.D.A.* (XXV.1) scrive: «*Mare pacavi a praedonibus*».

⁵³ Un dato enfaticizzato, com’è noto, da Dante: *Par.* VI.80-81: «*con costui puose il mondo in tanta pace, / che fu serrato a Giano il suo delubro*».

⁵⁴ *Fast.*, I.253-254: *nil mihi cum bello: pacem postesque tuebar, et, clavem ostendens, “haec”, ait “arma gero”.*

⁵⁵ Basta pensare allo sferzante confronto proposto da Ovidio [*Fast.*, II.133-144] tra Romulus e Augusto, in cui il primo è beffardamente invitato a riconoscere la sua netta inferiorità in tutti i fronti rispetto al *princeps*.

Nelle attestazioni letterarie del principato, Quirinus appare come naturale alleato e sodale del *princeps*: la pace di Augusto, come commenta Dumézil [2019, 233], è «quirinale».

4. «*Abi, nuntia*»

Naturalmente, però, la *Pax Augusta* è declinata primariamente all'interno, come assenza di conflitto civile, mentre a livello globale consegue direttamente dalla sottomissione degli altri popoli alla superiorità dell'Urbe e dal dominio di essa sul mondo, generato della guerra. Nell'arco di circa quarant'anni (dal 27 a.C. al 9 d.C.), il *princeps* porta avanti una smisurata serie di campagne militari e, come ricorda lui stesso⁵⁶, fa innalzare l'*Ara Pacis* nel 13. a. C. proprio per celebrare le sue imprese in Spagna e in Gallia.

Prospettiva egemonica che, da parte degli sconfitti, poteva apparire brutale: nel celebre passo dell'*Agricola* di Tacito⁵⁷, Càngaco, capo della resistenza ai romani in Caledonia (oggi Scozia), commenta che si indica con “pace” quello che in realtà non è che desolata “*solitudo*”, deserto seguente alla devastazione e alla conquista.

Seppur finalizzata a inaugurare una prospettiva di *saecula aurea*, durante il principato la vocazione vittoriosa di Roma emerge con

⁵⁶ R.G.D.A. XII.2: *Cu]m ex H[isp]ania Gal[lia]que, rebu]s in iis provinciis prosp[er]e [gest]i[s], R[om]am redi] Ti(berio) Nerone P(ublio) Qui[n]tilio c]o(n)s(ulibus), aram [Pacis A]u[g]ust[ae] senatus pro] redi[t]u meo consa[c]randam [censuit] ad campum Martium, in qua ma]gistratus et sac[er]dotes [vir]gines[que] V[est]a[les] ann[iver]sarium sacrifici]um facer[e] decrevit[.]*

⁵⁷ XXX: *Auferre trucidare rapere falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.*

chiarezza. E la si può scorgere in modo particolare nelle testimonianze letterarie sulla divinizzazione di Romulus.

Com'è noto, la versione sull'ascesa agli astri di Romulus - primo caso di quell'apoteosi che, a partire da Cesare, sarebbe divenuta prassi costante per gli imperatori romani, tranne quelli *damnati memoria* - si oppone alla precedente tradizione sulla morte del *conditor*, secondo cui il primo re sarebbe stato ucciso e smembrato dai senatori (che ne avrebbero segretamente sepolto le diverse parti del corpo nelle varie *curiae*) a causa della sua deriva tirannica⁵⁸.

Secondo tale trasposizione⁵⁹, il re, giunto a 55 anni, il 7 luglio (le *nonae Caprotinae*, nel mese di *Quintilis*) del 37° anno *ab Urbe condita*⁶⁰, mentre passava in rassegna le truppe nella *palus caprae*, in campo Marzio, sarebbe scomparso nel fragore di un temporale, durante un'eclissi di sole, per riapparire a Iulius Proculus, suo vecchio compagno d'armi originario di Alba e capostipite della *gens Iulia*, sotto forma di Quirinus.

⁵⁸ Cfr. Dion. II.56.1-7, Plut., *Rom.* LXXVIII, Liv. I.16. Sul punto, per tutti, G. Dumézil [2019, 381-383, 397-400], D. Briquel [2018, 381-383, 397-399], A. Brelich [1960, 200-203].

⁵⁹ La prima testimonianza della divinizzazione di Romulus risale a Ennio [*Ann.* I.3.111-116], che però non fa riferimento al nome di Quirinus: *Romuli nenia / Pec-tora diu tenet desiderium, simul inter / Sese sic memorant, ' o Romule, Romule die, / Qualem te patriae custodem di genuerunt! / O pater o genitor o sanguen dis oriundum, / Tu produxisti nos intra luminis oras. / Romulus in caelo cum dis genitalibus aevum Degit.*

⁶⁰ Plut. *Rom.* XXVII. 4, Cic. *De rep.* I.25. Secondo Ovidio (*Fast.* II. 485-495), Romulus sarebbe invece morto il 17 febbraio, giorno dei *Quirinalia*. Dionigi [II.56.4] e Livio [I.16], invece, non riportano una data precisa.

E se alcuni autori, come Cicerone [*Re pub.*, I.3; *de leg.* II.17-19], sembrano considerare tale racconto una diceria atta a occultare il regicidio, altri, come Livio, Dionigi di Alicarnasso e Ovidio, paiono sostenerlo, e nelle loro ricostruzioni il dio rivolge a Iulius Proculus, affinché lui li riporti al popolo romano (e in primo luogo all'esercito stanziato nella *palus caprae*) messaggi di esortazione a fare dell'Urbe il centro del mondo, dai marcati accenti bellicisti.

Nella testimonianza di Livio⁶¹, Quirinus ordina al mitico capostipite di annunciare ai romani la volontà degli dèi, che l'Urbe diventi la capitale del mondo, per cui essi avrebbero dovuto “coltivare il servizio militare” e “trasmettere ai posteri il messaggio che nessun popolo può resistere alle armi dei Romani”.

Ugualmente, nei *Fasti* di Ovidio [II., 490-509]⁶², Quirinus emerge, splendido e vestito di trabea («*pulcher et humano maior trabeaque decorus*») affidando a Iulius Proculus l'ordine che il popolo eserciti l'arte militare («*patrias artes militiamque colant*»).

Infine, nelle *Antichità romane* di Dionigi, Quirinus sarebbe apparso “armato di tutto punto”⁶³, e, nella *Vita di Romulus* di Plutarco, avrebbe fatto sfoggio di armi lucenti come il fuoco⁶⁴.

⁶¹ I. 16: “*Abi, nuntia*” inquit “*Romanis, caelestes ita velle ut mea Roma caput orbis terrarum sit; proinde rem militarem colant sciantque et ita posteris tradant nullas opes humanas armis Romanis resistere posse*”.

⁶² Nelle *Metamorfosi* (XIV.805-828), il poeta invece propone una versione dell'apoteosi non militarizzata, soffermandosi anche sulla divinizzazione di Hersilia in Hora.

⁶³ II.63.4 : “*Ῥωμόλυον ἰδεῖν ἀπιόντα ἐκ τῆς πόλεως ἔχοντα τὰ ὄπλα*”.

⁶⁴ Plut., *Rom.* LXXIX: “*ὄπλοις δὲ λαμπροῖς καὶ φλέγουσι κεκοσμημένος*.”

In questi messaggi, nota Dumézil [2019, 239], risuona la voce di «Romolo, figlio di Marte; ma Quirino, Romolo postumo, ne acquista l'onore e l'onere»⁶⁵.

Nella cornice ideologica del principato, la guerra ha una funzione strumentale nei confronti della pace, al cui perseguimento essa è preposta: come scrive Cicerone [*Phil.*, VII.6.19], «*si pace frui volumus, bellum gerendum est*».

Accantonata l'idea di una guerra stagionale, la belligeranza prosegue alle frontiere, in forma di progressivo inglobamento dell'orizzonte umano, di graduale assimilazione di tutte le storie nella Storia di Roma, mentre all'interno la *pax Augusta* risplende marmorea, stabile, definitiva. Il fatto che le porte di Ianus-Quirinus siano state serrate per tre volte durante il principato di Augusto lascia presagire che presto lo saranno per sempre. Ma, affinché ciò possa accadere, è necessario che l'ordine trasmesso al popolo dallo stesso Quirinus, attraverso Iulius Proculus, sia raccolto ed eseguito: creare e imporre dovunque la pace, con la forza delle armi.

Quirinus, in questa nuove temperie ideologica, non sarà più quindi il “Marte tranquillo”, il dio “civico” della “pace armata” ma il “dio armato”, che indica al popolo romano la via per realizzare e preservare la *pax Augusta*.

Riferimenti bibliografici

Aricò Anselmo G. (2014), *Numa Pompilio e la propaganda augustea*, in «AUPA» 57, pp. 27-62.

⁶⁵ Scrive lo storico (2019, 231-232): «l'assimilazione a Romolo ebbe conseguenze molto considerevoli e contribuì in notevole misura a spezzare la coerenza interna del tipo divino di Quirino [...] egli [infatti] rivestì anche l'aspetto guerriero di Romolo, e questo contraddiceva la sua natura».

Brelich A. (1960), *Quirinus. Una divinità romana alla luce della comparazione storica*, in «SMSR» 31, pp. 63-119, ora in Id. (2010), *Tre variazioni romane sul tema delle origini*, a cura di Alessandri A., Editori Riuniti, Roma, pp. 181-239.

Brelich A. (1969), *Paidés e Parthenoi*, Edizioni dell'Ateneo, Roma.

Briquel, D. (1996), *Remarques sur Quirinus*, in «Revue Belge de Philologie et d'Histoire», 74, 1, pp. 99-120.

Briquel, D. (2018), *Romulus jumeau et roi. Réalités d'une légende*, Les Belles Lettres, Paris.

Burkert, W. (1962), *Caesar und Romulus-Quirinus*, in «Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte» 11, 3, pp. 356-376.

Carandini, A. (2007), *Cercando Quirino. Traversata sulle onde elettromagnetiche nel suolo del Quirinale*, Einaudi, Torino.

Casavola, F.P. (2016), *Il secondo secolo tra due quinte. "A Roma" di Elio Aristide e l'epistola "a Diogneto"*, in Id. (a cura di), *"Hominum Causa". Scritti antichistici (2000-2016)*, Marcial Pons, Madrid-Sao Paulo, pp. 89-97.

Champeaux, J. (2002), *La religione dei romani*, Il Mulino, Bologna, ed. or. (1998) *La religion romaine*, Livre de Poche, Paris.

Del Ponte, R. (2017), *La religione dei romani*, Rusconi Libri, Genova.

Dumézil, G. (2019), *La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà*, Rizzoli, Milano, ed. or. (1966), *La Religion romaine archaïque*, Payot, Paris.

Ferri, G. (2016), *I Salii e gli ancilia* in Casadio G. et al. (a cura di) *Studi storico-religiosi in onore di Enrico Montanari*, Edizioni Quasar, Roma, pp. 87-95.

Fiori, R. (2019), *Un'ipotesi sull'origine delle "curiae"* in Id. (a cura di) *Re e popolo. Istituzioni arcaiche tra storia e comparazione*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 327-410.

Gagé, J. (1979), *Les origines du culte de Janus*, in «Revue de l'histoire des religions» 195, 1, pp. 129-151.

Gentili, D. (2008), *Confini, frontiere, muri*, in «Lettera internazionale», 98, 4, pp. 13-18.

Gerschel, L. (1950), *Saliens de Mars et Saliens de Quirinus*, in «Revue de l'histoire des religions», 138, 2, pp. 145-154.

Ghirlandi, M. (2009), «Com'essa sia fatta io che l'ho vista, vengo a riferire». *La città di Roma nel "De Bello Gothico" di Procopio di Cesarea*, in Plebani E. (a cura di) *Società e cultura in età tardoantica e altomedievale. Studi in onore di Ludovico Gatto*, (RomanoBarbarica 19) Herder, Roma, pp. 109-135.

Guarducci, M. (1966), 'Janus Geminus', in Chevallier R. (a cura di), in *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à André Piganiol*, S.E.V.P.E.N., Paris, pp. 1607-1621.

Guarducci, M. (1997), *Scritti scelti sulla religione greca e romana e sul cristianesimo*, Brill, Leiden.

Granino Cecere M. (2014) *I Salii: tra epigrafia e topografia*, in Urso G. (a cura di) *Sacerdos. Figure del sacro nella società romana*. Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 26-28 settembre 2012, Edizioni ETS, Pisa, pp. 105-128.

Koch C. (1953), *Bemerkungen zum römischen Quirinskult*, in «Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte», 5, 1, pp. 1-25.

Kretschmer, P. (1919), *Lateinische 'quirites' und 'quiritare'*, in «Glotta», 10, pp. 147-157.

Licandro, O. (2016), *La "pax deorum" e l'imperatore Augusto (che "iniziò a porre ordine nell'ecumene")*, in Piro I. (a cura di), *Scritti per Alessandro Corbino*, Libellula Edizioni, Tricase, pp. 223-300.

Magdelain, A. (1984), *Quirinus et le droit. ("spolia opima", "ius fetiale", "ius Quiritium")*, in «MEFRA», 96, 1, pp. 195-237.

Marcattili F. (2009), *La tomba di Tito Tazio e l'"Armilustrium"*, in «Ostraka», 18, pp. 431-438.

Marcattili F. (2017), *Culti e purificazione postbellica lungo la Sacra Via*, in «OTIVM. Archeologia e Cultura del Mondo Antico» 3, pp. 1-28.

Mastino, A., Ibba, A. (2012), *L'imperatore "pacator Orbis"*, in Cassia M. et al. (a cura di), *"Pignora amicitiae. Scritti di storia antica e di storiografia offerti a Mario Mazza*, Bonanno, Acireale-Roma, pp. 139-212.

Peck, J. (1973), *'Get a Dictionary: ' the Festus Behind Pound's Festus*, in «Paideuma: Modern and Contemporary Poetry and Poetics», 2, 2, pp. 211-213.

Porte, D. (1981), *Romulus-Quirinus, prince et dieu, dieu et princes. Etude sur le personnage de Quirinus et son évolution, des origines à Auguste*, in Haase W. (a cura di), *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt (ANRW) II. Principat, de Gruyter, Berlin-New York, pp. 300-341.*

Ravizza. M. (2014), *Aspetti giuridico-sacrali del rituale feziale nell'antica Roma*, in «Jura Gentium», 9, 2, pp. 27-44.

Sini F. (1991), *Bellum Nefandum. Virgilio e il problema del "diritto internazionale antico"*, Libreria Dessì Editrice, Sassari.

Sini, F. (2005), *Bellum, fas, nefas: aspetti religiosi e giuridici della guerra (e della pace) in Roma antica*, in «Diritto@Storia», 4, pp. 1-24.

Stern G. (2015), *The new cult of Pax Augusta 13 BC - AD 14*, in «Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae», 55, 1-4, pp. 1-16.

Taylor, R. (2000), *Watching the Skies: Janus, Auspication, and the Shrine in the Roman Forum*, in «Memoirs of the American Academy in Rome», 45, 1, pp. 1-40.

Thornton, J. (2022), *Lucio Emilio Paolo. La conquista del Mediterraneo*, Pelago, Milano.

Wissowa, G. (1893), *s.v. Quirinus*, in Roscher W.H. (a cura di), *Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie*, Verlag, Leipzig;

Turcan, R. (2006), *Images et idées de la Paix*, in Catalano P., Siniscalco P. (a cura di), *Concezioni della pace. Da Roma alla Terza Roma. Documenti e studi 6*, L'Erma di Bretschneider, Roma, pp. 51-72.

Zanker, P. (2006), *Augusto e il potere delle immagini*, Bollati Boringhieri, Torino, ed. or. (1987), *Augustus und die Macht der Bilder*, Beck, München.

Note biografiche sugli autori

Randall Collins è Professore Emerito di Sociologia presso l'*University of Pennsylvania*. È uno dei massimi studiosi contemporanei dei processi sociali. Nei suoi lavori si è occupato principalmente di sociologia macrostorica del cambiamento politico ed economico, di micro-sociologia e di sociologia del conflitto sociale. La sua attuale ricerca riguarda l'analisi dei macro modelli della violenza, inclusa la guerra contemporanea, nonché lo studio delle soluzioni alla violenza delle forze di polizia. È considerato uno dei principali teorici del conflitto non marxisti negli Stati Uniti ed è stato presidente dell'*American Sociological Association* dal 2010 al 2011.

Giovanna Palermo Phd, giurista e professore associato di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università Degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, è direttrice del master in "Criminologia, psicopatologia criminale e politiche per la sicurezza sociale". È Segretario generale della Cuam University Foundation, Consorzio universitario per l'Africa e il Mediterraneo, dove ricopre il ruolo di responsabile dell'area criminologica. Svolge costantemente attività didattica e seminariale all'estero. Ha scritto molteplici articoli e saggi sul conflitto, sulla devianza e sulla criminalità organizzata.

Michele Lanna, giurista e sociologo è ricercatore in Sociologia del diritto, della devianza e del mutamento sociale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", do-

ve coordina il master in Criminologia, Psicopatologia Criminale e Politiche per la sicurezza sociale. Insegna Criminologia e filosofia del male e Comunicazione politica e sociale ed è il fondatore della Rivista italiana di Conflittologia. Tra le sue pubblicazioni: *Ermeneutica del conflitto. La prospettiva sociologica*, Vol. I, Edizioni Labrys, 2012; *Ermeneutica del conflitto. Struttura, dinamiche e trasformazioni*, Vol. II, Edizioni Labrys, 2012; *Somalia. De La Démocratie pastorale aux conflits entre les clans*, L'Harmattan, Paris, 2012; *Migration Governance in Urban Areas. A socio-juridical analysis*, Co-published by Cuam University and Editura Universității Agora, 2017; *Kindynos e fides*, Edizioni Labrys, 2018.

Michelangelo Pascali è avvocato e professore associato di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso il Dipartimento di Scienze sociali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". È autore di numerose pubblicazioni in tema di giustizia, criminalità e devianza.

Pasquale Peluso, dottore di ricerca in "Criminologia, devianza e mutamento sociale" è Professore Associato presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma – Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche. Insegna di Sociologia della Devianza e Criminologia. È direttore scientifico del Master in Mediazione Familiare attivato presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma ed è componente del Collegio di Dottorato in Scienze Umanistiche.

Riccardo Campa è un sociologo e filosofo italiano che vive e lavora a Cracovia. È conosciuto soprattutto per i suoi studi nel campo della storia delle idee, della sociologia della scienza, della futurologia e del transumanesimo. È attualmente Professore di sociologia all'Università Jagellonica di Cracovia, dove insegna Filosofia politica e dirige il Centro di Ricerche sulla Storia delle idee. È presidente onorario dell'Associazione Italiana Transumanisti e membro del con-

siglio scientifico dell'Italian Institute for the Future. Laureato in Scienze politiche nel 1990 e in Filosofia nel 1994 all'Università di Bologna, ha conseguito il titolo di Giornalista professionista presso l'Ordine dei giornalisti di Roma nel 1995, il dottorato in Epistemologia all'Università Nicolaus Copernicus di Torun nel 1999 e l'abilitazione in Sociologia all'Università Jagellonica di Cracovia nel 2009. Affiliazione: Institute of Sociology, Jagiellonian University in Cracow.

Roberta Catalano, associata di Istituzioni di Diritto privato del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Abilitata all'esercizio delle funzioni di professore universitario di prima fascia per il ssd IUS/01 Diritto privato, è autrice di numerose pubblicazioni, anche monografiche, in materia civilistica.

Simone Pasquazzi (PhD) è professore a contratto in *Security Policies* presso la Graduate School della LUISS "Guido Carli", dove in qualità di esperto di *Political risk assessment* è stato anche componente della faculty del corso executive in Affari Strategici della School of Government. Già consulente didattico per la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, è docente in *Energy & security* per il master in *Security awareness* dell'Università di Cagliari, e membro del bacino docenti dell'Italian Trade Agency per i settori della geoeconomia e geopolitica. Si occupa da diversi anni di questioni riguardanti sicurezza ed energia nel Mediterraneo Allargato, svolgendo attività di ricerca e analisi per istituzioni, aziende e centri studi (fra le altre realtà ha collaborato con l'Istituto Ricerche e Analisi della Difesa, l'Eni, la Presidenza del Consiglio e la NATO Defense College Foundation). Autore di diverse pubblicazioni (in italiano e inglese) su argomenti di relazioni internazionali e sicurezza, ha ottenuto il

dottorato di ricerca in Scienza Politica nell'Università di Bologna (sede di Forlì), ed è stato frequentatore civile del 6° corso d'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze. Ha inoltre conseguito altri titoli di specializzazione o formazione presso l'Amsterdam Institute for Social Science Research, la Scuola Superiore Sant'Anna, la St. John's University e l'ONU.

Giuseppe Maria Ambrosio, dottore di ricerca in filosofia politica, è assegnista presso il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", dove svolge attività didattica e di ricerca presso le cattedre di Scienza e filosofia politica e Filosofia delle scienze sociali. È autore di numerosi saggi su riviste scientifiche nei quali si è occupato principalmente delle tematiche della sovranità e dell'immaginario politico nonché, più di recente, dei riflessi politici e sociali dell'alienazione.

Federica Rauso ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi dell'Insubria e, da diversi anni, collabora con la cattedra di Scienza e Filosofia politica del Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. I suoi principali interessi di ricerca includono la Filosofia delle scienze sociali e l'Ermeneutica simbolico-politica dell'opera d'arte. La sua produzione scientifica, tra saggi e curatele, si è concentrata sulla relazione tra identità e diritti civili e sull'evoluzione dell'approccio sociopolitico alla diversità, con particolare attenzione ai processi di marginalizzazione della devianza e alle questioni di genere.

Sara Lucrezi ha conseguito nel 2023 il Dottorato di ricerca in Storia e trasmissione delle eredità culturali presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", con una tesi in Storia delle religioni sul dio Quirinus. Ha te-

nuto interventi in seminari e congressi e pubblicato articoli e recensioni su riviste scientifiche. Oltre alla religione romana, tra i suoi interessi vi sono le religioni africane.

-

Norme generali per la pubblicazione

La Rivista Italiana di Conflittologia pubblica lavori originali ed inediti, traduzioni di lavori stranieri di particolare rilevanza ed attualità, nonché atti dei convegni e delle conferenze promosse da organismi nazionali ed internazionali. La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica per uso diverso, sono riservati per tutti i Paesi. Per la pubblicazione di talune parti, o dell'intero contenuto della rivista, è necessario chiedere e ottenere l'autorizzazione della Direzione e comunque deve essere indicata la fonte. Gli articoli sottoposti alla rivista devono essere originali e, dunque, non pubblicati o inviati ad altre riviste italiane per la pubblicazione. Non si restituiranno gli articoli inviati per la pubblicazione, anche se rifiutati. Gli autori sono invitati a conservare una copia del lavoro inviato, in quanto la Direzione della rivista non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la perdita o il danneggiamento delle copie inviate. Gli articoli saranno pubblicati entro i tempi stabiliti dalla redazione. Il nome dell'autore sarà sempre citato in testa all'articolo. La redazione della rivista non è responsabile delle opinioni e dei concetti espressi dagli autori ospitati. Non è prevista, inoltre, la correzione di bozze da parte della redazione della rivista; pertanto, l'articolo deve essere pronto per la pubblicazione. Per la riproduzione di qualunque tipo di materiale deve essere ottenuta l'autorizzazione dal titolare dei diritti d'autore che deve essere inclusa nel testo.

È responsabilità dell'autore (o degli autori) assicurare che il testo non abbia contenuto diffamatorio o contro le regole che proteggono i diritti d'autore. La pubblicazione è subordinata all'invio dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali, e dell'autorizzazione a pubblicare il proprio lavoro, debitamente firmati.

Procedura di revisione scientifica

Sin dal primo numero del gennaio 2007, gli articoli scientifici proposti per la pubblicazione sulla Rivista Italiana di Conflittologia sono sottoposti alla procedura di revisione che viene descritta di seguito. Tutti gli articoli, resi anonimi, sono valutati da almeno due

referees anonimi, col sistema del doppio cieco.

Norme redazionali

I contributi vanno inviati esclusivamente alla redazione della rivista al seguente indirizzo di posta elettronica: redazione@conflittologia.it

Gli articoli devono essere accompagnati da una lettera di liberatoria in cui l'autore concede alla Direzione della rivista l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, l'autorizzazione a pubblicare il proprio lavoro e l'esercizio esclusivo di tutti i diritti di sfruttamento economico sull'articolo, senza limiti di spazio ed entro i limiti temporali massimi riconosciuti dalla normativa vigente e con tutte le modalità e le tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate.

Editing

I testi inviati, che non devono superare le 80.000 battute (minimo 45.000):

1. devono essere in formato **word doc**;
2. devono indicare massimo **5 parole chiave** sia in italiano che in inglese;
3. devono essere accompagnati da un **abstract** in italiano ed uno in inglese di massimo 250 parole;
4. devono contenere una **nota biografica** dell'autore di massimo 250 parole;
5. devono recare l'**indirizzo di posta elettronica** dell'autore, l'**università e il dipartimento** di afferenza dell'autore, o, in mancanza, la professione.

Titolo: il titolo – in Times New Roman corpo 16 (corsivo) – deve essere stringato ed appropriatamente informativo sul contenuto dell'articolo. Al titolo deve poi seguire il nome e cognome dell'autore, in Times New Roman corpo 12.

Testo: l'articolo va redatto in Times New Roman corpo 12 e il layout di pagina deve essere:

- margine superiore cm 4; inferiore cm 3,17; sinistro cm 2,6; destro cm 2,6;
- intestazione: cm 2,54;
- piè di pagina: cm 1,68;
- rilegatura: cm 0,2
- rientro: cm 0,5

• carta: dimensioni personalizzate (larghezza 17 cm; altezza 24 cm).

Interlinea: esatta 15pt.

Allineamento: giustificato.

Paragrafi: il testo degli articoli sarà preferibilmente diviso in paragrafi numerati, in grassetto e in Times New Roman corpo 12.

I termini stranieri e/o molto specialistici: vanno inseriti in corsivo, e in taluni casi è preferibile allegare un glossario a fine testo per chiarirne il significato.

Le sigle e gli acronimi: devono essere tutti in carattere maiuscolo, senza punti e deve essere riportata la dicitura per esteso alla prima loro menzione.

Le virgolette doppie (“”) vanno usate solo per rimarcare il significato o l’uso di un’espressione.

Le tabelle e i grafici vanno numerati progressivamente, con l’indicazione del titolo in corsivo. Le tabelle e i grafici devono essere rigorosamente in bianco e nero.

Citazioni: le citazioni inserite nel testo restano in corpo 12 e vanno messe tra «**virgolette caporali**». Nel caso che il testo citato presenti delle virgolette, queste vanno rigorosamente riportate; ma in questo caso vanno usati i doppi apici. Ad esempio: Francesco Rossi ricorda che «la città, in quanto intrico di relazioni individuali, può essere metaforicamente definita come “rete di reti”. E pertanto...».

La fonte della citazione deve essere riportata tra parentesi quadre con il cosiddetto sistema autore-data (nome puntato, cognome per esteso, anno di pubblicazione, e da ultimo il nr. della pagina o delle pagine da cui è stata attinta la citazione). Nell’esempio sopra riportato: [F. Rossi, 1985, 67] o [F. Rossi, 1985, 67-69]. Qualora, invece, la citazione fosse stata presa da un altro libro, da un’altra fonte, è necessario che ciò sia messo in evidenza nel seguente modo: [cit. in F. Ferrarotti, 1990, 183]. Il testo citato va riportato fedelmente.

Se l’autore vuole inserire dei corsivi, deve segnalare l’intervento al termine della citazione. Nel nostro esempio, se si volesse mettere in corsivo la parola *metaforicamente* – allo scopo di enfatizzarla ulteriormente – si deve usare questo espediente: [F. Rossi, 1985,

67; il corsivo è mio] o [F. Rossi, 1985, 67-69; il corsivo è mio].

Allo stesso modo, **se la citazione riportata è stata tradotta dall'autore**: [F. Rossi, 1985, 67; la traduzione è mia] o [F. Rossi, 1985, 67-69; la traduzione è mia]. Poiché il testo citato va sempre riportato fedelmente, se si espungono delle parti intermedie, la lacuna va segnalata con [...]. Ad esempio: Francesco Rossi ricorda che «la città, in quanto intrico di relazioni individuali [...], può essere metaforicamente definita come “rete di reti”. E pertanto...».

Nel caso di citazioni di **libri opera di due autori**, si inseriranno iniziale nome autore, cognome, iniziale altro nome autore, cognome, ecc.: [F. Rossi, G., 1985, 67]; nel caso di citazioni di **libri opera di tre o più autori** si inserirà iniziale nome autore, et al., ecc.: [F. Rossi et al. 1985, 67].

Per le opere dello stesso autore pubblicate nel medesimo anno è necessario aggiungere all'anno di pubblicazione le lettere (es.: 1985a, 1985b, 1985c ecc.) sia nella citazione che nella bibliografia. Tutte le volte che, in un certo punto del testo, ricorre la stessa **opera citata precedentemente**, se la pagina è la medesima, si indica *Ibidem* (in corsivo), se la pagina è diversa, si indichi con *Ivi* (in corsivo) seguito da una virgola e dall'indicazione della pagina di riferimento. Nel nostro esempio iniziale, dopo aver citato [F. Rossi, 1985, 67], dovendolo citare nuovamente, scriveremo [*Ibidem*] se la pagina è la stessa, o [*Ivi*, 68] se la pagina è diversa. Quando invece si cita nuovamente un'opera richiamata già precedentemente, ma nel mezzo sono state fatte citazioni ad altre opere, allora il riferimento deve nuovamente indicare di quale opera si tratti. Cioè, se dopo aver citato [F. Rossi, 1985, 67], viene poi citato [A. Giddens, 1998], e se dopo ancora si rende necessario citare nuovamente Rossi, occorre riscrivere [F. Rossi, 1985, 67], cambiando il numero della pagina, qualora fosse diversa.

Se il pensiero espresso è proprio di più autori si può costituire un breve elenco di autori dai quali il pensiero stesso è attinto. Ad esempio: secondo alcuni [F. Rossi, 1985; F. Ferrarotti, 1990; A. Giddens, 1998; Roy, 2001; J. Low e P. Sik, 2010].

Le fonti reperite in Rete: debbono essere così citate:

<https://link.cuam.com/book/10.1007%2F978-88-470-1956-0> visi-

tato il 01.01.2017)

Note a piè di pagina: le note a piè di pagina vanno redatte in Times New Roman corpo 10, con il testo giustificato, interlinea esatta 15 pt.

I rinvii alle note a piè di pagina nel testo debbono essere collocati, secondo l'uso italiano, prima del segno di interpunzione.

Devono essere redatte seguendo le stesse regole descritte sopra, circa il sistema di citazione autore-data.

Nelle note non devono essere indicati i titoli dei libri. Le note a piè di pagina vanno, invece, pensate come un approfondimento di concetti e temi già riportati nel testo, oppure per evidenziare il punto di vista di chi scrive.

Riferimenti bibliografici

Possono essere fatti esclusivamente col metodo del rinvio alla bibliografia in fondo operato fra parentesi quadre nel testo, come sopra specificato, senza fare ricorso a note a piè pagina. Le opere citate nel testo vanno riportate alla fine dell'articolo nei riferimenti bibliografici, in Times New Roman corpo 10, con il testo giustificato, interlinea esatta 15 pt, seguendo i seguenti criteri:

- 1. nome autore:** indicare sempre prima il cognome seguito dall'iniziale del cognome. Se l'opera citata ha più autori, separarli con la virgola e mai con la congiunzione "e". Quando il nome proprio dell'autore è composto da due o più lettere iniziali (es. G.C. Trentini), non lasciare spazi tra le iniziali del nome;
- 2. data di pubblicazione:** la data va messa tra parentesi dopo il nome dell'autore.
- 3. editore:** indicarlo solo per i volumi, dopo il titolo, separato da questo da una virgola.
- 4. luogo:** Deve seguire, separato da una virgola, il luogo di pubblicazione;

Volumi: i titoli dei libri in corsivo senza virgolette;

Articoli in riviste: i titoli degli articoli in corsivo senza virgolette ed i titoli delle riviste tra «virgolette caporali»;

Saggi in volumi collettanei: Cognome Nome puntato (anno), Titolo "tra doppi apici", in Nome puntato autore Cognome, Titolo (in corsivo), editore, luogo;

Fonti reperite sul web: dopo il cognome, il nome puntato ed il titolo inserire il link e poi tra parentesi la data della consultazione.

ESEMPIO VOLUMI:

- Goffman E. (1959), *Presentation of self in everyday life*, Doubleday, New York.
- Demarchi F., Ellena A. (a cura di) (1976), *Dizionario di sociologia*, Edizioni Paoline, Milano.

ESEMPIO ARTICOLO IN RIVISTA:

Mowen J.C., Mowen M.M. (1991), *Time and outcome evaluation*, «Journal of marketing», 55, pp. 54-62.

ESEMPIO SAGGI COLLETTANEI:

Adorno Th.W. (1959), “Sulla situazione attuale della sociologia tedesca”, in AA.VV., *La sociologia nel suo contesto sociale*, Laterza, Bari.

ESEMPIO FONTI WEB:

Baral S, *Il frenologo in tribunale. Nota per una ricerca sul caso italiano*, in «Revue hipermédia», <https://journals.openedition.org/criminocorpus/3283> (visitato il 17 Gennaio 2020)